Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Componente economica commerciale del PGT

Titolo I

T.U.R. - Testo Unico Regolamenti procedimentali insediamento attività economiche

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

Indice delle parti TUR

Parte 1^ - "Impresa in un giorno" ***pag. 5***

Parte 2^ - Settore commercio in sede fissa ***pag. 19***

Parte 3^ - Settore commercio su aree pubbliche ***pag. 67***

Parte 4^ - Settore attività di somministrazione alimenti e bevande ***pag. 101***

Parte 5^ - Settore attività di polizia amministrativa ***pag. 133***

Parte 6^ - Settore spettacolo viaggiante ***pag. 175***

Parte 7^ - Settore attività turistiche e ricettive ***pag. 211***

Parte 8^ - Settore agricolo attività complementari ***pag. 237***

Parte 9^ - Settore servizi alle persone ***pag. 259***

Parte 10^ - Settore trasporti ***pag. 297***

Parte 11^ - Settore attività produttive ***pag. 333***

Parte 12^- Controlli alle imprese ***pag. 353***

Parte 13^- Piano comunale dei tempi e orari ***pag. 367***

INDICE parte 1^

"Impresa in un giorno"

Art. 1 – Finalità pag. 5
Art. 2 – Istituzione SUAP pag. 5
Art. 3 – Funzioni pag. 5
Art. 4 – Telematica nei procedimenti e procedure pag. 6
Art. 5 – Organizzazione e composizione SUAP pag. 6
Art. 6 – Responsabilità e referenti interni pag. 7
Art. 7 – Compiti del responsabile SUAP pag. 7
Art. 8 – Incarico di responsabile SUAP pag. 8
Art. 9 – Definizione degli ambiti di competenza pag. 8
Art. 10 – Coordinamento pag. 9
Art. 11 – Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche pag. 9
Art. 12 – Disposizioni transitorie pag. 9

Procedure

Art. 13 – Finalità pag. 11
Art. 14 – Oggetto e competenze pag. 11
Art. 15 – Requisiti di onorabilità pag. 12
Art. 16 – Requisiti professionali pag. 12
Art. 17 – Procedimenti pag. 12
Art. 18 – Modulistica pag. 13
Art. 19 – Commissione sviluppo economico pag. 17
Art. 20 – Scelta rappresentanti e convocazione pag. 18
Art. 21 – Norme finali pag. 18

Parte 1^ - “Impresa in un giorno”

Art. 1 - Finalità

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale **è tutelato**; pertanto, il presente regolamento si pone in adesione al portale telematico nazionale ***“Impresa in un giorno”*** quale servizio di supporto Informativo per le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alla digitalizzazione delle procedure d’insediamento di attività produttive ed economiche e per l’edilizia ad esse abbinata.

2. La finalità di cui al primo comma viene esercitata mediante la formulazione di specifici atti regolamentari di procedura e programmazione raccolti in questo testo unico regolamentare.

Art. 2 – Istituzione SUAP

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo precedente, viene istituito lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del territorio.

2. Il SUAP, per tutte le attività economiche comunque esercitate (produttive, commerciali o di servizio), costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l’ente assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti agli insediamenti economici ed opera quale centro d’impulso per lo sviluppo economico del territorio.

3. Il SUAP è l'unità organizzativa comunale che assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4. Il provvedimento (espresso o tacito) del SUAP costituisce la riposta telematica unica che raccoglie e colleziona le risultanze dei documenti e/o provvedimenti interlocutori e/o finali adottati dalle unità organizzative comunali cui i sub-procedimenti sono assegnati, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90, e di quelli trasmessi da tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.

5. L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 – Funzioni

1. Il SUAP esercita funzioni di carattere:

a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
b) informativo, per l’assistenza e l’orientamento alle imprese ed all’utenza in genere;
c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, il SUAP è competente in materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi, commerciali e di servizio concernenti:

a) l’attivazione
b) la localizzazione;
c) la realizzazione;
d) la ristrutturazione;
e) l’ampliamento;
f) la cessazione;
g) la riattivazione;
h) la riconversione;
i) l’esecuzione di opere interne;
j) la rilocalizzazione o trasferimento.

3. A tale scopo il presente testo unico subordina i permessi edificatori o cambio d’uso anche senza opere, al rilascio propedeutico o comunque contestuale dell’autorizzazione o licenza per l’esercizio dell’attività.

Art. 4 - Telematica nei procedimenti e procedure

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del SUAP nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.

2. La presentazione con modalità diversa da quella prevista determina l'inammissibilità delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario e l'irricevibilità delle procedure nell'ambito del procedimento automatizzato e non comporta l'attivazione di alcun procedimento amministrativo.

3. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Previo accordo, anche informale, con le amministrazioni competenti il SUAP potrà definire diverse modalità di trasmissione telematica purché consentite dalla vigente normativa.

Art. 5 - Organizzazione e composizione SUAP

1. Le funzioni di cui al presente regolamento sono esercitate direttamente ed in modo unitario dai soggetti coinvolti nella procedura SUAP attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

2. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite secondo i programmi definiti.

3. La Giunta può dettare indirizzi e criteri applicativi al fine di coordinare le attività del SUAP con quelle degli altri uffici comunali.

4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive è composto:
   - dal Responsabile SUAP
   - dal Responsabile del procedimento del SUAP;
   - dai responsabili dei procedimenti o sub-procedimenti di altri uffici comunali.

5. I responsabili dei procedimenti o sub-procedimenti esterni all'ente collaborano con il responsabile del SUAP secondo i rispettivi ordinamenti, nonché sulla base di protocolli d'intesa o accordi che dovessero intervenire con il SUAP.

6. Il Responsabile SUAP ed i responsabili dei procedimenti o sub-procedimenti di altri uffici comunali, si avvalgono direttamente del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale loro assegnato, concordando, anche mediante protocolli interni, i tempi e le forme di collaborazione per il rispetto del presente regolamento.

7. Nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente regolamento il personale comunale mantiene la dipendenza funzionale dall'unità organizzativa di appartenenza, fermo restando l'obbligo di rispettare disposizioni e direttive volte al rispetto delle misure organizzative, delle procedure e dei termini previsti dal presente regolamento.

8. Il Responsabile SUAP procede alla predisposizione, concertazione e, previa approvazione dell'organo competente, alla stipula di protocolli d'intesa o accordi con le amministrazioni esterne, affinché, nelle forme e nei limiti previsti, i responsabili dei procedimenti o sub-procedimenti interni si possano avvalere della loro collaborazione per l'espletamento dei procedimenti, concordando i tempi e le forme di collaborazione con i rispettivi Responsabili.

9. I responsabili di unità organizzative interne al Comune che a qualunque titolo si trovino a collaborare, anche in via temporanea od in relazione ad uno specifico procedimento, con il SUAP devono prendere in carico le pratiche relative al SUAP al fine di garantire il rispetto delle modalità e dei termini di procedimento nel rispetto delle direttive di carattere organizzativo adottate dal Responsabile SUAP.

10. I responsabili di unità organizzative interne al Comune ed i relativi collaboratori assicurano la massima disponibilità nella creazione, aggiornamento e revisione della modulistica, delle informazioni relative a procedimenti di competenza del SUAP e della banca dati informatica relativa, oltre alle procedure d'informazione ed accesso.

11. Ferme restando le attribuzioni dei responsabili dei singoli procedimenti e sub-procedimenti, il Responsabile SUAP coordina le attività di cui al presente articolo attraverso:

a) Richieste formali o informali (telefoniche o telematiche);
b) Incontri e conferenze dei servizi interne o esterne;
c) Richieste formali con sollecito;
d) Altri strumenti di collaborazione, formale od informale;
e) Relazioni illustranti eventuali problemi o disfunzioni al Direttore Generale corredate dalla proposta relativa alle misure organizzative e correttive necessarie.

Art. 6 - Responsabile e referenti interni

1. Al Responsabile SUAP compete, salvo delega espressa ad altro funzionario adottata in conformità con i regolamenti comunali di organizzazione e procedimento amministrativo, anche in relazione a specifici procedimenti o provvedimenti:

a) L'adozione e la trasmissione del provvedimento unico che raccoglie in un unico atto i singoli atti conclusivi di più procedimenti ordinari inerenti ad una medesima istanza o alla medesima connessa, degli atti di interruzione e sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, nonché della comunicazione di esito negativo del procedimento;

b) La trasmissione all'organo o all'ufficio competente del provvedimento di convocazione delle conferenze dei servizi interne, delle conferenze dei servizi esterne e delle audizioni eventualmente richieste;

c) L'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti, anche organizzativi, concernenti il SUAP, compresi tutti gli atti. che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che non siano attribuiti in via esclusiva dalla legge, da regolamenti o da atti organizzativi interni ad organi deliberativi, al Sindaco o altri responsabili;

d) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del SUAP;

e) La responsabilità di verificare il rispetto da parte degli addetti della struttura afferente il SUAP dell'ente delle disposizioni dettate dal presente regolamento, informando tempestivamente i diversi responsabili competenti su eventuali problematiche, ed indicando le proposte correttive.

Art 7 - Compiti del Responsabile SUAP

1. Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile del SUAP sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:

a) verifica, mediante il sistema informatico, il rispetto dei termini temporali e formali dell'attività dei responsabili dei procedimenti attinenti al SUAP al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di competenza;

b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando il referente del SUAP presso l'Amministrazione ovvero direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;

c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;

d) verifica che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;

e) verifica che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.

2. Il Responsabile SUAP adotta disposizioni organizzative e, qualora non ne abbia la competenza, le propone al soggetto o organo competente, affinché il SUAP impronti la propria attività ai seguenti principi:

a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;

b) preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile;

c) rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;

d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della

semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

e) standardizzazione, informatizzazione e diffusione della modulistica e delle procedure;

f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l 'utenza, anche mediante la diffusione dell'utilizzo di firme e di altri strumenti elettronici, ed al miglioramento dell'attività di programmazione;

g) fornitura di prestazioni accessorie e complementari a quelle di semplificazione procedimentale, con particolare riguardo all'informazione sui finanziamenti, sulle dinamiche economico-produttive, sulle possibilità occupazionali.

3. A tal fine il SUAP attua:

a) forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni di categoria, i professionisti e le imprese;

b) accordi, convenzioni o altro atto relativo alla sponsorizzazione di iniziative dirette alla tutela del pubblico interesse e di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 8 - Incarico di Responsabile SUAP

1. L'incarico di Responsabile SUAP è temporaneo e revocabile ed è conferito dal Sindaco secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione.

2. L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, dell'effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 9 - Definizione degli ambiti di competenza

1. Il Responsabile SUAP svolge la propria attività con piena autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto delle direttive del Sindaco e del Direttore Generale e risponde, nei loro confronti:

a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;

b) dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;

c) della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;

d) del buon andamento e della economicità della gestione.

2. Il SUAP, previa adozione delle necessarie misure organizzative e dotazione delle risorse umane e strumentali, può curare:

a) l'accoglienza del pubblico per le informazioni di carattere generale, anche mediante gli strumenti di comunicazione telematica;

b) la ricezione delle richieste di appuntamento e di indizione delle conferenze dei servizi;

c) la ricezione, la protocollazione, lo smistamento e l'archiviazione informatica delle pratiche ed il loro aggiornamento telematico;

d) l'accesso ai documenti amministrativi, agli archivi contenenti dati personali (ai fini dell'aggiornamento, rettificazione, cancellazione ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali) l'estrazione di copia, la consulenza generale con riferimento a tutti i sub-procedimenti di competenza (ove il documento sia detenuto presso altro ufficio od ente il Responsabile chiede allo stesso la trasmissione del documento o di copia dello stesso);

e) ogni altra funzione e/o compito attribuito o delegato al Responsabile SUAP dal Sindaco con il provvedimento di nomina o con provvedimenti successivi.

3. Il Responsabile SUAP, nella definizione e gestione dell'attività informatica del servizio,

cura la conservazione secondo il modello organizzativo adottato dall'Ente e le norme sul trattamento dati personali, operando d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali e con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

4. Il Responsabile SUAP, di concerto con il coordinatore del trattamento dei dati personali e il responsabile del servizio per la tenuta del Protocollo Informatico, della Gestione dei Flussi documentali e degli Archivi e il responsabile Informatica e-government, secondo le rispettive competenze, adotta le misure organizzative idonee affinché siano rimossi eventuali ostacoli alla gestione dei procedimenti automatizzati e dei procedimenti ordinari e garantiscono la conservazione dei documenti informatici ricevuti e trasmessi dal SUAP, la riproduzione e la gestione del fascicolo informatico.

Art. 10 – Coordinamento

1. Il SUAP esercita compiti di coordinamento, nelle attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti delle altre strutture dell'ente cointeressate a dette attività.

2. A tal fine il Responsabile SUAP può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di aspetti organizzativi o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad altri enti pubblici ed organismi privati professionalmente qualificati.

3. Le altre strutture dell'ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti.

4. I responsabili delle unità organizzative interne al Comune adottano le misure organizzative necessarie affinché il Responsabile SUAP abbia accesso agli atti ed ai documenti da loro detenuti, sia informatici che analogici, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11 - Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche

1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili. programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati al SUAP e del personale delle altre unità organizzative che con esso interagisce.

3. Analogamente deve essere curato il successivo costante e periodico aggiornamento, anche eventualmente in forma associata con altri enti locali.

4. lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche ed informatiche che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.

5. In particolare i programmi informatici devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi previsti dalla legge ed il collegamento con la CCIAA, la Regione e l'agenzia governativa "Impresa in un giorno".

6. Il SUAP svolge attività di divulgazione e promozione della propria struttura informatica e del sito internet.

Art. 12 - Disposizione transitoria

1. Al fine di permettere all'eventuale utenza non adeguatamente informatizzata di rispettare i disposti dell'articolo 4, il responsabile SUAP può concordare con enti pubblici, enti di diritto pubblico, ordini professionali, CAF, associazioni di categoria ed enti accreditati, forme di collaborazione per rendere possibile il rispetto della norma e della formazione di copia informatica del documento analogico.

2. Qualora non espressamente escluso dalla normativa vigente, il responsabile del

SUAP può autorizzare, per un periodo transitorio ed in deroga all'art. 4, la presentazione dei documenti in formato analogico, purché l'ufficio abilitato a riceverli provveda alla formazione di copia informatica del documento analogico per il successivo inserimento nel sistema informatico comunale e la trasmissione alle amministrazioni ed agli uffici competenti.

3. In attesa che i software in dotazione al SUAP siano in grado, al momento della ricezione della SCIA, di verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, la verifica può essere effettuata in modalità diverse purché, in caso di verifica positiva, sia rilasciata e trasmessa al richiedente negli stretti tempi tecnici necessari la ricevuta prevista. Il SUAP provvede altresì a trasmettere immediatamente, e comunque negli stretti tempi tecnici necessari, la segnalazione e i relativi allegati alle altre unità organizzative interne interessate, nonché ad altre amministrazioni pubbliche o enti esterni al Comune.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al DPR 160/2010, alla legge 7 agosto 1990 n. 241, al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, del procedimento amministrativo ed alla vigente normativa in materia di attività produttive.

Procedure

Art. 13 – Finalità

1. La disciplina dell'azione amministrativa si ispira, in particolare, ai seguenti indirizzi:

a) ridurre:

1) il numero dei procedimenti e delle fasi procedimentali;
2) i termini per la conclusione dei procedimenti;
3) gli oneri meramente formali e burocratici;

b) accorpare i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;

c) potenziare l'uso degli strumenti digitali nei rapporti interni ed esterni;

d) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.

2. L'istituzione del SUAP quale unico punto di riferimento amministrativo per i diversi imprenditori e cittadini pone la necessità di creare un sistema amministrativo partecipato e trasparente attraverso la creazione di procedure e regolamenti semplici, ma con esplicita valenza contrattuale al loro uso ed osservanza. Ciò consentirà di generare un sistema economico di utilità sociale con servizi sicuramente rispondenti alle necessità dell'utenza.

Art. 14 – Oggetto e competenze

1. Il presente testo unico regolamentare (TUR) è redatto seguendo le indicazioni dei diversi testi unici legislativi e riunisce le diverse competenze regolamentari comunali per l'insediamento, esercizio e controllo, delle attività economiche distinte per singoli settori:

- Settore commercio al dettaglio in sede fissa;
- Settore commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- Settore somministrazione di alimenti e bevande;
- Settore attività di Polizia Amministrativa;
- Settore spettacolo viaggiante;
- Settore attività turistiche ricettive;
- Settore Agricolo attività complementari;
- Settore Servizi alle persone;
- Settore Trasporto;
- Settore attività produttive;
- Controlli attività da parte del SUAP;
- Piano dei tempi e degli orari.

2. Con specifico provvedimento del Consiglio Comunale, il presente Testo Unico Regolamentare può essere integrato con altri regolamenti di Settore afferenti attività economiche attualmente non considerate.

3. I singoli provvedimenti di settore indicheranno i criteri da osservarsi, in attuazione della legislazione ed indirizzi nazionali e regionali, ai fini programmatori delle singole attività economiche.

4. A tale fine l'organizzazione amministrativa deve corrispondere alle richieste d'inizio attività assicurando economicità, efficienza ed efficacia, in rispondenza all'utilità sociale ed all'interesse del cittadino, secondo principi costituzionali di libertà economica e di professionalità e responsabilità amministrativa.

5. La competenza procedurale è affidata all'ufficio specificatamente indicato nella normativa di settore e le autorizzazioni sono rilasciate a firma del Responsabile SUAP, fatta salva ogni indicazione diversa indicata nelle norme regolamentari dei singoli settori.

Art. 15 – Requisiti di onorabilità

1. Salvo specifici requisiti soggettivi riportati nei diversi regolamenti di settore, non possono esercitare le attività di cui al presente TUR coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al DLgs 159/2011 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 16 – Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di cui al presente TUR, anche se effettuato nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso dei requisiti professionali indicati dalle specifiche norme di settore.

Art. 17 – Procedimenti

1. Gli iter procedurali concernenti le diverse attività economiche di cui al presente TUR sono indicati nei rispettivi settori. La possibilità dell'uso di supporti non informatici nell'avvio dei procedimenti è consentita fino a quando la presentazione si rende disponibile in modo informatico on-line mediante il sito web del SUAP.

2. Dove sono previste procedure di verifica e/o collaudo, l'amministrazione partecipa con propri tecnici comunali qualora gli stessi abbiano la dovuta competenza o avvalendosi di personale di altre amministrazioni competenti.

3. Ogni procedimento è soggetto al pagamento di spese istruttorie determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

4. Il dovere di adottare il provvedimento finale permane anche quando sia scaduto il termine per provvedere, salvi i casi di silenzio assenso, silenzio diniego e silenzio rigetto previsti da leggi o regolamenti. Le ragioni del ritardo sono indicate nel provvedimento.

Art. 18 – Modulistica

1. L'indicazione della modulistica e procedura da utilizzarsi nei diversi procedimenti indicati nei regolamenti di Settore deve intendersi riferita alla seguente:

18.1 - Comunicazione

1. La comunicazione deve intendersi regolarmente effettuata quando reca le complete generalità e codice fiscale del comunicante. Deve essere fatta in via telematica utilizzando preferibilmente la modulistica comunale e non prevede alcuna risposta in merito se non indicata nella procedura di Settore.

2. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo comunicativo, deve essere rigorosamente accompagnata dalla documentazione richiesta dalla normativa di Settore e si intende pervenuta alla data di ricevimento, mediante PEC, da parte del SUAP o dalla data di ricevimento al Protocollo.

3. L'obbligo comunicativo si intende assolto qualora l'amministrazione comunale sia già in possesso dell'informativa dovuta ed acquisita attraverso ogni altro procedimento amministrativo.

18.2 - Istanza procedimento ordinario

1. L'istanza di avvio del procedimento per insediamenti non rientranti nei procedimenti abbreviati, è presentata al SUAP in via telematica, utilizzando la specifica modulistica comunale**,** corredata dagli allegati richiesti dalla normativa vigente o dalla regolamentazione comunale di Settore.

2. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

3. Qualora il SUAP chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.

4. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:

a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al 2° comma, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al 3° comma, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al 2° comma, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al 3° comma, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

5. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica (VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, alle procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005, a quelle previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i termini di cui alla lettera b), del comma 4, decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.

6). Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il piano di governo del territorio (PGT), si applicano le procedure di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005.

7. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

1) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;

2) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;

3) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità ad adeguare il progetto presentato per la presenza di vizi o carenze tecniche insanabili.

8. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera **a)** ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera **b)** senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, il procedimento si intende concluso positivamente. L'efficacia del provvedimento conclusivo è subordinata al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

18.2.1 - Silenzio assenso

1. Nei procedimenti amministrativi in procedimento ordinario, relativi a materie rientranti nella competenza legislativa comunale o regionale, la domanda di rilascio di un'autorizzazione, di una licenza o di un atto di assenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine fissato per ciascun procedimento dalle relative disposizioni di legge, regolamento o provvedimento regionale o comunale o, in mancanza, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, della domanda o di altro atto di avvio del procedimento ordinario.

18.2.2 - Irregolarità nell'istanza

1. Il SUAP, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti interdittivi all'esercizio dell'attività (L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso).

2. Decorso il termine per il consolidamento del silenzio assenso, al SUAP è fatto comunque salvo il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies della legge 241/90*.

3. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano l'istanza, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o di presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

18.2.3 - Esclusione dal procedimento ordinario

1. Sono escluse dal procedimento ordinario le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005 non connesse alla realizzazione di insediamenti produttivi e, in ogni caso, quelle afferenti le medie e le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 e all'articolo 6 della l.r. 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e l'insediamento di industrie insalubri di prima classe elencate nel DM Sanità del 5 settembre 1994 e sue modifiche ed integrazioni.

18.2.4 - Raccordo procedimentale con lo strumento urbanistico

1. Nel caso in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, o altra normativa di settore, in seduta pubblica.

2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento.

3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.

5. La procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della conferenza.

6. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.

7. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

8. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle medie e grandi strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

18.2.5 - Richiesta preliminare di ammissibilità o di chiarimenti tecnici

1. Al fine di evitare tempi e costi procedurali inutili si dispone la possibilità di inoltrare al SUAP, tramite semplice PEC, una richiesta preliminare o preventiva per l'ammissibilità insediativa di attività economiche, di svolgimento di manifestazioni o trattenimenti, o altre attività rientranti nella competenza procedurale del SUAP.

2. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul sito web, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni precedenti.

18.2.6 - Chiusura dei lavori e collaudo

1. In caso di avvio di un'attività con la realizzazione di opere edili, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo come da progetto approvato; allo stesso modo comunica l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del DPR 380/2001 o SCIA ai sensi delle disposizioni regionali in materia;

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere **a)** e **b)** consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione, di cui al 1° comma, alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali o comunali di settore. Nel caso in cui dalla certificazione o dai controlli non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 1° comma, o dal controllo; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, il SUAP e le altre Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul sito web.

18.3 – Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)

1. I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vigenti, sono sostituiti da una **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** resa al SUAP, dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività.

2. L'avvio dell'attività è contestuale alla **SCIA,** alla quale non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP.

3. La **SCIA** deve corrispondere in termini dichiarativi e documentali alle prescrizioni previste dalla regolamentazione di Settore e dalla componente economica commerciale del PGT.

4. Nel caso in cui la **SCIA** risulti formalmente incompleta, il SUAP, entro 15 giorni lavorativi, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di integrazione, pena la decadenza di validità della comunicazione stessa.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della **SCIA**, il SUAP tramite uffici ed agenzie competenti, verificata la regolarità della stessa, effettua i controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa. Qualora, all'esito del controllo, sia possibile conformare l'attività, fissa, nell'atto di richiesta di conformazione, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.

6. Ogni qualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla **SCIA**, una comunicazione ad altri Enti o domanda di autorizzazione, la stessa **SCIA** acquisirà la configurazione di **SCIA Unica** o **Condizionata** e verrà trasmessa al SUAP per il tramite del sistema informatico**.**

7. Non può farsi uso della **SCIA** nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nonché degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

8. L'accordo di competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della LR 11/2014, previa comunicazione al comitato congiunto di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa LR, ha efficacia sostitutiva di tutti i provvedimenti autorizzativi comunque denominati necessari all'esercizio

dell'attività di impresa salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990. In sede di controllo le autorità amministrative competenti, qualora rilevino delle difformità, invitano il titolare dell'impresa a regolarizzare la sua posizione entro un congruo termine, comunque non inferiore a centottanta giorni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività.

9. Tutti i procedimenti disciplinati da norme regionali finalizzati all'iscrizione ad albi o registri comunque denominati sono sostituiti da una **SCIA** del legale rappresentante dell'impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese, trasmessa alla camera di commercio che provvede al suo inoltro all'autorità presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione all'albo decorre dalla data di invio della **SCIA**. L'autorità competente alla tenuta dell'albo dispone gli accertamenti e i controlli sul possesso dei requisiti e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

10. Copia della **SCIA**, con la ricevuta dell'avvenuta presentazione, deve essere tenuta esposta nel luogo di svolgimento dell'attività a disposizione degli organi preposti al controllo. La ricevuta di presentazione della pratica costituisce titolo abilitativo all'inizio dell'attività fermo restando che i regolamenti comunali di Settore possano prevedere comunque l'adozione di un atto formale con il quale imporre prescrizioni o limitazioni operative in esecuzione alla programmazione economica di settore.

11. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti riguardanti le medie e grandi strutture di vendita disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché ai procedimenti in cui la necessità di un regime di autorizzazione sia giustificata dai motivi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione della LR 11/2014 gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la **SCIA**, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o di presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

14. La Scia di cessazione non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, di iscrizione agli albi professionali, l'accordo di cui al comma 8 del presente articolo, il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, vengono trasmessi a cura del SUAP, con modalità telematica, al registro delle imprese per l'inserimento e la conservazione nel fascicolo informatico d'impresa.

Art. 19 - Commissione sviluppo economico

1. Al fine di porre ogni possibile consulto delle parti sociali il Sindaco istituisce un'apposita commissione comunale.

2. La Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o suo delegato, è composta da:

n. 1 membro rappresentante della minoranza consiliare;

n. 1 membro rappresentante il mercato cittadino;

n. 1 membro rappresentante i commercianti locali in sede fissa;

n. 1 membro rappresentante gli esercenti la somministrazione di bevande;

n. 1 membro rappresentante i consumatori;

n. 1 membro rappresentante i lavoratori del commercio;

n. 1 rappresentante la C.C.I.A.A.;

n. 1 rappresentante degli imprenditori.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Responsabile SUAP o da altro impiegato appositamente incaricato.

4. La commissione dura in carica quanto il mandato del Sindaco ed ha il compito di esprimere pareri consultivi in merito:

- a programmazioni delle attività produttive, commerciali e servizio;
- all'individuazione delle aree da destinarsi all'esercizio delle predette attività esercitabili su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- all'istituzione, soppressione o ristrutturazione dei mercati o fiere;
- nella gestione dei posteggi partecipando alla formulazione delle graduatorie degli aspiranti concessionari ai posteggi del mercato;
- alla definizione dei canoni di concessione del suolo pubblico per l'esercizio delle diverse attività economiche;
- all'approvazione, modifica. integrazione o interpretazione delle norme regolamentari e programmazione riferite ai diversi Settori e di altre disposizioni comunali aventi ad oggetto l'attività produttiva, di commercio e di servizio;
- sulle procedure inerenti il rilascio dei titoli abilitativi relativi all'esercizio delle diverse attività economiche affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;
- sulla determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi ed attività sulla base anche degli eventuali indirizzi regionali nonché la determinazione degli eventuali programmi estivi di apertura obbligatoria.

5. La commissione in questione si esprime con parere consultivo non vincolante e non è chiamata a decidere su ogni singola domanda di autorizzazione, ma deve essere obbligatoriamente consultata su ogni interpretazione autentica o modifica sugli argomenti indicati nel precedente comma e qualora indicato dalle seguenti norme regolamentari di settore.

Art. 20 – Scelta rappresentanti e convocazione

1. Il Responsabile SUAP invita le varie associazioni di categoria a nominare, entro 10 giorni dalla richiesta, un proprio rappresentante in commissione.

2. Qualora non pervengano nominativi o ne pervengano in eccesso, il Responsabile SUAP sottopone la scelta al Sindaco preferendo l'inserimento di operatori locali.

3. Il rappresentante della CCIAA non è nominabile né surrogabile dal Sindaco.

4. La commissione viene convocata dal Responsabile SUAP mediante avviso scritto da trasmettere almeno cinque giorni prima della seduta, almeno una volta all'anno, oppure su richiesta scritta di almeno due componenti; in quest'ultimo caso la relativa convocazione deve avvenire nei successivi 15 giorni.

5. La commissione è l'unica referente consultiva dell'amministrazione comunale per tutti gli aspetti afferenti all'esercizio delle attività economiche disciplinate dai regolamenti e programmazioni di Settore.

Art. 21 – Norme finali

1. Le presenti norme procedurali sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 2^

Regolamento procedimentale Settore Commercio in sede fissa

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE – Parte 2^

Commercio al dettaglio in sede fissa

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e competenze pag. 23
Art. 2 – Tipologia degli esercizi commerciali pag. 23
Art. 3 – Definizioni pag. 25
Art. 4 – Requisiti di onorabilità pag. 26
Art. 5 – Requisiti professionali pag. 27
Art. 6 – Requisiti per i soggetti stranieri pag. 27
Art. 7 – Superficie di vendita pag. 28
Art. 8 – Subingresso e affido di reparto pag. 29

Capo II – Disposizioni merceologiche

Art. 9 – Settori merceologici pag. 29
Art. 10 – Commercio all'ingrosso pag. 29
Art. 11 – Tabella speciale monopoli pag. 30
Art. 12 – Tabella speciale farmacie pag. 31
Art. 13 – Tabella speciale distributori pag. 31
Art. 14 – Vendita di armi pag. 31
Art. 15 – Vendita materiale esplodente pag. 32
Art. 16 – Vendita o noleggio audiovisivi pag. 32
Art. 17 – Vendita cose antiche o usate pag. 33
Art. 18 – Vendita oggetti preziosi pag. 33

Capo III - Esercizi di vicinato

Art. 19 – Segnalazione esercizio di vicinato pag. 34

Capo IV – Forme speciali di vendita

Art. 20 – Segnalazione forme speciali di vendita pag. 35

Capo V - Medie strutture di vendita

Art. 21 – Richiesta autorizzazione media struttura di vendita pag. 36
Art. 22 – Contestualità urbanistico - edilizia pag. 37
Art. 23 – Conferenza comunale dei servizi pag. 38
Art. 24 – Medie strutture atti dovuti pag. 38
Art. 25 – Attivazione ed esposizione del titolo pag. 38

Capo VI - Grandi strutture di vendita

Art. 26 – Autorizzazione pag. 39
Art. 27 – Contestualità urbanistico - edilizia pag. 41
Art. 28 – Istanza di autorizzazione pag. 42
Art. 29 – Attivazione ed esposizione del titolo pag. 43

Capo VII - Centri commerciali

Art. 30 – Strutture di vendita unitarie pag. 43

Capo VIII - Sanzioni

Art. 31 – Accertamenti e sanzioni Capi da I a VII pag. 44

Alimenti surgelati

Art. 32 – Disciplina speciale pag. 46

Parafarmacia

Art. 33 – Vendita medicinali da banco o automedicazione pag. 47
Art. 34 – Attività di reparto pag. 47
Art. 35 – Requisiti del reparto e magazzino pag. 47
Art. 36 – Vigilanza, farmacovigilanza, sanzioni pag. 48

Quotidiani e periodici

Art. 37 – Aspetti di carattere generale pag. 49
Art. 38 – Obiettivi pag. 49
Art. 39 – Ambito di applicazione e definizioni pag. 49

Art. 40 – Requisiti soggettivi pag. 50
Art. 41 – Autorizzazione punto di vendita esclusivo pag. 50
Art. 42 – Autorizzazione punto di vendita non esclusivo pag. 51
Art. 43 – Autorizzazione stagionale pag. 51
Art. 44 – Vendita su aree pubbliche pag. 51
Art. 45 – Distributori automatici pag. 52
Art. 46 – Vendita senza autorizzazione pag. 52
Art. 47 – Esposizione dell'autorizzazione pag. 52
Art. 48 – Norme sanitarie ed urbanistiche pag. 52
Art. 49 – Esercizio alla vendita pag. 53
Art. 50 – Distanze minime pag. 53
Art. 51 – Subingresso pag. 53
Art. 52 – Trasferimento pag. 54
Art. 53 – Ampliamento pag. 54
Art. 54 – Cessazione pag. 54
Art. 55 – Orari di vendita pag. 55
Art. 56 – Revoca dell'autorizzazione pag. 55
Art. 57 – Informazione pag. 55
Art. 58 – Accertamento e sanzioni pag. 55

Vendite straordinarie

Art. 59 – Riferimenti e definizioni pag. 56
Art. 60 – Vendite di liquidazione pag. 56
Art. 61 – Saldi di fine stagione pag. 57
Art. 62 – Vendite promozionali pag. 57
Art. 63 – Vendite sottocosto pag. 57
Art. 64 – Informazioni a tutela del consumatore pag. 58
Art. 65 – Sanzioni pag. 59

Detenzione e vendita animali

Art. 66 – Autorizzazione pag. 61
Art. 67 – Requisiti strutturali per attività toelettatura animali pag. 61
Art. 68 – Obblighi e divieti pag. 62
Art. 69 – Commercio di cani pag. 62
Art. 70 – Commercio di gatti pag. 63
Art. 71 – Caratteristiche delle gabbie pag. 63
Art. 72 – Controllo e sanzioni pag. 64

Disposizioni finali

Art. 73 – Norme finali pag. 65

Commercio al dettaglio in sede fissa

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e competenze

1. In osservanza alla pianificazione urbanistica localizzativa, le presenti norme disciplinano la procedura per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa su aree private in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente ed i relativi criteri ed indirizzi in materia.

2. La competenza procedurale è affidata al Responsabile SUAP e le autorizzazioni sono rilasciate a firma dello stesso.

3. La firma è posta congiuntamente con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale qualora l'insediamento commerciale sia attivato contestualmente con l'esecuzione di opere edilizie soggette a SCIA o permesso di costruire come di seguito meglio specificato.

Art. 2 – Tipologia degli esercizi commerciali

1. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di vicinato non è previsto il rilascio di nessuna autorizzazione, ma occorre presentare la dovuta segnalazione come prescritto nelle disposizioni che seguono.

2. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale deve essere richiesta, qualora si configuri una media o una grande struttura di vendita, per l'apertura o per la modificazione di un esercizio commerciale esistente.

3. L'esercizio del commercio al dettaglio si articola nelle seguenti forme:

- **Esercizio di vicinato**

  V) Con superficie di vendita fino a 250 mq.

- **Media struttura di vendita**
- MS1) con superficie di vendita da 251 mq. fino a 500 mq.

  MS2) con superficie di vendita da 501 mq. fino a 1.000 mq.

  MS3) con superficie di vendita da 1.001 mq. fino a 1.500 mq.

- **Media struttura di vendita non alimentare**

  MS4) con superficie di vendita da 251 mq. fino a 500 mq.

  MS5) con superficie di vendita da 501 mq. fino a 1.000 mq.

  MS6) con superficie di vendita da 1.001 mq. fino a 1.500 mq.

- **Struttura di vendita organizzata in forma unitaria**

  C1) con superficie di vendita da 251 mq. fino a 1.000 mq.

- C2) con superficie di vendita da 1.001 mq. fino a 1.500 mq.

- **Grande struttura di vendita**

  G1) con superficie di vendita oltre 1.500 mq.

4. Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria avente le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali (comprensivi di eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande o altre funzioni complementari al commercio o di servizio alla persona) siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, con almeno una delle seguenti caratteristiche: accesso viario e/o pedonale comune ai singoli esercizi; parcheggi comuni ai singoli esercizi o in qualsiasi modo collegati tra loro oppure divisi da manufatti attraversabili dall'utenza pedonale; spazi e servizi gestiti unitariamente.

Alla predetta tipologia sono riconducibili:

a) il centro commerciale tradizionale: avente le dimensioni di una media o di una grande struttura costituito da un complesso edilizio, suddiviso in uno o più locali adiacenti in cui sono presenti due o più esercizi commerciali aventi gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni;

b) il centro commerciale aggregato: inteso quale complesso commerciale, costituito da una aggregazione, nella medesima area, o in aree contermini, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi accessibili alla clientela nel quale sono collocati un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni, gestiti unitariamente, fruibili dall'intero complesso;

c) il centro commerciale multifunzionale: inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui ai punti a) o b), concepito e organizzato per ospitare nell'edificio/i, oltre a quelle del centro commerciale di cui alla lettera f, anche le funzioni di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento;

d) il centro commerciale Factory Outlet Centre: avente le dimensioni di una media o di una grande struttura, con le caratteristiche di cui ai punti a) o b), localizzato in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.

5. Al di fuori della classificazione dei centri commerciali di cui al comma 4, possono essere identificati, non per la presentazione di specifica istanza, ma esclusivamente quale utile strumento ai fini della connotazione territoriale nell'ambito dell'attività di pianificazione da parte degli enti competenti:

- **il comparto commerciale polivalente:** quale complesso più ampio, che ricomprende anche il centro commerciale già classificato in base alle caratteristiche di cui ai punti a), b) c) o d), in cui sono presenti, in un determinato ambito, ulteriori strutture di interesse pubblico e sociale (centri culturali, sedi istituzionali, centri direzionali, ecc.);
- **il parco commerciale:** quale insieme più ampio, non gestito unitariamente nel suo complesso, di più strutture di vendita, in forma singola o classificate in base alle caratteristiche di cui ai precedenti punti a), b) c) o d), presenti in un determinato ambito territoriale e collocate lungo uno o più assi stradali limitrofi.

6. Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria ai sensi dei commi precedenti deve essere verificato in ogni caso non sull'unità strutturale dell'immobile, ma sulla formula o la dizione commerciale adottata nella forma di gestione unitaria dell'attività commerciale.

7. Fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti non è considerato struttura organizzata in forma unitaria l'insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e spazi pubblici anche in asservimento o ad uso pubblico che si caratterizzano come «centri commerciali naturali» compresi i mercati su aree pubbliche.

8. E' considerata ***dequalificante del sistema distributivo*** la vendita al dettaglio di prodotti che necessitano di ampie superfici esterne a deposito o che hanno esposizioni visibili dalla pubblica via che creano degrado dell'ambiente urbano e che a titolo non esaustivo di seguito si indicano:

- Carbone e legna combustibile;
- Carburanti e lubrificanti in genere;
- Legnami; materiale edile e di cantieristica;
- Sabbie e materiali arenari, cementi, laterizi, piastrelle, ecc.;
- Macchinari di movimentazione ed attrezzature tecniche produttive;
- Materiale siderurgico;
- Materiale usato e/o di recupero;
- Articoli correlati all'attività sessuale (sexy shop)) e vendita cannabis o analoghi prodotti;
- Altri materiali che la Giunta Comunale ritenga d'inserire nell'elenco.

9. **Attività temporanee nell'ambito degli esercizi commerciali.** È possibile avviare, mediante apposita SCIA, attività temporanee per periodi limitati e determinati, della durata massima di sei mesi rinnovabili previa interruzione delle stesse di almeno tre mesi:,

- **Temporary shop** con superficie di vendita per negozio di vicinato;
- **Superficie di vendita di vicinato o espositiva collocata al di fuori dei centri commerciali** esercitata anche mediante l'utilizzo di strutture amovibili e garantendo il transito dell'utenza:
- **Nelle medie e grandi strutture di vendita**, laddove siano previsti appositi spazi dedicati (spazi, al di fuori della superficie di vendita autorizzata); la superficie dedicata al complesso delle attività temporanee non può essere superiore allo 0.5% della superficie lorda della struttura di vendita (in caso di centro commerciale multifunzionale è esclusa dal computo la superficie dedicata alle altre funzioni). La superficie di vendita di un'attività temporanea non può comunque essere superiore a 8 mq. e deve essere garantito il transito dell'utenza e la sicurezza delle vie di fuga antincendio.

10. L'attivazione delle tipologie commerciali indicate nel presente articolo è subordinata alla condizione che sia rispondente alle indicazioni riportate nella componente commerciale del PGT.

11. In mancanza di indicazione specifica, la generica destinazione commerciale eventualmente riportata nello strumento urbanistico ammette l'insediamento dei soli esercizi di vicinato.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **settore merceologico**: l'ambito commerciale riferito ai prodotti alimentari o non alimentari;
- **apertura:** la costituzione di un esercizio commerciale realizzata mediante nuova superficie di vendita o anche mediante concentrazione di superficie di vendita di esercizi già esistenti provenienti da altre sedi. È considerato nuova apertura anche l'incremento della superficie di vendita di una media struttura di vendita esistente e attiva che determina il passaggio a grande struttura di vendita;
- **modifica**: la variazione di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione;
- **variazione del settore merceologico**: la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata;
- **ampliamento:** l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale esistente mediante l'aggiunta di superficie di vendita nuova o esistente già attivata;
- **accorpamento**: l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale mediante aggiunta di superficie di vendita esistente di uno o più esercizi commerciali presenti nella medesima area o in aree adiacenti (anche separate dalla pubblica via) con il mantenimento delle superfici esistenti all'interno degli stessi edifici;
- **trasferimento:** il cambiamento di sede di un esercizio commerciale al dettaglio nell'ambito del medesimo Comune o nel territorio regionale;
- **preposto:** colui che dispone dei requisiti professionali in caso di persone giuridiche o fisiche.
- **area vasta:**
  - per le grandi strutture di vendita la cui superficie di vendita è inferiore a 20.000 mq., il territorio costituito dai comuni contermini (prima corona) a quello in cui è previsto l'insediamento commerciale;
  - per le grandi strutture di vendita la cui superficie di vendita è pari o superiore a 20.000 mq., il territorio costituito dai comuni contermini (prima corona) e da quelli confinanti con questi ultimi (seconda corona) rispetto al comune in cui è previsto l'insediamento commerciale;
  - i Comuni di seconda corona sono coinvolti nel procedimento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997 n. 59» anche al fine di partecipare alla fase di perequazione territoriale di area vasta;

- **accordo/convenzione di area vasta:** accordo definito entro l'ultima seduta della conferenza di servizi tra due o più comuni ed eventuali altri soggetti partecipanti alla conferenza di servizi attraverso il quale possono essere definiti risorse, oneri, benefici e relativamente all'insediamento di una GSV (perequazione territoriale d'area vasta) anche al fine di definire una diversa ripartizione delle risorse relative alla sostenibilità socio-economica.
- **perequazione territoriale d'area vasta:** insieme di risorse, oneri, benefici definiti mediante concertazione, nell'ambito di un Accordo/Convenzione di area vasta, finalizzato ad una equa ripartizione delle compensazioni derivanti dalle esternalità negative dall'insediamento per favorire una prospettiva di sviluppo socio-economico, territoriale ed ambientale il più possibile condivisa tra i soggetti interessati;
- **superficie di vendita attiva:** superficie di vendita di un'attività in esercizio o temporaneamente sospesa secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs 114/98.

Art. 4 – Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2 Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati dall'articolo 85 del d.lgs. 159/2011.

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

5. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 5 – Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta o delegata all'attività commerciale.

Art. 6 – Requisiti per i soggetti stranieri

1. Il SUAP, quando viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio, accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività del commercio al dettaglio nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione di settore. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il SUAP può avvalersi della CCIAA sulla base di convenzione appositamente stipulata. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Poiché agli esercizi che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, di prodotti di gastronomia , pasticcerie o gelaterie, è consentito il consumo immediato presso i locali dell'esercizio, purché lo stesso sia strumentale e accessorio all'attività principale, con l'utilizzo di soli piani d'appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e assistenza di somministrazione. Per l'esercizio dell'attività è necessario che il soggetto, titolare o preposto, che esercita effettivamente l'attività commerciale al dettaglio, presenti uno dei seguenti documenti:

a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;

b) per la vendita di alimenti, un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso dei documenti di cui al comma 3.

5. Qualora il richiedente non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 3, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Art. 7 – Superficie di vendita

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area interna ed esterna destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

2. E' considerata superficie di vendita anche l'area espositiva annessa all'esercizio commerciale sulla quale l'acquirente può liberamente muoversi per visionare il prodotto anche se su di essa non vengono effettuate le operazioni di contrattazione, ordinazione o fatturazione.

3. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra); è parimenti non considerata superficie di vendita l'area espositiva non direttamente accessibile dal punto di vendita purché sul posto non vengano effettuate le operazioni di contrattazione, ordinazione o fatturazione.

4. Al fine di determinare gli standard per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 150, comma 5 della l.r. n. 6/2010, nella superficie lorda di pavimentazione non si computano le aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori) Sono inoltre escluse dal computo le aree di sosta dedicate al movimento merci.

5. Ogni variazione della superficie di vendita deve essere preventivamente comunicata e qualora comporti il passaggio da una all'altra delle singole classi, di cui all'articolo 2 precedente, è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi in osservanza delle presenti norme.

6. La superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita richiesta, viene incrementata, ai soli fini della valutazione degli effetti d'impatto, di una quantità pari alla metà della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto. In tal caso la superficie lorda di pavimentazione da computare è quella riferibile alla sola funzione commerciale con esclusione delle altre funzioni urbanisticamente ammesse (intrattenimento, turismo, servizi, ecc.).

7. Al fine della possibile compatibilità insediativa, e su esplicita richiesta da parte degli interessati, la superficie di vendita degli esercizi che hanno per oggetto ***esclusivamente*** la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobili, autoveicoli, legnami, materiale edile, e simili) è computata nella misura di 1/8 della Superficie Lorda di Pavimentazione (slp) e comunque nel rispetto della superficie commerciale insediabile e prevista dalla programmazione. I predetti insediamenti sono comunque considerati MSV e la componente commerciale del PGT fornirà le indicazioni negoziali relativamente alla qualità merceologica, alla quantità di parcheggi e di aree destinate a verde pubblico.

8. Detta possibilità può essere attivata anche in strutture di vendita organizzate in forma unitaria e/o per singoli reparti di vendita. In quest'ultimo caso, la superficie dichiarata non può accogliere altri prodotti neanche in modo espositivo.

9. Nei predetti esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 114/98.

10. In attuazione della presente disposizione, il SUAP disporrà una verifica generale delle autorizzazioni in essere e/o rilasciate ex art. 24 della L. 426/71, classificando gli esercizi esistenti in base alle tipologie di cui al precedente articolo 2.

Art. 8 – Subingresso e affido di reparto

1. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività purché sia in possesso dei requisiti morali e professionali e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso unitamente alla copia di acquisizione dell'azienda entro sette giorni lavorativi dall'avvenuto subentro.

2. Il subentrante per causa di morte, entro 15 giorni dal decesso del dante causa, deve comunicare la continuazione o la sospensione dell'attività commerciale che può svolgere qualora si trovi in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4 e con la condizione che entro un anno dal decesso sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Tale termine è prorogato dal responsabile SUAP quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni altro caso il Responsabile SUAP ordina la cessazione dell'attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attività.

3. Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma merceologica dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare uno o più reparti a terzi in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al SUAP.

4. L'affido di un reparto deve avvenire tramite contratto scritto che ne definisca le caratteristiche e la durata. Da tale contratto non può derivare la realizzazione di un esercizio separato e/o con accessi autonomi e non possono essere introdotte o vendute merci presenti nella restante superficie dell'esercizio commerciale.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate utilizzando il **modulo SCIA** con gli allegati di cui sopra e quelli indicati nelle seguenti procedure.

Capo II - Disposizioni merceologiche

Art. 9 – Settori merceologici

1. L'attività di vendita al dettaglio è esercitata in relazione a due settori:

- **ALIMENTARE**
- **NON ALIMENTARE**.

2. La variazione dei settori merceologici è effettuata dai Comuni che procedono alla modifica delle relative autorizzazioni. Non costituisce variazione del settore merceologico anche la vendita di prodotti alimentari che occupano una superficie di vendita inferiore al 5% di quella complessivamente autorizzata per la vendita dei soli prodotti del settore non alimentare. La prima variazione è consentita dopo l'attivazione, anche parziale, della struttura di vendita. Le successive variazioni sono consentite dopo tre anni dalla variazione precedente. Le variazioni dei settori merceologici per la GSV sono concesse previo parere della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio.

Art. 10 – Commercio all'ingrosso

1. Al fine di perseguire un'utilità sociale di alta qualità distributiva si dispone che in caso di esercizio promiscuo dell'attività all'ingrosso e al dettaglio su un'unica area o unico locale, l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio.

2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti prodotti:

- Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- Materiale elettrico;
- Colori e vernici, carte da parati;
- Ferramenta ed utensileria;
- Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- Articoli per il riscaldamento;

- Strumenti scientifici e di misura;
- Macchine per ufficio;
- Auto – moto – cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- Combustibili;
- Legnami;
- Materiali per l'edilizia.

La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei predetti prodotti è calcolata, e riportata nel titolo abilitativo, nella misura di 1/2 della superficie utilizzata per la vendita. Per i predetti insediamenti, la componente commerciale del PGT fornirà le indicazioni negoziali relativamente alle quantità di parcheggi e di aree destinate a verde pubblico.

3. Nei predetti esercizi di vendita non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle tassativamente indicate e non può essere effettuato affido di reparto, salvo che si chiedano ed ottengano le autorizzazioni di vendita di cui all'articolo 2 delle presenti disposizioni procedurali.

4. Il calcolo della superficie di vendita sopra descritto esclude la possibilità di applicare il metodo di calcolo di cui all'art. 7, comma 7, afferente la vendita dei prodotti ingombranti non immediatamente amovibili.

5. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato alla presentazione della **SCIA** ed al possesso dei soli requisiti morali di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

6. Le comunicazioni per l'attivazione, la modifica della superficie di vendita ed il trasferimento dell'attività di solo commercio all'ingrosso, le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la cessazione dell'attività non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale ed il cambiamento del preposto, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo SCIA** con gli allegati di cui all'articolo 8 per i casi in esso descritti. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli.

7. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate il giorno dopo il ricevimento della **SCIA** da parte del SUAP.

8. La compatibilità insediativa e la tipologia d'esercizio del commercio all'ingrosso sono disciplinate dalla componente economica commerciale del PGT.

Art. 11 – Tabella speciale monopoli

1. Per i soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è rimasta in vigore la seguente tabella speciale:

Tabella speciale per i titolari di rivendite di generi di monopolio

- Articoli per fumatori;
- Francobolli da collezione e articoli filatelici;
- Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti;
- Tessere prepagate per servizi vari;
- Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatta, portachiavi e simili.
- Pellicole foto cinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
- Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
- Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigerie e borsetteria);
- Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.);
- Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);

- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri " usa e getta " e simili;
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
- Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi;
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
- Carte geografiche stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzati;
- Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici;
- Fiori e piante artificiali;
- Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
- Orologi a batteria in materiali non preziosi;
- Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

Art. 12 – Tabella speciale farmacie

1. Per i soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è rimasta in vigore la seguente tabella speciale riferita alle farmacie:

Tabella speciale per i titolari di farmacie

- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericultura, quali biberon, scalda - biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- Bilance per neonati e per adulti;
- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastiche contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;
- Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

Art. 13 – Tabella speciale distributori

1. Per quanto attiene la vendita al dettaglio presso i distributori di carburanti, la legge dispone che i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio della distribuzione di carburanti a uso autotrazione hanno titolo di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.
Le condizioni poste sono:

- il possesso dei requisiti soggettivi e professionali;
- l'attivazione di appositi locali igienicamente idonei;
- il consumo immediato dei prodotti alimentari è consentito con esclusione del servizio;
- la superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per i negozi di vicinato in ragione della dimensione demografica del Comune.

Art. 14 - Vendita di armi

1. La vendita di armi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio in sede fissa, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Per armi si intendono:*
1. *le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;*
2. *le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.*

- *Non si possono porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.*
- *La licenza non può essere ceduta ed è valida per i locali in essa indicati.*
- *È ammessa la rappresentanza nella conduzione.*
- *Il commerciante non può trasportare armi fuori del proprio negozio senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.*
- *Il commerciante è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.*
- *I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.*

Art. 15 - Vendita materiale esplodente

1. La vendita di materiali esplodenti, oltre alle disposizioni afferenti alla disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato vendere dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego.*
- *Senza licenza del Prefetto è vietato vendere polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nel punto precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.*
- *È vietato senza licenza del Prefetto, vendere polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.*
- *Le licenze per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono state rilasciate e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.*
- *È consentita la rappresentanza.*
- *È vietato vendere prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'Interno.*
- *Gli esercenti le rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.*
- *I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.*
- *È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.*
- *Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.*

Art. 16 - Vendita o noleggio audiovisivi

1. La vendita, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo di audiovisivi, oltre alle disposizioni afferenti alla disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.*

Copia dell'avviso presentato alla Questura deve essere inoltrato al SUAP.

Art. 17 - Vendita cose antiche o usate

1. L'articolo 6, del DLgs 222, del 25 novembre 2016, ha abrogato la necessità di presentare la dichiarazione preventiva al Sindaco per esercitare la vendita di cose antiche e usate; tuttavia i rivenditori in conto proprio di veicoli od oggetti usati di valore hanno ancora l'obbligo di tenere il registro vidimato dal comune per l'annotazione delle vendite.

Vendita oggetti antichi o usati a valore storico o artistico - Oggetti con valore storico o artistico (cioè con oltre 70 anni), autovetture d'epoca (cioè con oltre 75 anni), elencati **nell'allegato A)** del DLgs 22/01/2004, n. 42, **restano soggetti alla dichiarazione preventiva** e registrazione ai sensi del **Capo IV, sezione III,** dello stesso Decreto.
La dichiarazione preventiva va inoltrata all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) e l'attività può essere esercitata ad avvenuta ricevuta della dichiarazione da parte del SUAP.

Art. 18 - Vendita oggetti preziosi

1. La vendita di oggetti preziosi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *I commercianti di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.*
- *La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.*
- *L'obbligo di munirsi della licenza incombe ai commercianti, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.*
- *Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata. Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio. Detta disposizione non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.*
- *Devono munirsi della licenza i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.*
- *La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata dal Questore. Nella copia deve essere annotata la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.*
- *Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.*
- *La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.*
- *I commercianti non possono compiere operazioni su cose preziose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.*
- *Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.*

- *Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni si applicano al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.*
- *Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.*
- *Le persone che compiono operazioni di compravendita con commercianti di cose preziose antiche o usate, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.*
- *L'esercente, che ha comprato cose preziose usate, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o all'asta pubblica.*

Capo III – Esercizi di vicinato

Art. 19 – Comunicazione esercizio di vicinato

1. Le comunicazioni per l'attivazione, la modifica della superficie di vendita ed il trasferimento dei negozi di vicinato, le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la gestione di reparto, la cessazione dell'attività non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale ed il cambiamento del preposto, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo SCIA** con gli allegati di cui all'articolo 8 per i casi in esso descritti.

2. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate il giorno dopo il ricevimento della **SCIA** da parte del SUAP.

4. La **SCIA** è consentita solo con riferimento a locali o aree esistenti già disponibili, dei quali si autocertifica sia la rispondenza urbanistica sulla destinazione d'uso dell'area o immobile, sia l'idoneità igienico-sanitaria e l'ammissibilità insediativa come indicata nella componente economica commerciale del PGT.

5. Qualora l'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alle norme urbanistiche, comporti la realizzazione di opere edilizie, la **SCIA** può essere presentata solo al termine dei lavori e prima di iniziare l'attività di vendita.

6. Il Responsabile SUAP telematicamente invia copia agli uffici competenti per le dovute verifiche oggettive dichiarate, inoltre avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati; quest'ultima verifica può essere disposta a campione.

7. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile del procedimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa. Decorso tale termine la comunicazione si intende correttamente presentata.

8. Qualora il responsabile del procedimento chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia alla SCIA.

9. Verificata la completezza della documentazione, il responsabile del procedimento propone al Responsabile SUAP l'adozione del provvedimento conclusivo che deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 7, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 8, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

10. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, nel punto di vendita al dettaglio dovrà essere tenuta esposta copia della **SCIA**, con la ricevuta da parte del SUAP, unitamente ai relativi allegati ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.

11. In qualunque momento si dovessero riscontrare fatti ostativi all'esercizio di vicinato il SUAP avvierà il procedimento di cessazione dell'attività fino ad eliminazione delle condizioni ostative rilevate.

12. Salvo espressa indicazione contenuta nella componente economica commerciale del PGT, la concentrazione dei negozi di vicinato non è ammessa per la realizzazione di medie strutture di vendita.

13. Nei nuclei residenziali dei centri storici, al fine di recuperarne le tradizioni storiche e culturali, la programmazione commerciale può applicarsi anche alle attività commerciali di vicinato introducendo la possibilità della tipologia merceologica di alta qualità. In tal caso non sono attivabili esercizi con riferimento del semplice settore merceologico.

14. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza della legge 426/71, sono convertite d'ufficio con prese d'atto di negozio di vicinato e possono essere utilizzate in concentrazione od accorpamento per la realizzazione di sole medie strutture di vendita secondo le disposizioni dei successivi articoli.

15. Negli esercizi di vicinato che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell'esercizio, purché lo stesso sia strumentale e accessorio all'attività principale, con l'utilizzo di soli piani d'appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e assistenza di somministrazione.

Capo IV – Forme speciali di vendita

Art. 20 – Segnalazione forme speciali di vendita

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente, per quanto applicabili, sono da osservarsi anche nelle segnalazioni per l'attivazione, l'ampliamento ed il trasferimento di:

20.1.1. Spacci interni – intesa quale vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

20.1.2. Vendita con apparecchi automatici - Per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici resta fermo l'obbligo della **SCIA**; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ATS) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA o DIAP relativa all'avvio della attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.

Le violazioni delle disposizioni sopra riportate, relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

Le violazioni delle disposizioni relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

20.1.3. Vendita per corrispondenza o con mezzi di comunicazione - Intesa quale vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, commercio elettronico o altri sistemi di comunicazione.

È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.

È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività abbia fatto la dovuta segnalazione al SUAP sede d'impresa ed abbia regolare ricevuta. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Per questa forma di vendita trova applicazione il diritto di recesso ai sensi del vigente Codice del Consumo.

20.1.4. Vendita al domicilio del consumatore - La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a **SCIA** da presentare al SUAP se l'operatore ha la sede sul territorio.

Il soggetto che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.

L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Il tesserino di riconoscimento alle persone incaricate deve essere ritirato non appena esse cessano l'incarico o perdano i requisiti soggettivi richiesti.

Per questa forma di vendita trova applicazione il diritto di recesso ai sensi del vigente Codice del Consumo.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al primo periodo, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai punti successivi.
Detta attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.

Capo V – Medie strutture di vendita

Art. 21 – Richiesta autorizzazione media struttura di vendita

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita al dettaglio, senza l'esecuzione di opere edili, è comunque disposto in modo negoziato con l'amministrazione comunale. La negoziazione non si attua qualora la media struttura di vendita sia prevista dai piani attuativi, indicati nella componente economica commerciale del PGT, che abbiano già ceduto e/o monetizzato le aree standards attinenti alle funzioni commerciali indicate negli stessi piani attuativi. Le predette istanze devono essere presentate al SUAP, in via telematica, mediante la compilazione del modulo comunale preliminare predisposto.

2. In accoglimento della richiesta negoziale di apertura di una MSV l'istanza deve essere presentata con una relazione contenente la:

- Verifica di compatibilità dell'impatto commerciale:
  - ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
  - integrazione con le altre tipologie di vendita.
- Verifica di compatibilità infrastrutturale, ambientale e paesistica:
- sistema dei parcheggi e movimentazione merci;
- relazioni con gli spazi pubblici e con il sistema dei servizi comunali;
- integrazione funzionale con l'assetto urbano;
- attenzione al non superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, nonché variazioni di esposizione al rumore ed il rispetto dei valori limite;
- emissioni luminose.

3. Prima dell'inizio dell'attività di vendita, o in caso di riduzione della superficie di vendita o del settore merceologico, deve essere presentato anche il **modulo SCIA**. Le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la gestione di reparto, la cessazione dell'attività non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo SCIA,** con gli allegati obbligatori.

4. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le istanze e le comunicazioni presentate con moduli liberi, devono essere riformulate e la validità decorrerà dalla ripresentazione dell'istanza o comunicazione formulata con i predetti moduli.

Art. 22 – Contestualità urbanistico - edilizia

1. Il procedimento di rilascio di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita è negoziato in modo contestuale o preventivo a quello urbanistico edilizio. Pertanto, la correlazione dei procedimenti comporta che, in caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione commerciale contestuale all'esecuzione di opere edili soggette a SCIA o permesso di costruire, questi ultimi atti non producono effetti di assenso e non possono essere rilasciati se non contestualmente o dopo il rilascio dell'autorizzazione commerciale.
2. Nei casi in cui per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento della media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica, ci si avvalga della facoltà di SCIA per l'esecuzione dei lavori edificatori, alla richiesta negoziata per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale deve essere allegata la relazione tecnica asseverata dei lavori da eseguirsi e l'eventuale autorizzazione paesistica se richiesta.

3. Nel caso di opere edili realizzate con permesso di costruire, la richiesta di negoziazione per l'ottenimento dell'autorizzazione di natura commerciale deve essere correlata con l'istanza di permesso di costruire con gli allegati cartografici e le relazioni tecniche come previste dalle vigenti norme edilizie e di attuazione dello strumento urbanistico vigente. In tal caso valgono le seguenti condizioni:

a) il permesso di costruire è rilasciato negli stessi termini di tempo previsti per il rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale (90 gg);
b) l'autorizzazione di natura commerciale ed il permesso per costruire sono sottoscritti contestualmente dal Responsabile SUAP e Responsabile Ufficio Tecnico per le rispettive competenze;
c) se l'intervento interessa aree paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione è richiesta congiuntamente alla domanda di autorizzazione di natura commerciale e rilasciata nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

4. Se l'intervento edilizio necessita di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatore può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale.

5. La deroga al criterio della contestualità dei procedimenti deve essere esplicitamente richiesta dall'interessato e concessa solo dopo aver verificato l'ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale. Detta ammissibilità urbanistica è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudica le verifiche da effettuarsi nell'ambito del procedimento di natura urbanistico - edilizia.

6. Nel caso di richiesta non contestuale, la conclusione del procedimento di natura urbanistico - edilizia, non può in nessun caso precedere la conclusione del procedimento commerciale.

7. In caso di apertura di media struttura di vendita che abbia un'attrazione sovralocale per le dimensioni e/o per la particolare allocazione territoriale, l'ufficio deve acquisire il parere dei Comuni contermini. La struttura assume carattere sovralocale quando il peso insediativo del comune, costituito dal rapporto tra residenti ed addetti e superfici di vendita è uguale o inferiore a 1,5. Il suddetto peso insediativo è dato dalla somma di residenti ed addetti occupati in unità locali in relazione alla superficie di vendita richiesta e a quelle di media struttura già esistenti.

8. Il termine legislativo di un anno previsto per l'inizio dell'attività commerciale decorre dalla comunicazione di completamento delle opere edilizie. A tale fine il Responsabile dell'ufficio tecnico comunicherà al SUAP l'avvenuta presentazione del termine lavori.

9. Qualora le opere non siano completate, il Responsabile SUAP può concedere la dovuta proroga dei termini legislativi fissati per l'attivazione della media struttura di vendita.

Art. 23 – Conferenza comunale dei servizi

1. Il responsabile del procedimento, al ricevimento dell'istanza di autorizzazione, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento sospendendone eventualmente i termini qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta. Contestualmente avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati qualora ne ricorrano i presupposti.

2. La sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta e decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza.

3. Il responsabile del procedimento, riscontrata la regolarità dell'istanza di apertura, ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita, ne trasmette copia agli uffici comunali competenti e propone al Responsabile SUAP la convocazione, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, della conferenza dei servizi composta da quest'ultimo, dal responsabile del settore presso il quale è inquadrato l'ufficio urbanistica comunale, da eventuali altri responsabili competenti per materia o da soggetti da loro delegati.

4. In conferenza dei servizi i vari responsabili relazioneranno per le rispettive competenze ed un eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

5. La conferenza dei servizi decide favorevolmente solo in presenza del contestuale assenso dei responsabili SUAP ed Urbanistica edilizia.

6. La conferenza dei servizi conclude i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione; diversamente il Responsabile SUAP avoca a sé la funzione della conferenza di servizi.

7. Il consolidamento del silenzio assenso è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del comune, o dal parere di ammissibilità urbanistica in caso di contestuale esecuzione di opere edili, senza che sia stato comunicato un motivato diniego.

8. Il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è comunicato alla Direzione Generale per il Commercio Interno della Regione Lombardia.

Art. 24 – Medie strutture quali atti dovuti

1. In osservanza alle disposizioni di programmazione commerciale di cui alle presenti norme, e previa negoziazione, l'autorizzazione di natura commerciale per una media struttura di vendita è sempre dovuta quando l'apertura o l'ampliamento avvengano per concentrazione od accorpamento di medie strutture di vendita già attive da almeno 18 mesi all'atto della proposizione della domanda, o di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24, della legge 426/71, e sino ai limiti dimensionali di zona indicati nella programmazione commerciale.

2. Le domande intese ad ottenere il rilascio di autorizzazione come atto dovuto devono essere accompagnate da un atto di impegno da parte dell'interessato al reimpiego del personale già occupato presso le aziende accorpate o concentrate.

3. Le autorizzazioni concentrate od accorpate sono revocate di diritto.

4. Gli operatori che hanno ceduto l'azienda o singoli rami d'azienda al fine di consentire il rilascio del predetto atto dovuto, possono iniziare una nuova attività commerciale solo ad avvenuta revoca delle autorizzazioni cedute.

Art. 25 – Attivazione ed esposizione del titolo

1. L'autorizzazione, unitamente alla **SCIA**, dovrà essere tenuta esposta nel punto di vendita ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza all'ex legge 426/71, sono sostituite d'ufficio con le nuove autorizzazioni.

2. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro un anno dal rilascio.

3. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Capo VI – Grandi strutture di vendita

Art. 26 - Autorizzazione

1. In osservanza alle disposizioni contenute nella programmazione di Settore, l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita, sono soggette ad autorizzazione negoziata, rilasciata dal Comune, a seguito della conferenza di servizi. Le predette istanze devono essere presentate al SUAP, mediante la compilazione del modulo comunale.

2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata esclusivamente nell'ambito degli Accordi di programma di cui alla normativa statale o regionale.

3. La domanda deve essere corredata dei seguenti elementi essenziali:
- tutti gli elementi identificativi del soggetto richiedente;
- le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010;
- gli elaborati di cui all'art. 6, comma 3 lettere b), c), d) ed e), della l.r. n. 6/2010, redatti secondo le modalità di cui all'Allegato 1 «Il rapporto di impatto - Elementi costitutivi» della D.g.r. 1699 del 2023.

4. Costituiscono motivi di inammissibilità e quindi di improcedibilità della domanda:
a) l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 30, comma 7;
b) la mancanza degli elementi essenziali di cui al comma precedente;
c) la non conformità urbanistica;
d) la mancata attestazione, che per l'area oggetto di richiesta di autorizzazione non vi è il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, così come stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale verificati con analisi o studi effettuati non oltre un anno prima della presentazione della domanda; L'attestazione non è obbligatoria nei soli casi di bonifica dell'area o di ampliamento di superfici di vendita previsti interamente all'interno di edifici esistenti ove è già in corso l'attività commerciale ovvero ove la stessa non sia cessata da oltre un anno dalla presentazione della domanda.
e) In caso di bonifica dell'area, l'assenza di documentazione attestante la previsione di un piano, dello stato di avanzamento o di conclusione dei lavori di bonifica dell'area
f) il contrasto con disposizioni previste da norme statali nelle materie di competenza dello Stato, quali ad esempio il rispetto dei vincoli apposti in materia di salvaguardia delle aree con monumenti storico-artistici;
g) il contrasto con atti di programmazione o di pianificazione regionali;
h) h) la presenza di condizioni di assoluta incompatibilità per gli aspetti di natura territoriale, ambientale e infrastrutturale con riferimento alle disposizioni regionali vigenti;
i) la mancata presentazione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA prima o contestualmente a quella dell'autorizzazione commerciale nei casi in cui risulti necessaria.

5. La domanda è presentata al Comune competente al rilascio dell'autorizzazione il quale, dopo l'immediata trasmissione della stessa, corredata degli elementi essenziali, alla Provincia e alla Regione, procede alla relativa istruttoria. Nel caso sia necessaria la Verifica di assoggettabilità a VIA la domanda per attivare tale procedura deve essere inoltrata prima o contestualmente a quella dell'autorizzazione commerciale. In caso di assoggettamento a VIA la domanda è presentata nell'ambito del procedimento unico regionale PAUR secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 lettera b) della l.r. 6/2010 2.

6. La produzione degli elementi essenziali mancanti previsti dall'art. 6, comma 3, della l.r. n. 6/2010 in data successiva alla presentazione della domanda viene considerata come presentazione di nuova domanda.

7. La domanda ed i relativi allegati sono trasmessi tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. Il Rapporto di impatto è finalizzato a fornire tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione integrata in sede di Conferenza di servizi nonché a fornire le valutazioni e le proposte del promotore sulle misure compensative degli effetti d'impatto prodotti dall'insediamento commerciale. Il Rapporto è articolato in quattro sezioni corrispondenti alle tre categorie di valutazione - commerciale, urbanistico-territoriale, ambientale - e ad una sezione riguardante le proposte relative alle condizioni di sostenibilità dell'intervento e deve essere redatto secondo le indicazioni di cui all'Allegato A1 «Il Rapporto di impatto - Elementi costitutivi».

8. La Conferenza di servizi è indetta dal Comune a cui spetta il rilascio dell'autorizzazione commerciale. Qualora l'area su cui viene richiesta l'autorizzazione commerciale sia collocata sul territorio di più Comuni, salvo diversa intesa tra gli stessi, è competente, anche nel successivo rilascio dell'autorizzazione (unitaria in caso di centri commerciali), il Comune sul cui territorio è allocata maggiore superficie di vendita; a parità di superficie, è competente il Comune col maggior numero di abitanti. Il Comune procedente assicura l'informazione e il coinvolgimento contestualmente dell'altro o degli altri Comuni territorialmente competenti ai sensi del presente comma.

9. Il Comune individua i soggetti (Comuni d'area vasta, Provincia, Comunità Montana ed eventuali altri Enti Locali, Associazioni territoriali di rappresentanza imprenditoriale, Associazioni di tutela dei consumatori, Organizzazioni sindacali dei lavoratori) che possono interloquire sulla definizione delle condizioni di sostenibilità in quanto direttamente interessati dalle esternalità o dagli effetti negativi prodotti dall'insediamento commerciale proposto e provvede alla loro convocazione alle sedute della Conferenza di Servizi.

10. La prima riunione della Conferenza si svolge entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda al Comune.

11. Nella prima seduta il Comune illustra gli esiti dell'istruttoria per gli aspetti riguardanti l'ammissibilità formale e la procedibilità della domanda, effettuando altresì le dichiarazioni attinenti la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria, e la conformità urbanistica dell'insediamento. Qualora dovesse ricorrere un motivo di inammissibilità, ai sensi del comma 4, la Conferenza di servizi ne prende atto e si chiude il procedimento in corso col rigetto della domanda. Costituisce, inoltre, motivo di rigetto della domanda la mancata acquisizione del decreto di esclusione di assoggettabilità a VIA prima della conclusione del procedimento autorizzatorio-commerciale secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della l.r. 6/2010.

12. Se non ricorre alcun motivo di inammissibilità o di improcedibilità, la Conferenza di servizi dichiara la domanda procedibile e prende atto delle dichiarazioni e delle attestazioni del Comune in ordine alla conformità urbanistica.

13. I soggetti di cui al comma 10 possono formulare per iscritto proposte in ordine ad eventuali azioni e opere ritenute necessarie per gli aspetti di loro competenza. Inoltre, a titolo consultivo e su loro richiesta, le Organizzazioni Sindacali sono ammesse a partecipare alla Conferenza di servizi in merito agli aspetti occupazionali e alle norme contrattuali.

14. Nella seconda seduta della Conferenza di servizi, da tenersi di norma entro 30 giorni dalla prima, è effettuata la valutazione integrata d'impatto determinandone il relativo indicatore e sono definite le condizioni di sostenibilità sulle quali avviare un confronto con i soggetti di cui al paragrafo 5. Al fine di pervenire alla definizione e sottoscrizione Accordo/Convenzione in tema di perequazione territoriale d'area vasta il comune procedente può convocare una o più riunioni prima della terza seduta della Conferenza di servizi.

15. Nella terza seduta della Conferenza di servizi, da effettuarsi di norma entro 60 giorni dalla prima, si procede alla valutazione delle condizioni di sostenibilità prendendo altresì atto dell'eventuale sottoscrizione dell'Accordo/Convenzione nel frattempo intervenuto con riguardo alla perequazione territoriale d'area vasta. Il richiedente, in tempo utile per la terza seduta comunica a Regione, Provincia e Comune le proprie disponibilità in ordine a tutte le azioni e misure compensative atte a garantire la sostenibilità dell'intervento.

16. In tempo utile per la terza seduta, il Comune acquisisce il parere dei soggetti di cui al comma 10 ai quali deve essere dato un termine perentorio per esprimere le loro valutazioni. La mancata espressione, ovvero l'espressione dei predetti soggetti oltre i termini, deve intendersi quale valutazione positiva. Il Comune procedente deve precisare, nella convocazione per la terza seduta e nella richiesta di espressione del parere in ordine alle condizioni di sostenibilità, che i comuni che non esprimono tale parere, perdono il diritto alle misure perequative fatto salvo il caso di accordi/convenzioni di area vasta già sottoscritti al momento della richiesta dello stesso parere.

17. Le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte:
- entro il termine di 120 giorni dalla data di effettuazione della prima seduta della Conferenza di servizi;
- entro 120 giorni dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 8 della l.r. n. 6/2010, qualora la prima riunione della Conferenza di servizi non sia stata effettuata nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

18. Qualora il Comune non convochi la Conferenza di servizi nel termine prescritto, la stessa è convocata dalla Regione previo invito ad adempiere a norma dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 6/2010.

Art. 27 – Contestualità urbanistico - edilizia

1. Il procedimento di autorizzazione all'apertura, ampliamento, modificazione e trasferimento di una grande struttura di vendita è contestuale a quello urbanistico edilizio.

2. Alla domanda, in caso di contestualità dei procedimenti, a pena dell'inammissibilità della stessa, devono essere inoltre allegati la richiesta di permesso di costruire o SCIA, il progetto esecutivo e la documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione ai contenuti dell'istanza.

3. La correlazione dei procedimenti comporta che i provvedimenti di SCIA o permesso per costruire, utili alla realizzazione della grande struttura di vendita, siano rilasciati contestualmente o successivamente all'autorizzazione commerciale.

4. In caso di richiesta contestuale di rilascio dell'autorizzazione e di intervento urbanistico - edilizio, quest'ultimo atto di assenso non può mai essere rilasciato prima dell'autorizzazione commerciale.

5. Qualora l'apertura, l'ampliamento, la modificazione o il trasferimento della grande struttura di vendita sia interessata a lavori che le disposizioni legislative vigenti assoggettano a SCIA, alla domanda di autorizzazione commerciale deve essere allegata la relazione tecnica della SCIA e i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ottenuto l'assenso di natura commerciale.

6. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

7. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi è convocata dal Comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:

a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale dopo l'adozione degli stessi;
b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione

della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

8. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica del Comune costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/98.

9. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

10. La conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del Comune.

11. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale

12. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale e questa non sia allegata alla domanda, il comune deve acquisirla entro il termine di centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.

13. La verifica dell'ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale è svolta dagli uffici comunali che producono alla conferenza di servizi apposito referto sottoscritto dal responsabile della competente struttura comunale.

14. Le determinazioni della conferenza di servizi assunti favorevolmente producono effetti di permesso per costruire ed in tale caso al verbale della conferenza va allegata la quantificazione degli oneri concessori effettuata dagli uffici comunali competenti; tale verbale è assoggettato alla medesima forma di pubblicità prevista per il permesso di costruire.

15. Nel caso di area o immobile sottoposto a vincolo paesistico, paesaggistico, storico artistico, archeologico, idrogeologico e sismico, le determinazioni favorevoli della conferenza di servizi producono effetti di autorizzazione, sotto il profilo della specifica disciplina di vincolo, solo se alla conferenza partecipano i rappresentanti degli enti tutori del vincolo opportunamente convocati.

16. L'esito negativo della conferenza di servizi preclude la realizzazione del progetto, comportando effetti negativi anche sotto il profilo urbanistico - edilizio.

17. L'autorizzazione all'apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro tre anni dal rilascio della stessa. Solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell'autorizzazione verificatesi dopo l'avvio dei lavori, il SUAP può prorogare il predetto termine esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all'inizio dell'attività.

18. In caso di inizio dell'attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, qualora il titolare non dia inizio all'attività sulla restante superficie entro un anno dall'inizio parziale, il SUAP modifica l'autorizzazione rilasciata riducendo proporzionalmente la superficie di vendita autorizzata.

19. La conclusione del procedimento di natura urbanistico - edilizia, non può in nessun caso precedere la conclusione del procedimento commerciale; pertanto, i lavori edili non potranno in nessun caso iniziare prima del rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Art. 28 – Istanza di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per il rilascio, l'ampliamento, la modificazione e trasferimento delle grandi strutture di vendita, devono essere presentate al Comune mediante la compilazione del modulo informatico predisposto.

2. Prima dell'inizio dell'attività di vendita, o in caso di riduzione della superficie di vendita o del settore merceologico, deve essere presentato il **modulo SCIA**. Le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la gestione di reparto, la cessazione dell'attività non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, la sospensione

e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo SCIA**, con gli allegati di cui all'art. 8 per i casi in esso descritti.

3. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le istanze e le comunicazioni presentate con moduli liberi, devono essere riformulate e la validità decorrerà dalla ripresentazione dell'istanza o comunicazione formulata con i predetti moduli informatici. L'istanza o la comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale e deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

4. La domanda si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione, da parte del Comune, della valutazione di impatto ambientale qualora sia richiesto dalla programmazione urbanistica vigente.

5. Alle domande di autorizzazione va allegato il progetto esecutivo dell'intervento proposto e la documentazione di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità per «unità territoriale» si intende il territorio del Comune e dei Comuni confinanti.

7. In nessun caso è consentito il trasferimento senza nuova autorizzazione.

Art. 29 – Attivazione ed esposizione del titolo

1. L'autorizzazione, unitamente alla **SCIA**, dovrà essere tenuta esposta nel punto di vendita ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza all'ex legge 426/71, sono sostituite d'ufficio con le nuove autorizzazioni.

2. L'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro due anni dal rilascio.

3. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

4. Entro il termine di cui al comma 3 può essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore proroga dell'autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di servizi la quale verifica l'adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'insediamento commerciale già autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora non più attuali.

Capo VII – Centri commerciali

Art. 30 – Strutture di vendita unitarie

1. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate seguendo le procedure previste per le medie o grandi strutture di vendita e le specifiche prescrizioni contenute nella programmazione commerciale. Alle strutture di vendita unitarie di cui all'articolo 2, è rilasciata una autorizzazione avente carattere unitario. La predetta autorizzazione deve puntualmente indicare anche la specifica tipologia di struttura unitaria di vendita

2. Il passaggio da una tipologia ad un'altra può essere soggetto ad una nuova valutazione limitatamente agli aspetti ed alle caratteristiche che inducono ad un maggior impatto socio-economico e di sostenibilità.

3. In relazione a tale autorizzazione unitaria, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali inseriti o considerati facenti parte della struttura di vendita unitaria.

4. Il primo passaggio dall'autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.

5. Le superfici di vendita autorizzate dei singoli esercizi discendono dalla autorizzazione unitaria e il loro totale deve corrispondere a quello della citata autorizzazione unitaria. La superficie di vendita della struttura di vendita unitaria è pertanto pari a quella risultante dalla somma delle

superfici di vendita degli esercizi commerciali in essa presenti nel rispetto anche dei settori merceologici autorizzati.

6. L'allocazione o il trasferimento di uno o più esercizi all'interno o in prossimità di una struttura di vendita unitaria configura un ampliamento della autorizzazione unitaria in essere e necessita quindi dell'avvio del relativo procedimento autorizzatorio. Non è consentito il trasferimento di uno o più esercizi al di fuori della struttura di vendita unitaria.

7. La domanda di apertura e di modificazione di una struttura di vendita unitaria può essere presentata anche da un unico soggetto promotore. Ai sensi del precedente comma 1, nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa, la tipologia di struttura unitaria per cui si chiede l'autorizzazione. Il richiedente l'autorizzazione unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma 3.

8. La superficie utilizzata da attività diverse dal commercio al dettaglio non sono computate al fine della determinazione del limite insediativo, indicato nell'autorizzazione principale, solo se non svolgono alcuna cessione di beni al dettaglio; diversamente la superficie dell'esercizio verrà conteggiata interamente come commerciale.

9. A tale scopo, il SUAP terrà un'attenta registrazione sulle attività in essere all'interno del centro commerciale facendo verificare gli insediamenti dalla Polizia Locale. In presenza di eventuali eccedenze o mancanze nell'uso della superficie autorizzata del centro commerciale, il Responsabile SUAP contesterà le dovute situazioni al titolare della struttura di vendita unitaria concedendo un adeguato termine per la regolarizzazione.

10. Fatta salva la specifica destinazione urbanistica, non è possibile rilasciare autorizzazioni concernenti distinti esercizi commerciali che nel loro insieme configurino strutture commerciali unitarie come indicate nell'articolo 2 del presente regolamento, cui devono essere applicate le procedure di autorizzazione previste per le medie o le grandi strutture di vendita.

11. Gli insediamenti commerciali privi di autorizzazione unitaria non possono adottare soluzioni strutturali, funzionali o formali e fornire informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, atte a rappresentare gli stessi quali struttura unitaria di vendita. Il ricorrere della fattispecie sopra richiamata configura svolgimento abusivo dell'attività ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98.

12. Le eventuali situazioni distributive consolidatisi in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, devono essere diffidate dal continuare l'attività in difetto avviando d'ufficio la dovuta procedura di adeguamento.

Capo VIII – Sanzioni

Art. 31 – Accertamenti e sanzioni Capi da I a VII

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente, per il tramite della Polizia Locale.

2. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

3. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle norme ai precedenti capi da I a VII.

4. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al comune.

5. Alle violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 26, 30, se non diversamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.

6. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione di cui al comma precedente per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Responsabile SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

7. Le violazioni agli articoli 14, 15,16,17 e 18, sono sanzionate dal codice penale ed amministrativamente dall'art. 17 bis del TULPS.

8. La mancata comunicazione di subingresso, gestione di reparto, riduzioni di superfici o di settori merceologici, nei termini e con le modalità stabilite dai precedenti Capi del presente regolamento, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

9. Per le motivazioni di revoca, sospensione e le violazioni qui non contemplate, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 22 del DLgs 114/98.

10. Le altre violazioni dei precedenti capi e quelle di programmazione, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente da € 50 a € 500 con minimo sanzionatorio determinato ai sensi del 2° comma dell'art. 16 della L. 689/1981.

Alimenti surgelati

Art. 32 – Disciplina speciale

1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari

   a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto «surgelazione», che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C;

   b) commercializzati come tali.

2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati.

3. La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, è consentita a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio abilitati per il settore alimentare con l'osservanza delle leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica e delle norme specifiche sulla conservazione dei prodotti surgelati.

4. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, diverso da quelli indicati al comma precedente, abilitato alla vendita di prodotti agricoli od alimentari di propria produzione, può ottenere l'autorizzazione per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta all'abilitazione in essere, con l' osservanza delle leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica e delle norme specifiche sulla conservazione dei prodotti surgelati.

5. L'autorizzazione amministrativa per la vendita **di soli alimenti surgelati** deve essere richiesta al SUAP mediante presentazione del modulo **SCIA,** dichiarando, mediante relazione allegata, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati e mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore a 18 gradi centigradi sotto zero.

6. L'attività di vendita di soli surgelati, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

7. Le violazioni alla presente disciplina sono accertate dalla Polizia Locale e, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da € 50 a € 500 determinata in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Eventuali provvedimenti sospensivi dell'attività abusiva sono adottati dal Responsabile della Polizia Locale che ne dà comunicazione al SUAP, e l'autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

8. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Parafarmacia

Art. 33 – Vendita farmaci da banco o di automedicazione

1. Gli esercizi commerciali di vicinato, media e grande distribuzione, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa **SCIA** al SUAP, alla Regione Lombardia, ed alla ATS di competenza territoriale, fermo restando quanto previsto al successivo punto "Vigilanza". La comunicazione deve essere predisposta utilizzando il modulo comunale e corredata dagli allegati certificativi dei requisiti soggettivi del richiedente e dalle certificazioni tecniche attestanti i requisiti di seguito indicati e quelli eventualmente richiesti in modulistica. Qualora vengano posti in vendita anche prodotti alimentari dietetici, integratori, per l'infanzia o per soggetti di particolari patologie, l'esercizio commerciale deve essere abilitato anche per il settore alimentare ed il titolo di laurea in farmacia è titolo abilitante alla vendita di tali prodotti alimentari.

2. Dal ricevimento della **SCIA**, il SUAP dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetta a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività che deve essere preventivamente comunicato al SUAP e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la **SCIA** viene archiviata di diritto.

Art. 34 - Attività del reparto

1. La vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata in un unico apposito reparto, conforme ai requisiti di seguito indicati, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

2. Il farmacista deve indossare il camice bianco e il distintivo professionale nell'esercizio della sua funzione.

3. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

4. I farmaci vendibili negli esercizi commerciali non possono essere soggetti ad operazioni di fidelizzazione dei clienti (accumulo punti tramite tessera personale per acquisizione premi; ulteriori sconti sui prodotti e/o quant'altro).

Art. 35 - Requisiti del reparto e magazzino

1. Il reparto deve avere una superficie idonea e funzionale al servizio; deve essere separato dalla restante parte dell'esercizio commerciale, tramite parete o vetrata, e deve risultare inaccessibile nei periodi in cui il farmacista è assente.

2. Il reparto deve essere dotato di apposito registratore fiscale, di installazioni e di attrezzature idonee, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

3. Il reparto deve essere segnalato con modalità appropriate e comunque diverse da quelle richieste per le farmacie.

4. L'attivazione di un reparto su una superficie di vendita aggiuntiva a quella già comunicata o autorizzata resta soggetta alle vigenti disposizioni statali e regionali di settore.

5. Il magazzino di medicinali del reparto, di norma ubicato in modo tale da garantire la contiguità con lo stesso, deve rispondere ai principi e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto del Ministro della Sanità in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 14 agosto 1999, per quanto applicabile.

6. Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 24.4.2006, n. 219, per quanto applicabile.

Art. 36 - Vigilanza, farmacovigilanza, sanzioni

1. Il reparto può essere attivato immediatamente dopo la presentazione del modulo **SCIA** al SUAP ed all'ATS che dispone per la verifica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, tempestivamente comunicata, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti previsti dal D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248, al fine di accertare che il reparto e la qualità dei medicinali siano regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

2. Nel corso di ciascun biennio tutti i reparti debbono essere visionati dall'ATSL, che può compiere anche verifiche straordinarie, al fine di vigilare sul mantenimento dei requisiti richiesti.

3. Se il risultato della verifica non è soddisfacente, il titolare dell'esercizio commerciale è diffidato dall'ATS territorialmente competente a mettersi in regola entro un termine perentorio; il decorso infruttuoso di detto termine comporta l'impossibilità di attivare o proseguire la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica presso il reparto.

4. L'ATS provvede a comunicare ai reparti eventuali avvisi di ritiro o sequestro di farmaci, ovvero altri avvisi riferiti ai farmaci, diffusi dall'Agenzia Italiana del Farmaco, dal Ministero della Salute o dalla Regione Lombardia.

5. Il reparto deve essere dotato di un fax dedicato per ricevere tali avvisi e di strumentazione idonea a garantire l'individuazione ed il ritiro dei farmaci sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.

6. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di distribuzione e commercializzazione di medicinali ed i provvedimenti sono adottati dall'ATS.

7. La Polizia Locale collabora nel controllo dell'attività trasmettendo all'ATS ed all'ufficio SUAP copia del verbale d'ispezione.

Quotidiani e periodici

Art. 37 - Aspetti di carattere generale

1. Il presente provvedimento fissa le norme per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici in applicazione della legislazione nazionale in materia e degli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia e, per quanto non previsto nei predetti provvedimenti, si applica la disciplina del commercio al dettaglio.

2. La programmazione di settore è basata sulla consistenza dei punti di vendita di quotidiani e periodici esistenti nel Comune, sulla densità della popolazione, sul numero delle famiglie, sulle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali del territorio comunale, nonché sulla presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante

Art. 38 – Obiettivi

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme legislative, le presenti norme, con relativa programmazione, si propongono di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione della localizzazione stessa:

- articolazione razionale della rete distributiva sul territorio comunale, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto di vendita;
- incremento della diffusione di quotidiani e periodici, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli esercizi esistenti;
- contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

Art. 39 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Le presenti norme disciplinano l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualunque modo esercitata.

2. Detta attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale.

3. Al fine di una corretta interpretazione delle presenti norme si riportano le seguenti definizioni:

a) ***Punti di vendita esclusivi****:* esercizi previsti nella programmazione di settore e tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'ex art. 14, L. 416/81.

   Detti esercizi possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa destinando una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 70%, alla commercializzazione di prodotti, diversi da quelli editoriali, del settore non alimentare senza necessità di presentare ulteriore comunicazione per l'esercizio di vicinato.
   Fuori dalle condizioni predette, la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità separata rispetto alle eventuali altre attività commerciali o di servizio ad essa contigua; sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001.

   I punti di vendita esclusivi possono essere ubicati in chioschi.

b) ***Punti di vendita non esclusivi****:* esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta alle seguenti attività:

   - Rivendite generi di monopolio;
   - Distributori stradali di carburanti per autotrazione;
   - Esercizi di somministrazione di sole bevande (bar); sono esclusi gli esercizi dove si somministrano pasti;
   - Esercizi di media, grande struttura di vendita e centri commerciali con una superficie di vendita pari o superiore a 700 mq.;

- Esercizi di vendita al dettaglio adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita pari o superiore a 120 mq;
- Esercizi ad alta specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione.

Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, di diritto hanno ottenuto l'autorizzazione per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

c) ***Superficie di vendita**:* indica tutta l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da vetrine, scaffalature espositive, banchi vendita ed altre attrezzature destinate all'esposizione della merce. Rientra in tale dicitura qualunque area adibita a vendita anche esterna di un negozio, o in qualche modo collegata, il cui accesso sia libero agli acquirenti.

Non costituiscono superficie di vendita le aree destinate a deposito, servizi, ufficio, laboratori e comunque tutte quelle non destinate all'esposizione di merci alle quali il consumatore non possa accedere.

d) ***Giornale**:* ha un contenuto prevalentemente informativo, consistente nella diffusione di notizie su vicende e su problemi d'attualità; è possibile, per i giornali, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro.

e) ***Quotidiano**:* è sinonimo di "giornale quotidiano".

f) ***Rivista**:* ha contenuto prevalentemente informativo, consistente nella trattazione d'argomenti che, seppure limitati a settori particolari, hanno sempre un carattere di varietà; è possibile, per le riviste, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro; la rivista si può qualificare come "giornale periodico".

g) ***Periodico**:* la dottrina lo definisce come una pubblicazione edita a regolari intervalli di tempo, cioè a periodo fisso (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) con carattere di continuità ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

I periodici non costituiscono opere determinate e possono durare indefinitamente con diversità di contenuto da un numero all'altro. Essi trattano materie generiche, di varietà e di attualità in ordine alle quali l'interesse dei lettori si rinnova continuamente, sicché la sua funzione non si esaurisce entro limiti preventivamente definiti: inoltre essi contengono contemporaneamente più rubriche ed affrontano nel loro aspetto attuale molti argomenti eterogenei (a differenza del libro, che ha carattere omogeneo).

h) ***Libro**:* è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non necessariamente legata alle contingenze della cronaca e, per tanto, una trattazione che non può ripetersi nel tempo.

La periodicità e l'identità di formato, di stampa, di prezzo, ecc., con cui vengono presentati al pubblico e che accomunano tra loro, in guisa da farli assomigliare ad altrettanti numeri di una rivista, diversi libri appartenenti ad una stessa collana, sono caratteristiche puramente esteriori, nient'affatto connesse con la intrinseca natura della pubblicazione e perciò tali da non consentire che detti libri siano considerati come delle riviste o periodici.

i) ***Prodotto equiparato al libro**:* come il libro, è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non legata alle contingenze della cronaca e differenzia solo per la caratteristica del supporto che può essere di diversa natura dal cartaceo.

Art. 40 – Requisiti soggettivi

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 41 – Autorizzazione punto di vendita esclusivo

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile SUAP nel rispetto dei criteri di localizzazione contenuti nella programmazione di settore.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata in via telematica utilizzando il modulo comunale appositamente predisposto compilato in ogni sua parte e vale anche ai fini della comunicazione per la vendita di pastigliaggi preconfezionati e altri prodotti del settore non alimentare.

3. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dagli allegati richiesti.

4. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.

5. La domanda di autorizzazione per l'attivazione di un chiosco ha validità unificata sia per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, sia per l'autorizzazione urbanistico - edilizia di installazione del chiosco. A tale scopo l'interessato deve precisare l'ubicazione e la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare, dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria e progetto del chiosco.

6. L'accoglimento della domanda comporterà la sottoscrizione di apposita convenzione decennale, rinnovabile, riportante le clausole per l'uso del suolo e relativo canone.

Art. 42 – Autorizzazione punto di vendita non esclusivo

1. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici può essere effettuato immediatamente dal ricevimento telematico del modulo comunale **SCIA** da parte del SUAP che dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetta a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP.

2. La **SCIA** deve essere sottoscritta con le modalità indicate all'articolo precedente.

3. Il rilascio dell'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è atto dovuto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di vendita di prodotti editoriali di cui alla L. 108/99.

4. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di attività indicate nel precedente art. 39 lettera b).

5. La **SCIA** dovrà essere corredata dalle certificazioni attestanti:
- i requisiti soggettivi;
- ubicazione e estremi della autorizzazione commerciale di cui al precedente comma;
- la planimetria dell'esercizio con indicazioni della netta distinzione del reparto dalle altre merci poste in vendita.

Art. 43 – Autorizzazione stagionale

1. Non si dispone il rilascio stagionale di autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici non rilevandosi alcun interesse generale da perseguire sul territorio.

Art. 44 - Vendita su aree pubbliche

1. La vendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici è permessa solo alle rivendite esclusive nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi.

2. L'attività di vendita deve essere svolta in modo itinerante con periodo di sosta-vendita inferiore ai 5 minuti e a distanza da un'altra rivendita non inferiore a quella prevista dalle presenti norme.

3. Nella programmazione di settore Titolo II, per motivi viabilistici o di particolare tutela ambientale, è possibile individuare:

- aree pubbliche in cui l'attività di vendita itinerante non può essere esercitata;
- aree pubbliche in cui può essere svolta l'attività con chioschi;
- giornate e le aree pubbliche in cui può essere svolta attività di vendita di quotidiani e periodici in occasione di fiere, mercati e pubbliche manifestazioni.

Art. 45 - Distributori automatici

1. La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici è autorizzata solo in connessione con altra attività di vendita esclusiva regolarmente autorizzata ed a una distanza rispettosa della disposizione di cui al successivo articolo 50.

Art. 46 - Vendita senza autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
   a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
   b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
   c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
   d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
   e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
   f) per la vendita in alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive quando la vendita è effettuata limitatamente alla loro clientela;
   g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture;
   h) per la distribuzione dell'editoria gratuita purché regolarmente registrata presso il Tribunale.

2. Per vendita di cui al punto a) si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.

3. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1) è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui alle presenti norme.

Art. 47 - Esposizione dell'autorizzazione

1. Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione o copia della **SCIA**.

2. I titolari di chioschi dovranno tenere esposta anche copia dell'atto convenzionale per occupazione di suolo pubblico.

3. I venditori porta a porta devono avere un cartellino di identificazione come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato.

4. I venditori ambulanti o strilloni dovranno essere in grado di dimostrare tale diritto alla vendita mediante una dichiarazione del titolare dell'esercizio esclusivo per il quale è data la prestazione. Detta disposizione si applica anche per le vendite ambulanti di cui ai punti b) ed e) del precedente articolo.

5. A richiesta, i predetti atti dovranno essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo.

Art. 48 - Norme sanitarie ed urbanistiche

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, ad eccezione del caso di subingresso e di autorizzazione temporanea, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitarie ed urbanistico - edilizie conformemente a quanto stabilito per gli altri esercizi commerciali di vicinato.

2. In particolare:

- il locale o chiosco dovrà avere accesso diretto dalla pubblica via ed essere collocato in posizione tale da consentire la facile individuazione da parte dei passanti;

- l'area circostante dovrà essere dotata di spazi anche pubblici per la sosta degli autoveicoli, o quantomeno dovrà consentire la sosta ai margini della carreggiata stradale senza pregiudizio al regolare flusso del traffico.

3. Le suddette direttive non concorrono per le rivendite individuate all'interno di strutture di servizio pubblico.

Art. 49 - Esercizio della vendita

1. L'esercizio della vendita di quotidiani e periodici, anche in forma esclusiva, è soggetto alla disciplina generale prevista dalla vigente normativa statale o regionale per l'esercizio del commercio su aree private e pubbliche, ed in particolare alle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

b) i punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

c) giornali e riviste e altro materiale pornografico non possono essere resi visibili né all'esterno né all'interno dei locali di vendita.

2. Nel caso di chiusura temporanea o ricorrente dell'esercizio esclusivo, il titolare deve darne preventiva comunicazione al SUAP e deve affidare la vendita dei quotidiani e periodici al titolare di altra autorizzazione o ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 40). Se non adempie a tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ai 30 giorni, è consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea, per un analogo periodo, all'esercizio commerciale ricadente nel raggio di m. 50 che ne faccia richiesta, con priorità a quelli trattanti generi di cartoleria e di libreria.

4. Nella vendita dei quotidiani e periodici i punti di vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate; quelli non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

Art. 50 – Distanze minime

1. Dovendo corrispondere a garantire una rispettosa localizzazione delle rivendite che garantisca il miglior servizio distributivo all'utenza senza generare conseguenti problematiche viabilistiche o di sosta, viene disposto che la programmazione commerciale possa prevedere una distanza minima di 100 m. tra esercizi, siano essi esclusivi o non esclusivi.

2. Detta disposizione è da osservarsi solo in ogni caso in cui la programmazione di settore ne disponga l'applicazione.

Art. 51 – Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio esclusivo o non esclusivo per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, su semplice comunicazione da effettuarsi utilizzando il modulo **SCIA** dando dimostrazione dell'effettivo trapasso dell'esercizio a titolo di proprietà o gestione e del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Il subentrante, alla data del subingresso, prosegue l'attività senza interruzione di continuità; l'eventuale sospensione deve essere immediatamente comunicata.

3. In caso di subentro mortis causa, il presunto erede subentrante comunica la continuazione dell'attività per non più di sei mesi dalla data della morte del dante causa. Successivamente dovrà dare dimostrazione dell'effettiva acquisizione ereditaria dell'azienda, e di possedere i requisiti soggettivi, entro un anno dalla data predetta, salvo proroga concessa dal Responsabile SUAP.

4. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, informa il SUAP di aver affidato il reparto di vendita quotidiani e periodici in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 delle presenti norme.

5. E' in ogni caso esclusa, in caso di esercizi non esclusivi, la cessione separata dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici dall'attività commerciale, come pure il proseguimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in caso di cessazione o cambio dell'attività commerciale primaria.

6. E' consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

Art. 52 – Trasferimento

1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo nell'ambito del territorio comunale e sue aree d'insediamento ha priorità rispetto al rilascio di un nuovo punto di vendita sia esso esclusivo o non esclusivo.

2. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici dev'essere compatibile con la localizzazione prevista dalla programmazione di settore ed essere osservante della distanza minima eventualmente prescritta.

3. Il trasferimento potrà essere effettuato immediatamente dal ricevimento della **SCIA** da parte del SUAP che dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetto a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP.

4. A seguito della comunicazione dell'avvenuto trasferimento, il Responsabile SUAP procederà a verificare la rispondenza dei requisiti prescritti dalle presenti norme come se si trattasse di nuova apertura ed annota sull'autorizzazione la nuova ubicazione dell'esercizio.

5. Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi non potrà essere attuato separatamente dalla congiunta attività commerciale.

6. In caso di manutenzione o ristrutturazione dell'esercizio, ovvero in altri casi di forza maggiore non riconducibili alla volontà del titolare dell'esercizio o del chiosco, il Responsabile SUAP può concedere l'autorizzazione al trasferimento temporaneo dell'attività commerciale in altro locale o su altro suolo pubblico o area privata ad uso pubblico nel rispetto della distanza minima con altra rivendita esistente.

7. L'autorizzazione temporanea può avere durata superiore all'anno nel caso di demolizione e di forza maggiore ed è valida sino al riadattamento dello stabile nel caso di ristrutturazione e al completamento dei lavori di pubblica utilità nel caso di suolo pubblico o area privata ad uso pubblico.

Art. 53 - Ampliamento

1. L'ampliamento di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici dev'essere compatibile con le dimensioni e rapporti di superficie come indicati nella definizione di esercizi esclusivi di cui all'articolo 39) delle presenti norme.

2. L'ampliamento potrà essere effettuato immediatamente dal ricevimento della **SCIA** da parte del SUAP che dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetto a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP.

3. Le domande di ampliamento dei punti di vendita sono accolte nel rispetto dei limiti massimi dimensionali di superficie di vendita previsti per i negozi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita.

4. L'ampliamento di chioschi posizionati su area pubblica o area privata ad uso pubblico è ammesso in osservanza alla normativa comunale vigente in materia di commercio su aree pubbliche e di occupazione aree pubbliche.

Art. 54 – Cessazione

1. La cessazione dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, deve essere comunicata entro 7 giorni al SUAP mediante modulo **SCIA**.

2. In caso di esercizi di vendita non esclusiva la cessazione dell'attività commerciale non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici.

Art. 55 – Orari di vendita

1. Richiamata la competenza del Consiglio Comunale nell'individuare criteri utili al coordinamento degli orari dei vari esercizi commerciali e di servizio di pubblica utilità, si dispone che la distribuzione dei quotidiani e periodici venga garantita in armonia con il vigente accordo nazionale sulla vendita di giornali.

2. Negli esercizi autorizzati alla vendita anche di altri prodotti l'orario di vendita è lasciato alla libera determinazione dell'operatore commerciale nel rispetto di eventuali indirizzi adottati dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 56 - Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione esclusiva viene disposta dal Responsabile SUAP qualora il titolare:

- non attivi la vendita entro 6 mesi dalla data di accoglimento dell'istanza di autorizzazione; tale termine è prorogabile dal Responsabile SUAP valutati i documentati motivi della richiesta di proroga;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
- perda i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale.

2. A seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, o chiusura del negozio di vicinato, l'attività distributiva di quotidiani e periodici deve cessare.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività di vendita, il Responsabile SUAP ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita esclusivo o la cessazione della vendita nell'esercizio non esclusivo.

Art. 57 – Informazione

1. In esecuzione dei vigenti indirizzi regionali, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di quotidiani e periodici o nella loro titolarità.

Art. 58 – Accertamento e sanzioni

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente, per il tramite della Polizia Locale.

2. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

3. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle presenti norme.

4. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al comune.

5. Qualora una rivendita venga esercitata, ampliata o trasferita senza **SCIA** o autorizzazione del Responsabile SUAP, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.

6. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione di cui al comma precedente per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Responsabile SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

7. Le violazioni al primo comma, dell'articolo 49, lettere a) e b) del presente regolamento, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

8. Le violazioni al primo comma, dell'articolo 49, lettere c) del presente regolamento, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 1.000 a € 3.000.

9. Le violazioni alle presenti norme e quelle di programmazione, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente da € 50 a € 500.

Vendite straordinarie

Art. 59 - Riferimenti e definizioni

1. Le vendite straordinarie sono quelle nelle quali *l'esercente dettagliante* offre condizioni favorevoli, *reali ed effettive* d'acquisto dei prodotti, mediante vendite di liquidazione, di saldi di fine stagione, promozionali e di sottocosto.

2. Nel termine "*esercente dettagliante*" non rientrano gli artigiani e gli industriali che vendono i propri prodotti sul luogo di produzione.

3. Con il termine *"reali ed effettive"* si intende che l'esercente dettagliante ha l'obbligo di dimostrare la realtà e veridicità degli sconti o ribassi praticati e di ogni dichiarazione resa nella pubblicità.

4 I riferimenti legislativi per le vendite straordinarie di liquidazione, saldi di fine stagione e vendite promozionali, sono contenuti nel Titolo III, Capo II, della LR n. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni; mentre il riferimento legislativo per la vendita sottocosto è contenuto nel D.P.R. n. 218/2001. Ai predetti disposti legislativi si fa riferimento per la predisposizione del presente regolamento procedurale.

Art. 60 - Vendite di liquidazione

1. Sono vendite effettuate al fine di esaurire le merci a seguito di:

a) ***la cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale,***

b) ***il trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda o di una succursale*;**

c) ***il trasferimento in altri locali*;**

d) ***la trasformazione o il rinnovo dei locali*.**

2. ***Nei casi di cui alle lettere a), b) e c),*** l'interessato deve comunicare l'evento con apposito modulo comunale da trasmettere al SUAP almeno 15 gg. prima della data di inizio della liquidazione. Dette vendite di liquidazione possono essere effettuate in ogni momento dell'anno con una durata massima di 13 settimane.

3. ***Nel caso di cui alla lettera d),*** fermo l'obbligo della comunicazione, la vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali può essere effettuata una sola volta per ciascun anno solare e comunque liberamente nei mesi di febbraio e agosto, ma è vietata nei trenta giorni precedenti il periodo di effettuazione dei saldi di fine stagione. La durata massima è di sei settimane ed al momento della sua cessazione, il negozio deve restare chiuso per un periodo pari a un terzo della durata della vendita straordinaria e comunque per un periodo non inferiore a 7 giorni.

4. Dall'inizio di ogni forma di liquidazione è vietato introdurre nel locale o sue pertinenze merci del genere di quelle offerte in liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito. Il divieto opera solo per il tipo di merce di cui alla distinta comunicata.

5. La liquidazione potrebbe interessare solo una parte della tipologia merceologica del negozio; in tale caso la merce venduta in modo ordinario deve essere tenuta fisicamente separata da quella posta in liquidazione; se ciò non fosse possibile la vendita ordinaria non può essere esercitata.

6. ***Nella liquidazione di tipo a)*****,** alla comunicazione deve essere allegato il Modulo **SCIA** debitamente compilato e l'autorizzazione di media o grande struttura di vendita rinunciata. L'autorizzazione o abilitazione cessata mantiene la sua validità fino al termine della liquidazione e per un periodo di sei mesi, successivo alla liquidazione, il titolare dell'attività cessata non può aprire un nuovo esercizio nello *stesso locale* per il commercio dello *stesso settore merceologico.*

7. ***Nella liquidazione di tipo b),*** alla comunicazione deve essere allegato il Modulo **SCIA** debitamente compilato unitamente alla copia dell'atto notarile di cessione d'azienda. Poiché il presupposto della liquidazione è il trasferimento della titolarità dell'azienda in un contesto di continuità operativa, è evidente che la sua durata non può eccedere la data di inizio dell'attività da parte del subentrante. Fino a tale momento l'abilitazione o l'autorizzazione trasferita

mantengono la loro validità a nome del cedente. Si precisa che non costituisce trasferimento d'azienda l'acquisizione da parte di altre società che ne detengono il controllo mediante il possesso della maggioranza azionaria o mediante particolari vincoli contrattuali, oppure quando la società subentrante è collegata mediante la partecipazione nell'azienda rilevata in misura superiore al decimo del capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotata in borsa.

8. ***Nella liquidazione di tipo c)*****,** alla comunicazione deve essere allegato il Modulo **SCIA** debitamente compilato unitamente alla copia dell'autorizzazione. Poiché il presupposto della liquidazione è il trasferimento dell'esercizio in altro locale in un contesto di continuità aziendale, è evidente che l'abilitazione o l'autorizzazione trasferita mantengono la loro validità anche in pendenza della loro regolarizzazione amministrativa. La vendita di liquidazione può essere effettuata anche in locali diversi dall'esercizio originario ed in locali temporaneamente allo scopo assentiti all'uso previa richiesta specifica da presentare al SUAP.

9. ***Nella liquidazione di tipo d)*** alla comunicazione va allegata in copia la comunicazione, SCIA o permesso di costruire previsti dalle leggi edilizie; per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento. La comunicazione, in ogni caso, deve indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 3.

Art. 61 - Saldi di fine stagione

1. In due soli periodi annuali della durata massima di 60 giorni, stabiliti dalla Giunta Regionale, sono consentite le vendite di fine stagione di *prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.*

2. Non è dovuta alcuna comunicazione.

3. Salvo diversa indicazione regionale, durante i periodi dei saldi, e trenta giorni prima, i negozi che vendono prodotti stagionali, articoli di moda o prodotti suscettibili di notevole deprezzamento, non possono effettuare vendite promozionali.

4. Anche per le vendite di fine stagione, la merce proposta in offerta deve essere tenuta fisicamente separata in modo chiaro e inequivoco dalla merce posta in vendita in modo ordinario; se ciò non fosse possibile la vendita ordinaria non può essere esercitata.

Art. 62 - Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti del proprio esercizio, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

2. Non è dovuta alcuna comunicazione.

3. La vendita promozionale dei prodotti che formano oggetto dei saldi di fine stagione può essere preclusa dalla Giunta Regionale nel periodo indicato all'articolo 61, comma 3.

4. Il predetto limite non opera per le vendite promozionali dei prodotti alimentari e quelli per l'igiene della persona e della casa.

Art. 63 - Vendite sottocosto

1. Per vendita sottocosto si intende «la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati».

2. Dalla disciplina sul sottocosto sono esclusi:

- gli esercenti il commercio all'ingrosso;
- gli esercenti le diverse forme speciali di vendita di cui al D.lgs. 114/1998;
- gli esercenti le altre attività distributive escluse dall'applicazione del D.lgs. 114/98;
- gli esercenti il commercio sulle aree pubbliche per espressa previsione dell'art. 9, del D.P.R. n. 218/2001;

- le vendite scontate non riferibili a singole referenze, ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore, quali si verificano nel caso di sconti stabiliti in relazione all'ammontare dello scontrino.

3. La determinazione dell'offerta sottocosto deve rilevarsi dalla pubblicità e da ogni altro elemento informativo diretto all'utenza. Nello specifico, con riferimento a qualunque mezzo questi utilizzi al fine di pubblicizzare l'offerta di vendita sottocosto, al consumatore deve essere garantita una informazione chiara e inequivocabile:

- dei prodotti;
- del quantitativo disponibile;
- del periodo temporale della vendita;
- nonché le relative circostanze che determinano la vendita nel caso dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche, innovazioni, introduzione di nuove normative produttive, siano difettati, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

4. La vendita sottocosto deve essere comunicata al SUAP, utilizzando apposito modulo comunale, almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta, inoltre, non può essere effettuata una vendita sottocosto se non sono decorsi venti giorni tra una vendita e l'altra, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

5. Ai fini del computo del numero dei giorni predetti, sono da escludersi i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale.

6. I prodotti offerti in vendita sottocosto devono essere posti all'interno dell'esercizio commerciale in modo che sia consentita al consumatore la "inequivocabile identificazione" ed in modo che i medesimi non possano essere confusi con il resto dell'assortimento dei prodotti in vendita.

7. Non è soggetta alla comunicazione preventiva né ad alcuna delle predette limitazioni di tempo o di decorrenza del termine, la vendita sottocosto:

a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione;
c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;
f) in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Art. 64 - Informazioni a tutela del consumatore

1. Nelle vendite straordinarie di cui agli articoli 60, 61 e 62 l'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita. L'operatore commerciale deve altresì essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.

2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie, di cui al comma 1, devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

3. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di liquidazione devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune.

4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie, di cui al comma 1, devono indicare la durata esatta della vendita stessa.

5. Nelle vendite straordinarie, di cui al comma 1, è obbligatoria l'esposizione del prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.

6. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal comma precedente.

7. Le merci oggetto delle vendite straordinarie, di cui al comma 1, devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

8. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci (salvo diverse condizioni di vendita pubblicizzate), fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine, nelle comunicazioni per le liquidazioni, i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati SUAP contestualmente alle comunicazioni previste.

9. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.

10. Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.

11. Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le *vendite sottocosto* previste dall'articolo 63 sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 63, comma 7, lettere *d*) ed *e*);

b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

12. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 11, lettera *a*), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

13. Sono considerate ingannevoli, le comunicazioni di cui al comma 11, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

Art. 65 - Sanzioni

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrati al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

2. La gestione della procedura sanzionatoria compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

3. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle presenti norme.

4. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al comune.

5. Le violazioni alla disciplina riferita alle vendite straordinarie di cui agli articoli 60, 61, 62 e 64, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

6. Le violazioni alla disciplina riferita alle vendite sottocosto, di cui agli articoli 63 e 64, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 3.098 euro. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Detenzione e vendita animali

Art. 66 – Autorizzazione

1. Le strutture destinate al commercio e toelettatura di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ATS competente.

2. Ai fini del presente capo, per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

3. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

4. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al SUAP unitamente alla richiesta per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio (**SCIA** o istanza) e deve essere corredata da una relazione tecnica, a firma di un veterinario abilitato, sull'osservanza delle condizioni di seguito indicate nonché delle diverse disposizioni di assistenza veterinaria vigenti in materia.

5. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP può richiedere all'interessato la documentazione integrativa da presentarsi entro 15 giorni lavorativi; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

6. Qualora il SUAP chieda integrazioni nei termini di cui al periodo precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.

7. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP trasmette la domanda al servizio Veterinario dell'ATS per l'acquisizione del prescritto parere che dovrà pervenire entro 15 giorni. Decorso inutilmente il predetto termine il SUAP procederà comunque al rilascio dell'autorizzazione riservandosi l'adozione di provvedimenti d'adeguamento.

Art. 67 – Requisiti strutturali per l'attività di toelettatura animali

1. La sala d'attesa (se presente) deve avere le seguenti caratteristiche:
   - una superficie minima di 10 mq.;
   - l'altezza minima del locale di m. 2,70;
   - le pareti devono essere lisce, lavabili ed impermeabili fino ad altezza di m. 2,00;
   - il pavimento deve essere liscio, lavabile ed impermeabile;
   - gli sgusci di connessione fra pareti e pavimento sono consigliati;
   - il sistema di aerazione del locale può essere naturale o attivato.

2. La sala lavaggio – toelettatura deve avere le seguenti caratteristiche:
   - la superficie minima deve essere di 8 mq.;
   - l'altezza minima del locale di m. 2,70;
   - le pareti devono essere lisce, lavabili ed impermeabili fino ad altezza di m. 2,00;.
   - il pavimento deve essere liscio, lavabile ed impermeabile;
   - gli sgusci di connessione fra pareti e pavimento sono consigliati;
   - è consigliata una piletta sifonata a pavimento per facilitare le operazioni di lavaggio e disinfezione;
   - il sistema di aerazione può essere naturale o attivato;
   - la sala lavaggio sarà dotata di almeno un lavandino ed una vasca, entrambi in idoneo materiale e con dotazione di acqua calda e fredda (certificazione dell'installatore circa l'idoneità dell'apparecchio di riscaldamento acqua se generata da sistema di produzione autonomo dell'esercizio);
   - idonei sistemi di contenzione degli animali con sistemi di stabilizzazione/contenimento dell'animale, anche fissati a parete;
   - è obbligatorio prevedere una cappa dotata di idoneo sistema di aspirazione per l'allontanamento dal locale di vapori ed odori derivanti dall'esercizio dell'attività, convogliati in idonea canna di esalazione o analogo idoneo dispositivo che assicuri l'eliminazione di vapori ed odori;
   - si deve garantire il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 3.4.29 e 3.4.30 relativi ai requisiti termici ed igrometrici previsti dal vigente Regolamento locale d'igiene;

- tutte le apparecchiature elettriche in dotazione devono essere idonee (marchio IMQ);

3. Il servizio igienico, riservato al personale, deve essere annesso o almeno funzionalmente collegato ai locali dell'attività.

4. Nel caso vengano effettuate modifiche strutturali, rispetto all'attività precedentemente in essere, si deve assumere informazioni presso il SUAP prima di effettuare interventi edilizi.

5. Tutti gli impianti e le apparecchiature devono essere certificati secondo norma di legge.

6. Prevedere in ogni caso contenitori, spazi per l'accantonamento e per il corretto smaltimento di deiezioni solide e liquide, escreti, scarti, ecc. e per la detenzione degli apparecchi e detergenti sanificanti per le operazioni di pulizia e disinfezione.

7. L'attività può essere esercitata in locali di qualsiasi destinazione d'uso esclusi quelli a destinazione residenziale.

Art. 68 – Obblighi e divieti

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

2. E' vietato:

a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;

c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;

d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;

e) vendere animali a minorenni.

3. Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

4. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.

5. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

6. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

Art. 69 – Commercio di cani

1. Chi fa commercio di cani è tenuto a:

a) iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i termini di cui all'articolo 109, della legge regionale n. 33/2009 e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo;

b) denunciare all'anagrafe, entro i quindici giorni successivi, la cessione definitiva del cane, la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza.

2. La scomparsa di un cane deve essere denunciata entro sette giorni alla polizia locale del comune in cui lo smarrimento si è verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ATS o ad un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere a registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.

3. I ricoveri presso strutture commerciali devono possedere:

a) gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nelle tabelle di cui al successivo articolo 70;

b) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;

c) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;

d) idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni.

Art. 70 – Commercio di gatti

1. Le gabbie presso strutture commerciali devono avere i seguenti requisiti:

a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate;

b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;

c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;

d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo.

Art. 71 – Caratteristiche box e gabbie

DIMENSIONI MINIME DEI BOX				
Capienza prevista	***Taglia dei cani***	***Parte Chiusa in mq***	***Parte Scoperta in mq***	***TOT mq***
1 cane	Piccola	1,0	2,0 **(*)**	**3,0**
	Media	1,5	2,5 **(*)**	**4,0**
	Grossa	2,0	3,0 **(*)**	**5,0**
			(*) superficie utile sino a 3 cani	
per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 **(*)**	**2,3**
	Media	1,0	2,0 **(*)**	**3,0**
	Grossa	1,5	2,5 **(*)**	**4,0**
			(*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	

Taglia piccola: fino a kg. 10 – media: da kg. 11 a kg. 30 – grossa: oltre kg. 30

GABBIE PER DETENZIONE INFERIORE A TRENTA GIORNI

N°Cani-Gatti per gabbia	*Peso in Kg*	*Superficie gabbia in mq*	*Altezza Gabbia in cm.*
1	fino a 4	***0,3***	***60***
	da 4 a 8	***0,6***	***60***
	da 8 a 20	***1,5***	***80***
	oltre 20	***2,5***	***120***
2	fino a 4	***0,6***	***60***
	da 4 a 8	***1***	***60***
	da 8 a 20	***2,5***	***80***
	oltre 20	***3,5***	***120***
3	fino a 4	***1***	***60***
	da 4 a 8	***1,4***	***60***
	da 8 a 20	***3,5***	***80***
	oltre 20	***4,6***	***120***
4	fino a 4	***1,2***	***60***
	da 4 a 8	***1,6***	***60***
	da 8 a 20	***4***	***80***
	oltre 20	***-***	***-***
5	fino a 4	***1,5***	***60***
	da 4 a 8	***2***	***60***
	da 8 a 20	***4,7***	***80***
	oltre 20	***-***	***-***

Art. 72 – Controlli e sanzioni

1. Per l'esercizio delle attività di controllo, il SUAP si avvale della Polizia Locale.

2. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai trasgressori del presente capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da € 150 a € 900 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1; comma 2, lettere a),b),c); comma 3, primo periodo; commi 4 e 5;

b) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2, lettera d) e comma 3, secondo periodo;

c) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 6;

d) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 69, 1° e 2° comma;

e) da € 500 a € 3.000 per chi svolge l'attività commerciale di animali prevista senza autorizzazione di cui all'articolo 66.

3. Le violazioni alle presenti norme, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente da € 50 a € 500.

4. L'inosservanza delle misure di biosicurezza, nel caso di trasporto a fini commerciali, comporta l'applicazione di una sanzione da € 1.500 a € 9.000 e la contestuale sospensione dell'autorizzazione al trasporto e/o al commercio da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Disposizioni finali

Art. 73 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per il commercio al dettaglio in sede fissa ed altre forme di vendita, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 3^

Regolamento procedimentale commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE - Parte 3^

Indirizzi generali
Art. 1 – Ambito di applicazione pag. 71
Art. 2 – Finalità pag. 71
Art. 3 – Definizioni pag. 72

Individuazione delle aree
Art. 4 – Criteri di individuazione delle aree pag. 73
Art. 5 – Ampliamento delle aree mercatali pag. 73
Art. 6 – Valorizzazione del commercio su aree pubbliche pag. 73

Requisiti d'accesso all'attività
Art. 7 – Requisiti di onorabilità pag. 74
Art. 8 – Requisiti professionali pag. 75
Art. 9 – Requisiti per soggetti stranieri pag. 75

Procedura rilascio autorizzazioni
Art. 10 – Competenza amministrativa e procedura di rilascio pag. 76
Art. 11 – Autorizzazioni pag. 78

Esercizio dell'attività
Art. 12 – Inizio attività pag. 79
Art. 13 – Carta d'esercizio pag. 79
Art. 14 – Subingresso pag. 80
Art. 15 – Procedura di revoca pag. 81
Art. 16 – Dimostrazione del titolo ed informazioni pag. 81

Posteggi
Art. 17 – Concessione posteggi pag. 82
Art. 18 – Assegnazione pag. 82
Art. 19 – Rilascio della concessione del posteggio pag. 82
Art. 20 – Uso del posteggio pag. 83
Art. 21 – Condotta dei venditori pag. 84
Art. 22 – Indennizzo, rimborsi, responsabilità pag. 84
Art. 23 – Circolazione interna alle aree pag. 84
Art. 24 – Canone di occupazione e di concessione pag. 84
Art. 25 – Decadenza della concessione del posteggio pag. 85
Art. 26 – Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio pag. 85

Commercio itinerante
Art. 27 – Tempi e modalità d'esercizio pag. 85

Disposizioni per il mercato
Art. 28 – Definizione ed istituzione del mercato pag. 86
Art. 29 – Contingente di posteggi nei mercati pag. 86
Art. 30 – Spostamento del giorno di mercato pag. 86
Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato pag. 87
Art. 32 – Posteggi del mercato pag. 87
Art. 33 – Spunta giornaliera pag. 88

Disposizioni per fiere e sagre
Art. 34 – Istituzione delle fiere o sagre pag. 88
Art. 35 – Contingente di posti nelle fiere o sagre pag. 89
Art. 36 – Spostamento del giorno di fiera o sagra pag. 89
Art. 37 – Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra pag. 89
Art. 38 – Posti nelle fiere o sagre pag. 89
Art. 39 – Spunta giornaliera pag. 90

Altre aree distributive
Art. 40 – Aree sparse pag. 91
Art. 41 – Aree per esercizio stagionale pag. 91
Art. 42 – Aree per esercizio temporaneo od occasionale pag. 91
Art. 43 – Aree commerciali private pag. 92
Art. 44 – Produttori agricoli pag. 92
Art. 45 – Artigiani e mestieri ambulanti pag. 93

Norme igieniche-sanitarie
Art. 46 – Attrezzature ed esposizione della merce pag. 93
Art. 47 – Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari pag. 93
Art. 48 – Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari pag. 94

Vigilanza e sanzioni
Art. 49 – Vigilanza pag. 95
Art. 50 – Sanzioni pag. 95

Coordinamento al TULPS
Art. 51 – Vendita di armi pag. 97
Art. 52 – Vendita o noleggio audiovisivi pag. 98
Art. 53 – Vendita di bevande alcooliche pag. 98
Art. 54 – Vendita cose antiche o usate pag. 98
Art. 55 – Vendita oggetti preziosi pag. 98
Art. 56 – Controlli e sanzioni pag. 99

Disposizioni finali
Art. 57 – Norme finali pag. 99

Indirizzi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, le mostre mercato ed ogni altra manifestazione espositiva svolgentesi sul territorio comunale.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative occasionali di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni al fine di raccogliere fondi per il raggiungimento delle proprie finalità sociali.

3. Le presenti norme trovano altresì applicazione nelle sagre e manifestazioni fieristiche locali, organizzate ai sensi della legge nazionale e regionale in materia, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art. 2 – Finalità

1. La programmazione di Settore, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle altre manifestazioni fieristiche, persegue le seguenti finalità:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio in sede fissa da rendere al consumatore;
- assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
- favorire l'esercizio dell'attività distributiva itinerante nelle zone periferiche e rurali prevedendo particolari condizioni d'esercizio;
- riqualificare l'uso del centro storico mediante lo svolgimento di particolari manifestazioni fieristiche specializzate;
- favorire l'esercizio su aree pubbliche nelle zone di nuova espansione urbanistica e prive di strutture a servizio;
- individuare aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano lo sviluppo del mercato nel centro abitato evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
- assicurare che l'attivazione di nuove aree da destinare al commercio su aree pubbliche sia effettivamente correlato all'aumento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente sul territorio comunale;
- disporre che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori; presentino sufficienti spazi di parcheggio per gli operatori; arrechino il minor disagio possibile alla popolazione residente; salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza; servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio ed interessanti aree congestionate;
- promuovere l'aggregazione associativa tra gli operatori in modo da assegnare agli stessi la gestione diretta dei mercati e delle fiere;
- rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità garantendo parcheggi più vicini alle aree mercatali e fieristiche e percorsi pedonali protetti.

2. La programmazione è disposta in osservanza alle disposizioni e criteri di cui alla presente parte regolamentare ed alle disposizioni e criteri di cui al Titolo II° della componente commerciale del PGT.

Art. 3 - Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

- ***commercio su aree pubbliche*:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- ***aree pubbliche:*** le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- ***posteggio:*** la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- ***posti:*** i singoli spazi assegnati in occasione di fiere e sagre per l'esercizio dell'attività di vendita o esposizione;
- ***mercato:*** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- ***mercato straordinario:*** l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;
- ***fiera o sagra:*** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- ***commercio itinerante su aree pubbliche:*** si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- ***somministrazione di alimenti e bevande:*** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti ed attrezzature con minimo servizio da consentire la consumazione dei prodotti sul posto;
- ***esposizioni:*** momenti promozionali di attività economiche od associative senza finalità lucrative o imprenditoriali durante le quali non si effettuano operazioni di vendita;
- ***mostre-mercato:*** esposizione di prodotti artigianali e di produzioni locali; momento promozionale dimostrativo delle attività economiche locali, artistiche, culturali ed associative, con possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti;
- ***negozio mobile:*** il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- ***banco temporaneo:*** l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- ***presenze in un mercato, fiera o mostra mercato:*** le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- ***presenze effettive in una fiera o mostra mercato:*** le volte che un operatore si è presentato sulla fiera ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- ***settore merceologico:*** si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali o fieristiche in "alimentare" e "non alimentare";
- ***tipologia merceologica:*** l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali o fieristiche;
- ***attrezzature:*** i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- ***commissione comunale:*** la commissione economica prevista dall'articolo 19 della Parte 1^.

Individuazione delle aree

Art. 4 – Criteri di individuazione delle aree e limitazioni

1. Le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono quelle di proprietà o ad uso pubblico indicate nella programmazione urbanistica ed a ciò destinate, nonché ogni altra area, anche privata, della quale l'amministrazione abbia la disponibilità e che la Giunta Comunale ritenga di dover utilizzare per l'esercizio del commercio in questione. Detta individuazione è attuata nella Programmazione di Settore di cui al Titolo II.

2. L'individuazione è effettuata in osservanza dei seguenti criteri da seguire in ogni momento in cui si renda necessaria l'istituzione od il trasferimento di qualsiasi manifestazione fieristica o mercatale e per il posizionamento di chioschi o l'individuazione di posteggi da utilizzare da parte di operatori itineranti:

- considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree da destinare all'attività con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- rispettare il diritto della collettività nell'uso delle proprie proprietà private ed attività imprenditoriali;
- salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
  – un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi a parcheggio;
  – il massimo dimensionamento dei posteggi o posti al fine di accogliere i nuovi negozi mobili;
  – il minimo disagio alla popolazione residente;
  – la salvaguardia dell'attività commerciale in atto con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- rispettare i vincoli a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali delle diverse zone o aree urbane;
- limitare l'esercizio dell'attività itinerante (di qualsiasi genere) solo per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, o in osservanza delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività causando ingiustificati inquinamenti di ogni tipo.

3. La Giunta Comunale è incaricata di procedere all'adeguamento normativo, delle aree fieristiche e mercatali, sotto l'aspetto igienico-sanitario e di prevenzione incendi.

Art. 5 – Ampliamento delle aree

1. Le aree individuate sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente possono essere ampliate, ridefinite o riorganizzate con provvedimento della Giunta Comunale.
2. L'atto deliberativo della Giunta Comunale sostituirà la programmazione di Settore per la parte interessata dal provvedimento.

Art. 6 – Valorizzazione del commercio itinerante su aree pubbliche

1. Al fine di valorizzare l'estensione del commercio itinerante e per soddisfare l'esigenza dei consumatori presenti nelle zone rurali, agli operatori itineranti può essere consentito di vendere in dette aree, in spazi appositamente individuati, senza limiti di tempo e senza l'obbligo di corrispondere diritti di occupazione di suolo pubblico o altro tributo.

Requisiti d'accesso all'attività

Art. 7 – Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati ai sensi dall'articolo 2, comma 3, del DPR n. 252/98:

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

6. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Art. 8 – Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dalla certificazione degli adempimenti contributivi minimi previsti;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Art. 9 – Requisiti per i soggetti stranieri

1. Il SUAP, quando viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività del commercio al dettaglio nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione di settore. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il SUAP può avvalersi della CCIAA sulla base di convenzione appositamente stipulata. Per i cittadini di paesi membri dell'UE, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Poiché l'autorizzazione alla vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla loro somministrazione, per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che il soggetto, titolare o preposto, che esercita effettivamente l'attività commerciale al dettaglio, presenti i seguenti documenti:

c) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;

d) per la vendita di alimenti, un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso dei documenti di cui al comma 3.

5. Qualora il richiedente non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 3, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Procedura rilascio autorizzazioni

Art. 10 – Competenza amministrativa e procedura di rilascio

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e/o autorizzazioni di posteggio o posti, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed a determinare la relativa sanzione da ingiungere, è attribuita al Responsabile SUAP in esecuzione anche delle disposizioni contenute nella programmazione di Settore.

2. Le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A) - Concessioni per il commercio su aree mercato: il Responsabile incaricato, utilizzando i seguenti criteri valutativi, provvede alla pubblicazione del bando, tramite *internet* o altri mezzi pubblicistici a rilevanza regionale o anche attraverso le associazioni di categoria, dell'elenco dei posteggi ubicati nelle aree di mercato indicando le caratteristiche del mercato e dei posteggi.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta al Comune, in modo telematico.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile incaricato valuterà l'ammissibilità alla selezione verificando la presenza nelle domande dei seguenti criteri inderogabili:

- Osservanza del settore e/o tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato come risultante dal progetto organizzativo di cui alla programmazione;
- Osservanza delle eventuali caratteristiche richieste per la struttura da utilizzarsi nell'esercizio dell'attività.

Dopo detta valutazione, il Responsabile incaricato, disporrà la graduatoria di merito in osservanza dei seguenti criteri con il punteggio disposto dalla Giunta Comunale in approvazione del Bando Pubblico:

- Anzianità dell'attività di commercio al dettaglio attestata dal registro delle imprese;
- Professionalità acquisita per anzianità di effettiva partecipazione in un posteggio di un mercato in assegnazione;
- Anzianità di frequenza acquisita per sommativa di frequenza alla spunta del mercato in assegnazione ;
- Regolarità assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

A parità di punteggio la domanda è valutata nel seguente ordine di priorità: a favore degli operatori con concessione quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, fiscalmente attestata; anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività del commercio al dettaglio; ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile incaricato, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

Concessioni per il commercio su posteggi sparsi o per pubblica necessità: Il SUAP pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi ubicati sul territorio comunale e non rientranti in aree mercatali, indicando le caratteristiche del posteggio.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta al SUAP, in modo telematico, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Entro i successivi 20 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile SUAP predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla programmazione di settore;
- Maggiore anzianità dell'attività di commercio al dettaglio attestata dal registro delle imprese;
- Regolarità assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

Concessioni per il commercio su aree commerciali private: Qualora si rendano disponibili posteggi abbinati o integrati con strutture della media o grande distribuzione, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e quelli operanti sul mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e di anzianità d'attività.

Il SUAP pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi indicandone le caratteristiche.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta al SUAP, in modo telematico, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Qualora siano assegnatari di un posteggio nel mercato cittadino, nella domanda dovranno fare espressa rinuncia del posteggio del mercato; detta rinuncia opererà al momento dell'assegnazione del nuovo posteggio.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile SUAP predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla programmazione di settore;
- Osservanza delle caratteristiche richieste per la struttura da utilizzarsi nell'esercizio dell'attività;
- Maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- Regolarità assistenziale, contributiva, fiscale e amministrativa;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

Durata delle concessioni: Le concessioni hanno durata pluriennale contenuta tra i 9 e 12 anni valutati in relazione alle strutture richieste per l'esercizio dell'attività e non sono automaticamente rinnovabili.

***Autorizzazione tipo B) - Per il commercio in forma itinerante**:* Gli interessati, le persone giuridiche che intendono avviare l'attività presso questo comune, devono presentare domanda al SUAP, in modo telematico, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione, il SUAP comunica l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso. Trascorsi 7 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta senza che la stessa abbia avuto esito, l'istanza si intende archiviata di diritto.

Il termine ricorrerà a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Responsabile SUAP si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Alle persone fisiche o a società regolarmente costituite non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo **B),** pertanto il SUAP, quando viene presentata domanda di autorizzazione itinerante, comunica preventivamente alla Regione - Direzione Generale competente in materia di commercio - i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo.

Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare dell'autorizzazione, l'interessato ne dà comunicazione al SUAP che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, e da contestuale comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali – La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 11 – Autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera **A)** del precedente articolo, abilita anche alla partecipazione di fiere e sagre che si svolgono sul territorio nazionale ed all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale con esclusione delle ore in cui è concessionario di un posteggio mercatale.

2. L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera **B)** del precedente articolo, abilita alla vendita ed alla partecipazione di fiere e sagre su tutto il territorio nazionale; abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

3. Entrambe le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti morali per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione è indicata con apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

5. Le autorizzazioni per la partecipazione alle altre manifestazioni, istituite con successivi atti deliberativi di Giunta Comunale ed inserite nella programmazione di settore, sono rilasciate dal Responsabile SUAP in osservanza alle disposizioni che disciplinano dette manifestazioni e contenute nelle stesse delibere di istituzione.

Esercizio dell'attività

Art. 12 – Inizio attività

1. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita trasmettendo il **modulo SCIA** (solo alimentari) e la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti (modulo comunale predisposto). Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si procederà in termini sanzionatori ed alla revoca del titolo.

2. L'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica www.procedimenti.servizirl.it. L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore su aree pubbliche, tramite intermediari o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

3. La predetta attestazione deve essere dimostrata anche dagli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazioni rilasciate da altre regioni. In detto caso l'attestazione deve essere richiesta dal SUAP se l'interessato chiede di iniziare l'attività presso questo Comune, mediante la presentazione dell'apposito modulo e allegando copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia.

4. La verifica, effettuata dal SUAP, relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.

5. Il SUAP verifica che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:

- *amministrativi* - deve risultare dall'assolvimento degli obblighi contrattuali con la pubblica amministrazione e dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;

- *fiscali,* deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;

- *previdenziali e assistenziali,* deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).

6. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.

7. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1° gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.

8. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al SUAP o alle associazioni di categoria, il rilascio dell'attestazione annuale.

10. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato "pdf" o con lettore QRcode.

Art. 13 – Carta d'esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, il titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche, deve autocertificare gli elementi di identificazione personale e dei propri collaboratori indicando i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante; detta autocertificazione costituirà la Carta d'Esercizio.

2. La carta di esercizio deve essere compilata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo della piattaforma informatica **www.procedimenti.servizirl.it**

direttamente dall'operatore su aree pubbliche, tramite intermediari o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dal SUAP con solo riferimento all'attività su posteggio o itinerante autorizzata da questo Comune e dalle Associazioni per le carte d'esercizio da loro compilate.

3. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".

4. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

5. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di altro titolo per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato.

6. Ogni aggiornamento della carta d'esercizio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti con analoga procedura.

7. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.

8. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.

8. La carta di esercizio ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

9. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf" o con lettore QRcode.

Art. 14 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il **modulo SCIA.**

2. La **SCIA** deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione anche in preliminare d'acquisto.

3. Decorsi i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorso anche questo ulteriore periodo senza che venga presentata la prescritta **SCIA**, il Responsabile SUAP notificherà, al subentrante, la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono per un anno continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede.

5. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la **SCIA** per il subingresso, il Responsabile SUAP procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

6. Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

7. Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.

8. Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non venga esercitata per un anno, l'autorizzazione viene revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 15.

9. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Alla comunicazione di subingresso deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

10. Qualora il comune del cedente indicato dal subentrante nella comunicazione di subingresso sia diverso, il titolo originario è trasmesso dal SUAP a tale comune per gli adempimenti conseguenti, dando comunicazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.

Art. 15 – Procedura di revoca

1. L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

- qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- mancato assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dall'articolo 12 della presente disciplina regolamentare;
- qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi;
- per decadenza dalla concessione del posteggio;
- in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di reintestazione da parte degli eredi.
- qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

3. Alla revoca dell'autorizzazione di tipo **A**) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo tali elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 16 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale mediante l'esibizione in originale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza, dell'autorizzazione e della **SCIA**, attestante l'autocertificazione sanitaria del mezzo e delle strutture utilizzate.

2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento la sussistenza di un rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o

di qualunque altro rapporto giuridico che li riconduca al titolare dell'autorizzazione. Qualora la dimostrazione, per motivi che appaiono validi, non sia immediatamente possibile, dovrà essere data entro 10 giorni, diversamente si procederà in termini sanzionatori.

3. Il responsabile del SUAP comunica alla Regione, i nominativi di nuovi operatori itineranti su aree pubbliche e ogni provvedimento di modifica relativa ai mercati e fiere con riferimento:

- a una nuova istituzione;
- alla denominazione della fiera o mercato;
- alla loro localizzazione;
- all'ampiezza delle aree;
- al numero dei relativi posteggi;
- alla durata;
- alla giornata e all'orario di svolgimento dell'attività.

.

Posteggi

Art. 17 - Concessione dei posteggi

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stabile è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali, i posteggi sparsi, i posteggi per pubblica necessità, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posti in una fiera o altre manifestazioni occasionali e locali.

Art. 18 – Assegnazione

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa e delle altre attività, di cui alla presente disciplina regolamentare, deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione pluriennale o di una autorizzazione anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dal Responsabile SUAP.

Art. 19 – Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio

1. Alla concessione dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Salvo diversa disposizione afferente la singola fiera o manifestazione che disponga la concessione pluriennale del posto, l'occupazione di posti nell'area della fiera o sagra locale, nelle altre manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

3. Nell'atto di concessione o autorizzazione di occupazione posteggio vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività, di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio o posto;
- la prescrizione di lasciare pulita l'area del posteggio o posto dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

4. Qualora nella concessione o autorizzazione di occupazione posteggi non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio o posto per tutti i prodotti del settore oggetto della sua autorizzazione.

5. Il trasferimento della titolarità dell'azienda o ramo di essa, comporta il passaggio, al subentrante, della concessione o autorizzazione di occupazione del posteggio, unitamente all'autorizzazione commerciale, per il tempo rimanente fino alla loro scadenza.

6. La concessione del posteggio ha una durata pluriennale ed è non è automaticamente rinnovabile.

Art. 20 - Uso del posteggio

1. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Responsabile SUAP
- non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso
- tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50
- l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20, non deve sporgere dal limite del banco oltre cm. 80 e deve essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi. Le tende, gli ombrelloni, le strutture fisse e le aste reggi tenda non devono ostacolare il passaggio dei pedoni, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni. È vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata. È in ogni modo vietato appendere le merci oltre la linea del banco
- i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
- i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale originale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
- l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo diversa indicazione prevista per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente, dal gestore della spunta, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
  I. Rispetto del settore merceologico;
  II. Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
  III. Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
  IV. La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile SUAP.

Art. 21 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 22 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionale, che dovessero per qualsiasi motivo accadere nell'esercizio dell'attività commerciale.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 23 - Circolazione all'interno delle aree

1. Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone che abbiano un atteggiamento molesto nei confronti di esercenti ed utenti.

2. All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, di mendicanti, di distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

3. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione del Comune, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 24 - Canone di occupazione e di concessione

1. L'uso temporaneo di un posteggio o posto per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, o altre attività di cui alle presenti norme, è subordinato al pagamento di un canone commisurato all'utilizzo giornaliero del posteggio o posto e dei relativi servizi prestati sull'area.

2. Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione pluriennale, anche con l'uso di un chiosco, è sottoposto al pagamento di un canone ricognitorio annuale che tenga in considerazione i servizi prestati sull'area. Detto canone è determinato dalla Giunta Comunale e potrà essere rivisto annualmente.

3. Il canone di concessione è riscosso in forma anticipata con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. Il mancato versamento, anche di una rata, entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

4. La sospensione non può protrarsi oltre il termine imposto a recupero del mancato pagamento; pertanto, l'eventuale ulteriore omissione di pagamento comporterà la decadenza della concessione.

5. La permanenza, oltre il tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, o delle altre attività di cui al presente regolamento, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

Art. 25 – Decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione o autorizzazione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o infortunio purché documentate.

2. L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle presenti norme con le modalità indicate nell'articolo 50.

3. La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Art. 26 – Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio

1. La revoca della concessione o dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dal Responsabile SUAP senza oneri a carico del Comune.

2. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse con esclusioni di oneri a carico del Comune, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

3. Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

Commercio itinerante

Art. 27 – Tempi e modalità d'esercizio

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi attraverso soste della durata massima di un'ora per effettuare le operazioni di vendita con divieto di posizionare la merce direttamente sul terreno o su piani poggiati direttamente a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. La sosta oltre l'ora è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nella programmazione economica-commerciale.

2. Nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di tornare nella medesima zona commerciale come individuata nella programmazione di Settore.

3. E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posto lungo la stessa via o comunque posto in luogo ben visibile.

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata:

- nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale;
- in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;
- lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

5. L'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana formata dalle vie indicate nella programmazione di Settore Titolo II.

6. Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo **A**) - di cui all'art. 10 - è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nelle ore in cui risultano concessionari di un posteggio ed è altresì sempre preclusa la vendita a domicilio del consumatore.

7. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo **B)**) - di cui all'art. 10 - sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del D.lgs. 114/98 in materia di vendita a domicilio.

8. Nelle ore di svolgimento dei mercati, fiere, sagre, mostre-mercato ed altre manifestazioni di cui alle presenti norme, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese nella zona come indicata nella programmazione di settore.

Disposizioni per il mercato

Art. 28 – Definizione e istituzione del mercato

1. Il mercato, quale servizio comunale, può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

2. L'istituzione di nuovi mercati è soggetta a preventiva approvazione del Consiglio Comunale sentita la Commissione Sviluppo Economico. L'individuazione delle rispettive aree è effettuata con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 4.

3. I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati nell'elaborato di programmazione.

4. Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare.

Art. 29 - Contingente di posteggi nei mercati

1. L'istituzione di mercati periodici risponde all'esigenza di offrire un servizio commerciale completo e nello stesso tempo di introdurre nel sistema distributivo una differenziazione delle forme di vendita al fine di consentire fra esse una tensione concorrenziale dinamica nel rispetto dell'equilibrio commerciale.

2. Nella programmazione di settore, si individuano i mercati con la loro consistenza in numero e caratteristiche dei posteggi, il relativo contingentamento in termini di tipologia merceologica ed orario di svolgimento.

3. Il contingente è espresso in termini di banchi ed è raggiungibile mediante conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia di posteggi in eccesso ed in caso di cessazione dell'attività. Le variazioni merceologiche dei posteggi sono concesse dal Responsabile SUAP in osservanza alla programmazione disposta dalla Giunta Comunale.

4. Eventuali posteggi liberi da assegnare sono resi disponibili agli operatori del mercato per l'adeguamento dei propri posteggi in relazione delle strutture di vendita utilizzate. I restanti posteggi sono posti in assegnazione con la procedura di cui all'articolo 10.

Art. 30 - Spostamento del giorno di mercato

1. Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione

del Natale, Capodanno e Pasqua. In tali occasioni il mercato può essere spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio.

2. Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato

1. La soppressione del mercato è deliberata dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Sviluppo Economico.

2. La variazione permanente del giorno di svolgimento del mercato, l'ampliamento, la riorganizzazione o la riduzione dello stesso, sono deliberati dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente ed il provvedimento costituisce modifica della programmazione di settore.

3. Il Responsabile del SUAP comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o la riduzione dei posteggi esistenti indicando il numero e le caratteristiche dei posteggi.

4. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile SUAP sentita la Giunta Comunale, con le seguenti modalità:

- osservanza dei settori merceologici;
- osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro imprese;
- necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

5. Il trasferimento permanente del mercato è disposto con la stessa procedura di cui al punto precedente, sentita la Commissione Sviluppo Economico, ed il provvedimento costituisce modifica della programmazione di settore.

6. Quando la data di effettuazione dei mercati coincide e si sovrappone alle fiere o sagre svolgentesi sulla stessa area, il mercato viene recuperato in altra data.

Art. 32 - Posteggi del mercato

1. Nelle aree destinate allo svolgimento dei mercati, la programmazione dovrà prevedere schemi organizzativi basati sui seguenti principi:

- Miglior servizio da rendere al consumatore;
- Sicurezza dell'area mercatale con garanzia di accessibilità ai mezzi di soccorso;
- Al fine di evitare situazioni di oligopolio, nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di **1** (uno) posteggio che può organizzare ed utilizzare in osservanza alle disposizioni delle presenti norme regolamentari e quelle indicate in concessione;
- Possibilità di organizzare l'area mediante settori o macro aree e/o tipologie merceologiche predefinite in concessione.

2. Sulle aree mercatali appositamente individuate, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali, possono operare anche fornitori di servizi di pubblica necessità. L'individuazione di tali posteggi, considerati esterni a quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale, è effettuata dalla Giunta Comunale ed il loro utilizzo è disciplinato dalle presenti norme per quanto compatibili.

3. In aggiunta ai posteggi che compongono il mercato, come indicati nella programmazione di settore, la Giunta Comunale può istituire un posteggio per **battitori** (settore non alimentare) da assegnare ad una associazione di categoria che lo gestirà in turnazione tra i propri iscritti con calendario da trasmettere al SUAP.

4. Corrispondendo alle richieste degli **imprenditori agricoli**, i posteggi individuati sul mercato non possono superare il 3% del numero complessivo dei posteggi alimentari e sono assegnati a rotazione tra i richiedenti. Nei predetti posteggi, per motivi igienici sanitari connessi, non è

ammessa la vendita di animali. L'assegnazione avviene su richiesta diretta degli interessati in analogia ai criteri stabiliti per l'assegnazione dei posteggi sparsi, utilizzando il modulo comunale predisposto.

Art. 33 - Spunta giornaliera

1. L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilito nella programmazione di settore; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta giornaliera.

2. Possono partecipare alla spunta giornaliera solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata agli incaricati e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione.

3. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

a) Rispetto del settore merceologico;
b) Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
c) Favorire l'inserimento di generi nuovi;
d) La graduatoria di spunta vigente;
e) La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

4. Della spunta si terrà una registrazione delle partecipazioni nell'ordine di spunta giornaliero per singola tipologia merceologica, ovvero si registreranno gli operatori e gli estremi dell'autorizzazione presentata per la spunta, annotando l'effettiva assegnazione del posteggio o la semplice partecipazione alla spunta.

5. L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio dell'incaricato alla spunta e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

6. Al termine di ogni anno, il Responsabile SUAP determinerà una graduatoria di inizio nuovo anno che tenga conto delle presenze di spunta registrate nel trascorso anno in capo alle singole autorizzazioni utilizzate, e la precedente graduatoria sarà di conseguenza azzerata.

7. La somma delle presenze annuali alla spunta in capo alle singole autorizzazioni utilizzate, concorrerà solo alla determinazione per l'assegnazione definitiva di eventuali posti che si rendessero disponibili.

8. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, che si rendessero disponibili, possono essere assegnati unicamente ad operatori commerciali che vendono piante e fiori o prodotti attinenti all'attività agricola. In assenza di questi, agli operatori in ordine di spunta.

9. La spunta giornaliera è gestita dalla Polizia Locale o altro soggetto contrattualmente autorizzato dal Responsabile del SUAP sentita la Giunta Comunale.

Disposizioni per fiere e sagre

Art. 34 - Istituzione delle fiere o sagre

1. Le fiere e le sagre (anche istituzionali) sono deliberate dalla Giunta Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 4.

2. Il modello organizzativo delle attuali e nuove fiere o sagre dovrà essere riportato nella programmazione di settore.

3. La Giunta Regionale pubblica il calendario regionale annuale delle fiere e delle sagre. A tal fine il Responsabile SUAP invita gli organizzatori delle fiere e delle sagre a depositare la relativa istanza entro la fine di ottobre e, entro il 30 novembre di ogni anno, redige l'elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.

4. Il Responsabile SUAP, entro il 15 dicembre, provvede a trasmettere l'elenco di cui al comma 3 e le eventuali integrazioni alla Regione per l'inserimento nel calendario.

5. Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua e S. Natale.

6. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Responsabile SUAP non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere, sagre o altri simili eventi.

7. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal SUAP sentita la Giunta Comunale.

8. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al SUAP almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 35 - Contingente di posti nelle fiere o sagre

1. Le attuali fiere e sagre rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. Le manifestazioni tradizionali sono individuate nella programmazione di settore.

2. Il contingente è espresso in termini di posti, per settori e tipologia merceologica.

3. In occasione delle fiere o sagre, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o in altro modo partecipativo nella fiera o sagra.

Art. 36 - Spostamento del giorno di fiera o sagra

1. Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 37 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra

1. I casi di soppressione delle fiere tradizionali, come individuate nella programmazione di settore, sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione sviluppo economico.

2. La variazione permanente del giorno di effettuazione della fiera, l'ampliamento ed il potenziamento della medesima è deliberato dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente ed il provvedimento costituirà modifica della programmazione di settore.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo o permanente dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato, anche su proposta del Responsabile SUAP, dalla Giunta Comunale sentita la commissione comunale che disporrà la riorganizzazione della fiera tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4. Il nuovo provvedimento risultante costituirà modifica alla programmazione di settore.

4. I casi di soppressione, di ampliamento e di potenziamento delle fiere o sagre diverse da quelle individuate al primo comma, sono deliberati dalla Giunta Comunale sentita la commissione sviluppo economico ed il provvedimento costituirà modifica alla programmazione di settore.

Art. 38 - Posti nelle fiere o sagre

1. Tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, a livello nazionale, possono partecipare all'assegnazione dei posti delle fiere o sagre.

2. I posti disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

Gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera o sagra devono presentare al SUAP la richiesta, in modo telematico.

Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile SUAP valuterà l'ammissibilità alla selezione verificando la presenza nelle domande dei seguenti elementi inderogabili:

- Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area fiera come risultante dal progetto organizzativo di cui alla programmazione;
- Osservanza delle caratteristiche richieste per la struttura da utilizzarsi nell'esercizio dell'attività.

Dopo detta valutazione, il Responsabile SUAP, disporrà la graduatoria di merito valutando i seguenti elementi in osservanza dei seguenti criteri:

- Assegnazione di posteggio al locale mercato cittadino;
- Maggiore anzianità dell'attività di commercio al dettaglio attestata dal registro delle imprese o maggior numero di presenze nella fiera o sagra negli ultimi 3 anni;
- Anzianità di frequenza calcolata per sommativa di spunta alla fiera in assegnazione;
- Anzianità di attività acquisita nel posteggio in assegnazione;
- Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010.

3. A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

4. Contro la graduatoria stilata dal Responsabile SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 10 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

5. Agli operatori verrà comunicato il numero del posto assegnato è verrà loro inviato il bollettino per il pagamento del diritto di partecipazione la cui ricevuta dovrà essere trasmessa, a mezzo PEC o fax, al SUAP prima del giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del diritto rende nulla la decisione di assegnazione.

6. Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di 1 (uno) posto.

7. L'assegnazione dei posti può essere disposta anche per più anni consecutivi per un max di 10, ma senza vincoli di recesso o altre obbligazioni a carico dell'amministrazione comunale che si riserva il diritto di modificare l'organizzazione e le finalità promozionali della fiera o sagra in ogni momento lo ritenga utile a proprio insindacabile giudizio.

8. Nelle fiere o sagre di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere o sagre di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

9. Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posti loro riservati.

Art. 39 - Spunta giornaliera

1. Al fine di evitare commercializzazioni improprie dei posti, si dispone che l'occupazione degli stessi nelle fiere o sagre opera in ragione del titolo autorizzativo posseduto congiuntamente al titolare dell'autorizzazione o altra persona dallo stesso preposta o delegata in virtù di un preciso atto giuridico da mostrare all'incaricato comunale. La mancanza del predetto atto comporta l'esclusione dalla partecipazione alla fiera o sagra.

2. La predetta disposizione si applica anche agli operatori che si presentassero per la spunta come descritta nei commi successivi.

3. L'occupazione dei posti nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta e risultanti primi esclusi in graduatoria fino a suo esaurimento.

4. Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posto, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

5. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.

6. Il SUAP terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero e per tipologia merceologica:

- per le effettive presenze, ovvero si registreranno le autorizzazioni e gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posto ed hanno esercitato l'attività;
- per presenze, ovvero si registreranno le autorizzazioni e gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

7. L'eventuale disponibilità dei posti riservati agli imprenditori agricoli dovrà essere riconosciuta solo a venditori di fiori o piante od articoli comunque abbinabili all'esercizio dell'attività agricola.

8. La spunta è gestita dalla Polizia Locale o altro soggetto contrattualmente autorizzato dal Responsabile del SUAP sentita la Giunta Comunale.

Altre aree distributive

Art. 40 – Aree sparse

1. Le aree individuate per i posteggi fuori mercato, posteggi sparsi, posteggi per pubblica necessità e posteggi per installazione di chioschi, sono riportate nella programmazione di settore di cui al Titolo II della componente economica commerciale del PGT.

2. I periodi di svolgimento delle attività di cui trattasi, le dimensioni delle aree individuate, le caratteristiche strutturali, le tipologie merceologiche e gli orari sono definiti nella predetta programmazione consultabile sul sito Web comunale o presso il S.U.A.P.

3. L'eventuale istituzione di altri posti sparsi può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle presenti norme. Il modello istitutivo ed organizzativo dei nuovi posteggi sparsi integrerà la programmazione di settore.

Art. 41 – Aree per esercizio stagionale.

1. Non ravvisandosi, al momento dell'approvazione del presente regolamento, la presenza di necessità pubbliche o di interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.

2. L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle presenti norme. Il modello istitutivo ed organizzativo delle nuove aree per l'esercizio stagionale integrerà la programmazione di settore.

Art. 42 – Aree per esercizio temporaneo o occasionale.

1. Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.
Su specifica richiesta di svolgimento di una manifestazione fieristica temporanea, da chiunque organizzata su aree pubbliche o private nella disponibilità comunale, al di fuori del calendario regionale, può essere rilasciata autorizzazione dal Responsabile SUAP, previa obbligatoria consultazione della commissione comunale sviluppo economico, solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio, le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro, non richiedono la conformità urbanistica delle aree utilizzate. Non sono riconducibili alle predette attività le manifestazioni o gli eventi che ancorché temporanei e con finalità non lucrative,

vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.

2. Esercizio occasionale – Al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidatesi nel tempo, in occasione di particolari periodi dell'anno, è ammesso il posizionamento di fioristi all'ingresso di strutture di pubblico servizio. I posteggi sono prioritariamente assegnati agli operatori commerciali su aree private ubicati sul territorio comunale con l'attività prevalente di vendita di piante e fiori; in mancanza di richiesta detti posteggi saranno assegnati ad operatori su aree pubbliche.
Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Responsabile SUAP.

3. Mostre-mercato ed altre manifestazioni - Al fine di promuovere l'attività economica del territorio comunale e limitrofo, con deliberazione della Giunta Comunale possono organizzarsi in forma occasionale delle mostre mercato o simili manifestazioni espositive o promozionali secondo le indicazioni regionali.
La mostra-mercato, in forma permanente su area pubblica, può essere organizzata da privati ed è regolamentata come da programmazione di settore.

4. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici - Le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca possono svolgersi sulle aree e con le modalità stabilite nella componente economica-commerciale del PGT.
La componente economica-commerciale del PGT deve promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività solidaristiche al fine di:

a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività in questione;

b) individuare le aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività in questione, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;

c) promuovere l'avvicendamento, nelle aree individuate, dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione solidaristica;

d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione solidaristica prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi;

e) disporre idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione solidaristica che propongono generi della stessa categoria merceologica;

f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi.

5. Vendita di merci antiche o usate - Nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico.
Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.
I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 43 – Aree commerciali private

1. Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora si rendessero disponibili, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e nel mercato seguendo il grado di anzianità nell'attività. L'assegnazione è subordinata alla rinuncia del posteggio del mercato che verrà assegnato secondo la normale procedura unitamente ai nuovi posteggi eventualmente non acquisiti.

2. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di Giunta Comunale di istituzione che integrerà la programmazione di settore.

Art. 44 – Imprenditori agricoli

1. Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare agli imprenditori agricoli.

2. L’esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l’osservanza delle presenti norme per quanto concerne l’uso dei posteggi, l’orario di vendita e l’esercizio del commercio itinerante.

Art. 45 – Artigiani e mestieri ambulanti

1. L’esercizio di mestieri artigianali ambulanti, oltre all’osservanza di norme speciali che ne regolano l’attività, è soggetto alle presenti norme previste per l’occupazione e l’uso dei posteggi e per l’esercizio del commercio itinerante.

Norme igieniche - sanitarie

Art. 46 - Attrezzature ed esposizione della merce

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità e le merci, salvi i casi di cui al comma successivo, non possono essere collocate direttamente al suolo.

2. E’ consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

3. Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita anche per unità di misura.

4. Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti ortofrutticoli consumabili previa sbucciatura o bollitura, possono comunque essere esposti in idonei contenitori all’interno del posteggio concesso ad un’altezza non inferiore ai 50 cm. dal suolo.

5. L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

6. Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

7. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

8. L’esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all’interno del posteggio concesso e ad un’altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

9. E' vietato al pubblico toccare le merci alimentari non confezionate, pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 47 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

1. Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l’uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, dichiarato idoneo dai competenti uffici ATS.

2. Per l’esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L’uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all’assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull’area pubblica.

3. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

4. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 48 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

1. La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

Prodotti surgelati o congelati: non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.

Carni fresche e prodotti a base di carne: per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
- i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
- è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
- si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
- le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.

Prodotti di gastronomia: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
- è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
- nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
- i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori; il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.

Prodotti della pesca: per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
- è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
- si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
- le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

Molluschi bivalvi vivi: per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
- idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
- avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
- è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi: la vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.

Vendita di funghi: la vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. È vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.

Vendita del pane: la vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ATS. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Somministrazione: ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

Vigilanza e sanzioni

Art. 49 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza delle presenti norme nonché la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata alla Polizia Locale.

2. La verifica dell'avvenuto pagamento del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili è affidata al gestore della spunta mercatale.

3. Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi o competente ad essere sentita in ragione delle contestazioni è il Sindaco.

4. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Art. 50 – Sanzioni

1. Ai sensi della vigente legge regionale, sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

- l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
- l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dal territorio o dalle aree mercatali assegnate – Art. 21, commi 5 e 6 LR n. 6/2010;
- esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
- persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta o delegata che garantisca i requisiti professionali - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010;
- l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo **A)** – Art. 21, comma 5, LR n. 6/2010;
- l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino subentranti, gestori o titolari in altra forma senza che ne diano dimostrazione - Art. 25, LR n. 6/2010;
- articolo 16 – Mancata dimostrazione dell'autorizzazione in originale (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010); all'accertamento segue l'impossibilità di esercitare l'attività; (la sanzione può essere derubricata come al 5° comma, previa presentazione dell'originale nel termine imposto);
- articolo 13, comma 5 – Attività esercitata da soggetto diverso dal titolare senza alcun titolo di rappresentanza o dipendenza.

2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.852,00 a € 15.493,00, le seguenti violazioni:

- l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo **B)** presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 DLgs 114/98;

3. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, le seguenti violazioni:

- mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 DLgs 114/98;

4. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, le seguenti violazioni:

- in osservanza delle norme per le vendite straordinarie – art. 118 LR n. 6/2010.

5. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, e la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni al presente regolamento:

- articolo 12 – mancato assolvimento obblighi previdenziali, ecc.;
- articolo 13 – Carta d'esercizio (con esclusione comma 5);
- articolo 16 – Dimostrazione del titolo (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010);
- articolo 20 – Uso del posteggio (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010);
- articolo 21 – Condotta venditori (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010);
- articolo 27, commi 1, 2 e 3 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010);
- articolo 27, commi 4 e 5 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010);
- articolo 27, comma 6 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 5, LR 6/2010);
- articolo 27, comma 8 – Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 6, LR 6/2010);
- articolo 46 – Attrezzature ed esposizione della merce (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
- articolo 47 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
- articolo 48 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010);
- sono altresì punite con questa sanzione tutte le limitazioni ed i divieti stabiliti, dalla presente disciplina regolamentare, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

6. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile incaricato può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

7. Le attività di cui all'articolo 42, punto 4, esercitate in violazione delle previsioni del piano di programmazione comunale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo.

8. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.42, punto 5, se non diversamente sanzionate, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa stabilita nel minimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 689/81

9. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale istitutivo delle fiere o sagre si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

10. In caso di svolgimento di fiere o sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 34, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

11.In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 9 e 10 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

12. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

13. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione

di settore, nonché l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento.

14. La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 24, è disposta dal Responsabile incaricato, per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 bis della legge 689/81.

15. La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile incaricato per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie contenute nelle presenti norme;
b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
c) l'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

16. La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 25, si applica nei seguenti casi:

a) in caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
b) dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
c) per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile incaricato.

17. Ricorrendo la necessità di disporre l'uso delle aree mercatali o espositive, indicate nel presente regolamento e successivi atti integrativi, la Polizia Locale e gli altri organi preposti alla gestione e controllo possono disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta sulle aree in questione e di eventuali veicoli o strutture degli operatori che occupano abusivamente tali aree. La rimozione dovrà consistere nello spostamento dell'ostacolo ponendolo nello spazio disponibile più vicino ed esterno alle aree mercatali o espositive senza pregiudizio alle norme di sicurezza della circolazione stradale.

Coordinamento al T.U.L.P.S.

Art. 51 - Vendita di armi in forma ambulante

1. La vendita di armi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio su aree pubbliche, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 37 - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi.

È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Sindaco.

Sono considerati strumenti da punta e da taglio quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Per detto fine commerciale occorre presentare domanda di licenza in bollo al SUAP utilizzando il predisposto modulo comunale nel quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio di tale attività commerciale e di aver preso conoscenza del presente articolo**.**

Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere è tenuto a far vidimare la licenza dall'autorità di P.S. delle province che intende percorrere o dai Sindaci dei comuni nei quali intende esercitarne la vendita.

Il rilascio della licenza, il rinnovo triennale e le vidimazioni sono sottoposte al diritto del bollo.

Art. 52 - Vendita o noleggio audiovisivi

1. La vendita al dettaglio su aree pubbliche di audiovisivi è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita o noleggio:

Art. 75-bis - *Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro*, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, *ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette*, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.

Il predetto avviso alla Questura è acquisito in copia agli atti del SUAP.

Art. 53- Vendita bevande alcooliche

1. La vendita di bevande alcooliche su aree pubbliche, oltre alle disposizioni afferenti alla **disciplina della somministrazione, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:**

Art. 87 - *È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.*

Non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche superiori a 21° ed a litri 0,33 per le altre.

Art. 105 - Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Art. 54 - Vendita cose antiche o usate

1. L'articolo 6, del DLgs 222, del 25 novembre 2016, ha abrogato la necessità di presentare la dichiarazione preventiva al Sindaco per esercitare la vendita di cose antiche e usate; tuttavia i rivenditori in conto proprio di veicoli od oggetti usati di valore hanno ancora l'obbligo di tenere il registro vidimato dal comune per l'annotazione delle vendite.

Vendita oggetti antichi o usati a valore storico o artistico - Oggetti con valore storico o artistico (cioè con oltre 70 anni), autovetture d'epoca (cioè con oltre 75 anni), elencati **nell'allegato A)** del DLgs 22/01/2004, n. 42, **restano soggetti alla dichiarazione preventiva** e registrazione ai sensi del **Capo IV, sezione III,** dello stesso Decreto.
La dichiarazione preventiva va inoltrata all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) e l'attività può essere esercitata ad avvenuta ricevuta della dichiarazione da parte del SUAP.

Art. 55 - Vendita oggetti preziosi

1. La vendita di metalli ed oggetti preziosi nell'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietata.

Sono considerati oggetti preziosi anche i semplici articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi (oro, platino, argento), venduti da cartolai, ombrellai, ottici, chincaglieri e simili. Non sono considerati tali le penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

2. La licenza rilasciata dalla Questura è acquisita in copia agli atti del SUAP.

Art. 56 – Controlli e sanzioni

1. Le violazioni alla predetta disciplina merceologica coordinata con le disposizioni del TULPS, sono accertate dalla Polizia Locale e sanzionate ai sensi del codice penale o artt. 17 e 17bis del TULPS.

2. Eventuali provvedimenti sospensivi dell'attività abusiva sono adottati dal Responsabile della Polizia Locale che ne dà comunicazione al SUAP; l'autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Disposizioni finali

Art. 57 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Si dispongono norme esecutive, dei criteri indicati nelle disposizioni generali del Titolo II° della componente commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e per le manifestazioni fieristiche, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 4^

Regolamento procedimentale somministrazione alimenti e bevande

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 4^

Indirizzi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione pag. 105
Art. 2 – Finalità pag. 105
Art. 3 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento pag. 105
Art. 4 – Coordinamento con altre disposizioni legislative pag. 107

Criteri di programmazione

Art. 5 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione pag. 108
Art. 6 – Superficie di somministrazione alimenti e bevande pag. 109
Art. 7 – Ubicazione dell'attività di somministrazione pag. 109
Art. 8 – Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi pag. 109
Art. 9 – Impatto acustico pag. 110
Art. 10 – Aree d'insediamento pag. 111

Requisiti soggettivi

Art. 11 – Requisiti di onorabilità pag. 111
Art. 12 – Requisiti professionali pag. 112
Art. 13 – Requisiti per soggetti stranieri pag. 112

Rilascio autorizzazioni

Art. 14 – Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento pag. 113
Art. 15 – Documenti da allegare all'istanza pag. 114
Art. 16 – Esame dell'istanza e decisione pag. 114
Art. 17 – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) pag. 115
Art. 18 – Autorizzazione pag. 116

Disposizioni inerenti all'esercizio dell'attività di somministrazione

Art. 19 – Inizio dell'attività pag. 116
Art. 20 – Autorizzazione stagionale pag. 117
Art. 21 – Trasferimento pag. 117
Art. 22 – Ampliamento o riduzione della superficie pag. 117
Art. 23 – Subingresso pag. 117
Art. 24 – Rappresentanza o gestione di reparti d'azienda pag. 119
Art. 25 – Cessazione dell'attività pag. 119
Art. 26 – Decadenza delle autorizzazioni pag. 119
Art. 27 – Proroghe pag. 119
Art. 28 – Distributori automatici pag. 120
Art. 29 – Obbligo della prestazione pag. 120
Art. 30 – Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività pag. 120
Art. 31 – Pubblicità diverse pag. 120
Art. 32 – Abbinamenti pag. 121
Art. 33 – Disposizioni particolari pag. 121
Art. 34 – Giochi leciti pag. 122

Attività non programmate

Art. 35 – Attività di somministrazione escluse dalla programmazione pag. 123
Art. 36 – Autorizzazione temporanea pag. 124

Attività presso circoli privati

Art. 37 – Circoli privati pag. 125
Art. 38 – Associazioni e circoli aderenti a enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali pag. 125
Art. 39 – Associazioni e circoli non aderenti a enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali pag. 126
Art. 40 – Disposizioni comuni pag. 127
Art. 41 – Attività complementari pag. 127

Sanzioni
Art. 42 – Competenza all'adozione dei provvedimenti pag. 128
Art. 43 – Compiti e funzioni della polizia locale pag. 128
Art. 44 – Procedura sanzionatoria pag. 129
Art. 45 – Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani pag. 130

Norme finali
Art. 46 – Norme finali pag. 131

Indirizzi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono emanate nel rispetto degli indirizzi regionali riguardanti:

1) l'uniformità della procedura autorizzatoria in tutta la Regione;
2) la denominazione delle tipologie dell'attività di somministrazione;
3) le modalità di comunicazione dell'inizio del procedimento;
4) la localizzazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale.

2. Esse si applicano a tutte le forme di attività di vendita di alimenti e bevande esercitate su aree aperte al pubblico, attrezzate con tavoli e sedie al fine di consentire il consumo sul posto mediante il servizio, la fornitura di posate o stoviglie di qualsiasi materiale ritenute idonee dalle leggi sanitarie anche monouso, con distributori automatici, presso il domicilio del consumatore, nelle mense aziendali, nei locali di intrattenimento e spettacolo, sui mezzi di trasporto, su aree pubbliche distolte dall'uso pubblico generale in occasione di manifestazioni varie, presso circoli privati a favore dei soci, con esclusione:

- della somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno dei complessi ricettivi quando la stessa è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13;
- della somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'attività di agriturismo e *bed & breakfast* limitatamente alle persone alloggiate.

Art. 2 - Finalità

1. Le presenti norme regolamentari, unitamente ai criteri e alla programmazione di settore di cui al Titolo III° della componente commerciale del PGT, degli indirizzi regionali, delle disposizioni legislative dello Stato, si pongono la finalità di garantire:

- lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione della città e del territorio;
- la trasparenza e la qualità del mercato;
- la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico, ambientale ed urbane di pregio;
- la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
- la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della regione;
- la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi di somministrazione nelle frazioni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi;
- la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 3 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento

1. Nell'applicazione del presente regolamento, i riferimenti contenuti si devono intendere come di seguito definiti e qualora non indicati si devono intendere come definiti dalla legge regionale vigente o da altre disposizioni che disciplinano la materia e dal codice civile:

- ***Somministrazione di alimenti e bevande:*** per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli

acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; sono assimilati alla somministrazione al pubblico anche le attività di vendita che attrezzano dei locali con tavoli e sedie al fine di far consentire il consumo sul posto dei prodotti ceduti intendendosi servizio la fornitura di posate o stoviglie di qualsiasi materiale ritenute idonee dalle leggi sanitarie anche monouso;

- ***Luogo aperto al pubblico*** – è luogo privato il cui accesso è possibile solo dopo, o per, l'espletamento di particolari formalità.
- ***Area appositamente attrezzata*** – si deve intendere l'area sulla quale si svolge la vendita di alimenti e bevande ed è attrezzata con mezzi e strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto ivi compresi tavoli, sedie e le stoviglie riutilizzabili costruite in qualsiasi materiale e ritenute igienicamente idonee.
- ***Pubblico esercizio*** – si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi dietro corrispettivi in locali aperti al pubblico ai quali chiunque può accedere liberamente.
- ***Somministrazione in sede del committente*** – è l'organizzazione, presso l'abitazione del committente, oppure nel luogo o locali nei quali, occasionalmente o temporaneamente, si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato esclusivamente al committente stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate o con esso impegnate nell'attività lavorativa o di studio.
- ***Mensa aziendale*** – si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.
- ***Somministrazione presso complessi ricettivi*** – è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre realtà turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati o a persone ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.
- ***Somministrazione in comunità religiose*** – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di comunità religiose, parrocchie ed oratori.
- ***Somministrazione in Ospedali e Scuole*** – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di dette strutture ed a favore delle proprie utenze.
- ***Somministrazione in Caserme*** – è l'attività di somministrazione interna organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale.
- ***Somministrazione su mezzi di trasporto*** – è l'attività di somministrazione organizzata direttamente, o per interposto soggetto, dal gestore del servizio di trasporto.
- ***Somministrazione in luoghi di intrattenimento*** – la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ed in modo integrativo all'attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
- ***Somministrazione presso circoli privati*** – è l'attività di somministrazione di bevande esercitata in modo complementare all'attività associativa privata che caratterizza il sodalizio.
- ***Area d'insediamento*** – è la ripartizione urbanistica del territorio comunale utilizzata ai fini della programmazione di settore dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- ***Superficie complementare*** – è la superficie di locali o aree utilizzate per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e destinate a servizi, uffici, depositi o cantine. Le predette superfici, seppure non utilizzate direttamente per la somministrazione, rientrano tra le superfici sottoposte alla verifica della sorvegliabilità e l'accesso è sempre consentito agli organi di polizia incaricati al controllo. Si precisa che, in merito alla sorvegliabilità ed in relazione alla misurazione dell'area destinata alla somministrazione, fanno parte dei servizi i seguenti locali:
  - i servizi igienici per il pubblico ed il personale;

- i camerini;
- il guardaroba;
- gli spogliatoi per il personale;
- la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie;
- la dispensa;
- il locale preparazione alimenti;
- gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i locali filtranti e separanti in genere.

- ***Sorvegliabilità*** – verifica della rispondenza dei locali e delle superfici esterne adibite all'esercizio dell'attività di somministrazione (sia principali che complementari) ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno. La verifica della sorvegliabilità è inderogabile e preventiva all'inizio dell'attività.
- ***Manifestazioni con limite di somministrazione*** – Sono le manifestazioni sportive, musicali o di altro genere che, in ragione della presenza partecipativa, impongono l'adozione di misure preventive disponendo il limite del contenuto alcolico delle bevande non superiore al 21 per cento del volume ovvero il divieto totale della somministrazione delle bevande alcoliche.
- ***Chiusura temporanea*** – interruzione dell'attività fino a 30 giorni;
- ***Sospensione dell'attività*** – inattività dell'esercizio per un periodo continuato superiore a 30 giorni e fino a dodici mesi.
- ***Gioco lecito*** – ogni forma di gioco che non sia d'azzardo o indicato nella tabella giochi proibiti emanata dal Questore.
- ***Attività complementari alla somministrazione*** – attività iniziabili liberamente a condizione che non si promuovano in termini pubblicistici ed imprenditoriali. E' considerata attività complementare le semplici attività di spettacolo o musicali senza alcun seguente aspetto imprenditoriale.
- ***Indici di pubblicità ed imprenditorialità*** – la presenza di uno solo dei seguenti aspetti:
  - per l'accesso al locale o circolo è richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o la tessera associativa è rilasciata nell'immediatezza della richiesta e senza particolari formalità;
  - vengono aumentati i prezzi delle consumazioni in ragione dell'intrattenimento o spettacolo;
  - viene predisposto il locale e la collocazione dei posti, o l'area aperta al pubblico, per l'accoglimento dello spettacolo o intrattenimento;
  - viene data pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a mezzo stampa, via internet o mediante esposizione di locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;
  - i locali sono predisposti in modo da evidenziare che l'attività dell'intrattenimento, spettacolo o svago sia prevalente all'attività della somministrazione ovvero assorba più di un quarto della superficie di somministrazione.

Art. 4 – Coordinamento con altre disposizioni legislative

1. Il presente regolamento e la programmazione di settore disciplinano in termini di polizia amministrativa l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande coordinando l'attività con le altre disposizioni vigenti in materia e contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e relativo regolamento di esecuzione, nonché con ogni altra disposizione statale che disciplina l'ordine e la sicurezza pubblica.

Criteri di programmazione

Art. 5 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione

1. È costituita un'unica tipologia di esercizio denominato:

"ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, COMPRESE QUELLE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE"

2. Detto esercizio può somministrare alimenti e bevande nei limiti della specifica idoneità sanitaria che ha carattere limitativo nei confronti dell'autorizzazione medesima.

3. In ragione della scelta imprenditoriale dell'operatore, in conformità all'idoneità sanitaria e nei limiti di compatibilità di area indicata nella programmazione di settore, l'attività di somministrazione può assumere la seguente denominazione:

a) ***ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili:*** esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) ***esercizi con cucina tipica lombarda****:* ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) ***tavole calde, self-service, fast food e simili****:* esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) ***pizzerie e simili****:* esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

e) ***bar gastronomici e simili****:* esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) ***bar-caffè e simili****:* esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;

g) ***bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili****:* bar–caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

h) ***wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili****:* esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) ***disco-bar, piano bar, american-bar*****,** locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata da servizi complementari di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) ***discoteche, sale da ballo, locali notturni****:* esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ed in forma complementare all'attività di trattenimento;

m) ***stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione****:* esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

n) ***altre attività analoghe****:* sono considerati esercizi pubblici di somministrazione anche le attività di vendita di prodotti alimentari ed i laboratori di produzione alimentare che mettono a disposizione degli acquirenti spazi attrezzati come definiti all'articolo 3.

4. Nello stesso esercizio, in osservanza alle prescrizioni igienico-sanitarie, ai criteri di cui al presente regolamento e nel rispetto dei limiti prescrittivi della programmazione di settore, possono coesistere diverse delle predette denominazioni ed il titolare ha l'obbligo di comunicare inizialmente la/le denominazione/i scelta/e e comunicare preventivamente ogni successiva modifica.

5. Le comunicazioni di denominazione, qualora non trascritte nell'autorizzazione, devono essere tenute allegate all'autorizzazione a disposizione degli organi di controllo. Esse hanno validità ai soli fini di monitoraggio, per la determinazione del numero di giochi leciti installabili e per l'applicazione dei successivi criteri d'insediamento.

Art. 6 – Superficie di somministrazione alimenti e bevande

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la superficie di somministrazione non è condizione necessaria per l'ottenimento del titolo, ma l'esercizio dell'attività dovrà comunque svolgersi su una superficie utile di servizio non inferiore a mq. 15 ed idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale addetto e della clientela nonché la coerenza con la denominazione dell'attività scelta ai sensi del precedente articolo.

2. In aggiunta alle eventuali disposizioni in materia, previste dalle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico e dalle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, ed a difesa del principio di servizio, propedeutico all'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si dispone che in fase di verifica della sorvegliabilità, e comunque ad ogni modifica della denominazione dell'attività, venga effettuata una valutazione sul limite dimensionale minimo e massimo dell'esercizio dentro il quale dovrà essere esercitata l'attività in ragione del migliore servizio da rendere al consumatore prescrivendo nell'autorizzazione eventuali limitazioni all'esercizio di attività complementari, all'installazione di attrazioni e/o giochi, che possano compromettere la funzionalità di cui al comma precedente.

Art. 7 – Ubicazione dell'attività di somministrazione

1. Ferma l'osservanza dei criteri di programmazione di cui al Titolo III° della componente commerciale del PGT, l'insediamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non deve corrispondere necessariamente alla specifica previsione urbanistica dovendosi collocare il servizio nei diversi ambiti insediativi sia residenziali, produttivi, commerciali o di terziario ed in ambiti di servizio pubblico; pertanto la localizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere considerata compatibile ad ogni destinazione d'uso urbanistico principale di aree o immobili purché non espressamente esclusi dallo strumento di programmazione.

2. La programmazione, nel disporre anche per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati, non rientranti nel contesto del pubblico servizio, disciplina anche la compatibilità urbanistica dell'esercizio al fine di evitare situazioni di disagio in ambiti residenziali a motivo della frequentazione costante e prolungata nel tempo da parte degli associati.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non rientranti nella programmazione di settore restano strettamente legate alla complementarietà dell'attività principale e non sono trasferibili separatamente.

4. Al fine di tutelare la salute ed il diritto del cittadino al riposo ed alla quiete, si dispone che la localizzazione degli esercizi nelle singole aree d'insediamento tenga conto della presenza di ospedali, case di riposo, o altri luoghi di cura e di culto disponendo l'adozione di particolari misure di mitigazione a tutela della tranquillità delle aree: residenziale, ospedaliera o di riposo, con particolare attenzione a non aggravare la viabilità propria dell'area. In particolare, nelle predette aree, non è possibile attivare superfici esterne di somministrazione con attività musicali complementari di intrattenimento né attivare esercizi di cui ai punti i) ed l) dell'articolo 5 del presente regolamento.

5. A fronte del possibile aggravamento di un esistente addensamento del traffico urbano, che possa compromettere ulteriormente la quiete o la sicurezza pubblica, si dispone che per l'attivazione degli esercizi, nelle aree d'insediamento interessate dal fenomeno, si possa disporre una distanza minima tra esercizi anche in ragione delle aree a parcheggio disponibili; ciò in aggiunta alle prescrizioni di cui alla programmazione.

Art. 8 – Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi

1. Oltre alle disposizioni igieniche imposte nella specifica normativa sanitaria, le aree ed i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione devono corrispondere alle vigenti normative edilizio - urbanistiche, in particolare devono essere osservanti della loro destinazione d'uso e devono corrispondere lo standard urbanistico previsto dal PGT. La realizzazione dei parcheggi è assoggettata alle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico ed in relazione alla destinazione urbanistica dell'area d'insediamento, ma può essere attuata anche mettendo a disposizione della clientela spazi privati o chiedendo l'uso della superficie pubblica dei parcheggi esistenti.

2. Dovranno essere altresì osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi qualora richiesto dalle condizioni dei luoghi e dall'impiantistica.

3. I predetti requisiti oggettivi possono essere autocertificati mediante una relazione a firma di un tecnico abilitato e controfirmata dall'interessato.

Art. 9 – Impatto acustico

1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inseriti in contesti urbani residenziali o strutturalmente connessi ad edifici con abitazioni, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, devono osservarsi i limiti di contenimento acustico stabiliti dall'amministrazione comunale o dalle disposizioni legislative vigenti inerenti all'area d'insediamento.

2. I titolari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati, ove si utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, o sono installati macchinari o impianti rumorosi, devono produrre una relazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale in osservanza ai criteri e modalità disposti dalla Regione per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Caso 1

a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00
b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
c) Non viene effettuato DJ Set
d) Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 2

a) Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le strutture sociosanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
b) Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture sociosanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
c) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
d) Non viene effettuato DJ Set
e) Non viene effettuata musica dal vivo.

Caso 3

a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer.
b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
c) Non viene effettuato DJ Set.
d) Non viene effettuata musica dal vivo.
e) Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio.
f) Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00.

4. Qualora il pubblico esercizio o il circolo privato non ricada nei casi indicati nel precedente comma, la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate nell'Allegato 1, della DGR VII/8313 del 8 marzo 2002 (s.m.i), recante "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

Art. 10 – Aree d'insediamento

1. La localizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio è disposta dalla programmazione di cui al Titolo III° della componente commerciale del PGT.

2. Le aree individuate, oltre che per il rilascio dell'autorizzazione, sono quelle a cui riferirsi ogni qualvolta il presente regolamento richiami la dizione *"aree d'insediamento".*

3. La localizzazione, riportata nella programmazione, ha valenza regolamentare speciale in materia ed è esecutiva del presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano esercizi di somministrazione non soggetti a programmazione ed ai circoli privati.

Requisiti soggettivi

Art. 11 – Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati ai sensi dall'articolo 2, comma 3, del DPR n. 252/98:

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri

componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

6. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

Art. 12 – Requisiti professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dalla certificazione degli adempimenti contributivi minimi previsti;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta o delegata all'attività di somministrazione.

3. Il cambio della persona preposta o delegata deve essere comunicato entro 30 giorni dall'avvenuta sostituzione al SUAP, in via telematica, mediante l'invio della **SCIA.**

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

Art. 13 – Requisiti per i soggetti stranieri

1. Il SUAP, quando viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione di settore. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il SUAP può avvalersi della CCIAA sulla base di convenzione appositamente stipulata. Per i cittadini di paesi membri dell'UE, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che il soggetto, titolare, delegato o preposto, che esercita effettivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, presenti i

seguenti documenti:

a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;

b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso dei documenti di cui al comma 3.

5. Qualora il richiedente non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 3, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Rilascio autorizzazioni

Art. 14 – Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento

1. In presenza di adeguata programmazione di settore, l'attivazione o trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata ad istanza redatta utilizzando il modulo comunale predisposto.

2. L'istanza deve essere presentata al SUAP, in via telematica, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore e completa degli allegati di cui al successivo all'articolo 15 del presente regolamento.

3. La registrazione al protocollo SUAP è eseguita in ordine cronologico per ora e giorno di presentazione.

4. Il responsabile del procedimento, al ricevimento dell'istanza e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e i propri riferimenti, nonché le modalità per prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

5. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:
   a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
   b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;
   c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.

Nel presente caso l'istanza deve essere presentata utilizzando il modulo comunale di richiesta preventiva.

6. Riscontrata la regolarità dell'istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

7. Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine e con le modalità di cui al quarto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (7 gg) l'istanza si intende

rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

8. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avvisa l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procede alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

9. In caso di presentazione d'istanza relativa all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di vendita al dettaglio o di servizio, il modulo comunale predisposto funzionerà anche da comunicazione per l'attivazione del negozio di vicinato e/o come comunicazione dell'attività di servizio svolta. In tale caso le superfici riservate a ciascuna attività devono essere dichiarate in modo separato. Per quanto riguarda la validità dell'istanza quale comunicazione dell'attivazione di negozio di vicinato il diritto di inizio attività si concretizza comunque con la presentazione in via telematica del **modulo SCIA** al SUAP.

Art. 15 – Documenti da allegare all'istanza

1. All'istanza di richiesta di attivazione o trasferimento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:

a) planimetria con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; le planimetrie devono essere sottoscritte dall'interessato e dalle stesse dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno; una planimetria sarà trasmessa all'ATS per la dovuta verifica di competenza;
b) autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta;
c) certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
d) autocertificazione sulla disponibilità dei parcheggi;
e) documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 9 del presente regolamento;
f) certificazioni sull'idoneità impiantistica a firma di tecnici abilitati;
g) autocertificazione di conformità alla normativa igienico-sanitaria **modulo SCIA** se è abbinato il commercio di vicinato;
h) documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o locali da destinare all'attività di somministrazione in corrispondenza alla programmazione di settore.

2. La presentazione dei predetti allegati può avvenire anche dopo la decisione di accoglimento dell'istanza o del rilascio dell'autorizzazione, ma comunque devono essere tutti presentati prima dell'inizio dell'attività.

Art. 16 – Esame dell'istanza e decisione

1. Le istanze per l'attivazione o trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità d'accoglimento:

a) ordine cronologico di presentazione;
b) ammissibilità insediativa in rispondenza alla programmazione economica-commerciale vigente
c) possesso dei requisiti morali e professionali;
d) disponibilità dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività rispondenti alle norme urbanistiche e sulla destinazione d'uso;
e) disponibilità di una adeguata area a parcheggio;
f) rispondenza alla normativa igienico-sanitaria dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività;
g) possesso delle certificazioni di sicurezza.

2. Il Responsabile SUAP decide sull'accoglimento o diniego entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata al protocollo SUAP, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

3. L'eventuale motivo ostativo al rilascio della richiesta autorizzazione dovrà essere preventivamente notificato all'interessato il quale potrà controdedurre, entro 10 giorni, con nuove motivazioni o chiarimenti. Il termine procedurale, viene sospeso con la notifica preventiva di diniego, e riprenderà alla data di inoltro delle controdeduzioni o comunque trascorsi inutilmente i 10 giorni dalla notifica.

4. Il diniego dell'accoglimento dell'istanza, adeguatamente motivato in fatto ed in diritto, dovrà essere notificato all'interessato entro il predetto termine di 45 giorni e l'eventuale mancata risposta corrisponderà a silenzio assenso.

5. Con la decisione di accoglimento dell'istanza, che sostituisce inizialmente l'autorizzazione, si invita il richiedente a presentare la documentazione necessaria a formalizzare l'autorizzazione che sarà rilasciata dopo l'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi di sorvegliabilità dell'esercizio e comunque prima dell'inizio dell'attività.

6. Ove la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine prescritto nella decisione di accoglimento, la procedura di rilascio dell'autorizzazione viene dichiarata decaduta e la pratica archiviata, salvo proroga per documentati motivi non riconducibili alla volontà dell'interessato e su motivata richiesta da parte del medesimo.

*Art. 17 – Segnalazione Certificata Inizio Attività (***SCIA***)*

1. Le comunicazioni all'amministrazione comunale previste nel presente regolamento inerenti il subingresso, la cessazione dell'attività non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, la sospensione/ripresa dell'attività, il cambiamento della ragione sociale, devono essere effettuate in via telematica utilizzando il **modulo SCIA;** qualora la comunicazione venga presentata in modo diverso, questa deve essere riformulata.

2. Le comunicazioni diverse dalle predette devono essere effettuate in via telematica, utilizzando il servizio comunale predisposto.

3. Per l'attivazione di esercizi di somministrazione di cui all'articolo 35, l'interessato deve presentare al SUAP, in modo telematico, il **modulo SCIA** da valersi come immediato inizio di attività; qualora la comunicazione venga presentata in modo diverso, questa deve essere riformulata.

4. Alla **SCIA**, ricorrendone i presupposti, devono essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; le planimetrie devono essere sottoscritte dall'interessato e dalle stesse dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno; una planimetria sarà trasmessa all'ATS per la dovuta verifica di competenza;
- autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona preposta;
- certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
- certificazioni sull'idoneità impiantistica a firma di tecnici abilitati;
- documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 9 del presente regolamento.

5. Il responsabile del procedimento, al ricevimento della **SCIA**, e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e i propri riferimenti.

6. Riscontrata la regolarità della **SCIA**, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

7. Qualora la **SCIA** fosse incompleta, mancante dei predetti allegati od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine di sette giorni lavorativi e con le modalità di cui al sesto comma, sospende la validità della stessa disponendo per l'integrazione o perfezionamento della stessa che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; la sospensione della validità della **SCIA** può essere disposta una sola volta. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (15 gg) la **SCIA** si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della medesima.

8. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP darà comunicazione all'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procede alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

9. Trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato al rilascio di un titolo di polizia amministrativa che può raccogliere prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente, la procedura mediante presentazione della **SCIA** si deve concludere in ogni caso con il rilascio formale dell'autorizzazione.

Art. 18 – Autorizzazione

1. L'autorizzazione è da intendersi titolo di polizia amministrativa in coordinamento con l'articolo 86 del TULPS e tutte le correlate disposizioni comportamentali anche regolamentari, comprese quelle inerenti l'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e dei giochi leciti, intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

2. Per gli effetti di cui al comma precedente, l'autorizzazione abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e di giochi leciti (esclusi quelli dell'art. 110, 6° comma, TULPS), purché l'interessato ne faccia esplicita richiesta nell'istanza.

3. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo. Essa abilita l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree e nei locali in essa indicati, ha validità permanente e consente di vendere per asporto i prodotti autorizzati alla somministrazione dalla specifica idoneità igienico-sanitaria.

4. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento ne comunica gli estremi in via telematica, alla Regione, al Questore ed alla CCIAA.

5. Tutte le modifiche soggette a semplice comunicazione non comportano necessariamente il rilascio di una nuova autorizzazione, ma possono essere semplicemente annotate sull'autorizzazione originaria.

Disposizioni inerenti all'esercizio dell'attività di somministrazione

Art. 19 – Inizio dell'attività

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile del SUAP provvede all'accertamento della conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministro dell'Interno.

2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla decisione di accoglimento dell'istanza il soggetto deve disporre dell'area e/o dei locali da adibire alla somministrazione in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di programmazione di Settore, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque iniziare entro due anni dalla decisione di accoglimento dell'istanza e non può essere iniziata se non concorre l'osservanza delle presenti norme regolamentari, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di programmazione di settore, nonché di quelle sulla destinazione d'uso e sorvegliabilità dei locali.

4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, prima dell'inizio dell'attività, ha l'obbligo di comunicare, in via telematica, al SUAP la/le denominazione/i scelte di cui all'articolo 5 del presente e che intende esercitare nel rispetto della programmazione di Settore, del regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

Art. 20 – Autorizzazione stagionale

1. Per stagionale si intende l'attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

2. Riscontrando che la stagionalità non è altro che la scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che per il rilascio di dette autorizzazioni si osserva la stessa procedura prevista per le normali autorizzazioni.

Art. 21 - Trasferimento

1. In deroga all'articolo 14, qualora il trasferimento dell'esercizio di somministrazione avvenga nell'ambito della stessa area d'insediamento dichiarata non soggetta a programmazione, fatta salva l'osservanza dei posti richiesti a parcheggio e le prescrizioni richieste per l'area, il trasferimento è soggetto a preventiva comunicazione al SUAP, da trasmettere in via telematica, da effettuarsi con il **modulo SCIA** che dovrà essere corredato con gli allegati indicati nell'articolo 15 del presente regolamento.

2. L'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a quando non sono state verificate le condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.

3. In caso di comprovata necessità, da documentare adeguatamente, il SUAP può consentire il trasferimento di area di un esercizio, anche in deroga ai criteri di localizzazione. La deroga ha validità temporanea nel massimo di un biennio e non può essere prorogata.

4. A seguito del trasferimento nell'ambito della stessa area o in altra area d'insediamento, l'attività deve essere ripresa entro un anno dalla comunicazione o dall'autorizzazione, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga, per motivi di comprovata necessità.

5. Non è ammessa la ripetizione della comunicazione o istanza di trasferimento senza che la precedente non si sia di fatto concretizzata, ciò al fine di evitare l'eventuale cessione del solo titolo abilitativo.

Art. 22 – Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento o riduzione della superficie dei locali o l'aggiunta di area privata esterna da adibire alla somministrazione deve essere comunicato al SUAP, in via telematica, utilizzando il **modulo SCIA** corredata da una planimetria indicante l'ampliamento o la riduzione**,** e la superficie ampliata può essere utilizzata decorsi 7 giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo SUAP.

2. Prima dello scadere del predetto termine, il Responsabile SUAP dispone per la verifica della sorvegliabilità e della conformità ai prescritti criteri di sicurezza; l'eventuale ritardo alla verifica non può essere opposto all'attivazione dell'ampliamento.

3. Se per l'ampliamento è necessario un cambio di destinazione d'uso od opere edili soggette a SCIA o permesso di costruire, la comunicazione produrrà effetti solo dopo che l'ampliamento sia stato dichiarato agibile per l'uso.

4. L'ampliamento della superficie di somministrazione esterna all'esercizio, mediante l'uso di suolo pubblico, è subordinata all'ottenimento della prescritta concessione o autorizzazione comunale ed all'osservanza delle condizioni fissate per ogni area d'insediamento e contenute nella programmazione di settore. I predetti atti d'uso di suolo pubblico integrano l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ampliandone la superficie di somministrazione che può essere immediatamente utilizzata. L'ampliamento è inserito nell'autorizzazione solo se l'occupazione di suolo pubblico è assegnata per più di un anno.

Art. 23 – Subingresso

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il subingresso è inteso come continuità d'esercizio nell'impresa ceduta da parte di un soggetto diverso che ha acquisito la titolarità dell'azienda; pertanto le condizioni affinché si concretizzi il subingresso sono:

- il possesso dei requisiti morali e professionali, come indicati in precedenza;
- l'acquisizione dell'azienda per atto tra vivi o *mortis causa*.

2. Il solo titolo autorizzativo non può essere oggetto di cessione se non unitamente con l'azienda come definita dal Codice civile.

3. Il subingresso per cessione, affitto o gestione d'azienda deve essere comunicato al SUAP, in via telematica, non oltre 7 giorni, dall'inizio dell'attività da parte del subentrante, utilizzando il **modulo SCIA**. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione entro il predetto termine, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, viene meno il diritto di continuità aziendale, pertanto l'attività deve essere sospesa e potrà riprendere dopo l'avvenuta comunicazione.

4. In caso d'affitto o gestione d'azienda il subingresso è strettamente correlato al termine di scadenza contrattuale, pertanto eventuali rinnovi taciti dovranno essere ricomunicati al SUAP nei termini e con la procedura indicata nei commi precedenti. Con le stesse modalità deve essere comunicato l'eventuale recesso anticipato purché concordato tra le parti.

5. Nelle autorizzazioni rilasciate per affitto o gestione d'azienda dovrà essere annotato il periodo di durata dell'affitto o gestione. In caso di recesso e allo scadere dell'affitto o gestione, il titolare dell'autorizzazione ceduta in affitto o gestione, purché ancora in possesso dei requisiti morali e professionali, deve chiedere la reintestazione e riprendere l'attività entro un anno. Fino alla presentazione dell'istanza di reintestazione, da parte dell'originario titolare o di un nuovo affittuario, l'esercizio non può essere attivato.

6. In caso di morte del legale rappresentante o delegato della società ne va data comunicazione al SUAP entro 30 giorni, salvo cause di comprovata necessità adeguatamente motivate, indicando l'eventuale nuovo legale rappresentante o delegato.

7. In caso di morte del titolare di una ditta individuale, gli eredi legittimi, entro 30 giorni, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, devono provare l'effettivo trasferimento dell'azienda mediante autocertificazione con la quale si indicano i legittimi eredi del titolare deceduto, con i relativi titoli e gradi successori.

8. Nei confronti del nuovo legale rappresentante, del nuovo delegato e degli eredi, il SUAP avvia la verifica dei requisiti morali di cui al presente regolamento. Qualora si dovessero riscontrare elementi ostativi nei confronti di uno o più eredi, si inviteranno le parti a cessare l'attività che potrà essere ripresa solo dopo aver eliminato i suddetti elementi.

9. Anche l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta nelle condizioni del precedente comma.

10. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per esercitare l'attività di somministrazione, può cedere od affittare l'azienda a terzi o continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per 365 giorni, prorogabili di 6 mesi in caso di fatti non imputabili all'interessato, decorrenti dalla data di apertura della successione. Entro tale termine, deve comunque presentare la documentazione attestante il consolidamento del subingresso; in difetto il SUAP avvierà la procedura di revoca del titolo.

11. Nel caso in cui il subentrante sia un minore od incapace, chi ne tutela, ai sensi di legge, gli interessi, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per gestire l'attività; in difetto, dovrà nominare un delegato idoneo. Alla cessazione dello stato di incapacità, l'interessato dovrà chiedere, entro 30 giorni, salvo motivi di comprovata necessità, l'intestazione del titolo per gestire l'attività, dimostrando di essere in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. Decorso inutilmente detto termine, il SUAP avvierà la procedura di revoca del titolo.

12. Qualora il subingresso riguardi un esercizio per il quale sia stata sospesa l'attività, questa dovrà essere riattivata entro un anno dalla data di sospensione effettuata dal cedente. Solo in questo caso è obbligatoria la verifica dei requisiti igienico-sanitari e di sorvegliabilità non trattandosi di continuità aziendale.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati e alle altre attività analoghe di cui alla lettera n) dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 24 – Rappresentanza o gestione di reparti d'azienda

1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere condotto per mezzo di un rappresentante ferma restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.

2. Come per l'attività commerciale, è data la possibilità al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di concedere a terzi la gestione di un reparto d'azienda ferma restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.

3. La rappresentanza e la gestione di reparti può essere concessa solo a persone in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento e l'attività può essere iniziata solo dopo l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del comune.

4. Le comunicazioni per la rappresentanza e la gestione del reparto si effettuano al SUAP, in via telematica, e sono allegate all'autorizzazione.

5. Il titolare dell'autorizzazione, entro tre giorni, deve comunicare, utilizzando il modulo comunale predisposto**,** ogni variazione intervenuta nel rapporto di rappresentanza o gestione: cambio del nominativo, risoluzione anticipata, proroghe o rinnovi, ecc.

Art. 25 – Cessazione dell'attività

1. Dato il carattere permanente dell'autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande decida di cessare l'attività, non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, dovrà darne comunicazione al SUAP, in via telematica, entro 30 giorni dalla cessazione utilizzando il **modulo SCIA** ed allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 26 – Decadenza delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni decadono:

- quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data della decisione di accoglimento dell'istanza o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali di cui al presente regolamento;
- quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- in ogni altro caso previsto dal presente regolamento.

2. La decadenza è automatica ed è sempre preceduta dall'avvio del procedimento da notificare all'interessato all'inizio della fattispecie esposta nel comma 1.

Art. 27 – Proroghe

1. Nei casi in cui il presente regolamento preveda la possibilità di proroga o differimento di termini per comprovata necessità o giustificato motivo, si devono considerare i seguenti casi:

- necessità di adeguamento igienico sanitario imposto da parte della competente ATS;
- il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;

- l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;
- nei casi dove il ritardo o l'inadempienza, opportunamente documentati, non siano riconducibili alla volontà dell'interessato.
- nei casi documentati di impedimenti per malattia o altre cause psico-fisiche.

2. La proroga può essere concessa una sola volta e non è concessa in caso di mancata richiesta dell'autorizzazione e delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia o igienica dei locali.

Art. 28 – Distributori automatici

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.
2. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 29 – Obbligo della prestazione

1. Gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, ma deve essere rifiutata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici ed alle persone in evidente stato di ubriachezza (’art. 689 del codice penale) e ai minori degli anni 18 (art.14 ter L. 125/2001).

2. È vietato adibire l'esercizio di somministrazione ad ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai, ed è vietato altresì corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

3. Non è permesso somministrare al minuto bevande alcooliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

4. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori.

5. È data possibilità al Sindaco di vietare, con provvedimento motivato, la somministrazione di bevande, alcoliche o superalcoliche, in connessione con determinate attività (manifestazioni sportive, luna park, ecc.).

Art. 30 - Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività

1. È data possibilità all'esercente di chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni senza darne comunicazione alcuna.

2. Qualora la chiusura dovesse protrarsi oltre i 30 giorni o dovesse configurarsi come sospensione dell'attività, l'esercente deve darne comunicazione al SUAP, in via telematica, almeno dieci giorni prima dell'inizio della chiusura utilizzando il **modulo SCIA.** La ripresa dell'attività dovrà essere comunicata preventivamente utilizzando lo stesso modulo e con la stessa procedura.

3. Per qualunque forma di chiusura, di cui ai commi precedenti, l'esercente ha l'obbligo di rendere preventivamente noto al pubblico il periodo di chiusura o sospensione dell'attività mediante apposizione di un cartello o altro mezzo idoneo visibile all'esterno del pubblico esercizio.

Art. 31 - Pubblicità diverse

1. È fatto obbligo dell'uso dominante della lingua italiana nelle insegne d'esercizio, in ogni altra forma di pubblicità, nei prezzi, nei menù, nelle indicazioni dei prodotti e loro ingredienti. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai d'uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

2. L'obbligo di indicazione delle tariffe delle prestazioni è assolto:

- per quanto concerne il servizio di somministrazione di bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- per quanto concerne il servizio di somministrazione di alimenti, con le stesse modalità di cui al punto precedente cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque la leggibilità dello stesso dall'esterno.

3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

4. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

5. Il titolare dell'esercizio che si avvale della facoltà di vendere per asporto i prodotti somministrati, in osservanza alla specifica autorizzazione sanitaria, deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

6. I prodotti posti in vendita sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 32 – Abbinamenti

1. L'abbinamento nello stesso locale dell'attività di somministrazione al pubblico con altre attività di servizio o vendita al minuto può essere autorizzata solo se le attività sono chiaramente separate.

2. L'abbinamento, senza separazione delle strutture o superfici, può essere concesso solo con le attività di pasticceria, gelateria, rosticceria.

3. Non è consentito l'abbinamento di un esercizio pubblico di somministrazione con sale gioco, sale bigliardo o sale scommesse o con videogiochi VLT. Dette attività imprenditoriali possono disporre di propria attività complementare di somministrazione della tipologia f), indicata nell'articolo 5 del presente regolamento, e riservata ai soli utenti giocatori e per ¼ (un quarto) della superficie adibita ai giochi.

Art. 33 – Disposizioni particolari

1. All'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande gli addetti devono comprendere e fare uso della lingua italiana.

2. Oltre alle tariffe e prezzi di cui all'articolo 31 del presente regolamento, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico i seguenti atti:

- autorizzazione comunale;
- autocertificazione di idoneità sanitaria (**SCIA**);
- gli orari di apertura dell'esercizio;
- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del TULPS e 173, 176 a 181 e 186 del relativo regolamento d'esecuzione;
- la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore;
- il divieto di fumo;
- Le tabelle alcolimetriche;
- Il divieto di alcol ai minori di anni 18.

3. I minori di anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se trattisi di esercizi nei quali il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale.

4. Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.

5. Gli orari di attività dell'esercizio devono essere resi noti al pubblico mediante pubblicità esterna all'esercizio anche nelle ore di chiusura.

6. Con la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita deve effettuarsi lo sgombero del locale.

7. L'uso dei servizi igienici è garantito solo a coloro che fruiscono del servizio offerto dall'esercizio.

8. Eventuali alimenti e bevande portati dai clienti possono essere consumati negli esercizi di somministrazione soltanto con autorizzazione del titolare.

9. Negli esercizi di somministrazione è vietato introdurre animali affettivi; detto divieto deve essere pubblicizzato all'esterno dell'esercizio. Se il titolare ne abilita l'accesso deve essere reso pubblico il divieto di dare loro da mangiare e che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

10. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato fumare. Il titolare può consentire il fumo solo all'interno di locali appositamente approntati e comunque attrezzati con idonei sistemi di areazione che garantiscono un adeguato ricambio dell'area e ritenuti idonei dall'ATS. Detti locali devono essere contrassegnati con apposita segnaletica e qualora l'impianto di areazione non funzionasse detta segnaletica deve essere coperta e deve essere esposto il divieto di fumo.

11. La superficie di somministrazione destinata ai non fumatori deve essere prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Art. 34 – Giochi leciti

1. In coordinamento con il disposto dell'articolo 6, 2° comma, del presente regolamento, si dispone che l'installazione dei giochi leciti costituiti da bigliardi, calcio da tavolo, *ping-pong* o altri giochi voluminosi, è consentita solo dopo l'avvenuta verifica da parte dell'amministrazione comunale sull'incidenza riduttiva della superficie di somministrazione causata dall'installazione.

2. In coordinamento con il disposto dell'articolo 18, 2° comma, del presente regolamento, l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita l'esercizio dei giochi leciti tradizionali con esclusione dei giochi elettrici o elettronici di cui all'articolo 110, 6° comma, del TULPS.

3. L'installazione di apparecchi elettrici ed elettronici da gioco, come definiti dall'articolo 110, 6° comma, del TULPS, è limitata nel numero massimo di **2** (due) giochi o numero inferiore come stabilito da decreto interdirettoriale ADM. La superficie di riferimento per la determinazione numerica dei giochi è quella dedicata alla somministrazione come definita dall'articolo 3 del presente regolamento. Per installare detti giochi, si deve presentare apposita istanza al SUAP, in via telematica, allegando copia del prescritto regolamento, nulla osta ADM e scheda tecnica del gioco.

4. E' vietata la nuova collocazione degli apparecchi elettrici ed elettronici da gioco, di cui al comma precedente, in pubblici esercizi di somministrazione che si trovino all'interno o a una distanza, a raggio, inferiore al limite di 500 (cinquecento) metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e altri punti sensibili indicati nell'allegato **A)** della Parte 5^ del presente TUR.

5. La tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in caso di installazione di bigliardi deve essere tenuto esposto anche il regolamento e la relativa tariffa.

6. L'esercizio dei giochi leciti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia, nonché in osservanza dell'orario stabilito dal comune.

7. Nell'esercizio deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. Detta area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.

8. Nell'area di cui al comma 7 le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.

9. È vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno dei locali.

10. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:
a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis;
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

11. I gestori devono esporre all'interno dei locali, in maniera ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile dall'ATS, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e responsabile, di cui all'articolo 4, comma 3 della, L.R. 8/2013.

12. I gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle ATS, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo.

13. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all'articolo 4, comma 3 della l.r. 8/2013.

Attività non programmate

Art. 35 – Attività di somministrazione escluse dalla programmazione

1. Le seguenti attività di somministrazione sono attivabili con la procedura indicata dall'articolo 17 del presente regolamento. Ad esse si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento con esclusione delle disposizioni inerenti alla chiusura temporanea e la programmazione:

1) attività esercitata congiuntamente ad attività imprenditoriale di intrattenimento, quali locali di pubblico spettacolo, discoteche o sale da ballo, locali notturni di intrattenimento, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente quando la superficie utilizzata a tale scopo è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento;
2) attività di somministrazione esercitata all'interno delle aree di servizio dei distributori di carburanti, in modo congiunto e con lo stesso orario di servizio;
3) attività di somministrazione esercitata all'interno delle stazioni di trasporto pubblico;
4) attività di somministrazione esercitata sui mezzi di trasporto;
5) attività di mensa interna ad aziende o altre istituzioni scolastiche nei confronti dei dipendenti e studenti;
6) attività esercitata presso il domicilio del consumatore (catering);
7) attività temporanee come indicate al successivo articolo 36;
8) attività svolta nei limiti istituzionali da parte di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

   Nella fattispecie riferita alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose rientrano non solo le attività relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.

   L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite gestione d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione originaria nei confronti del gestore. La natura dell'attività ceduta in

gestione rimane quella originariamente autorizzata (caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale dell'ente) e così la sua disciplina.

I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione della sorvegliabilità la quale prevede che i locali di detti enti, in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente norma gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolge attività di tipo oratoriale in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa dei circoli privati o esercizi pubblici.

9) attività svolta in musei, teatri, sale da concerto e simili durante lo svolgimento dell'attività o spettacolo.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, di manifestazioni sportive o musicali all'aperto, che per la loro natura sono interessate da un'alta affluenza di pubblico e che hanno evidenziato o presentano il possibile sorgere di fenomeni di turbativa pubblica.

3. Il Responsabile SUAP, in concerto con il comando di Polizia Locale, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 36 – Autorizzazione temporanea

1. In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri ed alla programmazione di settore.

2. Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a 10 giorni e per i locali e le superfici indicate nel titolo III.

3. Non possono attivarsi autorizzazioni temporanee di somministrazione in concomitanza di manifestazioni pubbliche istituzionali od indette dall'Amministrazione Comunale e comunque, tra due manifestazioni autorizzate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, deve intercorrere un periodo di 7 giorni, salvo deroghe concesse dall'amministrazione comunale.

4. Le manifestazioni organizzate da parte di associazioni ***no profit*** possono assumere denominazioni esclusivamente riferite alla propria finalità associativa con assoluto divieto di fare riferimenti alle bevande di ogni tipo. Il rappresentante dell'associazione o sodalizio deve presentare al SUAP, in via telematica, il **modulo SCIA** unitamente all'autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica, nonché la certificazione di prevenzione incendi nell'uso di fuochi. **Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali.**

5. Se la manifestazione temporanea è effettuata a **scopi imprenditoriali,** l'interessato deve presentare al SUAP, in via telematica, esplicita istanza e con gli allegati di cui all'articolo 15 del presente regolamento per quanto attinenti alle strutture ed all'area d'insediamento.

6. Prima dell'inizio dell'attività ed a completamento delle strutture, l'interessato dovrà presentare **modulo SCIA** unitamente all'autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica, nonché di prevenzione incendi nell'uso di fuochi.

7. Qualora il richiedente non intenda gestire personalmente l'attività di somministrazione, può incaricare un proprio delegato o preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, che deve accettare espressamente l'incarico.

8. L'attività oggetto dell'autorizzazione temporanea deve essere esercitata nel rispetto delle stesse regole previste per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

9. Qualora la somministrazione si svolga su aree pubbliche, l'area viene distolta dall'uso pubblico generale e viene concessa ad uso esclusivo dell'organizzatore e con l'accoglimento dell'istanza di concessione del suolo pubblico viene rilasciata l'autorizzazione.

Attività presso circoli privati

Art. 37 – Circoli privati

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati

2. L'attività di somministrazione ai soli soci è subordinata alla condizione che il suo funzionamento, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone. Per questo motivo, pur non trattandosi di esercizi pubblici di somministrazione, la normativa legislativa richiama l'obbligo di osservare le stesse prescrizioni urbanistiche-edilizie e di destinazione d'uso dei locali pubblici, pertanto, mentre l'apertura del Circolo, nella sua semplice funzione aggregativa, può trovare destinazione in ogni ambito residenziale, l'esercizio della somministrazione all'interno del Circolo lo rende urbanisticamente assoggettabile alla possibile localizzazione da prevedersi nella programmazione di settore in osservanza degli stessi criteri prescritti per l'esercizio dell'attività pubblica di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Ai fini del presente articolo si intende per *T.U.I.R.* il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 38 - Associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 148, comma 3, del T.U.I.R., aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al SUAP, in via telematica, il modulo **SCIA** predisposto.

2. Nella segnalazione il legale rappresentante dichiara:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 4 e 5, del T.U.I.R.;

e) il possesso dei requisiti di onorabilità;

f) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza e sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla **SCIA** è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto, una planimetria, la certificazione dell'impiantistica a firma di tecnici abilitati, la notifica igienico-sanitaria mediante **SCIA**.

4 Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del presente regolamento.

5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 148, comma 5, del T.U.I.R., l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, ed all'ottenimento dell'autorizzazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare entro 7 giorni al SUAP, in via telematica, le variazioni intervenute successivamente alla presentazione della **SCIA** in merito alla sussistenza dell'adesione all'ente od organizzazione nazionale affiliante, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 5, del T.U.I.R. e dal presente articolo.

7. La validità della **SCIA** deve essere riconfermata annualmente mediante la trasmissione al SUAP, in via telematica, della certificazione di affiliazione ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno.

8. Dell'inizio dell'attività ne va data comunicazione alla Questura.

Art. 39 - Associazioni e circoli <u>non</u> aderenti a enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 148, comma 3, del T.U.I.R., non aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al SUAP, in via telematica, la domanda di autorizzazione con la procedura di cui all'articolo 14 e seguenti del presente regolamento.

2. Con la presentazione del predetto modulo, l'interessato dichiara esplicitamente:

a) il tipo di attività di somministrazione;

b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;

c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 148 e 149 del T.U.I.R.;

d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto, una planimetria, la certificazione dell'impiantistica a firma di tecnici abilitati, la notifica igienico-sanitaria mediante **SCIA**.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del presente regolamento.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo statuto dell'associazione deve prevedere modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del T.U.I.R., l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed all'ottenimento dell'autorizzazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare entro 7 giorni al SUAP, in via telematica, le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione resa nella domanda di ottenimento dell'autorizzazione ed in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del T.U.I.R.

9. L'autorizzazione ha validità permanente e può essere revocata per motivi di polizia od ordine pubblico. Dell'inizio dell'attività ne va data comunicazione alla Questura.

Art. 40 - Disposizioni comuni.

1. Resta ferma la possibilità per la Polizia Locale di effettuare controlli e ispezioni nell'ambito dei locali del circolo abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande. L'elenco dei soci adeguatamente aggiornato deve essere disponibile ad ogni controllo.

2. La **SCIA** o l'autorizzazione, di cui ai punti precedenti, comporta che, all'interno dei locali privati abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano le stesse disposizioni del presente regolamento previste per gli esercizi pubblici in generale, pertanto l'installazione di apparecchi sonori o televisivi, lo svolgimento di trattenimenti o spettacoli, nonché l'esercizio di giochi leciti di qualunque tipo sull'area di somministrazione, deve essere preventivamente autorizzata.

3. La SCIA di inizio di attività all'interno di un circolo privato, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del sodalizio medesimo o di quelli appartenenti all'Associazione locale o nazionale di cui fa parte o è affiliato.

4. L'attività di somministrazione deve essere gestita dal presidente o rappresentante del sodalizio o dai soci, quali risultano dall'atto autorizzativo. Se la somministrazione è svolta da persona diversa questa deve figurare da un regolare contratto di gestione e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del presente regolamento.

5. Pur trattandosi di locali privati, gli stessi vengono comunque destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione e come tali devono corrispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92. Ciò comporta che i locali, all'interno del circolo, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno del circolo non devono essere apposte targhe o insegne che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

6. L'attività di somministrazione deve essere svolta all'interno dei locali, non è pertanto consentito autorizzare la somministrazione in luoghi visibili dalla pubblica via, tanto meno con tavoli e sedie sulla strada, anche se concessa in occupazione.

7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti del presente articolo, salvo quanto previsto da specifiche norme legislative o del presente regolamento per quanto applicabili, si applicano le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 44.

8. Il SUAP ordina la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari o l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 41 – Attività complementari

1. Tenendo presente che la possibilità aggregativa si colloca all'interno del diritto costituzionale della libera associazione, si evidenzia che la possibilità di somministrare alimenti e bevande agli associati si configura come attività complementare alle finalità associative; questo aspetto di complementarietà deve essere costantemente osservato evitando che ricorrano le seguenti condizioni:

- accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa sul momento o senza formalità;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti o dell'attività di somministrazione mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (per esempio internet, radio, televisione, riviste e quotidiani, affissioni, eccetera);
- predisposizione dei locali, dove si svolge l'attività del sodalizio, tale da evidenziare che la somministrazione sia l'attività prevalente;
- presenza di persone estranee al sodalizio e non tesserate, ovvero iscritti nel registro dei soci in modo da rendere impossibile la loro individuazione per le attività statutarie del sodalizio.

2. Nel caso venga accertata una sola delle predette condizioni, l'attività di somministrazione o di intrattenimento viene considerata pubblica ed imprenditoriale.

3. Per quanto attiene l'esercizio dei giochi leciti all'interno dei circoli privati si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34.

4. Per quanto concerne il servizio di internet point, ai sensi dalla legge n. 155/2005, si dispone che, per la messa a disposizione dei soci di un circolo privato di qualsiasi specie di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve farsi richiesta di licenza al Questore. I titolari o gestori del circolo privato di qualsiasi specie hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti.

5. All'interno dei Circoli possono svolgersi liberamente trattenimenti e spettacoli riservati ai soli soci. Qualora tali trattenimenti o spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati, il presidente o rappresentante il sodalizio dovrà munirsi di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 68 o 69 del TULPS e i locali dovranno corrispondere alle prescrizioni di prevenzione incendi e agibilità dei locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del TULPS.

6. La predetta agibilità e il certificato di prevenzione incendi sono comunque necessari anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci, purché in numero superiore a 100 e, comunque, qualora ricorrano le condizioni di pubblicità consistenti:

- nel pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna dello statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del Circolo a ciò abilitato e iscrizione nel libro soci;
- nella pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti eccetera, destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci;
- nella complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile;
- nel rilevante numero delle persone che accedono ai locali del Circolo (superiore alle 100 persone).

Sanzioni

Art. 42 – Competenze all'adozione dei provvedimenti

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

2. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Art. 43 - Compiti e funzioni della polizia locale

1. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. L'operatore di Polizia Locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può, in particolare:

- diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al SUAP;
- intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di chiusura;
- accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previsti per l'esercizio dell'attività;
- segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di strumenti e tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.

3. In caso di tumulti o risse, gli agenti di Polizia Locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.

4. Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente regolamento, si applica la legge regionale istitutiva della Polizia Locale.

Art. 44 – Procedura sanzionatoria

1. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al Comune.

2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.

3. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa se non diversamente disposto.

4. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento ed allegati, riconducibili alle disposizioni regionali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.

5. Per le violazioni alle norme regolamentari e di programmazione economica-commerciale, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

6. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati senza autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa se non diversamente disposto.

7. Quando è accertata una violazione prevista dal presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Responsabile SUAP, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.

8. Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

9. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

10. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Responsabile SUAP ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

11. Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o questo sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.

12. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 6, 10 e 11, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico

13. Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Comando di Polizia Locale, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato e, nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente 9° comma.

14. L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 32, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5.

15. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza di cui all'articolo 34, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.

16. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 5, comporta l'applicazione dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206,00, ai sensi dell'art. 17 del TULPS.

17. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 6, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro determinata ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 689/81.

18. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 5/2014.

19. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 a 3.000 euro, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 5/2014.

20. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 9, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 5/2014.

21. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 10, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche.

22. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 34, commi 11, 12 e 13, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 a 3.000 euro, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 5/2014.

23. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 45, secondo comma, oltre alla sanzione di cui al comma 5, comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione disposta dal Responsabile SUAP.

24. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 14 fino al 21, provvede la Polizia Locale ed i proventi sono destinati prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

Art. 45 – Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani

1. L'Amministrazione comunale, al fine di prevenire l'abuso di bevande alcoliche fra i giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, in raccordo con le iniziative regionali e con la collaborazione di altre istituzioni ed associazioni, promuove:

- iniziative di formazione ed educazione al consumo presso il personale degli esercizi pubblici di somministrazione, i giovani e le famiglie;
- l'adozione di misure preventive rivolte ai frequentatori degli esercizi pubblici di somministrazione aperti nelle fasce notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico, autocertificazione e responsabilizzazione dei guidatori di moto ed autoveicoli;
- forme premianti per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 3 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare,

in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle come da modulo comunale predisposto.

Disposizioni finali

Art. 46 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per la somministrazione di alimenti e bevande, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 5^

Regolamento procedurale attività di polizia amministrativa

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE – Parte 5^

Indirizzi generali
Art. 1 – Finalità e sovrintendenza pag. 137
Art. 2 – Ufficio polizia amministrativa pag. 137
Art. 3 – Criteri di programmazione pag. 137
Art. 4 – Attività di controllo pag. 138
Art. 5 – Definizioni pag. 138

Autorizzazioni
Art. 6 – Requisiti soggettivi pag. 138
Art. 7 – Caratteristiche delle autorizzazioni pag. 139
Art. 8 – Presentazione della domanda pag. 139
Art. 9 – Istruttoria delle domande - provvedimenti pag. 140
Art. 10 – Revoca, sospensione pag. 141
Art. 11 – Subingresso pag. 141

Riunioni pubbliche
Art. 12 – Riunioni in luogo pubblico pag. 142
Art. 13 – Cerimonie religiose fuori dai templi, processioni e cortei pag. 142

Attività soggette a licenze
Art. 14 – Vendita di armi in forma ambulante pag. 143
Art. 15 – Licenza direttore o istruttore di tiro pag. 143
Art. 16 – Licenza mestiere di fochino pag. 143
Art. 17 – Accensione fuochi pag. 144
Art. 18 – Spettacoli pirotecnici pag. 144
Art. 19 – Industrie pericolose e mestieri rumorosi ed incomodi pag. 148

Spettacoli e trattenimenti pubblici
Art. 20 – Spettacoli e trattenimenti pubblici pag. 148
Art. 21 – Manifestazioni sportive pag. 150
Art. 22 – Spettacoli cinematografici ambulanti pag. 151
Art. 23 – Spettacoli e trattenimenti pubblici occasionali pag. 152
Art. 24 – Obblighi degli utilizzatori dell'area pubblica pag. 153
Art. 25 – Impianti tecnologici pag. 154
Art. 26 – Riprese cinematografiche in luogo pubblico pag. 154
Art. 27 – Agibilità luoghi di pubblico spettacolo pag. 154
Art. 28 – Locali, impianti e luoghi all'aperto esclusi dall'agibilità pag. 154

C.C.V.L.P.S.
Art. 29 – CCVLPS pag. 155
Art. 30 – Compiti della commissione pag. 155
Art. 31 – Richiesta intervento della commissione pag. 156
Art. 32 – Funzionamento della commissione pag. 157
Art. 33 – Ufficio amministrativo per l'attività della commissione pag. 157

Pubblici esercizi
Art. 34 – Definizione di pubblico esercizio pag. 158
Art. 35 – Sale biliardo e da gioco pag. 159
Art. 36 – Apparecchi e congegni elettronici da gioco pag. 160
Art. 37 – Stabilimenti balneari, piscine, spa pag. 162
Art. 38 – Stallaggio pag. 162
Art. 39 – Agenzia scommesse pag. 163

Agenzie pubbliche d'affari
Art. 40 – Agenzie pubbliche d'affari pag. 163

Mestieri e cose usate
Art. 41 – Mestiere di ciarlatano pag. 164
Art. 42 – Vendita cose antiche o usate pag. 164

Sorte locali
Art. 43 – Disciplina pag. 165
Art. 44 – Definizioni pag. 165
Art. 45 – Adempimenti e controlli pag. 165

Sanzioni
Art. 46 – Competenze all'adozione dei provvedimenti pag. 166
Art. 47 – Compiti e funzioni della polizia locale pag. 167
Art. 48 – Procedura sanzionatoria pag. 167

Disposizioni finali
Art. 49 – Norme finali pag. 168

***Allegato A* - Indicazione luoghi sensibili** pag. 169

Indirizzi generali

Art. 1 – Finalità e sovrintendenza

1. Le presenti norme disciplinano le procedure e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.

2. La sovrintendenza delle funzioni amministrative di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza è in capo al Sindaco che vi provvede a mezzo del SUAP per le funzioni amministrative e mediante la Polizia Locale per le funzioni di controllo.

3. La polizia amministrativa veglia al mantenimento della sicurezza urbana, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, della Regione e del Comune, nonché delle ordinanze delle diverse autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. A richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati e corrisponde a tutte le richieste d'intervento di controllo amministrativo nelle diverse attività economiche anche dietro esplicita richiesta scritta dei cittadini.

Art. 2 – Ufficio di polizia amministrativa

1. L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che attengono al rilascio dei titoli di polizia amministrativa sono espletati dal SUAP e sono definiti dal suo Responsabile.

2. Il Responsabile del SUAP, nel rilascio delle autorizzazioni o licenze di polizia amministrativa, dovrà attenersi alle presenti norme ed alla programmazione di settore.

3. Il SUAP deve tenere la registrazione informatica delle attività presenti sul territorio con relativo archivio documentale. Deve predisporre la dovuta modulistica per le varie domande o comunicazioni da fornire a chiunque le richieda.

Art. 3 – Criteri di programmazione

1. Le presenti disposizioni regolamentari e competenze si richiamano funzionalmente alle disposizioni comportamentali contenute nel TULPS e relativo regolamento d'esecuzione, nonché alle altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza pubblica e disciplinanti le singole attività, alle quali si fa richiamo per ogni comportamento da tenersi nell'esercizio delle stesse.

2. Al fine di assicurare un corretto coordinamento con le predette disposizioni e lo sviluppo delle attività soggette a titolo di polizia amministrativa con la programmazione della componente economica commerciale del PGT, le seguenti disposizioni tengono conto che:

a) il territorio può essere suddiviso in aree da sottoporre a particolare tutela, adottano provvedimenti anche restrittivi nell'esercizio delle attività sottoposte ad autorizzazione di polizia amministrativa;

b) ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, la programmazione può prevedere divieti o limitazioni all'esercizio delle attività in questione limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di sicurezza pubblica e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nell'area d'insediamento senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità dell'area d'insediamento e alla normale mobilità;

c) è in ogni caso ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle aree di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;

d) non può farsi uso di motivazioni di natura economica o fondate sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali il volume reddituale o la presenza di altri esercizi similari.

Art. 4 – Attività di controllo

1. Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale su iniziativa e/o in modo coordinato con il SUAP in modo da corrispondere alle necessità dell'attività istruttoria.

2. Dell'attività di controllo svolta, il Comando di Polizia Locale relazionerà, con solerzia, al Sindaco ed al Responsabile SUAP e quest'ultimo corrisponderà alle richieste avanzate dai cittadini. Non è dovuta alcuna attività di riscontro alle richieste anonime.

Art. 5 – Definizioni

1. Al fine della corretta applicazione delle presenti norme si precisano le seguenti definizioni:

Luogo pubblico – è ogni spazio al quale chiunque può accedere liberamente;

Luogo aperto al pubblico – è quello spazio privato nel quale viene espletato un pubblico esercizio o dove l'accesso è possibile previo l'espletamento di particolari formalità (es. pagamento di un biglietto);

Luogo esposto al pubblico – è lo spazio privato che permette di vedere dall'esterno quanto in esso accade;

Spettacolo – si intende la manifestazione del pensiero che si estrinseca in azioni visibili e rivolte ad un pubblico che recepisce passivamente quanto viene mostrato;

Trattenimento – è la riunione di più persone per finalità di diletto con la partecipazione delle stesse in maniera attiva nella veste di protagonisti;

Accademie – riunioni nelle quali, nell'esercizio di una attività imprenditoriale, si tiene un'audizione di musica o di canto (caffè-concerto o altri simili spettacoli); sono da considerarsi accademie anche i luoghi dove si insegna danza, ippica ed altre discipline.

Autorizzazioni

Art. 6 – Requisiti soggettivi

1. Fermi i requisiti di cui all'articolo 15 e 16 della parte 1^ del presente TUR, ricorrendone l'obbligo e salvo condizioni particolari stabilite dalla legge in relazione dell'attività esercitata, le autorizzazioni di polizia amministrativa debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia;
- a chi abbina l'attività di polizia amministrativa all'esercizio commerciale senza che l'interessato abbia titolo morale e professionale per esercitare il commercio.

2. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere negate a chi ha riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.

3. Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

4. È fatta salva la facoltà di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Art. 7 – Caratteristiche delle autorizzazioni

1. Sono autorizzazioni di polizia amministrativa le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni o comunicazioni e simili atti.

Le predette autorizzazioni rilasciate o denunciate si intendono accordate:

- esclusivamente ai fini di polizia amministrativa e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo dell'intestatario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di tutte le prescrizioni o condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato nella validità.

2. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dal presente regolamento o dalla legge.

3. Nei casi in cui ci si avvale della rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, l'istanza o la **SCIA** deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante e quest'ultimo deve possedere gli stessi requisiti soggettivi richiesti al titolare.

4. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività nei locali o aree espressamente indicati nell'autorizzazione o dichiarati in **SCIA** che dovranno corrispondere alle disposizioni contenute nella programmazione di settore.

5. Nel caso di trasferimento delle attività in aree o locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, l'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nella programmazione di settore e/o ad atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale, ferma restando la verifica di sorvegliabilità od idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.

6. Salvo diversa disposizione, tutte le autorizzazioni di polizia amministrativa, di cui alle presenti norme, si intendono rilasciate in modo permanente.

7. Nella necessità di disporre la durata temporanea delle autorizzazioni, il termine è computato secondo il calendario comune corrente, con decorrenza dal giorno seguente alla data del rilascio dell'autorizzazione o di consolidamento della validità della **SCIA**.

8. Oltre le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione di polizia amministrativa, i titolari devono osservare qualsiasi prescrizione od ordine che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

9. Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia amministrativa (ivi compresi gli esercizi di somministrazione) deve farsi uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché d'uso corrente, e comunque alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti. L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Art. 8 – Presentazione della domanda

1. Ai fini dell'istruttoria intesa al rilascio delle autorizzazioni utili ad esercitare, modificare i locali ed al trasferimento delle attività di cui alle presenti norme, le istanze o **SCIA** devono essere presentate, in via telematica, complete di tutti gli atti previsti dalle vigenti disposizioni e corredate dai seguenti documenti:

- Autocertificazione dei dati personali e dei requisiti soggettivi posseduti;
- Disponibilità dei locali od area interessati;

- Planimetria dei locali od area interessati nei quali deve essere esercitata l'attività con indicazioni delle eventuali vie di sgombero;
- Dichiarazione in cui si attesti la conformità urbanistica e di programmazione di settore dell'insediamento e dell'area;
- Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);
- Certificazione tecnica dell'attività esercitata con certificazioni delle strutture installate (tendoni, palchi, ecc.), degli impianti utilizzati per la preparazione e conservazione di alimenti, dell'impiantistica musicale, elettrica, termica e di condizionamento;
- Certificazione sul contenimento acustico dell'attività o relazione previsionale acustica a firma di un tecnico abilitato;
- **SCIA** per idoneità sanitaria dei locali ed arredi e sulla vendita, preparazione o somministrazione di alimenti;
- Relazione tecnica sugli scarichi aeriformi, liquidi e solidi con indicazioni delle modalità di trattamento o smaltimento, allegando eventuali autorizzazioni in possesso;
- Se trattasi di società allegare copia dell'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio;
- Copia dell'atto costitutivo di associazioni o circoli privati;
- Ricevute versamento delle tasse e dei diritti prescritti;
- Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza, la **SCIA** o altri atti di comunicazione devono essere corredati con la fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori.

3. L'eventuale domanda di rinnovo o proroga dei termini deve essere presentata al SUAP, invia telematica, prima della scadenza del provvedimento. La rinnovazione o proroga decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

4. Sullo stesso atto deve apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita.

5. Quando le presenti norme prescrivono l'obbligo dell'avviso di tariffari o regolamenti particolari, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. Il SUAP rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento e conserva l'altro negli atti d'ufficio.

6. Eventuale prestazione di cauzione, quando richiesta dalle presenti norme o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

7. In tutti i casi in cui le presenti norme prescrivono la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente timbrati in ogni foglio, numerati e vidimati dal Responsabile SUAP che attesta il numero delle pagine nell'ultima di esse con l'osservanza della legge sul bollo. I predetti registri possono essere tenuti con modalità informatiche.

8. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Art. 9 – Istruttoria delle domande – provvedimenti

1. A seguito delle istanze o **SCIA** per il rilascio, ampliamento o trasferimento di autorizzazioni di polizia amministrativa, il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio, eventualmente di concerto con gli altri uffici comunali interessati, predispone una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi dell'istanza o **SCIA**, i requisiti sussistenti e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull'accoglimento o meno dell'istanza o **SCIA** anche in relazione alle previsioni contenute nella programmazione di settore.

2. Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri di eventuali commissioni consultive che devono essere sentite preventivamente o comunque i pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

3. I provvedimenti di diniego devono essere sufficientemente e congruamente motivati.

4. Per le istanze concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto stabilito da eventuali specifiche disposizioni previste dalla presente normativa o altre norme o regolamenti specifici in materia.

5. Del provvedimento finale dovrà essere data comunicazione alla Prefettura ed all'interessato. La notificazione formale all'interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per avvenuta consegna del provvedimento resa dall'interessato al SUAP.

6. Poiché si tratta di attività soggette a controlli di polizia di sicurezza, il procedimento d'inizio attività mediante **SCIA** deve comunque concludersi con il rilascio di un provvedimento finale autorizzatorio contenente le eventuali prescrizioni a cui subordinare l'esercizio dell'attività.

Art. 10 – Revoca, sospensione

1. L'attività assentita con l'autorizzazione di polizia amministrativa deve essere iniziata entro tre mesi dalla data del rilascio del provvedimento salvo diversa disposizione specifica in materia.

2. Qualora l'esercizio non venga attivato nel temine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca del titolo.

3. Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate anche quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno.

4. Salvo diverse disposizioni legislative o stabilite in altri regolamenti specifici in materia, con la sospensione dell'attività per periodi superiori ai 30 (trenta) giorni, senza che della sospensione sia stata data preventiva e motivata comunicazione in via telematica al SUAP, oltre alla sanzione amministrativa può essere applicata anche la revoca del titolo. Il titolo è, altresì, revocato nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

5. Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono altresì essere revocate quando venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenerle o una delle condizioni o prescrizioni alle quali il titolo è subordinato, nel caso di abuso della persona autorizzata e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

6. Le autorizzazioni di polizia amministrativa devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

7. Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.

Art. 11 - Subingresso

1. Per le autorizzazioni per le quali è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità, per atto tra vivi o causa di morte, si dovrà presentare al SUAP, in via telematica, il modulo **SCIA** con allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione e dare dimostrazione del possesso di eventuali requisiti professionali richiesti.

2. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

3. Il Responsabile del SUAP o l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi.

4. Ogni variazione sociale deve essere comunicata al SUAP, in via telematica, entro quindici giorni dall'avvenuta registrazione alla CCIAA, mediante l'utilizzo del modulo **SCIA**.

Riunioni pubbliche

Art. 12 – Riunioni in luogo pubblico (art. 15 TULPS)

1. I promotori di una riunione in luogo pubblico, almeno tre giorni prima, utilizzando il modulo comunale predisposto, devono darne avviso al Sindaco (tramite Polizia Locale) ed al Questore i quali, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, possono impedire che la riunione abbia luogo e possono, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

2. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, si tiene in luogo pubblico (sfilate e cortei bandistici).

3. Il Sindaco, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, informa immediatamente il Questore e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità e con l'ausilio della Polizia Locale, ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento.

4. L'avviso per le riunioni pubbliche deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori.

5. Insieme con l'avviso deve essere richiesto il consenso scritto per l'eventuale occupazione temporanea del luogo pubblico.

6. Quando il Sindaco vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, viabilità o altre ragioni inerenti all'uso del suolo pubblico, ovvero imponga speciali prescrizioni, ne dà notizia ai promotori. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

7. Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il Sindaco dispone di conseguenza informando il Questore.

8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 13 - Cerimonie religiose fuori dai templi, processioni e cortei* (*art. 25 TULPS)

1. Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o cortei nelle pubbliche vie, deve darne avviso, utilizzando il modulo comunale predisposto, almeno tre giorni prima, al Sindaco (tramite Polizia Locale) ed al Questore.

2. Il Sindaco può vietare, per ragioni di ordine pubblico, viabilità o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose, le processioni e cortei o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

3. Alle cerimonie religiose in luogo pubblico, alle processioni e cortei sono, nel resto, applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri. Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Attività soggette a licenza

Art. 14 - Vendita di armi in forma ambulante

1. È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi.

2. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Sindaco da rilasciarsi con la procedura di cui all'articolo 51 del regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Art. 15 – Licenza direttore o istruttore di tiro (Art. 31 L. 110/1975)

1. Chi intende esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro presso poligoni di TSN, deve munirsi di apposita licenza presentando al SUAP, in via telematica, apposito modulo **SCIA**, nel quale dichiara il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali per l'esercizio di tale attività ed allega:

- il certificato medico comprovante l'idoneità fisica o la copia del porto d'armi;
- la dichiarazione del presidente del Tiro a Segno dalla quale si rileva che lo stesso è in grado di svolgere le mansioni di Direttore o Istruttore di tiro;
- la dichiarazione di iscrizione alla Sezione di tiro a segno;
- fotocopia documento identità del titolare.

2. La licenza è sottoposta a rinnovo triennale che si effettua presentando al SUAP, in via telematica, apposito modulo **SCIA**, al quale si allega:

- la licenza;
- il certificato medico comprovante l'idoneità fisica o la copia del porto d'armi;
- la dichiarazione del presidente del Tiro a Segno dalla quale si rileva che lo stesso è in grado di svolgere le mansioni di Direttore o Istruttore di tiro;
- fotocopia documento identità del titolare.

Art. 16 – Licenza mestiere di fochino (Art. 27 DPR 302/1956)

1. Le operazioni di:

a) disgelamento delle dinamiti;

b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;

c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;

d) eliminazione delle cariche inesplose;

e) accensione di fuochi artificiali;

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi da parte del SUAP, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere e nulla osta della Questura.

2. Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

3. Chi intende esercitare l'attività di fochino deve munirsi di apposita licenza presentando al SUAP, in via telematica, apposito modulo **SCIA**, nel quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali per l'esercizio di tale attività.

4. Alla **SCIA** devono allegarsi:

- il certificato di idoneità fisica rilasciato dall'Ispettore Medico della Commissione Provinciale Materie Esplodenti;
- l'attestato dal quale risulta aver conseguito "l'abilitazione al brillamento di mine con innesco a fuoco ed elettrico" rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sulle sostanze esplosive ed infiammabili;
- nulla osta della Questura.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto a rinnovo triennale che si effettua presentando **SCIA**, in via telematica, con apposito modulo, al SUAP alla quale devono essere allegati:

- la licenza originaria;
- il certificato medico comprovante l'idoneità fisica;
- fotocopia documento identità del titolare.

Art. 17 – Accensione fuochi (Artt. 57 e 59 TULPS)

1. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco), da richiedersi al SUAP, in via telematica, con apposito modulo comunale, non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

2. È soggetta a comunicazione da inoltrare al SUAP, in via telematica, l'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza. La comunicazione deve essere corredata dall'autocertificazione della capacità tecnica dell'installatore, seguita dalla certificazione finale di esecuzione dell'impianto elettrico a regola d'arte.

3. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

4. È vietato dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 18 – Spettacoli pirotecnici (Artt. 57 TULPS)

1. La licenza per l'accensione di fuochi artificiali può essere rilasciata a:

- *un pirotecnico.* Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico che dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S. Detto soggetto è esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;
- *un dipendente del pirotecnico*, anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico;
- *chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S*. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto per l'approvvigionamento degli esplosivi.
- ***La licenza è rilasciata a firma del Sindaco.***

2. Nel caso la licenza all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S. Nei confronti dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.

3. Il titolare della licenza può essere coadiuvato nell'allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.

4. Per l'esercizio di spettacoli pirotecnici occorre che venga presentata al SUAP, in via telematica, la seguente documentazione:

- Domanda, con apposito modulo comunale, a firma del pirotecnico abilitato, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'accensione, specificante le proprie generalità, il numero di codice fiscale, l'indicazione del luogo, del tipo di fuochi di cui si chiede l'accensione, del giorno e dell'orario dello spettacolo, e l'eventuale presenza di collaboratori (loro generalità e abilitazione) durante l'accensione;
- atto comprovante il consenso all'occupazione del suolo destinato allo spettacolo pirotecnico;
- idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone;
- copia del programma della manifestazione pirotecnica firmato dal committente;
- fotocopia del titolo che abilita il pirotecnico e degli eventuali collaboratori all'esercizio della professione;
- planimetria dell'area compresa entro 500 m. dal punto di lancio prescelto, in scala 1:2.000, con l'indicazione del punto di accensione, di quello di sosta del pubblico e tutti gli eventuali manufatti insistenti nell'area interessata;
- relazione tecnica illustrativa della zona interessata all'accensione dei fuochi artificiali ad integrazione delle suddette planimetrie, che evidenzi altresì la presenza di linee elettriche aeree;
- relazione tecnica descrittiva dei materiali esplosivi impiegati;
- autocertificazione d'idoneità dei materiali esplosivi impiegati e mortai.

5. Il SUAP, che rilascia la licenza per spettacoli pirotecnici, deve:

- verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;
- verificare l'adeguatezza della copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
- esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
- prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.), misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati presidi sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;
- individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì che gli allestimenti particolarmente complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo, (opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari giurate;
- disporre che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
- disporre che in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare. A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione, la dichiarazione del Sindaco che attesta il mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta che deve accompagnare tale trasporto;
- disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte, rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del materiale non impiegato verso il deposito.

6. L'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dal Responsabile SUAP alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo il Responsabile SUAP può valutare l'opportunità di richiedere parere alla C.T.P. in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

7. Detto organo consultivo esprime il proprio parere dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.

8. Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, il Responsabile SUAP individuerà, nella programmazione di settore, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e ne darà comunicazione alla Prefettura al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni.

9. In tal caso non dovrà più richiedersi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo la polizia locale verifica periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi e ne verbalizza la rispondenza ad ogni manifestazione.

10. Con licenza in questione possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti.

11. Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni impartite dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.

12. Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.
- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);

13. Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:

- *artifici cilindrici:* calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
- *artifici sferici:* calibro non superiore a 400 mm.

14. Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere viene preventivamente indicata nella più elevata che garantisce il più sicuro funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dal Sindaco ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.

15.Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.

16. I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.

17. I mortai inoltre:

- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;
- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà

essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;

- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.

18. Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).

19. Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione circa l'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.

20. L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:

- micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di sicurezza;
- centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
- radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.

21. L'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio deve:

- essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
- esservi vietato l'accesso del pubblico;
- prevedere una disposizione degli artifici in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.

22. La distanza di sicurezza è la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:

- fuochi a terra:

- artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane ecc.): 30 m
- artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: 40 m
- artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: 50m

- fuochi aerei:

- artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m
- artifici cilindrici e razzi se di calibro:
    - fino a 110 mm: 100 m
    - superiore a 110 mm e fino a 130 mm: 150 m
    - superiore a 130 mm e fino a 210 mm.: 200 m
- artifici sferici se di calibro:
    - fino a 130 mm: 100 m
    - superiore a 130 mm e fino a 220 mm: 150 m
    - superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m

23. Ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico deve essere mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.

24. La zona di sicurezza è lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico. In detta zona:

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitati o frequentati durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.

25. Durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico il titolare della licenza deve:

- In presenza di vento, valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati;
- Al termine dello spettacolo, provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta al SUAP.

Art. 19 – Industrie pericolose e mestieri rumorosi e incomodi (Art. 64 TULPS)

1. Salvo quanto disposto da leggi speciali circa l'impianto di lavorazione e l'esercizio dei depositi di materiale soggetto ad alto rischio d'incendio o esplosione, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate nel vigente strumento urbanistico in coordinamento con l'eventuale indicazione localizzativa riportata nella programmazione di settore.

2. In mancanza di indicazione nella programmazione di settore, su domanda degli interessati, provvede la Giunta Comunale in modo negoziato anche in assenza di opere edilizie.

Spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. 20 - Spettacoli e trattenimenti pubblici (Art. 68 e 69 TULPS)

1. Per ***"pubblico spettacolo"*** si intende la prestazione artistica a cui il pubblico assiste in forma passiva (es. Concerti, rappresentazioni recitative ecc.).

2. Per ***"pubblico trattenimento"*** si intende lo svago o divertimento a cui il pubblico partecipa attivamente (es. Balli, giostre ecc.).

3. I locali attrezzati con apparecchi automatici e semiautomatici da gioco come definiti dal TULPS non costituiscono trattenimento pubblico, ma rientrano nei pubblici esercizi.

4. Senza licenza non si possono dare in luogo pubblico, in luogo esposto o aperto al pubblico per mestiere, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Detta licenza deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

5. Senza licenza è altresì vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. È richiesta la licenza anche per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o

all'aperto, da commedianti, burattinai, di caroselli, di altalene, e simili. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi.

6. Le disposizioni del presente articolo e successivi non trovano applicazione per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori dello spettacolo viaggiante ai quali si applicano le disposizioni specifiche in materia.

7. Nel concedere la licenza, di cui al comma precedente, deve vietarsi che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curarsi che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nell'esposizione di animali feroci.

8. L'effettuazione di spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico è sempre subordinata al rilascio della licenza da parte del SUAP; la licenza è altresì necessaria qualora detti spettacoli o trattenimenti sono svolti in locali aperti al pubblico in un contesto di imprenditorialità.

9. L'ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione di apposita istanza al SUAP, in via telematica, con allegata tutta la documentazione tecnica di cui all'articolo 8 del presente regolamento ed afferente al progetto strutturale dell'opera da realizzarsi per l'attivazione del locale di trattenimento o pubblico spettacolo che verrà sottoposto al parere della competente Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo. L'atto di approvazione del progetto costituirà anche accoglimento di rilascio della licenza d'esercizio.

10. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza che venga disposto un accoglimento o diniego, si consolida il silenzio assenso.

11. Il parere, la verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e d'igiene dell'area, delle strutture e degli impianti, nonché l'accertamento della conformità progettuale e della visibilità degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica, possono essere autocertificati da una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato per i locali con capienza inferiore a 200 persone, ferma restando la possibilità del sopralluogo da parte della CCVLPS.

12. Se l'attività deve essere esercitata in un locale già dichiarato agibile allo svolgimento di trattenimenti o spettacoli, ovvero l'attività verrà esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento delle licenze può essere avviato mediante presentazione di un'istanza al SUAP, in via telematica, nella quale si richiede la disponibilità dell'area pubblica e si allega:

- la certificazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento afferente all'attività;
- il programma della manifestazione.

13. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

14. Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

15. La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

16. Le licenze sono trasferibili per subingresso ed è ammessa la rappresentanza.

17. Le licenze sono valide solamente per i locali o aree e per il tempo in esse indicati e possono essere rilasciate solo dopo l'acquisizione dell'agibilità ai sensi del comma 10.

18. Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.

19. L'esercizio delle attività in questione deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa comunale.

20. L'autorizzazione per trattenimenti e/o spettacoli tenuti all'aperto sul suolo pubblico può essere negata qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica e per motivi di viabilità.

21. Il Sindaco può sospendere la rappresentazione di qualunque trattenimento o spettacolo che, per locali circostanze, dia luogo a disordini. Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto.

22. La Polizia Locale è autorizzata ad assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume e deve verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, che tutte le uscite del locale di pubblico spettacolo o le vie di sgombero dell'area pubblica siano libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che possano essere aperte agevolmente dal pubblico in caso di emergenza.

23. Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli agenti di Polizia Locale ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombero del locale o area.

24. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli agenti di Polizia Locale possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

25. Non si possono sospendere o variare gli spettacoli già incominciati senza il consenso del Sindaco. Detto consenso è richiesto per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

26. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

Art. 21 – Manifestazioni sportive (Art. 68 TULPS)

1. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con esclusa qualsiasi finalità di lucro o di imprenditorialità, deve darne avviso al SUAP, in via telematica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la manifestazione utilizzando apposito modulo comunale.

2. Il Responsabile SUAP, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della prescritta licenza, e ne informa tempestivamente il Questore.

3. Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non si sia provveduto, con ripari materiali, a garantire all'incolumità degli spettatori.

4. Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dal SUAP, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

5. È fatto obbligo a carico del concessionario di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio.

6. Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, svolgentesi su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dal codice della strada e dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che il SUAP ritenga necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

7. Negli spettacoli equestri e ginnici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattasi di esercizi ginnici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

8. Per l'uso degli agenti della Polizia Locale che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla manifestazione è dovuta, a carico del concessionario, un rimborso del costo nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

9. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle manifestazioni sportive indette da società debitamente costituite o autorizzate.

10. L'ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione di apposita istanza al SUAP, in via telematica, con allegata la documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

11. Se l'attività deve essere esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento della licenza può essere avviato mediante presentazione di una **SCIA**, corredata

dall'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e dalla documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

12. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacoli o di trattenimenti sportivi ed il loro periodo di svolgimento.

13. La licenza è concessa per un numero determinato di manifestazioni e non è trasferibile per subingresso né è ammessa la rappresentanza.

Art. 22 – Spettacoli cinematografici ambulanti (Art. 69 TULPS)

1. Per dare per mestiere anche occasionalmente spettacoli cinematografici ambulanti occorre ottenere la prescritta licenza; però gli esercenti "cinematografi ambulanti" che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto del Responsabile SUAP, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

2. Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni in essi imposte siano esattamente osservate.

3. Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine.

4. Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

5. Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di visione dei minori degli anni quattordici o sedici. L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.

6. Il Responsabile SUAP può rifiutare il permesso per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non si è conseguita la licenza per la relativa rappresentazione.

7. Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione del SUAP.

8. Sono soggetti all'obbligo del permesso da parte del Responsabile SUAP, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche l'esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili afferenti allo spettacolo.

9. Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, il SUAP, tramite la Polizia Locale, deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui debbano essere esclusi i minori, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.

10. Il SUAP deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

11. L'ottenimento della licenza è subordinato alla presentazione di apposita istanza al SUAP, in via telematica, con allegata la documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

12. L'esercizio dell'attività da parte di soggetti già in possesso di licenza rilasciata da altro comune, è subordinato alla presentazione al SUAP, in via telematica, dell'apposito modulo **SCIA** con allegata la documentazione di cui al comma precedente.

13. Se l'attività deve essere esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento della licenza può essere avviato mediante presentazione di una **SCIA** corredata dall'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e delle certificazioni da parte di tecnici abilitati che attestino le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati ed ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

15. La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie. La licenza è trasferibile per subingresso ed è ammessa la rappresentanza.

Art. 23 – Spettacoli e trattenimenti pubblici occasionali

1. Per manifestazione occasionale si intendono gli spettacoli e trattenimenti tenuti in luogo pubblico anche senza finalità imprenditoriali e/o con attività secondarie quali vendita e somministrazione. A titolo semplificativo si intendono tali i concerti, gli spettacoli teatrali e cinematografici, le feste di partito o di associazione, le feste popolari, le sagre ecc.

2. Gli spettacoli ed i trattenimenti **non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale**, ma solamente al fine di un comune divertimento o passatempo necessitano del rilascio della licenza prevista dall'art. 20 solo se esercitati in luogo pubblico. Quando si tratta di manifestazioni ***non rilevanti*** la licenza è sostituita dalla presentazione della **SCIA**.

3. Sono da intendersi ***non rilevanti*** quelle manifestazioni prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, tribune, panche ecc.; in tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e la corretta installazione deve essere certificata da un tecnico abilitato.

La **SCIA** per le manifestazioni con caratteristiche ***non rilevanti*** dovrà essere presentata al SUAP, in via telematica, con allegata la documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento. L'attività può essere esercitata il giorno successivo della data di presentazione al SUAP e per una durata massima di 10 giorni continuativi. La **SCIA** è utilizzabile solo ad avvenuta concessione dell'uso dell'area pubblica.

5. Lo svolgimento di manifestazioni, di durata non superiore ai 10 (dieci) giorni continuativi, da parte di associazioni no-profit organizzate alla promozione delle proprie finalità sociali, religiose, culturali, assistenziali o sportive, che comportano l'utilizzo di suolo pubblico con l'installazione, di palchi, tribune ed altre strutture, in occasione di feste, giochi, cerimonie e commemorazioni, sono subordinate alla presentazione al SUAP, in via telematica, di apposita **SCIA** corredata da certificato di corretto montaggio e collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo. In relazione alla complessità dell'allestimento, il Responsabile SUAP potrà richiedere la preventiva verifica all'uso da parte della CCVLPS; in tal caso gli organizzatori, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dal Responsabile SUAP, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

6. Ai soggetti ***no profit*** di cui ai commi precedenti, per lo svolgimento di manifestazioni di periodi superiori ai 10 giorni continuativi, si applica la procedura di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

7. Per gli spettacoli ed i trattenimenti, **indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale**, il rilascio della licenza prevista dall'art. 20 del presente regolamento è necessaria per lo svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o trattenimenti è rilasciata dietro specifica istanza al SUAP, da presentarsi in via telematica, 45 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, utilizzando apposito modulo comunale predisposto. L'istanza deve essere corredata dalla specifica documentazione progettuale da sottoporre al parere della CCVLPS e la licenza sarà rilasciata solamente dopo che l'area e le attrezzature installate siano state riconosciute idonee ed agibili ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.

8. La verifica ed i collaudi delle condizioni di solidità, di sicurezza e d'igiene dell'area, delle strutture e degli impianti, nonché l'accertamento della conformità progettuale e della visibilità degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica, possono essere certificati con una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.

9. Per gli allestimenti temporanei dichiarati agibili e che vengono riutilizzati periodicamente senza che vengano apportate modifiche strutturali e per i quali la CCVLPS abbia già espresso parere favorevole in data anteriore a due anni, non occorre alcuna verifica dell'agibilità. In tali casi, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'area, delle strutture e degli impianti.

10. Quando si tratta di manifestazioni imprenditoriali con caratteristiche ***non rilevanti*** si

applicano le disposizioni del precedente comma 3.

11. Le certificazioni devono essere presentate in copia al SUAP, prima dell'inizio della manifestazione, ed essere tenute sul luogo a cura dell'organizzatore.

12. Le manifestazioni di cui al presente articolo che hanno una partecipazione fino a 200 persone ed una durata giornaliera di svolgimento con cessazione alle ore 24:00 sono tutte soggette a **SCIA** corredata dall'autocertificazione tecnica degli impianti e strutture utilizzate per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 24 – Obblighi degli utilizzatori dell'area pubblica

1. I concessionari dell'area pubblica per lo svolgimento di trattenimenti o spettacoli di cui agli articoli precedenti, hanno in particolare l'obbligo di:

- limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- non protrarre l'occupazione oltre i giorni stabiliti;
- provvedere al posizionamento dei rifiuti, provenienti dall'attività esercitata, secondo le modalità di conferimento stabilite per la raccolta differenziata organizzata sul territorio comunale e le eventuali specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione;
- rispettare le piante e in particolare non infiggere chiodi negli alberi e non utilizzarli come sostegni di strutture;
- non effettuare affissioni, agganci o innesti di nessun tipo su edifici o strutture comunali senza preventivo accordo con l'Ufficio Tecnico comunale;
- provvedere a proprie spese a tutte le utenze elettriche, metano, acqua potabile e simili, che dovranno essere chiesti separatamente agli Enti erogatori dei relativi servizi;
- provvedere alla stipula di un'apposita assicurazione che copra i danni a persone ed a cose;
- lasciare libera, pulita ed in perfetto ordine l'area alla scadenza dell'occupazione;
- esibire la concessione o autorizzazione ad ogni richiesta degli Agenti della Polizia Locale, della Forza Pubblica e dei Funzionari Comunali incaricati;
- osservare, anche se non richiamate esplicitamente, tutte le prescrizioni di leggi e di regolamenti.

2. Le eventuali manomissioni o modifiche del suolo pubblico o di quanto su esso insiste sono subordinate all'autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico comunale.

3. L'area dovrà pertanto essere riconsegnata nello stato di fatto in cui è stata ricevuta. Eventuali manomissioni e modifiche apportate dovranno essere rimosse a cura degli utilizzatori e qualora non vi provvedano l'area sarà ripristinata dal Comune con rivalsa delle spese.

4. Salvo diversa indicazione regolamentare, dieci giorni prima della data della manifestazione, il richiedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione il canone comprendente il diritto di occupazione del suolo pubblico, la tassa o tariffa dei rifiuti e ogni rimborso per eventuali servizi prestati in occasione della manifestazione; entro lo stesso termine dovrà essere corrisposto l'eventuale deposito cauzionale.

5. In mancanza di preventiva segnalazione scritta di eventuali situazioni pericolose o di beni danneggiati (segnalazioni da depositarsi presso l'Ufficio Tecnico comunale), l'area e le immediate adiacenze devono intendersi consegnate in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e, pertanto, eventuali danni constatati alla cessazione dell'uso saranno tutti addebitati al richiedente l'occupazione.

6. L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità, sia civile che penale, derivante dall'uso dell'area concessa e/o in merito alla sicurezza degli impianti e delle installazioni all'uso dell'area.

7. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, il Responsabile SUAP, dopo una prima formale contestazione scritta, potrà revocare la concessione dell'uso dell'area anche durante lo svolgimento della manifestazione stessa e negarla per l'anno successivo.

Art. 25 – Impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

2. Prima dell'inizio della manifestazione, gli organizzatori dovranno presentare al SUAP, in via telematica, le certificazioni di conformità degli impianti, previste dalle leggi in materia, a firma d'impiantista abilitato, e corredate dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).

3. Per gli allestimenti più complessi, il Responsabile SUAP, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e un'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

4. Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

5. Tra i vari padiglioni dovrà essere garantita una distanza minima di 5 metri e comunque atta ad evitare la propagazione delle fiamme in caso di incendi.

Art. 26 – Riprese cinematografiche in luogo pubblico (Art. 76 TULPS)

1. E' fatto obbligo di informazione preventiva al Comando Polizia Locale in caso di riprese cinematografiche in luogo pubblico.

2. Resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 27 – Agibilità luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)

1. Salvo diverse indicazioni previste dal presente regolamento, il Responsabile SUAP non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo o trattenimento, prima di aver fatto approvare il progetto, e successivamente verificare e collaudare, dalla CCVLPS, la solidità e la sicurezza dell'edificio o area e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio o tumulto.

Art. 28 – Locali, impianti e luoghi all'aperto esclusi dall'agibilità

1. Non sono soggetti ad agibilità e certificazione antincendio i seguenti luoghi, locali ed impianti:

a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

c) pubblici esercizi ove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;

d) pubblici esercizi ove risulta collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore e all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

e) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacoli (sale giochi).

2. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente e privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, di cui alla lettera a) del comma precedente, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione di esercizio, l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

C.C.V.L.P.S.

Art. 29 – CCVLPS (art. 141 Reg. TULPS)

1. Nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, viene istituita la Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVLPS) e disciplinata l'attività.

2. Per l'esercizio delle funzioni di approvazione progetti, verifiche e controlli sull'agibilità dei locali di intrattenimento o pubblico spettacolo comunque denominati, e ferme le competenze attribuite, è istituita la CCVLPS composta:

- dal Sindaco o suo delegato, che la nomina e la presiede;
- dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- dal Referente dell'A.T.S. o suo delegato;
- dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica.

3. La commissione dura in carica quanto il mandato del Sindaco e comunque fino al suo rinnovo.

4. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

5. Possono altresì farne parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

6. Con riferimento a strutture dedicate all'attività sportiva ovvero ove sia previsto l'utilizzo di animali potrà essere richiesta apposita relazione tecnica ad esperti in materia.

Art. 30 – Compiti della Commissione

1. La CCVLPS provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. In particolare la CCVLPS provvede a:

a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) Accertare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

La commissione si esprime inizialmente sulla documentazione progettuale ed in seguito sul collaudo finale dell'opera realizzata. I pareri della commissione sono resi per iscritto con la presenza di tutti i componenti.

3. Non sono di competenza della CCVLPS le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale, quali:

a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CCVLPS e Commissione Provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata all'istanza.

5. Per il locali ed impianti di competenza comunale, le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS., ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato che attesti la rispondenza del locale o degli impianti alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Deve altresì essere data dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi di Prevenzione Incendi.

6. Per *"capienza complessiva"* deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

7. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Pertanto, prima dell'inizio del secondo anno di attività, l'utente dovrà presentare una richiesta di conferma parere alla quale dovrà essere allegata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante il corretto montaggio degli allestimenti e la dichiarazione relativa agli impianti elettrici.

Art. 31 – Richiesta intervento della Commissione

1. L'intervento della Commissione è richiesto dal Responsabile SUAP:
a) almeno 15 giorni prima qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, (concerti, spettacoli e trattenimenti pubblici, manifestazioni sportive, sagre ecc.);
c) almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata esigenza valutabile dal Presidente per manifestazioni estemporanee all'aperto.

2. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni.

3. Ogni componente della Commissione secondo le rispettive competenze ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa.

4. Le verifiche ispettive ed i collaudi sono effettuati da componenti delegati dalla CCVLPS e tra essi devono comunque essere compresi un medico delegato dall'ATS competente per territorio, dal comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o in mancanza altro tecnico del luogo.

5. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

6. Eventuali verifiche possono essere richieste dagli interessati, con spese a loro carico, mediante richiesta corredata dalla documentazione necessaria e presentata al SUAP, in via telematica, il quale disporrà l'intervento entro 20 giorni dal ricevimento.

7. La relazione di verifica deve, all'occorrenza, certificare la sicurezza degli impianti in ordine al corretto montaggio e carico statico delle strutture adibite al trattenimento o spettacolo, la corretta installazione degli eventuali impianti elettrici, di diffusione sonora, termici e condizionamento, la provvista di idonei mezzi antincendio, nonché ai loro collaudi. Alla relazione deve essere allegata anche la relazione sul contenimento acustico se dovuta.

Art. 32 – Funzionamento della Commissione

1. La CCVLPS è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del Responsabile SUAP, a tutti i componenti effettivi.

2. Il Presidente dispone altresì la convocazione dei componenti aggiuntivi qualora sia necessario disporre, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.

3. L'invito contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta o del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o altra forma ritenuta idonea, almeno entro 10 giorni precedenti la data prevista per la riunione.

4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente affinché intervenga alla riunione.

5. Dei sopralluoghi da eseguire viene data comunicazione al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti, almeno entro le 48 ore precedenti.

6. I sopralluoghi allo scopo della verifica dell'agibilità saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 17,00, ad eccezione di casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

7. Il Responsabile SUAP provvede all'organizzazione di tutti i sopralluoghi, come stabiliti dai componenti della CCVLPS.

8. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui al comma 2, dell'art. 29. Dette riunioni si tengono nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

9. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

10. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che il Responsabile SUAP ritenga, comunque, di sottoporre in ordine cronologico.

11. Il parere della CCVLPS si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui al comma 2, dell'art. 29; deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990.

12. Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e deve altresì riportare:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.

13. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti.

14. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato all'interessato (via fax o via informatica certificata) a cura del Responsabile SUAP al quale compete di custodire gli originali dei verbali.

Art. 33 – Ufficio amministrativo per l'attività della Commissione

1. Il SUAP svolge tutta l'attività amministrativa della CCVLPS ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa all'acquisizione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della commissione ed all'archiviazione degli atti e provvedimenti dalla stessa adottati.

2. Le funzioni del Segretario verbalizzante in seno alla CCVLPS sono affidate al Responsabile SUAP o ad altro dipendente delegato ed appartenente al medesimo ufficio.

3. Le funzioni affidate al SUAP consistono:

- Ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della CCVLPS;
- Archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente all'attività della CCVLPS;
- Predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti;
- Redazione, repertorio e tenuta dei verbali della CCVLPS;
- Invio delle convocazioni agli organi competenti;
- Organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- Cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione;
- Raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli trattenimenti, nonchè di quelle aventi comunque rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
- Verifica delle presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto, e predisposizione dei relativi provvedimenti dirigenziali.

4. Sono a totale carico del conduttore del locale o area destinati a pubblico spettacolo, o di chi ne richiede l'intervento, le spese relative al funzionamento della Commissione. L'importo relativo deve essere versato al Comune da parte del richiedente presso il SUAP che rilascerà idonea quietanza.

5. Il Responsabile SUAP dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo rilascerà la dovuta licenza annotando l'esito della verificata agibilità.

6. L'agibilità non ha limiti temporali di durata, è pertanto permanente, salvo limiti temporali, condizioni o prescrizioni contenute nel verbale di verifica e riportati nella licenza d'esercizio.

Pubblici esercizi

Art. 34 – Definizione di pubblico esercizio (Art. 86 TULPS)

1. Non possono esercitarsi, senza licenza i seguenti esercizi pubblici:

a) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni ed altri complessi ricettivi (vedi apposito regolamento di settore);

b) trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche; la licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica (vedi apposito regolamento settore);

c) sale pubbliche per bigliardi o sale gioco, bocciodromi e altri complessi ricreativi costituiti da insieme di giochi o attività sportive;

d) stabilimenti di bagni;

e) stallaggio;

f) l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS;

g) l'attività di produzione o di importazione dei giochi di cui al punto f);

h) l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta dei giochi di cui al punto f);

i) l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'articolo 110, commi 6, in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Art. 35 – Sale biliardo o da gioco

1. Il Responsabile SUAP rilascia le licenze per l'esercizio di sale pubbliche di biliardi o per altri giochi leciti, bocciodromi e altri complessi ricreativi costituiti da insieme di giochi o attività sportive, nonché per la installazione di apparecchi o congegni automatici o semiautomatici da gioco lecito in osservanza alle disposizioni localizzative contenute nella programmazione di settore ed alle disposizioni del presente articolo.

2. Configura sala pubblica da gioco il locale con più di due apparecchiature e/o un biliardo e comunque ove la gestione di apparecchi e congegni automatici e semi – automatici da gioco costituisca l'attività imprenditoriale prevalente.

3. La licenza per le sale pubbliche in questione è subordinata alla presentazione di istanza al SUAP, in via telematica, mediante apposito modulo comunale con allegata la documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

4. L'accesso alle sale gioco è consentito ai maggiori di anni 16, se accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne. Negli ambiti della sala gioco adibiti all'esercizio dei giochi di cui all'articolo 110, 6° comma, del TULPS, l'accesso è vietato ai minori di anni 18. Detta limitazione deve essere esposta, in modo chiaro e bene visibile all'esterno ed all'interno dell'esercizio in relazione all'accesso della zona vietata ai minori degli anni 18.

5. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno da gioco devono essere indicati, in lingua italiana ed in modo chiaro e ben leggibile, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

6. Eventuali apparecchiature installate a noleggio devono riportare, oltre alle indicazioni del comma precedente, anche gli estremi della ditta noleggiatrice e, per quanto afferente alle apparecchiature di cui all'articolo 110, 6° comma, del TULPS, gli estremi del nulla osta dell'ADM.

7. I locali adibiti a sala gioco devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) devono avere una superficie non inferiore a 100 mq. al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali uffici o magazzini;
b) l'altezza minima dei locali non deve essere inferiore a quella stabilita dalle norme edilizie per edifici ad utilizzo collettivo.
c) non possono essere ubicati in locali facenti parte di complessi residenziali plurifamiliari;
d) devono aver assolto agli obblighi di superamento degli impedimenti d'accesso ai meno abili;
e) la superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie indicata al punto a).

8. Le superfici minime da destinare alle attrezzature dei giochi sono:

• gioco delle carte	mq.	5	ogni tavolo;
• gioco del biliardo	mq.	40	per biliardo,
	mq.	80	per 2 biliardi,
	mq.	130	per 3 biliardi;
• calcetto	mq.	6	per calcetto;
• video – games	mq.	2	per apparecchio o multiplo di 2 per ogni postazione di gioco
• utenza	mq.	2	per persona.

9. Ferme le disposizioni afferenti al gioco lecito disposto dal regolamento di settore per i pubblici esercizi di somministrazione, gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS devono essere collocati nel numero massimo individuato con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in osservanza alle seguenti prescrizioni:

1. nelle attività ricettive e nelle sale da gioco, gli apparecchi elettronici da gioco in questione devono essere collocati in locali appositamente dedicati;
2. è vietata l'installazione in numero superiore a quello complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso;
3. nelle attività ricettive, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, tali apparecchi non devono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi;

4. detti apparecchi non possono, in alcun caso, essere installati all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto;
5. è vietata l'installazione su aree esterne alla sala gioco.

10. È vietato praticare qualsiasi gioco oltre l'orario concordato ai sensi dell'articolo 50, 7° comma, del DLgs 267/2000.

11. In tutti gli esercizi pubblici abilitati al gioco lecito, diversi dalla sala giochi o di bigliardo, è fatto divieto di apportare sostanziali modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi dell'esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da gioco.

12. Gli apparecchi dovranno essere collocati come indicato nella planimetria di riferimento, distanti dagli ingressi e in condizione tali da non arrecare intralcio alla normale attività dell'esercizio pubblico.

13. È fatto obbligo di evitare affollamenti ingombranti e pericolosi che possano mettere a repentaglio la pubblica incolumità.

14. Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.

15. Nelle sale biliardo deve essere esposta la tariffa del gioco ed il relativo regolamento debitamente vistati dal SUAP.

16. Nei locali devono essere esposte le tariffe dei prezzi praticati e la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Sindaco.

17. E' urbanisticamente esclusa l'attivazione delle sale giochi in locali che si trovino all'interno, o a una distanza inferiore al limite di 500 (cinquecento) metri, da luoghi di culto, ospedali, scuole od istituti scolastici impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e altri punti sensibili indicati nell'allegato A) del presente regolamento.

18. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Art. 36 – Installazione di apparecchi e congegni elettronici da gioco lecito d'azzardo.

1. L'installazione di apparecchi e congegni elettronici per il gioco lecito d'azzardo può essere attivata nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti posti nella specifica regolamentazione, nei pubblici esercizi in generale come elencati nel precedente art. 34, nel numero massimo individuato con decreto interdirettoriale del Ministero dell'Interno e ADM ed in osservanza alle seguenti prescrizioni:

1. nelle attività ricettive e nelle sale da gioco, gli apparecchi elettronici da gioco in questione devono essere collocati in locali appositamente dedicati;
2. è vietata l'installazione in numero superiore a quello complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso;
3. nelle attività ricettive, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, tali apparecchi non devono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi;
4. detti apparecchi non possono, in alcun caso, essere installati all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto;
5. la superficie di riferimento è rappresentata dalla sola superficie messa alla libera movimentazione della clientela in relazione al luogo di installazione (sono esclusi servizi, depositi, uffici, banchi bar, ecc.)
6. presso esercizi commerciali nel limite di UN solo gioco.
7. nei predetti locali si applicano le disposizioni del precedente articolo 35 per quanto applicabili e la normativa specifica di settore o della componente economica-commerciale del PGT;
8. È esclusa l'installazione in locali diversi da quelli precedentemente elencati ed è altresì vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito all'esterno degli stessi.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) apparecchi e congegni elettronici da gioco lecito d'azzardo: gli apparecchi e congegni elettronici da gioco lecito, con vincite in denaro, i giochi elencati nell'articolo 110, 6 comma, del TULPS.

b) gestore: il titolare dell'esercizio, anche con diversa attività prevalente, in cui sono installati gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto responsabile dell'attività;

c) area dedicata all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo: gli spazi destinati all'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS in numero superiore a **tre** ed accessibili direttamente dal giocatore all'interno di esercizi anche con diversa attività prevalente;

d) locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito: i locali allestiti specificatamente per l'esercizio del gioco d'azzardo lecito mediante l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS;

e) nuova installazione: il collegamento degli apparecchi di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data del 28 gennaio 2014 (data di pubblicazione sul BURL della DGR relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili).

3. **Sono equiparati alla nuova installazione:**

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.

4. **E' esclusa l'installazione** di apparecchi elettronici da gioco di cui all'articolo 110, 6° comma, lettere a) e b), del TULPS, in locali commerciali o sale gioco che si trovino all'interno, o a una distanza a raggio inferiore al limite di 500 (cinquecento) metri, da luoghi di culto, ospedali, scuole od istituti scolastici impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, parchi pubblici e altri luoghi sensibili individuati **nell'Allegato A)** del presente testo regolamentare.

5. L'installazione è subordinata all'accertamento della conformità dei giochi alle disposizioni di legge vigenti e alla presentazione di apposita istanza al SUAP, in via telematica, mediante apposito modulo comunale**,** con allegato:

- attestato di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
- planimetria del locale arredato, firmata dall'esercente, indicante l'ubicazione dei giochi oggetto della richiesta;
- copia della licenza rilasciata al gestore/proprietario/noleggiatore (cioè a colui che è proprietario o ha la disponibilità del gioco come noleggiatore, distributore);
- copia del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione dei Monopoli, ai produttori ed importatori (per la distribuzione) + copia del NULLA OSTA successivamente rilasciato ai gestori (per la messa in esercizio) relativamente agli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS;
- relazione distanziometrica asseverante il rispetto della distanza dai punti sensibili di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Negli esercizi diversi dalle sale gioco, quando il numero degli apparecchi supera il limite stabilito dai regolamenti di settore o dalla componente economica-commerciale del PGT, deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. Detta area, accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda, le finestre non devono essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro.

7. Negli ambiti di cui al comma precedente e delle sale gioco adibiti all'esercizio dei giochi di cui all'articolo 110, 6° comma, del TULPS, l'accesso è vietato ai minori di anni 18. Detta limitazione deve essere esposta, in modo chiaro e bene visibile all'esterno ed all'interno dell'esercizio in relazione all'accesso della zona vietata ai minori degli anni 18 e l'accesso deve avvenire mediante esibizione di un documento d'identità.

8. Eventuali apparecchiature installate a noleggio devono riportare, oltre alle indicazioni del comma precedente, anche gli estremi della ditta noleggiatrice e, per quanto afferente alle apparecchiature di cui all'articolo 110, 6 comma, lettere a) e b) del TULPS, gli estremi del nulla osta dell'ADM.

9. La tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio unitamente alle tariffe e modalità di gioco e l'esercizio dei giochi leciti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia, nonché in osservanza dell'orario stabilito dal comune.

10. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6 a) e b), del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:
a) la data del collegamento alle reti telematiche;
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

11. Al gestore è fatto obbligo esporre in modo chiaro e ben visibile, all'interno dei locali:
- le indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco, le probabilità di vincita e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori mediante cartelli aventi dimensioni minime cm 30 x cm 40, in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo in caratteri chiaramente leggibili;
- un cartello di dimensioni 30x40, esposto in modo chiaro e ben visibile, contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio cui incorre lo stesso giocatore nonché le informazioni circa il personale specializzato della competente ASST cui rivolgersi per contrastare la dipendenza patologica al gioco;
- il materiale informativo reso disponibile dall'ATS, finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

12. I gestori sono tenuti a consentire l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle ATS, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo.

13. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.

14. La licenza deve essere richiesta anche da parte di chi esercita:

***a*)** l'attività di produzione o di importazione;

***b*)** l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta.

15. L'attività di cui al comma precedente è esercitabile mediante presentazione d'istanza al SUAP, in via telematica, utilizzando apposito modulo comunale corredato da relazione tecnica sull'attività da intraprendere e degli apparecchi prodotti, importati, distribuiti e gestiti direttamente od a noleggio.

Art. 37 – Stabilimenti balneari, piscine, spa (Salus Per Aquam)

1. Il Responsabile SUAP rilascia le licenze per l'esercizio di piscine pubbliche, SPA, saune e grotte di sale, bagni pubblici e stabilimenti balneari, previa presentazione di istanza con allegata la documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento e previo parere del servizio Igiene Pubblica dell'A.T.S.

2. Alla domanda inoltrata al SUAP, in via telematica, redatta su apposito modulo comunale devono essere altresì allegati:

- Relazioni tecnica prelievo e trattamento delle acque;

- Parere della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le piscine pubbliche natatorie; detto parere non è richiesto per le piscine annesse a complessi ricettivi.

Art. 38 – Stallaggio

1. L'attività consiste nel mettere a disposizione per conto terzi ricoveri per animali (escluso canili) e l'attività è esercitabile in ambiti agricoli e comunque lontana almeno 150 m. dall'abitato residenziale.

2. La licenza è rilasciata dal Responsabile SUAP, dietro presentazione, in via telematica, della SCIA corredata della documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 39 – Agenzie scommesse (Art. 88 TULPS)

1. L'esercizio di agenzia scommesse e giochi VLT è subordinato all'ottenimento della licenza da parte della Questure che può essere attivata solo in osservanza alle disposizioni urbanistiche e localizzative fissate nella programmazione di settore.

2. La licenza rilascia dalla Questura o da altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione le scommesse non è esercitabile in contrasto con le disposizioni del precedente comma.

3. E' urbanisticamente esclusa l'attivazione delle agenzie scommesse o sale giochi VLT in locali che si trovino all'interno o a una distanza, a raggio, inferiore al limite di 500 (cinquecento) metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e altri punti sensibili indicati **nell'Allegato A)** del presente testo regolamentare.

4. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 1bis;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Agenzie pubbliche d'affari

Art. 40 - Agenzie pubbliche d'affari (Art. 115 TULPS)

1. Con esclusione delle agenzie: di recupero crediti, di pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni che restano di competenza della Questura, non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, quali che sia l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza aver data comunicazione al SUAP in osservanza delle disposizioni di cui alla programmazione di settore.

2. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Rientrano in detta dizione i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati, le agenzie per abbonamenti ai giornali, le agenzie teatrali, gli uffici di pubblicità, le agenzie di mediazione immobiliare, ecc..

3. La comunicazione è dovuta da chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.

4. Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività di cui ai commi precedenti sono tenuti ad esibire copia della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono. L'autorità locale di pubblica sicurezza esprime il proprio assenso con facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo, viabilità e di ambiente.

5. Il Responsabile SUAP, sentita la Giunta Comunale, può subordinare la comunicazione al deposito di una cauzione determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

6. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la comunicazione. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il Responsabile SUAP dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, alle casse comunali.

7. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Responsabile SUAP se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

8. Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate nel presente articolo sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari nel quale devono indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione. Il registro deve essere conservato per un quinquennio.

9. I titolari dell'agenzia devono tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle tariffe praticate per le prestazioni date e non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dalla pubblica amministrazione.

10. L'esercizio dell'attività di agenzia è sottoposto a **SCIA** da presentare al SUAP, in via telematica, mediante l'uso della modulistica comunale, con allegata la documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento integrata da:

- relazione sulla natura degli affari a cui si vuole attendere con indicazione se si tratta di agenti o intromettitori ambulanti;
- tariffa delle prestazioni in duplice copia;
- registri giornale degli affari da vidimare.

11. La comunicazione vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

12. È ammessa la rappresentanza.

Mestieri e rivenditori cose usate

Art. 41 – Mestiere di ciarlatano (Art.121 TULPS)

1. È vietato esercitare il mestiere di ciarlatano.

2. Sotto la denominazione di «mestiere di ciarlatano», ai fini dell'applicazione del divieto, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Art. 42 - Vendita cose antiche o usate

L'articolo 6, del DLgs 222 del 25 novembre 2016, ha abrogato la necessità di presentare la dichiarazione preventiva al Sindaco per esercitare la vendita di cose antiche e usate; tuttavia i rivenditori in conto proprio di veicoli od oggetti usati di valore hanno ancora l'obbligo di tenere il registro vidimato dal comune per l'annotazione delle vendite.

Vendita oggetti antichi o usati a valore storico o artistico - Oggetti con valore storico o artistico (cioè con oltre 70 anni), autovetture d'epoca (cioè con oltre 75 anni), elencati **nell'allegato A)** del DLgs 22/01/2004, n. 42, **restano soggetti alla dichiarazione preventiva** e registrazione ai sensi del **Capo IV, sezione III,** dello stesso Decreto.
La dichiarazione preventiva va inoltrata all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) e l'attività può essere esercitata ad avvenuta ricevuta della dichiarazione da parte del SUAP.

Sorte locali

Art. 43 - Disciplina

1. Le presenti norme disciplinano le manifestazioni locali svolte da comitati ed associazioni senza finalità lucrative e che pongono la sorte come momento premiante.

2. Pur riconfermando il divieto di organizzare ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, le seguenti disposizioni consentono:

a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del DLgs n. 460/97, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;

b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge n. 2/97, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Art. 44 - Definizioni

1. Ai fini della disposizione di cui all'articolo precedente occorre prendere cognizione delle seguenti definizioni:

- ***per lotteria*** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva;
- ***per tombola*** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
- ***per pesche o banchi di beneficenza*** s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.

2. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle lotterie, delle pesche o banchi di beneficenza consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Art. 45 - Adempimenti e controlli

1. Lo svolgimento di lotterie, tombole, banchi o pesche di beneficenza è soggetto all'obbligo di comunicare l'effettuazione della manifestazione di sorte all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La predetta comunicazione, redatta in carta libera, deve essere trasmessa all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio per il rilascio del prescritto nulla-osta.

2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'AAMS senza l'emissione di un provvedimento espresso, il nulla-osta si intende comunque rilasciato. Entro lo stesso termine l'AAMS può espressamente subordinare il rilascio del nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni, ovvero comunicarne il diniego.

3. Consolidato il predetto nulla osta, prima di dar corso alla manifestazione, occorre inviare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento, una comunicazione al SUAP, in via telematica, ed al Prefetto.

4. Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

1. ***per le lotterie,*** il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
2. ***per le tombole:***
   1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
   2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
3. ***per le pesche o banchi di beneficenza*** l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

5. Il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni previste dal regolamento o della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici.

6. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

7. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti della lotteria e delle cartelle della tombola devono riferirsi a quella risultante nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.

9. L'estrazione è effettuata alla presenza del Responsabile SUAP o suo delegato. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata al Responsabile SUAP.

10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta al Responsabile SUAP la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Il Responsabile SUAP, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il SUAP dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine dei trenta giorni.

11. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza del Responsabile SUAP o suo delegato, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata al Responsabile SUAP.

Sanzioni

Art. 46 – Competenze all'adozione dei provvedimenti

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

2. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca della licenza o dell'autorizzazione, adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Art. 47 - Compiti e funzioni della polizia locale

1. La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alle presenti norme.

2. L'operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ha accesso ai locali ed alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può, in particolare:

- diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al comune;
- intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di chiusura;
- accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previsti per l'esercizio dell'attività;
- segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di strumenti e tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.

3. In caso di tumulti o risse, gli agenti di polizia locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.

4. Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alle presenti norme, si applica la legge regionale istitutiva della polizia locale..

Art. 48 – Procedura sanzionatoria

1. Salvo i casi sanzionati penalmente, ai sensi dell'articolo 17 del TULPS, da disposizioni del codice penale o altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, ed i proventi sono devoluti al Comune.

2. Chiunque eserciti le attività di cui alle presenti norme senza la prescritta autorizzazione o altro titolo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali o professionali richiesti, è punito con sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui alle presenti norme, viola le prescrizioni in essa contenute.

3. Per le violazioni alle presenti norme ed a quelle contenute nella programmazione di settore, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

4. Quando è accertata una violazione prevista dalle presenti norme, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Responsabile SUAP, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.

5. Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

6. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

7. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Responsabile SUAP ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà luogo all'esecuzione della sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

8. Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o questo sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.

9. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 7 e 8, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico

10. Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Responsabile SUAP, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato e, nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente 7° comma.

11. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti e previsti come sorte locali, si applica la sanzione amministrativa da € 1032 a € 10.329. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

12. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nel comma 11 è punito con la sanzione amministrativa da € 310 a € 3.098. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

13. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al comma 11 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 155 a € 930.

14. L'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS in violazione della distanza di cui agli articoli 35, 36 e 39, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.

15. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche.

16. All'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, si applicano le disposizioni dell'art. 34, con le relative sanzioni di cui all'art. 44, della parte 4^, del presente TUR.

17. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 14 e 15 provvede la Polizia Locale ed i proventi sono destinati prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

Disposizioni finali

Art. 49 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per l'esercizio delle attività sottoposte a licenze o autorizzazioni di polizia amministrativa, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Allegato A)

Indicazione luoghi sensibili

La **L.R. n. 8/2013**, data la particolare ampiezza della nozione di ***"pubblico esercizio"*** contenuta nella disposizione dell'art. 86 del TULPS, ritiene che rientrino senz'altro nella predetta nozione anche le attività di intrattenimento espletate all'interno di sale giochi: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse. Le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non configurano, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, quali esercizi commerciali (non essendo la vendita l'attività principale praticata), né come servizi pubblici, bensì, appunto, come pubblici esercizi.

Per detta ragione sono state apportate modifiche agli arti. 4 e 150 della LR 6/2010 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) i quali nel loro insieme dispongono che il Comune, al fine di uniformare la programmazione della componente economica-commerciale correlata al PGT, osserva i criteri qualitativi emanati dalla Giunta Regionale per l'insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e che sono autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.

Sostanzialmente viene disposto che i Comuni nella componente economica-commerciale del PGT devono indicare le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico, nonché prevedere disposizioni afferenti l'insediamento di locali destinati a sala da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, tenuto conto della presenza di ***istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.***

L'art. 5, comma 2, della stessa LR 8/2013, dispone che il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 bis, della LR n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), in cui applicare la predetta programmazione tenendo, altresì, conto dell'impatto sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Detta individuazione deve riguardare gli ambiti del tessuto urbano consolidato e l'eventuale **esclusione insediativa** dei locali, che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, deve essere indicata nel piano delle regole del PGT.

Le predette disposizioni legislative sono state recepite negli articoli 34 della parte 4^, 35, 36 e 39 della parte 5^ del TUR, e pertanto di seguito si indicano i luoghi sensibili dai quali è esclusa la possibilità di installare apparecchi e congegni elettroni per il gioco lecito d'azzardo di cui all'articolo 110, sesto comma, del TULPS per una distanza di 500 metri dai predetti punti.

Trattandosi di disposizione legislativa regionale, detta distanza non trova limitazione al confine territoriale del comune, pertanto il limite distanziometrico dei luoghi sensibili viene condiviso anche con quelli presenti nei comuni contermini e viceversa.

La distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 m. dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 m. dall'ingresso considerato come principale.

La disposizione limitativa trova applicazione in tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, effettuate dopo il 28 gennaio 2014.

Di seguito si riporta l'indicazione cartografica e l'elenco dei punti sensibili interni all'abitato dai quali viene misurato il raggio di 500 m. di esclusione all'installazione degli apparecchi di cui al comma precedente.

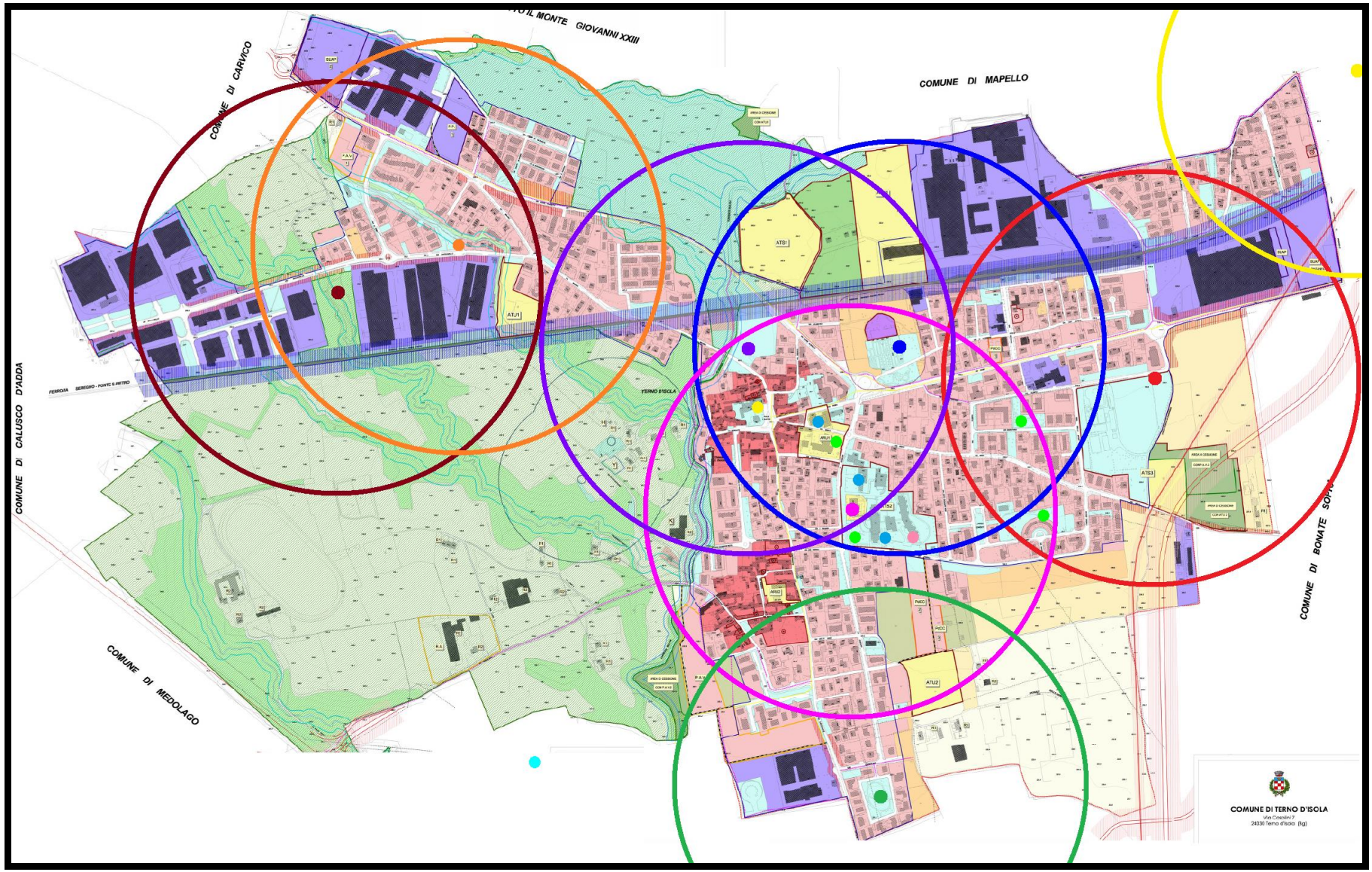
COMUNE DI CARVICO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
COMUNE DI MAPELLO
COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
FERROVIA SEREGNO - PONTE S. PIETRO
TERNO D'ISOLA
COMUNE DI MEDOLAGO
COMUNE DI BONATE SOPRA
COMUNE DI TERNO D'ISOLA
Via Cavalieri 7
24030 Terno d'Isola (Bg)

Sono stati indicati come punti sensibili i seguenti luoghi:

	Municipio
	Area feste e centro sportivo
	Cimitero
	Centro parrocchiale
	Parco pubblico Via Casolini

	Parco pubblico Via Baccanello
	Parco pubblico “al del Luf”
	Chiesa località Cabanetti di Bonate Sopra

Altri punti sensibili

Non sono attivabili sale gioco, sale scommesse e installazione di apparecchi elettronici per il gioco lecito d’azzardo in tutte le aree agricole del territorio come indicate dal vigente PGT. E’ altresì escluso l’insediamento delle predette attività entro una distanza a raggio di 500 metri dai seguenti punti sensibili.

	Chiesa Parrocchiale

	Biblioteca
	Scuola media Statale
	Scuola elementare Statale
	Scuola Materna
	Parco pubblico Via Casolini

	Parco pubblico Casolini
	Parco pubblico dei Vignali
	Parco pubblico Via Maratona

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 6^

Regolamento Procedurale Settore spettacolo viaggiante

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 6^

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 179
Art. 2 - Definizioni e categorie pag. 179
Art. 3 - Elenco delle aree disponibili pag. 180
Art. 4 - Svolgimento dell'attività su aree di proprietà privata pag. 181
Art. 5 - Responsabilità del procedimento pag. 181
Art. 6 - Criteri generali per la concessione delle aree pag. 181
Art. 7 - Durata delle concessioni pag. 182

Autorizzazione comunale

Art. 8 - Disposizioni per l'insediamento temporaneo delle attrazioni di spettacolo viaggiante (escluso circhi) pag. 182
Art. 9 - Disposizioni per rilascio licenze permanenti dello spettacolo viaggiante pag. 183
Art. 10 - Istruttoria delle domande pag. 183
Art. 11 - Rinnovi pag. 184
Art. 12 - Disposizioni di esercizio pag. 184

Circhi equestri

Art. 13 - Attività dei circhi equestri pag. 186
Art. 14 - Domanda per la concessione dell'area pag. 187
Art. 15 - Criteri di concessione pag. 188
Art. 16 - Rilascio concessioni pag. 189
Art. 17 - Verifica condizioni di sicurezza pag. 191
Art. 18 - Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro pag. 191
Art. 19 - Obblighi del concessionario pag. 191
Art. 20 - Divieto di sub-concessione – rappresentanza pag. 193
Art. 21 - Disposizioni generali per l'impiego degli animali pag. 193
Art. 22 - Animali impiegati nei circhi equestri pag. 193
Art. 23 - Animali impiegati nello Spettacolo Viaggiante pag. 194

Parchi divertimenti

Art. 24 - Modalità di organizzazione e gestione pag. 194
Art. 25 - Parchi occasionali (luna-park) pag. 194
Art. 26 - Verifica delle condizioni di sicurezza pag. 194
Art. 27 - Organico funzionale pag. 195
Art. 28 - Installazione attrazioni pag. 195
Art. 29 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i Parchi di divertimento pag. 195
Art. 30 - Concessioni a Società pag. 196
Art. 31 - Domanda per la concessione delle aree pag. 196
Art. 32 - Concessione dell'area pag. 198
Art. 33 - Rinunce e assenze pag. 199
Art. 34 - Sostituzione delle attrazioni pag. 200
Art. 35 - Concessione a rotazione pag. 201
Art. 36 - Cambiamento del titolare pag. 201
Art. 37 - Attrazioni di novità pag. 202
Art. 38 - Attrazioni accessorie pag. 202
Art. 39 - Attività complementari pag. 202
Art. 40 - Divieto di subconcessione e sostituzione dell'attrazione pag. 203
Art. 41 - Rappresentanza pag. 203
Art. 42 - Obblighi del concessionario pag. 203
Art. 43 - Responsabilità pag. 204
Art. 44 - Allestimento e funzionamento del Parco pag. 205
Art. 45 - Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro pag. 205
Art. 46 - Durata e orario pag. 206
Art. 47 - Roulottes abitazione e mezzi di trasporto pag. 207

Impianti minori
Art. 48 - Complessi non costituenti Parchi Tradizionali pag. 207
Art. 49 - Singola attrazione pag. 208

Sanzioni
Art. 50 - Competenze all'adozione dei provvedimenti pag. 208
Art. 51 - Compiti e funzioni della Polizia Locale pag. 208
Art. 52 - Procedura sanzionatoria pag. 209
Art. 53 - Revoche ed esclusioni pag. 209

Disposizioni finali
Art. 54 - Norme finali pag. 210

Disposizioni generali

Art. 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano il rilascio delle prescritte licenze per l'esercizio delle attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento, la loro modalità di svolgimento e la concessione di aree comunali (sia demaniali che patrimoniali) per l'installazione delle strutture.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, alle predette attività esercitate su aree private.

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine all'esercizio delle predette attività limitandosi a disciplinarne lo svolgimento.

Art. 2 - Definizioni e categorie

1. Per ***"circo equestre"*** si intendono uno o più padiglioni di diversa forma e dimensione, destinati ad ospitare spettacoli ed esibizioni di acrobati, pagliacci, clowns e/o animali ammaestrati. La loro installazione è comunque subordinata alla loro dimensione strutturale e come di seguito classificati:

a) ***prima categoria***, con numero di posti superiore a 2.000 a "tendone" con l'asse maggiore superiore a 44 metri;

b) ***seconda categoria***, da 1.000 a 2.000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;

c) ***terza categoria***, da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 39 metri;

d) ***quarta categoria***, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;

e) ***quinta categoria***, da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

2. Per ***"parco divertimento"*** si intende il complesso delle attrazioni dello spettacolo viaggiante svolte sulle aree pubbliche comunali o private appositamente organizzate ed attrezzate. Sono considerati parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:

a) ***Parchi di prima categoria***, costituiti da un minimo di trenta attrazioni di cui almeno sei grandi attrazioni;

b) ***Parchi di seconda categoria***, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;

c) ***Parchi di terza categoria,*** costituiti da un numero di attrazioni tra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni e quattro medie attrazioni. Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

3. Sono considerate ***"attività dello Spettacolo Viaggiante",*** ai sensi della normativa vigente, le attività spettacolari, i trattamenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se operanti in maniera stabile.

4. Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni sono ricompresi in appositi elenchi ministeriali e si distinguono in:

a) ***Grandi attrazioni***

b) ***Medie attrazioni***

c) ***Piccole attrazioni***

d) ***Piccolissime attrazioni*** (quelle funzionanti senza la presenza del titolare e/o di personale, con un ingombro massimo di 3 mq. - per esempio, pugnometri, oroscopi, calciometri, etc… - che, ai fini del presente regolamento, non concorrono alla formazione di alcuna graduatoria e non sono soggette a particolari limitazioni, compatibilmente con lo spazio disponibile).

5. Per ***"attrazione"*** si intende la singola attività dello spettacolo viaggiante (circhi, autoscontro, giostra per bambini, ecc.).

6. Per ***"gestore"*** si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni.

7. Per ***"conduttore"*** si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

8. Per ***"manuale di uso e manutenzione"*** si intende il documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

9. Per ***"libretto dell'attività"*** si intende il registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi.

10. Per ***"pubblico spettacolo"*** si intende la prestazione artistica cui il pubblico assiste in forma passiva (es. concerti, rappresentazioni recitative ecc.).

11. Per ***"pubblico trattenimento"*** si intende lo svago o divertimento a cui il pubblico partecipa attivamente (es. balli, giostre ecc.).

12. Sono esclusi dalle disposizioni del presente Regolamento, gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento per gioco come definiti dal TULPS.

13. Rientrano tra le attività di pubblico spettacolo le mostre faunistiche o di altra natura purché itineranti ed aventi le caratteristiche di cui al presente articolo.

Art. 3 - Elenco delle aree disponibili

1. La Giunta Comunale nella programmazione di Settore individua le aree comunali disponibili per l'installazione dei Circhi, delle attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento e per lo svolgimento di ogni altra manifestazione pubblica temporanea.

2. Dette aree devono essere reperite all'interno delle zone con destinazione a Verde Pubblico, ad attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, in relazione alla consistenza degli spazi, alle caratteristiche topografiche ed ai fruitori potenziali, in modo da assicurare un'adeguata distanza dalle abitazioni e da altre attività.

3. Le località prescelte per l'impianto dei Parchi Divertimento e dei Circhi devono essere sufficientemente isolate, ai fini di evitare la propagazione degli incendi, e devono essere dotate di sufficienti spazi per l'agevole accesso dei mezzi di soccorso.

4. In loco, devono esistere, impianti idrici adatti per la protezione contro gli eventuali incendi; in mancanza, sarà fatto carico agli esercenti di installare idonei mezzi di estinzione.

5. Prima dell'inserimento di un'area nell'elenco, questa dovrà essere verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale sull'idoneità del suolo all'impianto delle attrazioni dal punto di vista della compattezza e solidità del terreno.

6. Per le aree da destinare a Parchi divertimento dovrà essere assicurata la presenza di un idoneo impianto di illuminazione che garantisca una sufficiente alimentazione anche in caso di black-out, la possibilità di allacciamento alla rete idrica e fognaria, nonché un'adeguata dotazione di servizi igienici, anche mobili.

7. In caso di indisponibilità temporanea o definitiva delle predette aree, per motivi di pubblica necessità, la Giunta Comunale individuerà un'altra area idonea.

8. Nei Parchi di divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada, ai piccoli Spettacoli e alle Imprese Straniere di Spettacoli, sempreché non impediscano il regolare svolgimento delle attività del Parco.

Art. 4 - Svolgimento delle attività su aree di proprietà privata

1. L'installazione di circhi equestri, parchi divertimento e attrazioni dello Spettacolo Viaggiante o lo svolgimento di manifestazioni pubbliche su aree di proprietà privata sono soggette all'autorizzazione del Comune, che è rilasciata secondo le norme del presente Regolamento per quanto applicabili.

2. L'autorizzazione è concessa nel caso l'area risulti adeguatamente attrezzata e dotata dei necessari requisiti di idoneità, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale ed eventualmente sentita la CCVLPS.

3. Anche tali aree, qualora vengano adibite stabilmente all'attività, sono incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3.

4. L'autorizzazione è rilasciata all'operatore che dimostri la disponibilità dell'area e sia in possesso dei necessari requisiti professionali.

5. Pertanto, alla domanda, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegato il consenso del proprietario.

6. L'Amministrazione Comunale potrà organizzare le proprie iniziative pubbliche anche su aree messe a disposizione dai privati sulla base di appositi accordi.

Art. 5 - Responsabilità del procedimento

1. La competenza per l'assegnazione degli spazi e il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle diverse attività è attribuita al Responsabile SUAP.

2. Alla Polizia Locale e agli altri organi preposti ai controlli, secondo le rispettive competenze istituzionali, è affidata la vigilanza sullo svolgimento delle attività, sull'ordine e la sicurezza pubblica, sulla viabilità ed il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

3. La concessione delle aree è rilasciata direttamente dal Responsabile SUAP ad ogni singolo esercente in possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 6 - Criteri generali per la concessione delle aree

1. Le concessioni delle aree per le singole attrazioni o manifestazioni e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Tali concessioni sono subordinate al pagamento del canone previsto e all'adempimento di tutte le prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.

3. Le concessioni hanno carattere temporaneo e vengono rilasciate direttamente ai singoli esercenti che ne facciano richiesta, senza esperimento di asta, purché muniti del titolo abilitativo previsto.

4. In caso di pluralità di domande, la concessione è rilasciata sulla base di una graduatoria generale, formulata secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento, suddivisa per tipo di attrazione e tenuto conto dei requisiti di ciascun operatore.

5. Le graduatorie possono essere consultate dagli interessati presso l'Ufficio SUAP e, in caso di contestazione sui punteggi attribuiti, gli interessati possono presentare osservazioni scritte alla Giunta Comunale, fino a dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.

6. Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è subordinato al possesso della licenza di cui all'art. 68 o 69 del TULPS ed alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente dettate dalla CCVLPS o dai Vigili del Fuoco, a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, come stabilito dalle vigenti disposizioni.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti di Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

8. Il comma precedente si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi di deroga previsti dalle norme vigenti.

9. La concessione delle aree di cui al presente regolamento può essere subordinata alla condizione che il concessionario si accolli, in tutto o in parte, secondo i casi, l'onere della sistemazione, manutenzione e custodia dell'area verde.

10. In occasione di particolari ricorrenze, feste o durante il periodo natalizio possono essere concesse autorizzazioni comprendenti attività commerciali integrate dalla presenza di attrazioni dello Spettacolo Viaggiante.

11. In caso di revoca della concessione di un'area per motivi di pubblico interesse, il concessionario ha diritto ad ottenere un'altra area del territorio comunale, con dimensioni e caratteristiche analoghe. Nessun rimborso è dovuto sull'eventuale canone versato.

12. Per motivi di ordine pubblico è vietato lo svolgimento contemporaneo di manifestazioni di imprese dello Spettacolo Viaggiante su aree ubicate tra loro ad una distanza, in linea d'aria, inferiore a 500 metri.

Art. 7 - Durata delle concessioni

1. Le aree comunali o private destinate per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, sono di norma concesse in forma temporanea, per periodi non eccedenti i 15 giorni consecutivi, eventualmente prorogabili per comprovate esigenze non dipendenti dalla volontà dei soggetti organizzatori.

2. Tutte le aree destinate all'installazione dei parchi di divertimento e delle attività dello Spettacolo Viaggiante possono essere utilizzate, nei periodi non riservati ad essi, per manifestazioni ed attività diverse; in tal caso le aree devono essere rese disponibili allo spettacolo viaggiante almeno 7 giorni prima dell'insediamento.

3. Tra ogni manifestazione e ogni insediamento di spettacoli viaggianti dovranno comunque intercorrere almeno 10 giorni.

4. L'istituzione di parchi di divertimento permanenti è deliberata dal Consiglio Comunale, mentre la Giunta Comunale può autorizzare preventivamente sperimentazioni temporanee limitate ad un solo anno.

5. Il Responsabile SUAP, con provvedimento motivato, può modificare la data di svolgimento delle diverse manifestazioni o spettacoli viaggianti in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o forza maggiore.

6. Il canone per l'uso delle aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Autorizzazione comunale

Art. 8 - Disposizioni per l'insediamento temporaneo dello spettacolo viaggiante (escluso circhi)

1. Qualora i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di spettacoli viaggianti, con attrazioni diverse dai circhi equestri, intendano operare occasionalmente nel territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, dovranno presentare istanza mediante apposito modulo comunale predisposto per la concessione dell'area.

2. In caso di assenso, sarà rilasciata la sola autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, mentre, agli effetti dell'osservanza dell'art. 69 del TULPS, sarà tenuta valida la licenza annuale già in possesso, integrata con le eventuali prescrizioni occasionali.

3. L'autorizzazione abilita l'esercizio dell'attività esclusivamente per il tempo ed il luogo in esse indicati ed è prorogabile dietro preventiva ed esplicita richiesta.

4. Il rilascio è subordinato alla condizione che il richiedente certifichi il possesso dei seguenti requisiti da allegare all'istanza:

- possesso della licenza a carattere annuale rilasciata dal Comune di residenza o sede d'impresa;
- certificazione di avvenuta verifica annuale dell'attrazione a firma di un tecnico abilitato;
- idonea copertura assicurativa.

5. L’inizio dell’attività resta comunque subordinato alla presentazione del certificato di corretto montaggio della struttura e di esecuzione a regola d’arte dell’impianto di fornitura dell’energia elettrica.

6. L’autorizzazione può in ogni momento essere revocata per motivi di interesse generale, di sicurezza od ordine pubblico.

Art. 9 - Disposizioni per rilascio licenze permanenti di attrazioni per lo spettacolo viaggiante (compreso circhi)

1. Per ottenere la licenza a carattere annuale, valida per operare sull'intero territorio nazionale, l'interessato deve presentare al SUAP un'istanza in bollo, da inoltrare in via telematica, completa di generalità e numero di codice fiscale, dichiarando, nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 6 della parte 5^ del TUR;
- di avere la residenza, o (per la Società) la sede legale nel Comune;
- di avere un'adeguata capacità tecnico professionale per la gestione delle attrazioni di cui alla domanda, ovvero che si avvarrà di personale in possesso di tale requisito;
- numero e tipo di attrazioni per le quali richiede l'autorizzazione;
- di avere la disponibilità delle predette attrazioni, indicando anche a quale titolo (acquisto, locazione, comodato, ecc.);
- se si tratta di attrazione/i già in esercizio o da impiegare per la prima volta;
- se si tratta di attrazioni incluse o no nell'elenco ministeriale (nel caso non vi siano comprese, la domanda equivale anche a richiesta di inserimento nello stesso elenco);
- la data di costruzione e, eventualmente, il numero che le contraddistinguerà.

2. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- progetto delle strutture, in duplice copia, corredato di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, debitamente approvato dall'Autorità competente (per i circhi e le attrazioni comportanti posti a sedere o costituite da strutture chiuse, quali cinesfere, castelli incantati, ecc..); i progetti dovranno essere corredati anche di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, se previsti, e le vie di uscita;
- Dichiarazione della ditta costruttrice dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione con indicazione anche di eventuali limiti o divieti (capienza massima, limiti di età, altezza, ecc..).
- Certificato, in duplice copia, (a firma di professionista abilitato e iscritto all'Albo) di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, da parte di tecnico abilitato (solo per le attrazioni già in esercizio).
- Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati, richiedono prove di collaudo particolari, anche periodiche (es.: matter horn) dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove.
- Documentazione fotografica (per le sole strutture rientranti nella categoria delle medie e grandi attrazioni dello Spettacolo Viaggiante).
- Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Istruttoria delle domande

1. Per l'istruttoria delle domande di rilascio delle licenze si applicano i seguenti criteri:

a) Il Responsabile SUAP, verificata la domanda, comunica all'interessato, a seconda dei casi, l'avvio del procedimento o la richiesta di documentazione integrativa; in quest'ultimo caso, il termine di conclusione del procedimento rimane interrotto fino ad avvenuta integrazione.

b) Per le attrazioni che risultino già in esercizio, si prescinderà dalla verifica da parte della CCVLPS purché risultino comunque già approvate o dal Ministero o dalle Commissioni di vigilanza di altri comuni o province e ciò sia comprovato da idonea documentazione. In detto caso il procedimento si concluderà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

c) Per le strutture e attrazioni di primo impiego, dichiarate tali dal richiedente sotto la sua responsabilità, l'ufficio promuove la preventiva verifica dei requisiti di sicurezza da parte della CCVLPS. A tal fine, qualora l'attrazione non debba essere messa in esercizio nel territorio comunale, il richiedente sarà invitato a mettere comunque l'attrazione a disposizione per tale controllo in un'area del territorio comunale, indicata dall'Amministrazione Comunale, da scegliere, preferibilmente, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio dello Spettacolo Viaggiante, che siano libere in quel momento.

d) Allo stesso modo, si procederà nel caso di attrazioni nuove, per le quali si richiede l'inserimento nell'elenco ministeriale. Per le attrazioni per le quali si richiede l'inserimento nell'elenco ministeriale, la messa in esercizio delle stesse è subordinata all'avvenuta integrazione dell'elenco; pertanto, in caso di esito favorevole della verifica, lo stesso verrà comunicato al dipartimento dello Spettacolo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per i successivi adempimenti di competenza.

e) La consegna della licenza verrà effettuata solo dopo aver ricevuto notizia dell'avvenuto inserimento nell'elenco di cui sopra.

Art. 11 – Rinnovi

1. Le licenze di cui all'art. 9 hanno validità permanente, ma, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, il titolare dovrà produrre al SUAP, in via telematica con PEC, il certificato di revisione annuale dell'attrazione, da cui risulti anche che la stessa nel corso dell'anno precedente non ha subito alcuna modifica nelle sue caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero che è stata modificata e che le modifiche apportate non sono tali da compromettere i requisiti di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica.

2. La dichiarazione dovrà attestare la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e di ogni altro presupposto richiesto per l'esercizio dell'attività.

Art. 12 – Disposizioni di esercizio

1. Per le richieste di utilizzo di nuove strutture od attrazioni, di messa in esercizio, modifiche, sostituzione, aggiunta o cancellazione di strutture od attrazioni già operanti, valgono le disposizioni previste dagli articoli precedenti, in quanto applicabili, osservando le seguenti disposizioni particolari:

12.1. - Requisiti tecnici

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, ai fini della sicurezza, deve essere progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

12.2. - Registrazione e codice identificativo

Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il competente Ufficio comunale qualora una delle seguenti condizioni si riferisca a questo territorio comunale:

- sede sociale del gestore;
- la costruzione;
- il primo impiego dell'attività medesima.

In dette circostanze, alla registrazione seguirà l'assegnazione di un codice identificativo rilasciato dall'Ufficio comunale.

L'istanza di registrazione è presentata al predetto ufficio comunale corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui al punto 12.1., e dalla seguente altra documentazione:

- copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore, con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;
- copia del libretto dell'attività.

Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. Una copia della predetta documentazione tecnica, unitamente all'atto di registrazione dell'attività,

deve essere inviata, a cura dell'ufficio comunale polizia amministrativa, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
- sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

È fatta salva la facoltà della commissione comunale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

Acquisito il parere della commissione comunale di vigilanza, l'Ufficio competente, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui al punto 12.1., effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da codice ISTAT del Comune, numero progressivo identificativo assegnato dal Comune e dall'anno di rilascio.

Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di xxxxxxxxxxx	**n.xxxxxxxxxx**
Denominazione delle attività Tipologia Elenco Ministeriale (Art. 4 L. 337/68)	
Codice	XXXXXXXX
Ministero dell'Interno – D.M. 18 maggio 2007, art. 4	

Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui alla legge n. 337/68, il parere della commissione comunale di vigilanza integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dal TULPS e relativo regolamento di esecuzione.

In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al competente ufficio comunale che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

Non è ammesso il subingresso in continuità dell'autorizzazione, pertanto con l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, lo stesso deve ottenere dal SUAP la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo oltre il rilascio di una nuova licenza. È ammessa la rappresentanza.

12.3. - Registrazione e codice identificativo attività esistenti

Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti con sede sociale sul territorio comunale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo. La relativa istanza è presentata dal gestore al Responsabile del servizio comunale competente, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

- disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
- verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
- verbali delle successive verifiche periodiche;
- istruzioni di uso e manutenzione dell'attività.

Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui al punto 12.2. La relativa istanza può essere presentata dal gestore al competente ufficio comunale qualora il gestore abbia sede sociale sul territorio comunale oppure preveda di attivare su questo territorio comunale il primo impiego nazionale dell'attività.

L’istanza è corredata dal fascicolo tecnico predetto e dalla seguente ulteriore documentazione:

- certificato di origine dell'attività' o altro atto equivalente, redatto dal richiedente in forma di autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
- copia della documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente;
- attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
- nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.

Nelle due fattispecie, una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati all'istanza di registrazione e per l'assegnazione del codice identificativo è trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

Per quanto non previsto dal presente punto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del punto 12.2., comprese quelle relative all'acquisizione del parere della commissione comunale di vigilanza.

12.4. - Verifiche periodiche

Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

12.5. - Dichiarazione di corretto montaggio e messa in esercizio

Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

La richiesta di occupazione di suolo pubblico per la messa in esercizio di un’attrazione sul territorio comunale deve essere accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal gestore o da un professionista abilitato, che attesti il corretto montaggio ed il possesso dei requisiti di cui al punto 12.1.

La dichiarazione riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di messa a terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio, il gestore dell'attività deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica.

Tutti i cavi di alimentazione elettrica, qualora depositati al suolo, devono essere adeguatamente protetti con strutture anticalpestio o schiacciamento.

Circhi equestri

Art. 13 - Attività dei circhi equestri

1. Per lo svolgimento delle attività proprie dei circhi equestri, l’utilizzo dell’area individuata potrà avvenire compatibilmente all’osservanza delle prescrizioni tecniche sull’uso della pavimentazione fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale.

2. Le aree destinate ad ospitare attività circensi possono essere utilizzate a tale scopo non più di quattro volte all'anno, preferibilmente divise fra primavera e autunno, allorquando non vi sia concomitanza con manifestazioni locali tradizionali. In deroga a detto limite, potrà essere concessa l'occupazione ad un Circo che operi nel periodo natalizio, purché non inferiore alla 4° categoria. Non potrà essere autorizzato più di un Circo contemporaneamente.

3. Tra il tendone del Circo e gli edifici circostanti deve intercorrere una distanza adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dalle norme di prevenzione incendi; l'installazione deve essere effettuata in modo da consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso. Il periodo degli spettacoli, di norma, non deve essere inferiore a giorni 4, compreso sabato e domenica, e l'occupazione dell'area non può superare la durata di 15 giorni. L'Amministrazione Comunale può comunque derogare ai predetti limiti di durata, per comprovati motivi.

4. Il periodo preciso di permanenza del Circo e la data di inizio del ciclo di rappresentazioni dovranno essere concordati con il Responsabile SUAP prima dell'inizio degli spettacoli.

5. Eventuali proroghe dovranno essere richieste al SUAP, almeno 3 giorni prima del termine della manifestazione, salvo i casi di comprovata urgenza.

6. Tra una manifestazione circense e la successiva devono intercorrere almeno 60 giorni.

7. Non è consentita l'autorizzazione per l'installazione dei circhi, nei 15 giorni antecedenti l'inizio di manifestazioni locali tradizionali e per tutta la loro durata.

8. Le disposizioni di cui sopra valgono anche nel caso in cui lo spettacolo circense o di natura similare venga svolto su area privata.

9. La disponibilità dell'area, nel periodo richiesto, è subordinata oltre che all'assenza di cause e circostanze imprevedibili ed urgenti che possano impedire l'accesso all'area stessa anche al verificarsi di eventi che ne interdicano l'occupazione per motivi di sicurezza o pericolosità.

10. Qualora esistessero particolari situazioni di inagibilità delle aree ovvero per motivi di pubblico interesse locale, le assegnazioni concesse potranno essere revocate a insindacabile giudizio del Responsabile SUAP.

11. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione scientifica CITES. Tali criteri dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psicofisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

12. L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri verrà rilasciata soltanto a coloro che autodichiarino di non aver mai subito condanne per la violazione dell'art. 727 del Codice penale. Le autodichiarazioni che risulteranno false, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, subiranno la revoca immediata di qualunque tipo di autorizzazione o concessione rilasciata.

Art. 14 – Domanda per la concessione dell'area

1. La domanda per l'installazione di un circo equestre deve essere presentata direttamente al SUAP, in via telematica, almeno 30 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.

2. Le domande pervenute in data successiva potranno essere considerate tardive e archiviate qualora concorrenti.

3. Di norma la presentazione delle domande non deve avvenire prima di 180 giorni dalla data prevista per lo spettacolo. Per la data farà fede la data di spedizione telematica.

4. La domanda per essere validamente esaminata dovrà contenere:

a) generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità) del titolare e legale rappresentante, sede e recapito a cui inviare la comunicazione dell'esito della domanda;
b) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprensive di mezzi al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico della abituale sistemazione del Circo;
c) numero di codice fiscale e/o P.IVA del titolare richiedente;
d) data dell'ultima concessione dell'area rilasciata dal Comune;
e) se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo;
f) numero e dimensioni delle carovane - abitazioni e carriaggi;
g) programma degli spettacoli;
h) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

5. Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o di attestazione della sede legale e a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda. In tal caso dovrà allegare fotocopia del documento di identità.

6. Alla domanda dovranno essere allegate:

a) copia della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza;
b) in caso di Società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche contestuale all'istanza, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi;
c) fotografia aggiornata dell'attrazione che si intende installare (da produrre al momento della presentazione della prima istanza e ogniqualvolta l'attrazione subisca rilevanti modifiche strutturali);
d) limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura;
e) il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile in suo possesso, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza.

7. Per tutti i documenti da produrre in originale o in copia conforme, l'autenticazione può essere effettuata dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'Amministrazione Comunale.

8. Le domande che non conterranno gli elementi suindicati dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal SUAP.

9. Le domande non regolarizzate nei termini saranno respinte.

10. Le domande presentate oltre il termine ultimo stabilito potranno essere prese in considerazione dal SUAP solo nel caso l'area risulti disponibile per il periodo richiesto, e l'intempestività non impedisca di espletare la necessaria istruttoria.

11. Le domande presentate in anticipo, ovvero prima di 180 giorni dall'inizio della manifestazione, saranno considerate come pervenute al 180° giorno dall'inizio della manifestazione.

12. Le disposizioni del presente articolo valgono anche qualora lo spettacolo circense o di carattere similare venga svolto su area privata.

Art. 15 – Criteri di concessione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti di paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

2. Il comma precedente si applica anche ai soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi di deroga previsti dalle norme vigenti.

3. In caso di domande concorrenti per lo stesso periodo, il Responsabile SUAP ha facoltà di scegliere un determinato complesso, in relazione al tipo, all'importanza e all'interesse per la città. La preferenza sarà data, per primi, ai circhi che dichiarino di aver aderito ad eventuali accordi fra l'Ente Nazionale Circhi e le Associazioni a tutela degli animali e dimostrino di rispettarli, e, quindi, ai complessi che non allestiscono zoo o serragli con animali non impiegati negli spettacoli; a parità di requisiti, la preferenza sarà accordata a circhi che, per dimensioni e caratteristiche, risultino più spettacolari, osservando, per quanto possibile, la rotazione dei complessi.

4. In caso di ulteriore parità, l'area sarà assegnata al Circo che, su dichiarazione dell'Ente Nazionale Circhi, risulti avere ottenuto il minor numero di piazze negli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.

5. Persistendo ancora la parità, si procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati (anche verbalmente), ovvero anche in loro assenza allorché, per quanto invitati, non siano comparsi all'ora e luogo stabiliti per il sorteggio.

6. Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

7. Il SUAP si riserva altresì di escludere dal sorteggio complessi non ritenuti adeguati all'importanza della piazza o che abbiano commesso infrazioni in occasione di precedenti concessioni.

8. In caso di rinuncia dell'assegnatario, l'area viene concessa al Circo che segue, secondo l'ordine di priorità di cui sopra.

Art. 16 - Rilascio concessioni

1. Il SUAP, esaminate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'articolo precedente, darà comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.

2. La concessione verrà rilasciata al richiedente o suo rappresentante con le seguenti prescrizioni:

1) Osservanza del tipo e numero di rappresentazioni o di intrattenimenti per i quali viene rilasciata.
2) Rispetto degli orari di attività fissati dall'Amministrazione Comunale.
3) Osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento ed ogni altra disposizione che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ed in relazione al tipo di attività posta in essere.
4) Generale divieto di esporre oggetti o di mostrare attività contrari al buon costume, di arrecare molestie agli animali e di arrecare pericolo agli spettatori.
5) Osservanza della data entro la quale dovrà essere improrogabilmente montata e smontata l'attrazione.

3. Il richiedente, responsabile dell'attività circense, dovrà:

a) Corrispondere in un'unica soluzione il canone comprendente il diritto di occupazione del suolo pubblico, la tassa o tariffa dei rifiuti e ogni rimborso per eventuali servizi prestati e provvedere al deposito cauzionale fissato in €. 500,00 in contanti presso l'Ufficio comunale competente. Il deposito, dovuto per gli eventuali danni causati all'area in concessione, verrà restituito appena accertata la non esistenza di danni.
b) Produrre la marca da bollo necessaria per il rilascio della concessione.

4. Il canone di cui alla lettera a) è riferito alla durata ed all'occupazione del tendone o tendoni per lo svolgimento degli spettacoli e delle esibizioni, ai carriaggi utili allo spettacolo, alle scuderie e ai carri per il ricovero degli animali, nonché alle roulottes di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area ed anche dell'eventuale recinzione esterna di delimitazione dell'accesso al pubblico, nonché al rimborso all'uso di corrente elettrica, acqua, raccolta rifiuti, pulizia dell'area e servizio di vigilanza e viabilità. Il canone è diversificato per dimensioni della struttura e delle roulottes.

5. Il rilascio della concessione è disposto ad assolvimento delle indicazioni di cui al comma precedente e comunque entro e non oltre l'inizio del primo spettacolo. L'eventuale mancato pagamento di quanto dovuto comporterà altresì l'esclusione dalla piazza per un periodo di due anni.

6. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla occupazione dell'area, il canone ed il deposito cauzionale saranno interamente incamerati nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dal Responsabile SUAP.

7. Prima dell'inizio dell'attività, ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

1) Due copie della planimetria del circo indicante la disposizione ed il numero dei posti, l'accesso principale, i corridoi di passaggio, smistamento e servizio, le uscite di sicurezza, l'ubicazione dei carri, della centrale elettrica e centrale termica, il posizionamento dei punti luce di sicurezza e dei presidi mobili antincendio.
2) Due copie del verbale di prova di carico a 600 Kg/mq delle gradinate a firma di tecnico iscritto all'Albo.
3) Due copie del certificato di omologazione all'origine delle strutture portanti con riferimento alla stabilità con chiare indicazioni ai massimi sovraccarichi ammissibili (vento e neve) e della relativa revisione annuale.
4) Due copie del certificato di prove di reazione al fuoco del materiale impiegato per la costruzione del telone, attestante le caratteristiche di idoneità dello stesso rilasciato da un laboratorio autorizzato.
5) Due copie dello schema dell'impianto elettrico luce, forza motrice e illuminazione di sicurezza con indicazione delle principali sezioni di impianto (centrale elettrica, batterie accumulatori, condutture, masse a terra, etc.).
6) Due copie del certificato rilasciato da Ente Pubblico o da professionista iscritto all'Albo attestante la conformità di tutti gli impianti elettrici alle norme C.E.I. 11/13 (impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo all'aperto) con particolare riferimento a:

- corretto dimensionamento in relazione ai carichi reali;
- idoneità in relazione alle condizioni di posa;
- idoneità alla resistenza di isolamento con un valore minimo di 25.000 chm.;
- idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti ed i cortocircuiti con idonei fusibili o interruttori magnetotermici;
- idoneità delle protezioni contro i contatti diretti, rendendo inaccessibili tutti gli elementi in tensione, quali derivazioni provvisorie, contatti delle prese a spina, etc.;
- idoneità delle protezioni contro i contatti indiretti a mezzo di collegamento elettrico di messa a terra ed adozione di interruttori differenziali a media ed alta sensibilità (0,5 A. sul punto di consegna dell'energia, 0,03 A. sui quadri di comando);
- idoneità delle protezioni contro le scariche atmosferiche da realizzarsi con collegamento elettrico di messa a terra con conduttori in rame di almeno 35 mmq. di sezione di tutte le strutture metalliche e con almeno n. 2 dispersori di terra;
- brevità del percorso dei collegamenti mobili e delle prolunghe che devono disporre di prese a spina esclusivamente del tipo CEE e di tipo con interblocco se superiori a 10 A.;
- efficienza dell'impianto di illuminazione di sicurezza e di emergenza con particolare riguardo a: ubicazione dei punti luce, suddivisione dei circuiti, protezione delle lampade, ubicazione della sorgente ausiliaria indipendente, autonomia, livello di illuminazione, automaticità, funzionamento. Nel caso il certificato attesti genericamente la conformità alle norme CEI, s'intenderà valido ad attestare la sussistenza di tutti gli anzidetti requisiti.

7) Due copie della relazione tecnica sull'impianto termico indicante la potenzialità dell'impianto, il tipo di combustibile usato, la capacità e l'ubicazione del serbatoio, l'ubicazione degli organi di manovra e controllo, della serranda tagliafuoco nonché una dichiarazione comprovante l'esistenza di una distanza di almeno mt. 6 dal tendone (art. 19, lettera Circolare 2039/T4104 del 9 marzo 1978 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo).

8) Due copie della relazione della consistenza e caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione.

9) Due copie della documentazione tecnica relativa agli impianti per la produzione del freddo per le piste di pattinaggio (non sono consentiti impianti con impiego di fluidi frigoriferi tossici).

10) Due copie del certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato, e dichiarazione per gli impianti tecnologici (da produrre ad installazione avvenuta). In luogo di tale certificato, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996.

11) Due copie della dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione.

12) Fotocopia della polizza assicurativa R.C. (valida per il periodo di permanenza del Circo) dalla quale risultino coperti eventuali danni a terzi.

13) Nulla osta S.I.A.E.

8. In luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 può essere prodotta copia del certificato di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996, valido per l'anno in corso.

9. Il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla CCVLPS e dalle altre Autorità competenti.

10. La mancata integrazione della domanda comporterà la decadenza della concessione dell'area ed eventualmente la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

11. L'autorizzazione sarà valida per il numero di spettatori risultante dal nulla osta di agibilità ministeriale e a tale numero si farà riferimento, anche ai fini dell'eventuale imposizione dell'obbligo del servizio di vigilanza antincendi, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 22.2.1996, n. 261, che ricorre per i Circhi con capienza superiore a 500 posti.

Art. 17 – Verifica condizioni di sicurezza

1. Prima dell'inizio degli spettacoli, la verifica dell'esistenza delle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene delle strutture e degli impianti del Circo è effettuata tramite certificazione a firma di un tecnico abilitato o verifica della CCVLPS.

2. L'attività potrà iniziare solo se detta certificazione viene correttamente presentata o la verifica abbia esito favorevole e dopo l'eventuale adempimento delle prescrizioni a cui la stessa CCVLPS abbia subordinato l'inizio.

Art. 18 – Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro

1. Nell'allestimento delle strutture del Circo, si terrà conto della necessità di assicurare una sufficiente distanza tra il tendone e i carriaggi di trasporto e fra questi ultimi, per evitare che l'eventuale incendio dell'uno possa propagarsi all'altro.

2. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire l'assoluta incolumità degli spettatori.

3. Ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere atto all'uso cui è destinato e la sua manutenzione deve essere curata giornalmente dagli esercenti.

4. Devono essere eliminate cause di incendio non solo nel tendone, ma anche nei parcamenti dei carri di trasporto del materiale e del personale addetto alle carovane.

5. È fatto divieto di:

- detenere bombole di gas nell'area destinata al Circo, salvo autorizzazione dei Vigili del Fuoco;
- effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili in presenza di pubblico e senza essere muniti di adeguati mezzi antincendio;
- posare al suolo cavi elettrici senza adeguata protezione; detti cavi devono essere interrati o protetti.

6. Tutti i quadri elettrici e le colonnine di alimentazione devono essere resi inaccessibili al pubblico e tenuti chiusi a chiave o con altro idoneo sistema.

7. Deve essere assicurata la dotazione di impianto autonomo di illuminazione di emergenza, perfettamente funzionante.

8. Per eventuali chioschi di alimenti e bevande valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 e 45.

9. I servizi igienici a disposizione degli spettatori devono essere puliti, disinfettati e muniti di sapone liquido murale, asciugamani a perdere, carta igienica e cestini portarifiuti. Tutti i servizi devono essere segnalati con appositi cartelli visibili a distanza. Tutta l'area in uso al pubblico deve essere munita di un numero sufficiente di contenitori portarifiuti.

10. Gli scarichi di tutti i caravans devono essere immessi nella pubblica fognatura.

11. Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme, e deve comunque essere convenientemente ridotto dopo le ore 23.00, al fine di non arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

12. In caso di copiose nevicate, il titolare dovrà provvedere alla rimozione della neve dal telone prima di ogni spettacolo, salva la facoltà delle forze dell'ordine di sospendere l'attività in caso di imminente pericolo di crollo.

13. Dell'inizio degli spettacoli viene data tempestiva notizia alle forze dell'ordine, trasmettendo anche l'elenco degli attrazionisti ammessi, ai fini della predisposizione dei servizi di vigilanza.

Art. 19 – Obblighi del concessionario

1. Salvo ed impregiudicato il versamento della cauzione di cui al presente Regolamento, è fatto obbligo al responsabile del Circo di:

a) garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, ecc.);
b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, mantenendo in perfetta efficienza le attrezzature e gli impianti e ottemperando

integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli e degli altri organi competenti;

c) osservare integralmente le disposizioni scritte o verbali impartite dalle Autorità, anche in riferimento alla precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;

d) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area, a fine attività;

e) provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi, conformemente agli accordi intervenuti con l'azienda comunale competente. Le spese per detto smaltimento sono a carico dell'assegnatario.

2. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.

3. È fatto divieto di smontare il Circo prima del termine della manifestazione, salvo che il SUAP autorizzi a rimuovere anticipatamente la struttura per fondato motivo.

4. Il concessionario di area comunale deve rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio del Circo:

- ritirare la concessione di occupazione di suolo pubblico prima dell'inizio della manifestazione e munirsi di ogni altra autorizzazione occorrente; il mancato ritiro della concessione di occupazione di suolo pubblico comporta la decadenza all'esercizio dell'attività e l'esclusione dalle piazze comunali per il periodo di un anno;
- adempiere a tutte le disposizioni impartite dal SUAP circa la collocazione e l'esercizio del Circo;
- rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite dal SUAP, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;
- iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
- attenersi alle disposizioni eventualmente impartite dal SUAP, in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- ottemperare ai disposti inerenti il decoro e l'efficienza del Circo;
- osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nella concessione;
- esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni, rispetto alle tariffe esposte;
- mantenere la massima pulizia e decoro dell'area in concessione, provvedendo a proprie spese tramite l'azienda preposta allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata, ed a effettuare la pulizia finale dell'area;
- provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico, previo apposito contratto da stipularsi con l'azienda fornitrice;
- installare un adeguato numero di estintori di tipo omologato, se prescritti;
- presentare tempestivamente apposita denuncia all'ATS competente, in caso di detenzione di animali, ed ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria;
- provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza; i relativi controlli devono essere effettuati prima di iniziare l'attività e, comunque, più volte nel corso della giornata. Sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;
- rispettare le norme dei contratti di lavoro, per il personale dipendente, e quelle per l'impiego di cittadini extracomunitari;
- consentire, in ogni momento, anche fuori degli orari di apertura al pubblico, l'accesso alle forze dell'ordine, per l'espletamento dei controlli di competenza;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli Agenti e Funzionari Comunali e dalle altre Autorità competenti.

5. Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare il Circo prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono fare richiesta scritta al Comune che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; qualora, in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'operatore agisse di sua iniziativa violando le disposizioni, questi sarà escluso da nuove assegnazioni per la stessa area per un periodo di due anni.

6. Il concessionario deve avvertire il SUAP se persone, roulottes o mezzi di trasporto sostano abusivamente nell'area avuta in concessione.

Art. 20 - Divieto di sub-concessione – rappresentanza

1. Anche per i Circhi equestri si applica il divieto di sub-concessione e la rappresentanza come indicati negli articoli 40 e 41.

2. L'eventuale installazione di un Circo diverso da quello autorizzato, in base alla documentazione allegata alla domanda, indipendentemente dalle dimensioni, comporta l'esclusione da ogni ulteriore concessione per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione dell'area, l'incameramento integrale della cauzione e l'eventuale obbligo di rimozione immediata.

Art. 21 – Disposizioni generali per l'impiego degli animali

1. Nell'ambito del territorio comunale, gli animali di qualunque specie impiegati nell'attività circense e dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.

2. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.

3. L'autorizzazione all'esercizio di attività comportanti l'impiego di animali è sempre rilasciata previo parere del Servizio Veterinario dell'ATS ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate.

4. Gli animali devono essere custoditi con cura in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie.

5. Il Responsabile SUAP potrà dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la stabulazione e l'utilizzo, che risultino necessarie per assicurare il benessere degli animali.

6. È vietato l'utilizzo di animali da affezione e da compagnia in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre, comprese le mostre mercato e gli zoo ambulanti, da parte di coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti nei confronti di animali o che da una verifica preventiva risultino non aver ottemperato alle necessarie cure sanitarie degli animali o che li detengano in condizioni di disagio.

7. Sono consentite le esposizioni e i concorsi di bellezza, simpatia e capacità di apprendimento, subordinatamente al rispetto delle norme contro il maltrattamento degli animali e delle disposizioni del presente articolo.

8. Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura di interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento di animali.

Art. 22 - Animali impiegati nei circhi equestri

1. Nella concessione delle aree, in caso di una pluralità di richieste, saranno preferiti, nell'ordine, i Circhi che abbiano sottoscritto accordi o protocolli d'intesa con gli Enti a rilevanza nazionale preposti alla tutela degli animali e che dimostrino di rispettarli e quelli che non allestiscono zoo o serragli con animali non impiegati negli spettacoli.

2. È fatto comunque divieto di utilizzare nei Circhi animali il cui trasporto e detenzione siano incompatibili con le caratteristiche biologiche della specie.

3. Le belve e gli altri animali appartenenti a specie pericolose, ancorché mansueti od addomesticati, quando non si esibiscono negli spettacoli, devono sempre essere custoditi in gabbie ermeticamente chiuse a chiave, con sbarre tali da impedire qualsiasi contatto con il pubblico; durante gli spettacoli, la pista del Circo e tutte le zone di transito degli animali devono essere completamente isolate dal pubblico con recinzione continua o altra barriera idonea, di adeguata resistenza.

4. Le gabbie e le scuderie degli animali devono essere costruite e montate con criteri tali da garantire una climatizzazione adeguata all'animale ospitato e l'esercizio di una sufficiente attività motoria.

5. Per eventuali fotografie con il pubblico possono essere utilizzati esclusivamente animali domestici o addomesticati e purché costantemente sorvegliati da personale del Circo.

Art. 23 - Animali impiegati nello spettacolo viaggiante

1. Di norma, non è consentito detenere, mettere in palio o utilizzare a qualsiasi titolo animali vivi nei Parchi di divertimento e nell'ambito delle altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, allestite nel territorio comunale.

2. Pertanto, le domande per l'installazione di nuove attrazioni che comprendano la presenza di animali non potranno essere accolte ad eccezione dei pesciolini rossi.

Parchi divertimenti

Art. 24 - Modalità di organizzazione e gestione

1. I Parchi divertimento possono essere organizzati o direttamente dal Comune o mediante affidamento in appalto a soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 21.4.1994, n. 394.

2. In tal caso, l'organizzatore risponde direttamente della gestione del Parco sia nei confronti del Comune che degli operatori.

3. Lo stesso è tenuto a predisporre apposito Regolamento per l'allestimento e il funzionamento del Parco da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale, alla quale deve anche trasmettere, al termine del Parco, una dettagliata relazione sull'attività dello stesso.

4. Tale Regolamento deve essere conforme alle disposizioni della Legge e a quelle del presente Regolamento, per quanto attiene, in particolare, ai criteri per la concessione delle aree e ai requisiti di sicurezza.

Art. 25 - Parchi occasionali (luna-park)

1. Attualmente sul territorio non è operante alcuna area da adibire a parco divertimenti in occasione di particolari festeggiamenti; pertanto viene data possibilità alla Giunta Comunale di procedere all'organizzazione qualora si rappresenti la necessità.

2. Le disposizioni di cui ai successivi articoli, salvo diversa indicazione, sono applicabili ad eventuali parchi di divertimento che dovessero essere istituiti dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per ogni Parco occasionale, la Giunta Comunale stabilisce:
   a) la data di inizio e di cessazione;
   b) gli orari quotidiani di apertura e chiusura;
   c) la composizione e l'organico;
   d) la data obbligatoria entro la quale dovranno essere installate le attrazioni, pena la perdita del posto;
   e) la data a partire dalla quale potranno essere smontate le attrazioni e la data entro la quale le relative operazioni dovranno essere ultimate, con il totale sgombero dell'area.

Art. 26 - Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Per le attrazioni ammesse, prima dell'entrata in funzione degli impianti, è richiesto un sopralluogo da parte della CCVLPS per la verifica della rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.

2. All'atto del sopralluogo, il titolare deve presentare il certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti elettrici, a firma di professionista abilitato, e dichiarazione per gli impianti elettrici.

3. In luogo della documentazione di cui al comma precedente, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti.

Art. 27 - Organico funzionale

1. L'organico funzionale è costituito dal numero e dal tipo di attrazioni che compongono il Parco ed è stabilito con il provvedimento della Giunta Comunale in modo da assicurare il giusto equilibrio tra le attrazioni, la massima varietà e funzionalità del Parco, compatibilmente con lo spazio disponibile.

2. È in facoltà del Responsabile SUAP proporre alla Giunta Comunale l'organico, sia di volta in volta, in sede di organizzazione di ciascun Parco, sia in via permanente; in quest'ultimo caso, sono indicati anche i posti fissi.

3. Il SUAP mette a disposizione degli operatori interessati una planimetria con la sistemazione del Parco.

4. Non possono essere accordate concessioni oltre il numero previsto, per ciascun tipo di attrazione, dall'organico.

5. Al fine del completamento del Parco e dopo la sistemazione degli aventi titolo, per l'assegnazione delle aree ancora disponibili è data priorità alle attrazioni definite "novità", ai sensi dell'art. 37, ed a quelle attrazioni giudicate più idonee a suscitare interesse fra il pubblico.

6. Nell'organico stesso possono essere previste ed incluse le attività accessorie e complementari previste, rispettivamente, dall'art. 38 e dall'art. 39.

7. La composizione organica del Parco può essere modificata dalla Giunta Comunale, relativamente al numero e al tipo delle attrazioni, al fine di mantenere un adeguato grado di diversificazione e rotazione delle attrazioni.

8. Nel caso l'organico sia determinato in via permanente, i posti fissi che si rendano definitivamente vacanti, espletato quanto previsto dal successivo art. 29/1° comma, sono assegnati all'operatore che segue nella graduatoria relativa alla stessa attrazione, che abbia partecipato al Parco per almeno tre anni anche non consecutivi, escluse le concessioni una-tantum, purché nella specifica tipologia di mestiere non sia prevista la riduzione del numero di attrazioni per addivenire all'organico ottimale; diversamente, il posto sarà assegnato all'operatore che figura al primo posto nella graduatoria dell'attrazione che, a giudizio del Responsabile del SUAP, risulti la più idonea a rimpiazzare quella cessata, fatta salva la necessità di un'anzianità di frequenza di almeno tre anni.

Art. 28 – Installazione attrazioni

1. Gli operatori, che con la domanda chiedono di installare le loro attrazioni nei Parchi divertimento, vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, distintamente per le grandi, medie e piccole attrazioni, secondo la classificazione ministeriale, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati dall'articolo seguente.

2. L'inserimento in dette graduatorie è effettuato ogniqualvolta venga presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

3. A tal fine, l'operatore dovrà produrre idonea autocertificazione attestante, per ogni tipo di attrazione, l'anzianità di esercizio e di appartenenza alla categoria.

4. Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per l'installazione di una sola grande attrazione, oppure di una media e di una piccola, oppure di tre piccole, fatti salvi i diritti acquisiti che si mantengono anche in caso di subingresso.

5. Le graduatorie sono approvate dal Responsabile SUAP e trasmesse alle organizzazioni di categoria degli operatori; le stesse verranno aggiornate ad ogni successiva manifestazione.

Art. 29 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i Parchi di divertimento

1. Gli operatori che intendono installare le loro attrazioni all'interno dei Parchi di divertimento dovranno presentare, almeno 60 giorni prima dell'apertura del Complesso, apposita domanda con allegata la documentazione, ove non già prodotta precedentemente o risultante dagli atti del Comune, attestante l'anzianità di mestiere e di appartenenza alla categoria.

2. Non potranno essere ammessi gli operatori che presentino la domanda fuori termine e quelli sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale valida per l'anno in corso.

3. L'anzianità acquisita è strettamente personale e non può essere trasferita, salvo i casi previsti dall'art. 34.

4. L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico Parco di divertimenti, predispone, distintamente per le grandi, medie e piccole attrazioni, apposite graduatorie, attribuendo un punteggio a ciascun operatore, in base ai rispettivi requisiti, sulla scorta dei seguenti criteri:

a) Punti 10 per ogni anno di anzianità di frequenza al Parco con il medesimo tipo di attrazione;
b) Punti 2 per ogni anno di anzianità di domanda continuativa per la medesima attrazione (l'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno per la medesima attrazione comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito);
c) Punti 1 per ogni anno di anzianità di mestiere con l'attrazione che si intende installare;
d) Punti 0.50 per ogni anno di anzianità di appartenenza alla categoria in base all'iscrizione CCIAA (da conteggiare fino al 31 dicembre dell'anno precedente).

5. Ai fini dell'anzianità di frequenza di cui alla lettera a) si tiene conto di ogni effettiva partecipazione al Parco, anche se occasionale, ad esclusione delle concessioni "una tantum", rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

6. A parità di punteggio ottenuto nella graduatoria finale, la priorità è riconosciuta, dapprima, all'operatore che ha maggiore anzianità di frequenza al Parco, quindi, a quello che ha la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio, effettuato dal Responsabile SUAP.

7. La concessione per le piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc..), con superficie di ingombro non superiore a mq. 3, non conferisce alcun punteggio di anzianità.

8. Per i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) il periodo massimo retroattivo valutabile è di 20 anni, anche non consecutivi, e verrà estrapolato dalla documentazione agli atti del Comune o da quella relativa alle autorizzazioni originali in possesso dell'operatore.

9. Il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere documentato a cura dell'interessato.

10. In caso di sostituzione dell'attrazione, si applicano le riduzioni di punteggio di cui al successivo art. 34.

11. La somma dei punteggi parziali (relativi alle attrazioni) determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico Parco ed è punto di riferimento anche per la concessione di eventuali spostamenti od altre migliorie, in caso di richieste concorrenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 27 circa le modalità di determinazione dell'organico funzionale del Parco.

Art. 30 - Concessioni a società

1. In caso di trasformazione da ditta individuale in Società, questa acquisisce il punteggio del legale rappresentante maturato con la sua partecipazione alla manifestazione negli anni precedenti.

2. Nell'ipotesi di Società senza precedenti autorizzazioni comunali, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dalle lettere b), c) e d) dell'art. 29.

3. La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazione nel punteggio acquisito dalla Società, né trasferisce al legale rappresentante il punteggio della Società stessa.

4. Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio totale acquisito, limitatamente all'anzianità di frequenza al Parco di cui alla lettera a) dell'art. 29, è riconosciuto al soggetto a cui viene conferita la proprietà dell'attrazione, purché in possesso dei requisiti professionali.

5. Tale punteggio non è cumulabile con quello eventualmente maturato dall'ex socio a titolo personale.

6. Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Art. 31 - Domanda per la concessione delle aree

1. Per ottenere la concessione delle aree, gli interessati devono inoltrare al SUAP apposita istanza in via telematica, non prima di un anno dalla data di installazione delle attrazioni e comunque almeno 60 giorni prima di tale data.

2. Per tutte le domande si tiene conto della data di ricevimento al Protocollo Comunale informatico. Il termine scade alle ore 12 dell'ultimo giorno utile di presentazione; se in quel giorno gli uffici comunali sono chiusi il termine è prorogato fino alle ore 12 del primo giorno successivo di apertura.

3. Il SUAP mette a disposizione degli operatori appositi modelli di domanda. Con la domanda, il richiedente si impegna a rispettare tutte le norme del presente Regolamento.

4. Nella predetta domanda devono essere indicati:

a) le generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA);

b) il periodo e/o il Parco di divertimento richiesto per l'installazione;

c) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che si intendono installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);

d) le esatte misure di ingombro dell'attrazione e relative pertinenze (vano cassa, pedane, cancelli, ecc.);

e) il numero delle roulottes di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni dell'area che occupano;

f) l'indicazione delle modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per l'installazione delle attrazioni;

g) la potenza assorbita in kw dalle attrazioni;

h) la durata dell'occupazione dell'area richiesta, con la precisazione della data di inizio dell'attività.

5. Nelle domande relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna, che prevedono la vincita di premi, deve essere specificato se sono impiegati animali vivi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 23 del presente regolamento.

6. Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o di attestazione della sede legale o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda.

7. Alla domanda dovrà essere allegata, ove non già agli atti del Comune, la seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche contestuale alla domanda, da cui risulti il possesso di licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità, con i relativi estremi (da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto o inviare unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento);

2) in caso di Società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche contestuale all'istanza, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi (da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto o inviare unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento);

3) fotografia aggiornata dell'attrazione che si intende installare (da produrre al momento della presentazione della prima istanza e ogniqualvolta l'attrazione subisca rilevanti modifiche strutturali);

4) limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura.

8. Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile nel suo interesse, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 29.

9. All'accertamento dei titoli di cui ai punti a) e b) dell'articolo 29 provvede il SUAP in base agli atti d'ufficio, fatta salva la facoltà dell'operatore di produrre la documentazione utile in suo possesso (copia domande, autorizzazioni, ecc.), in caso di contestazioni sul punteggio attribuito.

10. Le domande incomplete potranno essere integrate, a richiesta del SUAP, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione, a pena di reiezione.

11. Le domande pervenute oltre il termine ultimo stabilito, o che non vengano regolarizzate puntualmente, non saranno prese in considerazione.

12. Le domande presentate in anticipo rispetto al termine iniziale di presentazione saranno considerate come pervenute in coincidenza con tale termine.

13. La mancata indicazione del numero delle roulottes e dei mezzi di trasporto comporta la non assegnazione delle aree appositamente destinate.

14. In caso di assenso il titolare è tenuto a presentare l'ulteriore documentazione di cui al successivo articolo 32.

15. Relativamente ai punti 1 e 2, del comma 7, il richiedente, al solo fine di abbreviare l'iter del procedimento, può esibire o inviare per via telematica copia, non autenticata, della documentazione, senza che ciò implichi alcun onere a suo carico.

Art. 32 - Concessione dell'area

1. In accoglimento dell'istanza per la concessione dell'area, l'interessato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dal SUAP, la seguente ulteriore documentazione:

a) copia conforme del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, da parte di tecnico abilitato. Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari (es. matter horn) dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
b) certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione per gli impianti elettrici (da produrre ad installazione avvenuta);
c) dichiarazione in merito al numero e tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;
d) fotocopia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione (valida per il periodo della manifestazione);
e) nulla osta SIAE.

2. In luogo della documentazione di cui al punto b), può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, a sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996;

3. Il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla CCVLPS e dalle altre Autorità competenti, producendo anche le altre documentazioni dalle stesse richieste.

4. La mancata integrazione della domanda comporterà la decadenza della concessione dell'area e, nel caso, di una pluralità di domande, la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

5. L'autorizzazione all'installazione indicherà il tipo di attrazione, i dati dell'operatore, il numero dei carriaggi, il periodo di montaggio, smontaggio e quello obbligatorio di esercizio dell'attrazione, gli orari obbligatori di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

6. La concessione all'occupazione del suolo è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti. In particolare, l'utilizzazione dell'area occupata è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitarie.

7. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti.

8. Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, l'esercizio dell'attività può essere subordinato all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che il Responsabile SUAP ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

9. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità o di urgenza.

10. Entro lo stesso termine vengono comunicati i dinieghi agli operatori non ammessi.

11. Il richiedente, responsabile dell'attività, dovrà:

a) Corrispondere in un'unica soluzione il canone comprendente il diritto di occupazione del suolo pubblico, la tassa o tariffa dei rifiuti e ogni rimborso per eventuali servizi prestati e provvedere al deposito cauzionale da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 5.000,00,

in relazione al numero e alla tipologia delle attrazioni e alla collocazione delle medesime, presso l'Ufficio comunale competente contestualmente all'occupazione dell'area. Il deposito, dovuto per gli eventuali danni causati all'area in concessione e a garanzia del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, verrà restituito appena accertata la non esistenza di danni;

b) Produrre la marca da bollo necessaria per il rilascio della concessione.

12. Il canone di cui alla lettera a) è riferito alla durata ed all'occupazione dell'attrazione, ai carriaggi utili, nonché alle roulottes di abitazione e ad ogni altro tipo di attrezzatura che costituisca ingombro di area, nonché all'uso di corrente elettrica, acqua, raccolta rifiuti, pulizia dell'area e servizio di vigilanza e viabilità. Il canone è diversificato per dimensioni della struttura e delle roulottes.

13. Il rilascio della concessione è disposto ad assolvimento delle indicazioni di cui al comma precedente e comunque entro e non oltre l'inizio del primo giorno di attività. L'eventuale mancato pagamento di quanto dovuto comporterà altresì l'esclusione dalla piazza per un periodo di due anni; nel caso ciò si ripeta due volte nel corso di un quinquennio, sarà anche azzerato il punteggio relativo all'anzianità di frequenza.

14. Dell'avvenuto pagamento del canone e altro, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo ogni volta che sarà fatta richiesta.

15. Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione o frazionato con causali diverse (occupazione area attrazioni, area roulottes, ecc..).

16. Sono a totale carico degli operatori le spese per eventuali allacciamenti elettrici temporanei, e quelle per i consumi idrici ed elettrici se non forniti dal Comune.

17. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali.

18. In caso di mancata occupazione del suolo e qualora l'interessato abbandoni l'area prima del termine di scadenza della concessione, salvo giustificato motivo, non si fa luogo alla restituzione del deposito.

19. La cauzione sarà inoltre incamerata integralmente, in caso di violazione del divieto di sub-concessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del Regolamento.

20. Il Responsabile SUAP potrà derogare alla richiesta del deposito cauzionale.

Art. 33 - Rinunce e assenze

1. Qualora, sia in sede di predisposizione del Parco, che ad allestimento già ultimato, si renda temporaneamente o definitivamente vacante un posto, il SUAP, prima di assegnarlo ad altro operatore iscritto nelle graduatorie di cui all'art. 29, chiede ai partecipanti abituali frequentatori se intendano spostarvi la propria attrazione.

2. La miglioria è concessa secondo l'ordine di punteggio, indipendentemente dal tipo di attrazione e compatibilmente con lo spazio disponibile.

3. L'invito è pertanto rivolto agli operatori le cui attrazioni hanno dimensioni adatte al posto resosi vacante, con esclusione degli altri.

4. Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma 1, si considerano "abituali frequentatori" gli operatori che abbiano maturato almeno 10 anni di frequenza anche non continuativi per ogni singola manifestazione, ovvero che abbiano partecipato al Parco ininterrottamente negli ultimi tre anni, esclusi i periodi concessi a titolo di "Una Tantum".

5. L'operatore che, ottenuto l'assenso, intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo tempestivamente al competente Ufficio, il quale provvede a una nuova assegnazione, secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.

6. In caso la specifica graduatoria risulti esaurita o tutti gli operatori aventi diritto rinuncino, l'area sarà assegnata dal SUAP ad altra attrazione similare, appartenente alla medesima categoria, sulla base dell'apposita graduatoria.

7. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, fatte salve le cause di forza maggiore adeguatamente documentate e/o accertate, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito, e verrà escluso dalla manifestazione dell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta ancora con mancanza di giustificazione, gli verrà azzerato il punteggio relativo al requisito di cui alla lettera a) dell'art. 29.

8. Eventuali assenze dovute a comprovati motivi di forza maggiore, valutate tali dal SUAP, devono essere tempestivamente e formalmente comunicate al Comune, con l'indicazione del periodo di assenza, nonché del nome e delle generalità della persona che, avendone titolo, sostituisce eventualmente il titolare.

9. In tutti i casi di sostituzione autorizzata, il punteggio relativo alla frequenza non sarà acquisito dal sostituto.

10. Costituiscono motivi validi di assenza, purché adeguatamente documentati, tra l'altro:

a) rifacimento o modifica sostanziale dell'attrazione;
b) costruzione di una nuova attrazione;
c) danni improvvisi all'attrazione, che necessitano di riparazione;
d) malattia del titolare.

11. Nei casi di cui ai punti a), b) la sospensiva deve essere chiesta corredata di una dichiarazione dell'officina in cui l'attrazione viene riparata, modificata o costruita.

12. Nei casi di cui ai punti c) e d) la sospensiva potrà essere accordata soltanto se la richiesta venga prodotta, in forma scritta, entro il giorno successivo a quello in cui l'interessato ha avuto notizia dell'assegnazione e sia corredata di certificato medico o di copia della denuncia ai Carabinieri, ove trattasi di danneggiamento.

13. Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente per giustificato motivo, né possa farsi sostituire, questi matura comunque l'anzianità di frequenza, per il relativo periodo.

14. Per giustificati e comprovati motivi riconosciuti dal SUAP potrà essere concesso un anno di aspettativa. Tale concessione è possibile non più di una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione e non influirà sull'anzianità acquisita.

15. In caso di rinuncia o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, la somma versata a titolo di cauzione viene incamerata per le spese generali sostenute dall'Amministrazione Comunale.

16. Non costituisce, comunque, caso di forza maggiore il fatto di mantenere in attività la propria attrazione in altra località o di trasferirla durante il periodo di validità della concessione.

Art. 34 - Sostituzione delle attrazioni

1. L'attrazione installata dovrà essere del tipo e dell'ingombro autorizzati dal SUAP. Non è pertanto consentita la sostituzione dell'attrazione per la quale è stata concessa la partecipazione al Parco.

2. In deroga al primo comma, sono tuttavia ammessi i seguenti casi di sostituzione:

a) su richiesta del titolare prima della concessione dell'area.
Chi, essendo titolare di un tipo di attrazione per la quale è iscritto nelle graduatorie di cui al precedente articolo 40, intende essere ammesso al Parco con un'altra attrazione deve presentare apposita richiesta di sostituzione, corredata di copia della licenza aggiornata rilasciata dal Comune di residenza, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., e del certificato del collaudo statico e/o di revisione annuale dell'attrazione. L'autorizzazione sarà concessa se la sostituzione è compatibile con l'organico del Parco e con le superfici disponibili e purché non determini eccesso di concorrenza e comporta la rinuncia definitiva all'attrazione precedentemente autorizzata. Il punteggio di cui alla lettera a) del precedente art. 40 rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata è sostituita con altra dello stesso tipo, ovvero appartenente allo stesso gruppo (grandi, medie o piccole attrazioni) purché la superficie d'ingombro (in mq.) di quella nuova non superi il 10%, il 20% e il 30%, rispettivamente, per le grandi, le medie e le piccole attrazioni. In caso di eccedenza delle percentuali sopra indicate, il punteggio totale sarà ridotto di 30 punti.
Le sostituzioni potranno essere consentite a condizione che l'esercente abbia partecipato al Parco per almeno tre anni, purché consecutivi, con l'attrazione che si intende sostituire e per

non più di una volta ogni tre anni di attività, e purché non impediscano la collocazione di altre attività aventi diritto e non pregiudichino la varietà e funzionalità del Parco.

Ai fini della formazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra di tipo diverso da quelle esistenti nel Parco e con misure di ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio; se invece eccedente le misure di ingombro, il punteggio totale sarà ridotto di 30 punti.
Per i piccolissimi mestieri, di cui all'art. 38, il cambio sarà ammesso soltanto nell'ambito dei medesimi.

b) per causa di forza maggiore dopo la concessione dell'area.
Qualora, a causa di sinistri od eventi di forza maggiore comprovati e verificati dall'Amministrazione Comunale, non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, potrà essere consentita la sostituzione con altra attrazione della stessa tipologia, anche di proprietà di terzi, e avente dimensioni diverse, purché compatibili con lo spazio disponibile e senza perdita di punteggio.

3. Nel caso l'operatore non disponga di altra attrazione e non possa quindi partecipare, è in facoltà dell'Amministrazione di assegnare il posto ad altri operatori, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 35 - Concessione a rotazione

1. Le aree dei Parchi possono essere concesse "a rotazione". L'ammissione per rotazione è consentita soltanto nelle seguenti ipotesi, fra loro alternative:

a) quando il numero dei posti stabiliti per un determinato tipo di attrazione sia inferiore al numero dei richiedenti, aventi parità di requisiti;
b) quando si rendano disponibili dei posti (per rinuncia, decadenza, ecc.) e vi siano più candidati con parità di requisiti.

Art. 36 - Cambiamento del titolare

1. In caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere o di comprovata totale inabilità al lavoro del proprietario di un'attrazione, il relativo punteggio, di cui all'art. 29, sarà integralmente riconosciuto, dietro formale e documentata richiesta, al coniuge convivente o al figlio convivente o al parente entro il 3° grado convivente, purché dimostrino di coadiuvare il titolare da almeno 3 anni consecutivi e siano in possesso della licenza comunale.

2. In caso di decesso, il punteggio sarà interamente riconosciuto all'erede, purché possieda i necessari requisiti e dimostri di avere acquisito la proprietà dell'attrazione, presentando o la copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, il SUAP riterrà valido un atto notarile, sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare un unico successore. Nel caso l'erede sia un minore, l'autorizzazione sarà trasferita a chi ne tutela gli interessi a sensi di Legge, fino al raggiungimento della maggiore età.

4. L'erede non ancora in possesso della licenza comunale potrà ottenere l'autorizzazione ad operare temporaneamente, in luogo del titolare deceduto, e fino a sei mesi dopo la data di acquisto del titolo, purché presenti copia della domanda nel caso la stessa sia stata inoltrata, per competenza, ad un Comune diverso; in tal caso, il punteggio del precedente titolare gli sarà riconosciuto solo dopo l'acquisizione della licenza. Se non ottiene la licenza entro un anno dalla data di acquisto del titolo, salvo proroga per comprovata necessità, decade dal diritto di riconoscimento del punteggio.

5. In caso di subingresso per atto tra vivi, il suddetto punteggio viene riconosciuto al subentrante, a condizione che sia in possesso dei necessari requisiti e venga provato l'effettivo trapasso dell'azienda, o parte di essa, a suo favore.

6. I suddetti requisiti vanno documentati al momento della presentazione della domanda, allegando anche copia del contratto o della fattura di acquisto.

7. Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà chiedere che l'autorizzazione per una di esse venga intestata a persona del proprio nucleo familiare, che abbia di norma coadiuvato nella conduzione dell'attività, purché in possesso della relativa autorizzazione comunale; in questo caso al beneficiario verrà riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) dell'art. 29, ridotto, però, di 30 punti.

8. Nel caso di scioglimento di una Società legalmente costituita, alla quale è stata assegnata una autorizzazione comunale, al rilevatario, che comprovi l'acquisto dell'attrazione e il possesso dell'autorizzazione comunale, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della Società stessa, come precisato al precedente art. 30.

Art. 37 - Attrazioni di novità

1. Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare una o più "attrazioni di novità" e/o "attrazioni spettacolari", nel rispetto della composizione dell'organico del Parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità di cui al precedente art. 29. La partecipazione non dà luogo, quindi, ad alcun punteggio.

2. Se provviste di regolare autorizzazione comunale, sono considerate "attrazioni di novità" quelle che, per il loro carattere innovativo e/o la spettacolarità, sono in grado di esercitare un forte richiamo sul pubblico; non devono quindi avere alcuna caratteristica peculiare in comune con le attrazioni facenti parte dell'organico, né costituire mere innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti.

3. Nel caso si tratti di attrazioni che hanno già partecipato al Parco, devono comunque risultare assenti da non meno di cinque anni, salvo che tutte le attrazioni classificabili come tali risultino assenti da un periodo inferiore.

4. In ogni caso, l'attrazione di novità che ha ottenuto la concessione sarà tassativamente esclusa l'anno successivo.

5. Le attrazioni di assoluta novità e di grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del complesso dietro scelta del responsabile del servizio competente o di chi ne fa le veci, sulla base di preventive valutazioni tecniche sull'idoneità dell'area e dando la preferenza alle attrazioni che risultino maggiormente utili alla valorizzazione del Parco.

Art. 38 - Attrazioni accessorie

1. In aggiunta all'organico di cui al precedente articolo 25, può essere autorizzata l'installazione, all'interno dell'area riservata al Parco, di attrazioni piccolissime quali pugnometro, apparecchi forza muscolare, oroscopo, ecc., purché siano munite di licenza comunale e abbiano una superficie di ingombro non superiore a mq. 3.

2. L'installazione è consentita esclusivamente agli operatori ammessi a partecipare al Parco.

3. Tali attrazioni non dovranno comunque essere in numero superiore a due per ogni concessionario, indipendentemente dal numero delle attrazioni autorizzate; dovranno essere installate sull'area concessa all'attrazionista titolare e non dovranno assolutamente arrecare intralcio alla libera circolazione veicolare né, tantomeno, alle attrazioni limitrofe.

4. Allo scopo di vivacizzare e arricchire ulteriormente il Parco, potrà inoltre essere autorizzata, nell'ambito dello stesso, ma al di fuori dell'area riservata alle attrazioni, l'installazione di giochi, anche di tipo gonfiabile, per bambini non compresi nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, purché rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Art. 39 - Attività complementari

1. Sono considerate attività complementari ai Parchi Divertimento gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "cibi e bevande" particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei Parchi di Divertimento.

2. La collocazione di dette attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

3. Le relative aree sono concesse esclusivamente agli operatori in possesso dell'autorizzazione per il commercio itinerante al dettaglio su aree pubbliche sulla base di apposite graduatorie predisposte tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal vigente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

4. I titolari delle "attività complementari" devono produrre, in allegato alla domanda, copia dell'autorizzazione commerciale nonché l'idoneità igienico sanitaria delle strutture e l'abilitazione degli operatori addetti.

5. Per l'esercizio dell'attività, si osservano le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili, e quelle che disciplinano l'attività di vendita su aree pubbliche.

6. La somministrazione è consentita a condizione che il titolare risulti professionalmente abilitato e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere fatto uso di stoviglie monouso.

Art. 40 - Divieto di sub-concessione e di sostituzione dell'attrazione

1. Il titolare dell'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

2. È vietata ogni forma di sub-concessione delle aree, anche di fatto. La violazione comporta l'immediata revoca della concessione nonché il tempestivo allontanamento dell'attrazione dal Parco e, in seguito, l'esclusione per tre anni dalla stessa manifestazione. In tal caso, la cauzione, di cui all'art. 32, sarà integralmente incamerata. L'esclusione si applica sia al titolare che al sub-concessionario.

3. La violazione del divieto di sostituzione dell'attrazione comporta l'immediato allontanamento dal Parco e l'esclusione dallo stesso per un periodo di due anni.

4. Resta salvo quanto disposto dall'art. 34, circa la possibilità di sostituire, prima dell'installazione, l'attrazione con altra dello stesso tipo, anche di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 41 - Rappresentanza

1. Il titolare della attrazione è tenuto a gestirla e condurla direttamente; lo stesso può farsi temporaneamente sostituire nella conduzione da un preposto con regolare delega che abbia compiuto i 18 anni d'età o da un componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti tecnico/professionali, dandone preventiva comunicazione al SUAP.

2. Per le Società regolarmente e legalmente costituite e intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla Società stessa in possesso dei requisiti tecnico/professionali. Le stesse condizioni del socio occorrono anche al dipendente.

Art. 42 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone o cose.

2. È fatto divieto di smontare anche piccole parti dell'attrazione prima del termine della manifestazione, salvo che il SUAP autorizzi a rimuovere anticipatamente l'attrazione per fondato motivo, così come previsto dal successivo art. 46.

3. Il concessionario di area comunale deve rispettare, a pena di revoca della concessione, le seguenti condizioni per l'installazione e l'esercizio delle attrazioni:

- ritirare il permesso di occupazione di suolo pubblico prima dell'inizio della manifestazione e munirsi di ogni altra autorizzazione occorrente; il mancato ritiro del permesso di occupazione di suolo pubblico comporta la decadenza della concessione e l'esclusione dal Parco per il periodo di un anno;
- ritirare, all'atto dell'arrivo, presso l'ufficio comunale competente, il contrassegno numerato relativo all'area assegnata per la sistemazione della roulotte di abitazione;
- non installare attrazioni o giochi non autorizzati;
- non modificare le misure di ingombro dell'attrazione, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- adempiere a tutte le disposizioni impartite dal SUAP circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- non manomettere il suolo concesso, senza apposita autorizzazione del Comune;

- rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione stabilite dal SUAP, rimettendo tempestivamente a propria cura e spese ed a perfetta regola d'arte in pristino l'area avuta in concessione;
- iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
- attenersi alle disposizioni impartite dal SUAP, in ordine alla collocazione dei carriaggi e delle roulottes di abitazione;
- garantire le necessarie condizioni di sicurezza, ottemperando integralmente alle eventuali disposizioni della CCVLPS e degli altri organi competenti, e mantenendo in piena efficienza l'attrazione;
- ottemperare ai disposti inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- osservare l'orario di apertura e chiusura del Parco indicato nella concessione e tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
- non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione ad esercitare, salvo comprovata causa di forza maggiore;
- usare gli amplificatori del suono in modo da non disturbare la quiete e il riposo delle persone, nonché il pubblico presente, gli altri esercenti, gli spettacoli e trattenimenti pubblici ed ogni altra attività consentita, rispettando le prescrizioni stabilite allo scopo dal SUAP;
- esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa, ove questa esista) le tariffe, e non applicare alcuna variazione ai prezzi e alle condizioni delle prestazioni, rispetto alle tariffe esposte;
- mantenere la massima pulizia e decoro dell'area ove sostano le attrazioni, le abitazioni e i mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese, tramite l'azienda preposta, allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dall'attività esercitata e alla pulizia finale dell'area;
- provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'azienda fornitrice;
- installare un adeguato numero di estintori di tipo omologato, se prescritti;
- presentare tempestivamente apposita denuncia all'A.T.S. competente, in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni, ed ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, sanità e pulizia veterinaria;
- provvedere alla revisione giornaliera delle condizioni di montaggio e alla verifica dell'efficienza dei dispositivi elettrici, ivi compreso l'eventuale impianto autonomo di illuminazione di sicurezza; i relativi controlli devono essere effettuati prima di iniziare l'attività e, comunque, più volte nel corso della giornata;
- sospendere immediatamente l'attività, nel caso di malfunzionamento o di avaria;
- rispettare le norme dei contratti di lavoro per il personale dipendente e quelle per l'impiego di cittadini extracomunitari;
- consentire, in ogni momento e anche fuori degli orari di apertura al pubblico del Parco, l'accesso alle forze dell'ordine per l'espletamento dei controlli di competenza;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli Agenti e Funzionari Comunali e dalle altre Autorità competenti.

4. Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta al SUAP che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; qualora, in caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'operatore agisse di sua iniziativa violando le disposizioni, lo stesso sarà escluso da nuove assegnazioni per la stessa area per un periodo di anni due.

5. Il concessionario segnalerà al SUAP se persone o mezzi di trasporto sostano abusivamente nell'area avuta in concessione.

Art. 43 - Responsabilità

1. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. Restano ferme la responsabilità del costruttore per eventuali difetti di fabbricazione e quella dell'esercente per l'eventuale usura dei congegni e meccanismi e per l'uso improprio e la cattiva manutenzione delle attrezzature.

3. I concessionari devono stipulare polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, per tutti gli eventuali danni causati dall'esercizio dell'attività.

4. L'Amministrazione Comunale è inoltre sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle attrazioni dipendenti da calamità naturali quali incendi, inondazioni, terremoti, ecc...

Art. 44 - Allestimento e funzionamento del Parco

1. L'allestimento materiale del Parco avviene sotto il controllo e la vigilanza della Polizia Locale e Funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale.

2. La disposizione delle attrazioni è stabilita dal Responsabile del SUAP o dal soggetto a cui è eventualmente affidata l'organizzazione e la gestione del Parco.

3. L'area da utilizzare per l'attrazione sarà assegnata in loco, in osservanza alla planimetria organizzativa approvata dalla Giunta Comunale.

4. Il SUAP si riserva tuttavia, per motivi di pubblico interesse e a suo insindacabile giudizio, la facoltà di operare eventuali spostamenti che si rendessero necessari per conferire al Parco la migliore funzionalità, senza che i concessionari possano vantare pretese o indennizzi di qualsiasi natura.

5. È assolutamente vietato installare nel Parco divertimenti qualsiasi altra attrazione non autorizzata, anche se di piccole dimensioni.

Art. 45 - Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro

1. Nell'allestimento del Parco, si terrà conto della necessità di assicurare una sufficiente distanza tra padiglione e padiglione e fra i carriaggi di trasporto, per evitare che l'eventuale incendio dell'uno possa propagarsi all'altro.

2. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire l'assoluta incolumità degli operatori e dei frequentatori del Parco.

3. Ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere atto all'uso cui è destinato e la sua manutenzione deve essere curata giornalmente dagli esercenti.

4. Nessun pericolo deve derivare, a causa del funzionamento della struttura, al pubblico che frequenta il Parco, né a quello che passa nelle vicinanze.

5. Devono essere eliminate cause di incendio non solo nei padiglioni, ma anche nei parcamenti dei carri di trasporto del materiale e del personale addetto alle varie abitazioni.

6. È fatto divieto di:
- detenere bombole di gas nelle aree destinate alle attrazioni, salvo autorizzazione dei Vigili del Fuoco;
- effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili in presenza di pubblico e senza essere muniti di adeguati mezzi antincendio;
- posare al suolo cavi elettrici senza adeguata protezione; detti cavi devono essere interrati o protetti.

7. Tutti i quadri elettrici e le colonnine di alimentazione devono essere resi inaccessibili al pubblico e tenuti chiusi a chiave o con altro idoneo sistema.

8. Per le attrazioni chiuse con presenza di pubblico all'interno (quali castelli incantati, cinesfera, padiglioni e sale intrattenimenti, ecc..) è necessaria la dotazione di impianto autonomo di illuminazione di emergenza, perfettamente funzionante.

9. Per le attrazioni consistenti in giostre di qualsiasi tipo, ottovolanti e simili, l'operatore, prima di ogni partenza, si dovrà accertare che il sistema di bloccaggio del serramento di chiusura di ogni vagoncino sia perfettamente chiuso.

10. Per le armi dei tiri a segno devono essere adottati idonei sistemi di sicurezza atti ad evitare che si colpiscano accidentalmente le persone.

11. I titolari di tali attrazioni devono osservare le seguenti prescrizioni supplementari:
- aver adempiuto agli obblighi di legge per la detenzione di armi;
- non effettuare il tiro a segno su animali di qualunque specie;
- non effettuare il tiro a segno su bersagli situati all'esterno del padiglione;

- i bersagli siano situati in modo che i proiettili e le frecce che non colpiscono il bersaglio cadano direttamente al suolo e non possano rimbalzare all'indietro verso il tiratore.

12. Per i tiri a barattolo, dovranno essere adottate analoghe misure di sicurezza.

13. È fatto, inoltre, divieto di: sostare con le roulottes di abitazione fuori dall'area predisposta; circolare all'interno del parco divertimenti con auto e motoveicoli in presenza di pubblico; lasciare cani liberi senza guinzaglio.

14. All'interno delle attrazioni denominate "Padiglioni da trattenimento/Sale giochi", devono essere collocati esclusivamente gli apparecchi indicati nell'elenco ministeriale, i quali devono comunque essere di tipo lecito anche rispetto alle disposizioni del T.U.L.P.S.

15. Eventuali giochi e apparecchi, che, ancorché leciti, siano comunque diversi da quelli compresi nell'elenco ministeriale, devono essere oggetto di distinta concessione comunale.

16. Durante gli orari di apertura al pubblico dei Parchi Divertimento deve essere assicurato il servizio di pronto soccorso.

17. I prodotti commestibili non confezionati devono essere adeguatamente protetti.

18. Tutto il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di prodotti alimentari deve essere in possesso di abilitazione sanitaria.

19. I servizi igienici a disposizione del Parco devono essere tenuti costantemente puliti, disinfettati e muniti di sapone liquido murale, asciugamani a perdere, carta igienica e cestini portarifiuti.

20. Tutti i servizi devono essere segnalati con appositi cartelli visibili a distanza.

21. Tutta l'area in uso al pubblico deve essere munita di un numero sufficiente di contenitori portarifiuti.

22. I chioschi dove si usa olio di frittura devono essere dotati di idonei recipienti per lo smaltimento dell'olio esausto.

23. Gli scarichi di tutti i caravans devono essere immessi nella pubblica fognatura.

24. La vendita di bibite in contenitori di vetro deve essere effettuata tramite travaso in bicchieri monouso. Non è consentita la vendita e somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume; il Responsabile SUAP, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

25. Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme di zonizzazione acustica, e deve comunque essere convenientemente ridotto dopo le ore 22.00, al fine di non arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

26. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità e sicurezza, ovvero costituisca elemento di disturbo al Parco, il SUAP potrà richiamare la ditta titolare e, in caso di recidiva, potrà chiederne la rimozione e disporre l'esclusione del titolare dalle future edizioni del Parco, fino ad un massimo di tre anni.

27. Dell'apertura del Parco viene data tempestiva notizia alle forze dell'ordine, trasmettendo anche l'elenco degli attrazionisti ammessi, ai fini della predisposizione dei servizi di vigilanza.

28. Qualora, durante la manifestazione, nel Parco Divertimenti vengano compiuti atti vandalici, ovvero si verifichino disordini, il Responsabile SUAP, sentita l'Autorità di P.S., si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del Parco, in via provvisoria o definitiva, a seconda della gravità dei fatti accertati.

Art. 46 - Durata e orario

1. La durata del Parco divertimenti è fissa e vincolante per tutti i partecipanti.

2. Solo a seguito di richiesta preventiva e motivata possono essere consentiti il montaggio e/o lo smontaggio anticipato di una o più attrazioni, a condizione che non si arrechino gravi scompensi alla funzionalità del Parco.

3. L'orario di funzionamento del Parco è stabilito con provvedimento del Responsabile SUAP sulla base dei seguenti indirizzi generali:

giorni feriali:

- mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.30 apertura facoltativa - divieto di uso di altoparlanti ed emissione di musica;
- pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 24.00 – apertura facoltativa;
- Venerdì e sabato: possibilità di protrazione fino alle ore 1.00 g.s. - uso degli altoparlanti ed emissione di musica dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Dopo le 22.00 solo annuncio corse a volume molto moderato.

giorni festivi:

- continuato dalle ore 9.00 alle ore 24.00 - uso degli altoparlanti ed emissione di musica, a volume moderato, dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Dopo le 22.00 solo annuncio corse a volume molto moderato.

4. Nelle ore pomeridiane dei giorni feriali e quelli festivi l'impiego di altoparlanti per riproduzioni musicali è consentito, a volume moderato, esclusivamente dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

Art. 47 - Roulottes di abitazione e mezzi di trasporto

1. La sistemazione delle roulottes di abitazione e dei mezzi di trasporto, da dichiarare preventivamente nella domanda come dal punto e) dell'art. 31, dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione e secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale.

2. Il Comune si adopererà per la sistemazione, nello spazio situato nelle vicinanze del Parco, di una roulotte di abitazione per ogni concessionario. A tale scopo, i parcheggi di sosta saranno numerati. Solo il contrassegno darà diritto ad occupare il posteggio assegnato per l'abitazione.

3. Per la sistemazione delle roulottes di abitazione, è autorizzabile, per ogni concessionario, uno spazio di dimensioni proporzionate alla disponibilità complessiva, in modo da assicurare la massima pluralità, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei dipendenti o dal numero delle attrazioni connesse. Solo nel caso che, completate le assegnazioni agli aventi diritto, resti disponibile altro spazio, questo potrà essere concesso, in deroga al limite di cui sopra, ad altri operatori che abbiano fatto richiesta di maggiore spazio nella domanda di partecipazione al Parco, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di cui al precedente art. 27; ad ogni operatore non potranno comunque essere concessi più di due posteggi da m. 5 x 13 cadauno.

4. È fatto assoluto divieto di sistemare, nelle adiacenze del Parco Divertimenti o nel luogo adibito a parcheggio, abitazioni od altri veicoli pertinenti a persone estranee al Parco ed adibire ad uso diverso i mezzi autorizzati.

5. Nell'area dove sostano le predette attrezzature deve essere collocato un sufficiente numero di contenitori per i rifiuti.

6. Essi sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e di tutte le altre disposizioni previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di Pubblica Sicurezza.

Impianti minori

Art. 48 - Complessi non costituenti Parchi Tradizionali

1. I complessi non costituenti Parchi divertimenti si definiscono parchi minori e sono composti da due o più attrazioni, fino ad un massimo di cinque, di cui non più di tre grandi attrazioni.

2. Per tali complessi valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Regolamento per i Parchi divertimenti, fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

3. Le domande, redatte a sensi del precedente art. 31, devono pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

4. I complessi, di cui al presente articolo possono agire in qualsiasi periodo dell'anno. Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di cui trattasi, tra un complesso e l'altro dovranno trascorrere almeno 30 giorni.

5. Nei periodi consentiti sono autorizzate ad agire contemporaneamente non più di cinque attrazioni.

6. È facoltà del Responsabile SUAP chiedere un deposito cauzionale a tutela di eventuali danni arrecati alle aree, secondo le modalità di cui all'articolo 32 del presente regolamento.

7. Le domande presentate verranno esaminate in rapporto alla disponibilità dell'area preventivamente individuata.

Art. 49 - Singola attrazione

1. L'installazione di singole attrazioni può essere prevista in aree diverse da quelle destinate al Parco Divertimenti.

2. Qualora venga richiesto di installare singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree non individuate dalla Giunta Comunale, è in facoltà dell'Amministrazione, valutata l'idoneità dell'ubicazione e l'effettivo interesse dell'iniziativa per i cittadini, di concedere l'area a titolo sperimentale, nelle more del suo eventuale inserimento nell'elenco.

3. In tal caso, si provvederà a dare notizia della sperimentazione a mezzo di apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio, così da consentire anche ad altri operatori interessati di presentare domanda; qualora pervenga una pluralità di richieste, l'area sarà assegnata sulla base di un'apposita graduatoria, compilata tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 29 - lettere c) d) - dando la preferenza, in caso di parità, nell'ordine: al primo richiedente che ha proposto l'area, agli operatori con maggior anzianità di appartenenza alla categoria. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

4. La domanda deve essere presentata al SUAP, in via telematica, almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista e completa di tutti gli allegati necessari al fine della concessione dell'area.

5. Alla fattispecie si applicano le disposizioni stabilite per i parchi divertimento, in quanto compatibili.

Sanzioni

Art. 50 – Competenze all'adozione dei provvedimenti

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrati, per il tramite della Polizia Locale, al Sindaco quale autorità competente individuata.

2. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Art. 51 - Compiti e funzioni della polizia locale

1. La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. L'operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ha accesso alle strutture ed alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può, in particolare:

- diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione o concessione, dandone immediata comunicazione al comune;
- intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di attività;
- accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previsti per l'esercizio dell'attività;
- segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di strumenti e tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.

3. In caso di tumulti o risse, gli agenti di polizia locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.

4. Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alle presenti norme, si applica la L.R. istitutiva della Polizia Locale.

Art. 52 – Procedura sanzionatoria

1. Chiunque eserciti le attività di cui alle presenti norme senza la prescritta autorizzazione, concessione o altro titolo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, salvo i casi sanzionati penalmente, ai sensi dell'articolo 17 del TULPS, da disposizioni del codice penale o altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, ed i proventi sono devoluti al comune.

2. Le violazioni alle presenti norme e quelle di programmazione, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

3. Il Responsabile SUAP, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:

a) revoca della concessione in atto;
b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta;
c) esclusione, fino ad un massimo di anni cinque, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale;
d) riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.

4. Per il mancato rispetto delle norme relative all'impiego di altoparlanti, nonché ad orari di chiusura del Parco, sarà applicata una sanzione pecuniaria, nella misura minima stabilita in € 200,00.

5. La reiterazione nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.

6. Per qualsiasi infrazione accertata, potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.

7. I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.

8. In caso di occupazione abusiva dell'area, verrà emessa ordinanza di cessazione immediata dell'attività e sgombero dell'area, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste.

Art. 53 - Revoche ed esclusioni

1. L'inadempienza ad una qualsiasi delle norme del presente Regolamento potrà comportare la revoca immediata della concessione e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione da tutti i Parchi di divertimento autorizzati dal Comune sul territorio comunale, o, nel caso dei Circhi equestri, l'esclusione dalla piazza per un periodo da uno a cinque anni.

2. Inoltre, se, a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere delle spese, questa potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale fatta salva ogni altra azione che al Comune possa competere.

Disposizioni finali

Art. 54 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nella programmazione specifica di Settore lo spettacolo viaggiante, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 7^

Regolamento procedurale Settore attività turistiche e ricettive

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 7^

Sistema turistico comunale
Art. 1 – Riferimenti legislativi pag. 215
Art. 2 – Criteri di programmazione pag. 215
Art. 3 – Sistema turistico pag. 215
Art. 4 – Competenze del comune pag. 216

IAT Informazione ed Accoglienza Turistica
Art. 5 – Strutture IAT pag. 210

Associazione Pro Loco
Art. 6 – Associazione Pro Loco pag. 217
Art. 7 – Requisiti per iscrizione albo regionale pag. 217

Strutture ricettive
Art. 8 – Distinzioni pag. 217
Art. 9 – Strutture ricettive alberghiere pag. 217
Art. 10 – Strutture ricettive non alberghiere pag. 218
Art. 11 – Classificazione pag. 221
Art. 12 – Procedura per classificazione pag. 221
Art. 13 – Esercizio attività ricettiva alberghiera pag. 221
Art. 14 – Licenza e comunicazioni attività ricettiva alberghiera pag. 222
Art. 15 – Inizio attività e comunicazioni attività ricettiva alberghiera pag. 224
Art. 16 – Disposizioni comuni attività ricettiva alberghiera e non alberghiera pag. 224

Attività ricettiva all'aria aperta
Art. 17 – Tipologia delle aziende ricettive all'aria aperta pag. 225
Art. 18 – Insediamento e inizio dell'attività pag. 226
Art. 19 – Obblighi pag. 228
Art. 20 – Campeggi temporanei pag. 228

Vigilanza e sanzioni
Art. 21 – Vigilanza comunale e sanzioni pag. 229
Art. 22 – Vigilanza provinciale e sanzioni pag. 229

Attività turistiche didattiche
Art. 23 – Campeggi e soggiorni didattici-educativi pag. 230

Agenzie di viaggio e turismo
Art. 24 – Agenzie di viaggio e turismo pag. 231
Art. 25 – Apertura agenzia pag. 231
Art. 26 – Variazioni pag. 232
Art. 27 – Assicurazione pag. 232
Art. 28 – Requisiti professionali pag. 232
Art. 29 – Ufficio biglietteria pag. 233
Art. 30 – Organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie pag. 233
Art. 31 – Associazioni, gruppi sociali e comunità pag. 233
Art. 32 – Vigilanza, controlli e sanzioni pag. 234

Guida e accompagnatore turistico
Art. 33 – Guida e accompagnatore turistico pag. 235

Disposizioni finali
Art. 34 – Norme finali pag. 236

Sistema turistico comunale

Art. 1 – Riferimenti legislativi

1. Il presente regolamento riunisce le disposizioni di legge e regolamenti statali e regionali in materia di turismo e dispone le dovute scelte di programmazione riguardanti:

a) organizzazione turistica del territorio comunale;

b) attività ricettiva alberghiera;

c) attività ricettiva non alberghiera;

d) attività ricettive all'aria aperta;

e) professioni turistiche;

f) agenzie di viaggio e turismo.

Art. 2 – Criteri di programmazione

1. La programmazione di Settore per l'esercizio delle diverse attività turistiche è disposta nel rispetto della normativa regionale, delle disposizioni legislative dello Stato, dei criteri di programmazione contenuti nella componente economica-commerciale del PGT, e nel rispetto del principio di sussidiarietà:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire continue e positive relazioni tra popoli e culture diverse;

b) favorisce la crescita del sistema turistico locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

c) sostiene il ruolo delle imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

d) promuove la ricerca, i sistemi informativi e di monitoraggio, la documentazione e la conoscenza dell'economia delle attività turistiche;

e) incentiva il sistema delle imprese ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica;

f) assicura il coordinamento delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico e del prodotto enogastronomico.

Art. 3 - Sistema turistico

1. Il sistema turistico locale si basa sulla programmazione dei servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e agricoltura locale, l'attrattività commerciale del territorio.

2. Il sistema turistico è promosso e realizzato dal Comune, in sinergia con le imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali locali, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio.

3. Il sistema turistico opera per conseguire le seguenti finalità:

a) sviluppo di nuove potenzialità turistiche;

b) qualità dei prodotti turistici e offerta di nuove attrattività territoriali;

c) integrazione tra differenti tipologie di turismo;

d) realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio;

e) sostegno all'innovazione tecnologica;

f) crescita della professionalità degli operatori turistici;

g) promozione e attività di marketing territoriale.

Art. 4 - Competenze del Comune

1. Il comune, in osservanza alle disposizioni regionali, esercita le seguenti funzioni:
   - **a)** promuove o partecipa ai sistemi turistici e alla attivazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
   - **b)** valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio;
   - **c)** organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle associazioni pro loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrere a forme di gestione associata, inclusa la comunità montana;
   - **d)** raccoglie e comunica le segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, in collaborazione con le strutture IAT;
   - **e)** rileva le presenze turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio territorio e le comunica alla Regione e alle province;
   - **f)** Il comune partecipa alle forme di consultazione sulle politiche ed iniziative turistiche istituite dalla provincia.
   - **g)** vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive, comprese case e appartamenti per vacanze, e sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale.

IAT Informazione Accoglienza Turistica

Art. 5 - Strutture di informazione e di accoglienza turistica - IAT

1. La struttura IAT svolge attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali:

a) d'informazione turistica svolta secondo criteri d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.

b) informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell'ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della provincia e dell'intera Regione;

c) informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;

d) informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;

e) collaborazione alla raccolta e trasmissione alla provincia dei dati richiesti dalla Regione;

f) raccolta dei questionari di gradimento dell'offerta turistica.

2. La struttura IAT, a durata continuativa o temporanea, può essere istituita per iniziativa della Giunta Comunale, della CCIAA, dell'Associazione Pro Loco o delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di categoria e consorzi degli operatori di settore, ivi comprese le agenzie di viaggio.

3. Il promotore definisce la forma e le modalità di gestione della struttura sulla base delle indicazioni regionali. La provincia, in base alla verifica dei requisiti e del rispetto dei criteri, concede il nulla osta all'istituzione delle strutture IAT.

4. La struttura IAT può svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali e può disporre la vendita di biglietti, finalizzati alla fruizione dell'offerta ricettiva, dei trasporti e della disponibilità complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio. I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese.

Associazione Pro Loco

Art. 6 – Associazione Pro Loco

1. E' Pro Loco l'associazione locale, che svolge la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio comunale.

2. Il Comune promuove l'attività della Pro Loco, organizzata in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla Legge Regionale 27/2015 e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.

3. La Pro Loco può organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche.

4. La Pro Loco deve essere iscritta nell'apposito albo regionale; per ottenere l'iscrizione deve presentare domanda alla Regione, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto. L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni pro loco, nei casi previsti dalla legge regionale;

b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

Art. 7 - Requisiti per l'iscrizione all'albo regionale

1. Per essere iscritta all'albo regionale, la Pro Loco deve aver svolto le attività previste dal precedente articolo 6, commi 1 e 2, da almeno un anno e devono concorrere le seguenti condizioni:

a) non deve essere presente sul territorio comunale altra associazione iscritta all'albo regionale;

b) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi di democraticità prevedendo:

- le norme sull'elezione e sul funzionamento del direttivo;
- la pubblicità delle sedute del direttivo;
- la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica del territorio;
- la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni, acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di altri enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune.

Strutture ricettive

Art. 8 – Distinzioni

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

a) strutture ricettive alberghiere;

b) strutture ricettive non alberghiere.

Art. 9 – Strutture ricettive alberghiere

1. Sono strutture ricettive alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

2. Esse si distinguono in:

1) ***Alberghi o Hotel -*** le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi anche nelle tipologie ed assumere le denominazioni di:
- *motel:* albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quanti sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10 per cento nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; fornisce inoltre servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio;
- *villaggio albergo:* albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
- *albergo meublé o garnì:* albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;
- *albergo - dimora storica:* albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;
- *albergo - centro benessere:* albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

2) ***Residenze turistico alberghiere -*** strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.

3) ***Albergo diffuso –*** struttura ricettiva caratterizzata da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane nella individuazione dell'ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.

4) ***I condhotel –*** sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.

3. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale le strutture alberghiere disciplinate dal presente articolo e caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono assumere una denominazione aggiuntiva rispetto a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non coincidere con altre denominazioni individuate nel presente regolamento.

Art. 10 – Strutture ricettive non alberghiere

1. Sono strutture ricettive non alberghiere attivabili sul territorio:

a) ***Case per ferie -*** Sono case per ferie le strutture ricettive, attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni fondazioni operanti, senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino portarifiuti.

b) ***Ostelli per la gioventù -*** Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalente di giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite da

soggetti pubblici o privati, per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, ed educative.
Negli ostelli per la gioventù è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi per finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.
Gli ostelli per la gioventù possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative.

c) ***Case ed appartamenti per vacanze -*** Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario ed organizzate per fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, in unità abitative o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
- in forma imprenditoriale;
- in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative nel territorio comunale e svolgono l'attività in modo occasionale.

Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di oltre tre appartamenti situati nel territorio comunale.
Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dal presente regolamento non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.
Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:
- fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
- manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
- pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
- servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.

Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al SUAP.

d) ***Foresteria lombarda (affittacamere)*** **–** È una struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a quattordici posti letto, da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

Gli appartamenti utilizzati per l'attività di foresteria lombarda devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Per le camere da letto, l'arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino portarifiuti.
La foresteria lombarda deve assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell'alloggio:
- pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- telefono ad uso comune.

La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

e) ***Locande –*** È una struttura ricettiva complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.
L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di **SCIA**; qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per entrambe le attività.
I locali esistenti e destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.
La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle locande che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

f) ***Bed & Breakfast –*** Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
Qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.
Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia.
L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia.
L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed & breakfast che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell'attività, non sono necessari i requisiti professionali previsti per la somministrazione di alimenti e bevande.

g) ***Rifugi alpinistici -*** sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.

h) ***Rifugi escursionistici -*** sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie.

i) ***Bivacchi fissi -*** sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

j) ***Aziende ricettive all'aria aperta -*** gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in

piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

2. Non rientrano nella disciplina le strutture ricettive socioassistenziali disciplinate dalle specifiche norme regionali.

3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il Responsabile SUAP può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

Art. 11 - Classificazione

1. La classificazione per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti.

2. Le strutture ricettive non alberghiere devono fornire i servizi e rispettare gli standard di qualità previsti dal regolamento regionale n. 7/2016.

3. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata una valutazione integrativa delle strutture ricettive che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione. Nella valutazione integrativa deve essere indicata la data della costruzione o dell'ultima ristrutturazione della struttura ricettiva.

4. È fatto obbligo alla struttura ricettiva di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno il segno distintivo della classe assegnata, mentre la valutazione integrativa con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al pubblico all'interno della struttura ed eventualmente anche all'esterno. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione integrativa anche con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo utilizzato per la commercializzazione dell'attività.

5. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.

Art. 12– Procedura per la classificazione

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al SUAP, contestualmente alla **SCIA** di inizio attività, la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti per le strutture ricettive disciplinate dal presente regolamento.

2. La provincia competente verifica le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e verifica che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.

3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, la provincia assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d'ufficio della classificazione effettivamente posseduta.

4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.

5. La provincia effettua verifiche a campione sulle strutture ricettive secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale n. 27/2015 e inviano gli esiti delle stesse alla Regione.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno la provincia trasmette alla Regione, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione.

Art. 13 – Esercizio dell'attività ricettiva alberghiera

1. Il Responsabile SUAP rilascia le licenze per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere in attuazione delle indicazioni contenute nella componente economica commerciale del PGT.

2. Per l'attivazione, trasferimento, ampliamento di una struttura ricettiva alberghiera, deve essere presentata la **SCIA** in via telematica, con i seguenti allegati:

a) planimetria con l'indicazione della superficie totale dell'area e locali adibiti all'attività ricettiva, di quella destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta dall'interessato e dalla stessa dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno. Una planimetria sarà trasmessa all'ATS per la dovuta verifica di competenza;

b) dichiarazione di classificazione alberghiera da trasmettere alla Provincia;

c) dichiarazione di osservanza degli standard minimi obbligatori come previsti dalle disposizioni regionali vigenti;

d) autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 della parte 5^ del TUR, dei requisiti professionali per la somministrazione o altre attività che richiedano requisiti professionali specifici;

e) certificato di prevenzione incendi;

f) certificazione sulla disponibilità dei parcheggi;

g) documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico rilasciato da un tecnico abilitato;

h) autocertificazione di conformità se all'attività ricettiva è abbinato anche un centro benessere o estetico;

i) relazione sulle attività complementari abbinate all'attività ricettiva;

j) adeguata copertura assicurativa per danni a terzi.

2. Nel caso di cui al successivo comma 4, la presentazione dei predetti allegati può avvenire anche dopo la decisione di accoglimento degli atti d'assenso edificatori, e comunque devono essere tutti presentati prima dell'inizio dell'attività.

3. La **SCIA** deve essere presentata al SUAP in via telematica e la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità dei sottoscrittori.

4. Qualora l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento, in conformità alle norme urbanistiche, comporti la realizzazione di opere edilizie, la **SCIA** va allegata alla richiesta di permesso di costruire. In detto caso il procedimento di rilascio di licenza d'esercizio è istruito dal SUAP in modo contestuale a quello urbanistico edilizio. Pertanto, la correlazione dei procedimenti comporta che l'assenso all'esecuzione delle opere edili contempli anche quello per l'esercizio dell'attività ricettiva che dovrà comunque essere attivata previa presentazione dei documenti richiesti in accoglimento della **SCIA**.

5. Dal ricevimento della **SCIA**, il SUAP dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetta a licenza d'esercizio rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività che deve essere preventivamente comunicato al SUAP con la **SCIA**, e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la **SCIA** viene archiviata di diritto.

6. Riscontrata la regolarità della **SCIA**, il SUAP invia copia degli atti agli altri uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

7. Qualora la **SCIA** fosse incompleta od inesatta, il SUAP, nel termine di cui al sesto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento della **SCIA** entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione della **SCIA**. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (15 gg lavorativi) la **SCIA** si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della segnalazione e disponendo per l'eventuale sospensione dell'attività eventualmente già avviata.

8. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nella **SCIA** si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà alla decisione di sospensione dell'attività eventualmente già avviata.

9. Poiché nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale, la **SCIA** dovrà contenere la dichiarazione e documentazione afferente all'esercizio di dette attività.

10. Per quanto riguarda la validità della **SCIA**, al fine dell'inizio dell'attività, questa si concretizza comunque con l'acquisizione, della classificazione rilasciata dalla Provincia.

11. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, presso l'azienda alberghiera dovrà essere tenuta esposta copia della **SCIA** e della classificazione riportante la data di ricevimento da parte del SUAP unitamente alle relative schede ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.

12. In qualunque momento si dovessero riscontrare fatti ostativi all'esercizio dell'attività, il SUAP avvierà il procedimento di cessazione fino ad eliminazione delle condizioni ostative rilevate.

Art. 14 – Licenza d'esercizio e comunicazioni per attività ricettiva alberghiera

1. ***La licenza d'esercizio*** è da intendersi rilasciata in coordinamento con l'articolo 86 del TULPS e tutte le correlate disposizioni comportamentali anche regolamentari, comprese quelle inerenti l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e dei giochi leciti (escluso quelli di cui all'articolo 110, 6° comma del TULPS), intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

2. Per gli effetti di cui al comma precedente, la licenza abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e di giochi leciti, purché l'interessato ne faccia esplicita dichiarazione nella relazione sulle attività complementari contenuta nella **SCIA**.

3. La licenza è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo. Essa abilita l'esercizio dell'azienda alberghiera ed altre attività complementari nei locali in essa indicati, ha validità permanente.

4. La licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e degli eventuali appartamenti e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

5. Per le residenze turistico alberghiere la licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, delle eventuali camere e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

6. Qualora una licenza d'esercizio sia richiesta per l'esercizio di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di altra azienda operante nel territorio comunale o comune contermine, il rilascio è subordinato alla verifica del mutamento della denominazione presso la competente CCIAA.

7. ***Le comunicazioni*** al SUAP inerenti al subingresso, la cessazione dell'attività non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, la sospensione/ripresa dell'attività, il cambiamento della ragione sociale, devono essere effettuate in via telematica utilizzando il modulo **SCIA**.

8. La **SCIA** deve essere inoltrata in via telematica al SUAP e deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

9. Alla **SCIA**, ricorrendone i presupposti, devono essere allegati i seguenti documenti:

- atti notarili di cessione d'azienda o modifiche societarie;
- autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta alle diverse attività.

10. Il Responsabile SUAP, al ricevimento della **SCIA** e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento.

11. Riscontrata la regolarità della **SCIA**, il Responsabile SUAP, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento e ricorrendone la necessità, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

12. Qualora la **SCIA** fosse incompleta, mancante dei predetti allegati od inesatta, il Responsabile SUAP, nel termine di sette giorni lavorativi e con le modalità di cui al quarto comma, sospende la validità della stessa disponendo per l'integrazione o perfezionamento della stessa che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; la

sospensione della validità della **SCIA** può essere disposta una sola volta. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (15 gg lavorativi) la **SCIA** si intende decaduta di diritto ed il responsabile dell'ufficio incaricato al procedimento dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della medesima.

13. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nella **SCIA** si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà a far cessare l'attività eventualmente già iniziata.

14. Trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato al rilascio di un titolo di polizia amministrativa che può raccogliere prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente, la procedura mediante presentazione della **SCIA** si deve concludere in ogni caso con il rilascio formale della licenza d'esercizio.

Art. 15 - Inizio attività e comunicazioni attività ricettive non alberghiere (escluse quelle all'aria aperta)

1. L'esercizio, il trasferimento, l'ampliamento o riduzione, di un'attività ricettiva non alberghiera, con esclusione delle strutture all'area aperta, può essere iniziato mediante l'utilizzo della **SCIA** con la procedura di cui all'articolo 13, in quanto applicabile e mediante la presentazione dei seguenti documenti in allegato:

a) planimetria con l'indicazione della superficie totale dell'area e locali adibiti all'attività ricettiva, di quella destinata alla somministrazione e altre attività; la planimetria deve essere sottoscritta dall'interessato; copia della planimetria sarà trasmessa all'ATS per la dovuta verifica di competenza;
b) dichiarazione di osservanza degli standard minimi obbligatori come previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
c) autocertificazione dei requisiti soggettivi e professionali con indicazione della persona delegata o preposta alla somministrazione o altre attività che richiedano requisiti professionali specifici;
d) certificato di prevenzione incendi se dovuto;
e) relazione sulle attività complementari abbinate all'attività ricettiva;
f) adeguata copertura assicurativa per danni a terzi

2. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, presso l'azienda ricettiva non alberghiera, dovrà essere tenuta esposta copia della **SCIA** riportante la data di ricevimento da parte del SUAP unitamente alle relative schede ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.

3. Copia del provvedimento conclusivo è inviata alla Provincia e alle strutture IAT del territorio.

4. Utilizzando il modulo **SCIA**, con la stessa procedura di cui all'articolo 14, devono essere comunicati i subingressi e le modifiche societarie nonché ogni cessazione o sospensione dell'attività.

Art. 16 – Disposizioni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere

1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dal presente regolamento, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa **SCIA** da presentare al SUAP in forma telematica.

2. La **SCIA** è presentata corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della **SCIA** deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

3. Il Responsabile SUAP comunica alla provincia, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le **SCIA**, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività.

4. I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera e unità abitativa.

5. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.

6. Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.

7. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per le attività ricettive svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal SUAP, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

9. Per le strutture ricettive non alberghiere di cui all'articolo 10, lettere a), c), d), e) e f) non è richiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.

10. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dai precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

11. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui all'articolo 10, lettera c) Case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Inizialmente tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della SCIA di avvio attività e successivamente verrà conferito dalla Provincia previa registrazione al sistema ROSS. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le predette attività pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

Attività ricettive all'aria aperta

Art. 17 – Tipologia delle aziende ricettive all'aria aperta

1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.

2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in:

a) ***Villaggi turistici –*** Sono le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

b) ***Campeggi -*** Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.
L'ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.

c) ***Aree di sosta -*** Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
Le aree di sosta sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche con apposito regolamento.
In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.

3. L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

4. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale, dette aziende ricettive caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi possono assumere ulteriore denominazione, in aggiunta a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non deve coincidere con altre denominazioni individuate nel presente regolamento.

5. Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:
a) allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;
b) allestimenti mobili (case mobili) di norma in proprietà, possesso o leasing o comunque in disponibilità dell'azienda;
c) mezzi mobili di pernottamento, quali tende, camper, roulotte, di norma di proprietà dei turisti.

6. Gli allestimenti mobili e i mezzi mobili di pernottamento possono essere dotati di pre-ingressi, verande o coperture, aventi dimensioni e caratteristiche indicate nel regolamento regionale.

7. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata qualsiasi forma di cessione in godimento che faccia venir meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta. Al termine del rapporto contrattuale di occupazione della piazzola, i mezzi di pernottamento e gli allestimenti mobili devono essere rimossi.

8. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti, pena l'inibizione dell'attività fino alla stipula di adeguata copertura.

9. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti e attrezzature non può essere imposto ai turisti.

Art. 18 – Insediamento e inizio attività

1. La classificazione è attribuita dalla provincia con le procedure indicate negli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con le previsioni indicate dalla componente economica-commerciale del PGT.

3. La realizzazione, il trasferimento e l'ampliamento delle strutture fisse delle aziende ricettive all'area aperta è soggetta alla presentazione al SUAP del modulo **SCIA** ed al permesso di costruire rilasciato, che devono essere corredate dallo studio dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi; inoltre devono essere accompagnate dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto in relazione alle disposizioni localizzative indicate nella componente economica-commerciale del PGT.

4. Non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistico-edilizi, quindi non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di

qualsiasi genere, quali pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, per la sosta e il soggiorno dei turisti e purché conformi alle disposizioni del regolamento regionale. Non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.

5. La **SCIA** di realizzazione, trasferimento, ampliamento o riduzione, della struttura ricettiva all'aria aperta deve essere redatta utilizzando il modulo comunale predisposto ed inoltrata unitamente alla richiesta di permesso di costruire con i seguenti allegati:

- **a)** Planimetria e relazioni tecniche necessarie per la valutazione edificatoria delle opere;
- **b)** dichiarazione di osservanza degli standard minimi obbligatori come previsti dalle disposizioni regionali vigenti;
- **c)** autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta alla somministrazione o altre attività che richiedano requisiti professionali specifici;
- **d)** certificato di prevenzione incendi;
- **e)** relazione sulle attività complementari abbinate all'attività ricettiva;
- **f)** relazione sull'osservanza di tutte le normative vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva;
- **g)** dimostrazione di copertura assicurativa danni a terzi alloggiati.

6. Il procedimento di rilascio di licenza d'esercizio è istruito dal SUAP in modo contestuale a quello urbanistico edilizio. Pertanto, la correlazione dei procedimenti comporta che l'assenso all'esecuzione delle opere edili contempli anche l'accoglimento dell'istanza per l'esercizio dell'attività ricettiva che dovrà comunque essere attivata previa presentazione della **SCIA** ed altri documenti richiesti in accoglimento dell'istanza.

7. Il Responsabile SUAP, al ricevimento della **SCIA** e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e la persona responsabile del procedimento, nonché le modalità per prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

8. Riscontrata la regolarità dell'istanza, il SUAP, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli altri uffici competenti per le dovute verifiche, chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi, ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

9. Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il SUAP, nel termine e con le modalità di cui al sesto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione della **SCIA**. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (15 gg lavorativi) l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

10. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avviserà l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procederà alla decisione di accoglimento dell'istanza eventualmente già concessa.

11. Poiché nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale, la **SCIA** dovrà contenere la dichiarazione e documentazione afferente all'esercizio di dette attività.

12. L'inizio dell'attività è comunque soggetto alla presentazione, da parte di chi ha titolo per assumerne la gestione, di una **SCIA** al SUAP, e qualora il titolare dell'attività non sia una persona fisica deve individuare un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al SUAP. Nella **SCIA** devono essere indicate la denominazione prescelta e il periodo di apertura; copia è trasmessa alla Provincia.

13. La licenza d'esercizio è da intendersi rilasciata in coordinamento con l'articolo 86 del TULPS e tutte le correlate disposizioni comportamentali anche regolamentari, comprese quelle inerenti l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e dei giochi leciti (escluso quelli di cui all'articolo 110, 6° comma del TULPS) intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

14. Per gli effetti di cui al comma precedente, la licenza abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e di giochi leciti, purché l'interessato ne faccia esplicita dichiarazione nella relazione sulle attività complementari allegata all'istanza o **SCIA**.

15. la licenza è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo. Essa abilita l'esercizio dell'azienda alberghiera ed altre attività complementari nei locali in essa indicati, ha validità permanente previo rinnovo quinquennale della classificazione. Copia è trasmessa alla Provincia.

16. La licenza d'esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle piazzole, delle case mobili o bungalow, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

Art. 19 – Obblighi

1. Oltre alle disposizioni indicate nell'art. 16 del presente regolamento, i gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e a comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. È fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

3. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti, pena la revoca della licenza.

4. Secondo le disposizioni vigenti, le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all'aria aperta sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicate alla provincia.

5. La mancata o incompleta comunicazione comporta l'impossibilità di applicare tariffe superiori a quelle regolarmente comunicate.

6. I prezzi minimi e massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.

7. Con le stesse modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento, utilizzando il modulo **SCIA**, devono essere comunicati i subingressi e le modifiche societarie nonché ogni cessazione non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, o sospensione dell'attività.

Art. 20 – Campeggi temporanei – deroghe ed esclusioni

1. Non sono soggetti alle presenti norme, ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:

a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;

b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.

2. L'allestimento di tali campeggi deve essere preventivamente comunicato al SUAP con **SCIA**, indicando il periodo definito. Il Responsabile del SUAP informa l'autorità sanitaria locale per i dovuti controlli.

3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio, di cui costituisce requisito indispensabile per la presentazione della **SCIA**.

4. I criteri per il calcolo dell'importo della copertura assicurativa di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta Regionale congiuntamente.

Vigilanza e sanzioni

Art. 21 – Vigilanza comunale e sanzioni

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, la Polizia Locale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle presenti norme afferenti all'esercizio delle attività ricettive alberghiere e non alberghiere e cura il procedimento sanzionatorio per le seguenti fattispecie:

a) Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui agli articoli 9 e 10, e all'articolo 9, comma 3, senza avere presentato la **SCIA** o la comunicazione di cui all'articolo 16, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.

b) Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.

c) I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 11, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

2. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni, di cui al precedente comma, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività

3. Per l'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi precedenti, si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1/2012.

4. Trattandosi di pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del TULPS, la mancata esposizione della licenza d'esercizio o di ogni altro titolo di polizia amministrativa e della tabella delle tariffe è punita con la sanzione amministrativa da € 156 a € 1032 con la procedura di cui all'articolo 17 ter e seguenti del TULPS.

5. Ogni altra violazione, non sanzionata dai commi precedenti o dall'articolo 22, è punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

6. Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco.

7. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

8. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

9.. Per quanto non previsto dal presente e successivo articolo, si osservano le disposizioni della legge n. 689/81 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

Art. 22 – Vigilanza provinciale e sanzioni

1. La provincia esercita le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, nonché le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni.

2. Il titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che rifiuta di fornire le informazioni richiestegli, necessarie ai fini della verifica della classificazione o del rispetto dei servizi e degli standard qualitativi, ovvero denuncia elementi non corrispondenti al vero, anche in riferimento alla valutazione integrativa di cui all'articolo 11, comma 3, o non conformi alla classificazione o ai servizi della propria struttura, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.

3. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che omette di esporre il contrassegno identificativo della categoria o della classificazione attribuita, ovvero attribuisce al

proprio esercizio con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta, ovvero afferma la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.

4. Il titolare dell'azienda ricettiva all'aria aperta che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei a dodici mesi.

5. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 16, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

6. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 200 per ogni persona in più.

7. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 16, comma 8.

8. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio dato in locazione per finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso opposto agli incaricati della provincia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono incrementate fino ad un massimo di quattro volte, ferma restando la facoltà della provincia di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione dell'attività non superiore a tre mesi.

9. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.

10. Le sanzioni sono riscosse dalla provincia. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

Attività turistiche didattiche

Art. 23 - Campeggi e soggiorni didattici – educativi

1. Ai sensi della LR n. 16/2008, le attività educative, didattiche, sociali e religiose con le quali enti, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, possono svolgere le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni in strutture fisse e campeggi, sono le tipologie sottoelencate:

a) ***Soggiorno in struttura fissa autogestita -*** Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a trenta giorni.
Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un numero di persone rapportato alla capacità ricettiva delle attrezzature igienico-sanitarie e devono essere raggiungibili dai mezzi di soccorso.
Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al SUAP con apposito modulo comunale ed indicando:
   - le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione e organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
   - la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
   - l'assenso del proprietario della struttura;
   - la tipologia di attività.

   Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in assenza di provvedimento motivato di diniego, l'attività di soggiorno può essere iniziata.

Per lo svolgimento dei soggiorni si devono rispettare le disposizioni comunali di polizia urbana e le disposizioni regionali in materia.
I responsabili, nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

b) ***Campeggio temporaneo autogestito -*** Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori, per una durata non superiore a novanta giorni.
Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, per lo svolgimento dei campeggi di cui al presente articolo si deve presentare richiesta di autorizzazione al SUAP. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta su apposito modulo comunale indicando:
- le generalità di uno o più responsabili dell'ente, associazione o organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
- la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
- l'assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
- la tipologia di attività;
- l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa.

Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione in assenza di un provvedimento motivato di diniego, l'attività di soggiorno può essere iniziata.
Per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti si devono rispettare le disposizioni comunali di polizia urbana e le eventuali disposizioni regionali.
I responsabili, nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà.

c) ***Campeggio mobile itinerante autogestito -*** Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a settantadue ore.
Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni comunali di polizia urbana e le eventuali disposizioni regionali in materia.

Agenzie viaggi e turismo

Art. 24 – Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività. In aggiunta alle predette attività, possono svolgere ulteriori attività stabilite dalla regione, ivi comprese attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica.

2. Le attività di cui al comma 2 possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line.

3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, previa proposta di programmi, ai sensi della normativa nazionale vigente.

Art. 25 – Apertura agenzia

1. La localizzazione delle agenzie di viaggio e turismo è disposto nella componente economica commerciale del PGT

2. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione telematica di una **SCIA**, al SUAP.

3. Il SUAP è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già

operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.

4. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a **SCIA** autonoma ma a comunicazione al SUAP ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al SUAP a cui è stata inviata la **SCIA** dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.

5. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente articolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.

6. Nel caso in cui la sede dell'agenzia on line si trovi in uno Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell'attività ha l'obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.

Art. 26 – Variazioni

1. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al SUAP la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nello stesso comune, la sostituzione del direttore tecnico e l'estensione di attività.

2. La variazione deve essere presentata al SUAP in forma telematica mediante la trasmissione di una **SCIA** per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.

3. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la **SCIA**, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.

4. La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo, non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, deve essere comunicata al SUAP.

5. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale attività alla data di presentazione della **SCIA** non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione.

2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 27 – Assicurazione

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della **SCIA**, stipulano congrua polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto e i programmi di viaggio, e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla normativa nazionale in vigore.

2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

3. Tutte le agenzie di viaggio sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative, aderire ad un fondo di garanzia o attivare apposita garanzia bancaria, che tutelino i clienti dal rischio di insolvenza o fallimento dell'agenzia o dell'organizzatore dei pacchetti turistici sottoscritti dall'Agenzia, che garantiscano il rimborso del prezzo versato dal cliente per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del cliente stesso.

4. L'agenzia invia annualmente, al SUAP, la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività ai sensi dei commi 1 e 3.

Art. 28 – Requisiti professionali

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico iscritto nel registro regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo

2. La provincia ogni anno indice appositi esami abilitanti per l'esercizio della professione di direttore tecnico.

3. I soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.

Art. 29 – Uffici di biglietteria

1. Le disposizioni afferenti alle agenzie di viaggio e turismo non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto.

2. Sono altresì escluse dalla presente legge le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.

3. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia.

Art. 30 – Organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, con riconoscimento formale a livello nazionale da parte di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale e in almeno tre province.

2. Le associazioni di cui al comma 1, senza la presentazione della **SCIA** di cui all'articolo 25, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni, secondo gli scopi statutari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 32 e seguenti del DLgs n. 79/2011, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 del presente regolamento.

3. Le stesse associazioni di cui al comma 1, possiedono, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale di cui al comma 1, presentano domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

5. Con decreto del dirigente competente per materia viene individuata la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 4 e le modalità di svolgimento dell'attività.

6. L'apertura delle sedi, nelle quali le associazioni di cui al presente articolo esercitano le proprie attività, è soggetta a comunicazione al SUAP ove sono ubicati i locali in cui vengono svolte le stesse.

7. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 2 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000.

Art. 31 – Associazioni, gruppi sociali e comunità

1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni del presente titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. Il SUAP, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

3. Gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 30 e al presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.

4. Gli organizzatori di viaggi di cui al comma 3 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.

5. Gli enti pubblici e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatto salvo, per il Comune, i viaggi che rientrano nella propria attività istituzionale e quelli svolti a esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere assicurati.

6. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.

Art. 32 – Vigilanza, controllo e sanzioni

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, la Polizia Locale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle presenti norme afferenti all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2012 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della L. 689/1981 definendo le sanzioni in modo proporzionale alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

2. Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco.

3. Il Responsabile del SUAP, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute, adotta ordinanze ingiuntive di pagamento delle sanzioni.

4. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:

a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 24, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la **SCIA**;

b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro.

5. Sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000:

a) le associazioni previste dall'articolo 30 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

b) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 31, che contravvengono agli obblighi ivi previsti.

6. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.

7. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la CUR.

8. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la **SCIA**.

9. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.

10. Fermo il disposto di cui al comma 4, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o **SCIA** non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.

11. Ogni altra violazione, non sanzionata dai commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 500.

12. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

Guida e accompagnatore turistico

Art. 33 – Guida turistica ed accompagnatore turistico

1. La qualifica di ***guida turistica*** è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.

2. La qualifica di ***accompagnatore turistico*** è attribuita a chi, per attività, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.

3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale.

4. L'esercizio dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico è stabilita dalla normativa nazionale vigente, secondo i decreti attuativi, ivi compreso quello di individuazione dei suddetti siti a livello di ciascuna regione.

5. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione è rilasciato dalla Provincia.

6. Il tesserino, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce, deve essere mantenuto visibile sulla persona.

7. L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolte nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista

8. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva abilitazione.

9. Le guide turistiche hanno diritto all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali anche per finalità di studio.

10. La provincia esercita la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

11. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte della provincia, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

12. Le sanzioni sono riscosse dalla provincia. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

13. Per l'applicazione delle sanzioni, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012 e le disposizioni della L. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.

Disposizioni finali

Art. 34 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nella programmazione specifica del Settore turistico, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 8^

Regolamento procedurale Settore Agricolo attività complementari

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 8^

Settore agricolo

Art. 1 – Riferimenti legislativi pag. 241
Art. 2 – Criteri di programmazione pag. 241
Art. 3 – Imprenditore agricolo pag. 241

Agriturismo

Art. 4 – Finalità pag. 242
Art. 5 – Definizione attività agrituristiche pag. 242
Art. 6 – Requisiti soggettivi pag. 243
Art. 7 – Elenco operatori agrituristici pag. 243
Art. 8 – **SCIA** inizio attività agricola pag. 243
Art. 9 – Locali da utilizzare nell'attività agrituristica pag. 244
Art. 10 – Requisiti igienico sanitari pag. 244
Art. 11 – Requisiti della somministrazione di pasti e bevande pag. 245
Art. 12 – Uso della denominazione "agriturismo" pag. 246
Art. 13 – Istruttoria inizio attività pag. 246
Art. 14 – Controlli e sanzioni pag. 246

Vendita diretta prodotti agricoli

Art. 15 – Vendita diretta da parte di imprenditori agricoli pag. 248

Mercato agricolo

Art. 16 – Istituzione e finalità pag. 249
Art. 17 – Caratteristiche pag. 249
Art. 18 – Soggetti ammessi alla vendita pag. 250
Art. 19 – Prodotti agricoli in vendita pag. 250
Art. 20 – Altre attività consentite pag. 250
Art. 21 – Modalità di vendita pag. 251
Art. 22 – Addetti alla vendita pag. 251
Art. 23 – Mercati straordinari pag. 251
Art. 24 – Obblighi dei partecipanti al mercato pag. 251
Art. 25 – Disciplina amministrativa e controlli pag. 252
Art. 26 – Sanzioni pag. 252

Raccolta e vendita funghi epigei

Art. 27 – Finalità pag. 253
Art. 28 – Modalità di raccolta pag. 253
Art. 29 – Modalità di vendita pag. 254
Art. 30 – Specie funghi epigei freschi ammessi pag. 255
Art. 31 – Specie funghi secchi e conservati pag. 255
Art. 32 – Sanzioni pag. 256

Agricoltura Urbana o Periurbana

Art. 33 – Disposizioni pag. 257

Disposizioni finali

Art. 34 – Norme finali pag. 258

Disposizioni generali

Art. 1 – Riferimenti legislativi

1. Le disposizioni del presente Settore sottendono all'applicazione del DLgs 228/2001 e del "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"* di cui alla L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii..

Art. 2 – Criteri di programmazione

1. La programmazione di Settore per l'esercizio delle diverse attività complementari all'azienda agricola, nel rispetto della normativa regionale, delle disposizioni legislative dello Stato, dei criteri di programmazione cui al Titolo III° della componente commerciale del PGT e delle presenti norme regolamentari, deve garantire le seguenti funzioni:

a) corretto esercizio dell'attività agricola in ogni sua forma;

b) rilascio dell'attestazione della qualifica di coltivatore diretto e di operatore agrituristico, previa verifica delle risultanze del registro delle imprese presso le CCIAA;

c) autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali, interpoderali e forestali;

d) perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco sul proprio territorio,

e) lo svolgimento armonico dell'attività agrituristica;

f) l'incentivazione della vendita diretta dei prodotti agricoli anche mediante l'istituzione di apposito mercato.

Art. 3 – Imprenditore agricolo

1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

4. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Agriturismo

Art. 4 - Finalità

1. Le presenti norme, nel rispetto della normativa regionale e comunitaria, disciplinano lo sviluppo dell'attività agrituristica allo scopo di sostenere l'agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana del territorio volte a:

- ***a)*** favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, rurale e forestale;
- ***b)*** favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dell'occupazione;
- ***c)*** favorire il recupero del patrimonio edilizio e ambientale rurale rappresentativo dei valori ambientali e paesaggistici, storici e culturali del territorio;
- ***d)*** sostenere e valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, le produzioni agricole di qualità e biologiche e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- **e)** favorire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali locali.

Art. 5 - Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell' articolo 230-bis del Codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermo restando il rispetto e l'applicazione delle normative di legge in vigore per questo tipo di attività, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Sono attività agrituristiche:
a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino a un massimo di cento ospiti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica;
b) la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica;
c) l'organizzazione, all'interno delle strutture aziendali, di attività di degustazione di prodotti aziendali;
d) l'organizzazione, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché di ittiturismo e di ippoturismo.

4. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno di cui al comma 3, lett. b), i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 11.

5. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata possono realizzare nei beni fondiari di pertinenza eventi con finalità promozionali che rientrano tra le attività ricreativo-culturali.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera b), è consentita la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle strutture aziendali nel limite di venti giornate all'anno, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 11 e di quanto previsto dalla specifica normativa applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta.

7. Le attività agrituristiche di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitate anche utilizzando l'abitazione e la cucina dell'imprenditore agricolo, purché non vengano somministrati

più di quarantacinque pasti al giorno e non vengano ospitate più di quindici persone al giorno. I pasti non somministrati nei giorni riportati nel certificato di connessione possono essere cumulati annualmente, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dallo stesso certificato di connessione, nonché il numero massimo di pasti al giorno, i limiti strutturali e i vincoli relativi alla somministrazione dei pasti di cui all'articolo 11.

8. Se l'azienda agrituristica non si configura come azienda agrituristico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla competente struttura regionale affinché sia vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.

Art. 6 - Requisiti soggettivi

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica. Detta certificazione comprovante la connessione viene rilasciata dalla Regione.

2. Oltre alla predetta certificazione, gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica devono frequentare un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione.

3. L'esercizio dell'attività agrituristica è preclusa, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

***a*)** coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi del DLgs 159/2011 e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

4. L'attività di vendita e di somministrazione, in ogni forma esercitata in abbinamento all'attività agrituristica, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti soggettivi e professionali prescritti dalla normativa di disciplina di cui alle parti 2^ e 4^ del presente TUR.

Art. 7 - Elenco operatori agrituristici

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6, presentano domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici istituito dalla Regione.

2. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici costituisce condizione per la presentazione al comune della **SCIA**.

Art. 8 - SCIA inizio attività agricola

1. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione della SCIA da inoltrarsi in via telematica.

2. Il modulo **SCIA** deve essere compilato in ogni sua parte e non è ammesso l'uso di modulistica diversa. Alla **SCIA** devono essere allegati:

- ***a.*** il certificato attestante il rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola che deve rimanere prevalente;
- ***b.*** il certificato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;
- ***c.*** la notifica della procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari (HACCP);
- ***d.*** l'autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;
- ***e.*** fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

3. Nella **SCIA** sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti e i periodi di apertura dell'azienda agrituristica e la stessa consente l'immediato avvio dell'attività agrituristica. Il SUAP, entro 60 giorni, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Nel caso vengano riscontrate lievi carenze e irregolarità, il SUAP, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione, richiede all'interessato la documentazione

integrativa da presentare o può formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività; le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine disposto nella richiesta; il termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dal ricevimento delle integrazioni. La mancata integrazione entro il termine imposto, salvo proroghe motivate, equivale a nullità della **SCIA**.

4. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il SUAP dispone l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dall'ufficio stesso.

5. Qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale, il SUAP avvierà una conferenza di servizi informandone il richiedente. Verificata la completezza della documentazione e comunque prima dei 60 giorni, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo.

6. In caso di modifiche e trasferimenti che comportino variazioni delle superfici aziendali, dell'indirizzo dell'azienda, delle modalità di gestione e della titolarità, delle attività agrituristiche svolte, di variazioni del codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA) e della partita IVA l'operatore agrituristico richiede entro sessanta giorni alla Regione un nuovo certificato di connessione e presenta una nuova SCIA al comune.

7. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al SUAP, in periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. La ricezione degli ospiti può essere sospesa per brevi periodi per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, senza obbligo di comunicazione al SUAP.

8. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano l'attività agrituristica comunicano al SUAP i prezzi minimi e massimi riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio attività.

9. Il SUAP comunica telematicamente il ricevimento della **SCIA** alla Regione e alla Azienda Tutela della Salute (ATS) competente per territorio.

Art. 9 - Locali da utilizzare nell'attività agrituristica

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola.

2. Gli edifici rurali di cui al comma 1 sono compatibili con ogni destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

3. Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. E', altresì, consentito, per una sola volta, l'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.

4. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti urbanistici generali sono ammessi l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione di locali tecnici e di servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione.

Art. 10 - Requisiti igienico-sanitari

1. Le strutture ed i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dal regolamento comunale edilizio e d'igiene e devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.

2. Per le attività di ospitalità in spazi aperti a campeggio, le piazzole di sosta devono garantire l'allacciamento elettrico e i servizi igienici che sono ricavati all'interno di strutture edilizie esistenti.

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni HACCP, e alla normativa vigente in materia. Fermo restando quanto predetto, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.

4. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti igienicamente idonei ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004, e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.

5. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure operative necessarie per garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità sanitaria, nella valutazione delle attività svolte, tiene conto della ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria all'attività agrituristica e della limitata quantità delle produzioni stesse, dell'opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

6. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

Art. 11 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande

1. L'operatore agrituristico somministra pasti e bevande utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda.

2. Nella somministrazione di pasti e bevande sono impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola direttamente trasformati oppure ottenuti attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali in misura non inferiore al trentacinque per cento; per le aziende che ricadono nelle aree svantaggiate di montagna, identificate dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Allegato B, la percentuale è ridotta al trenta per cento;
b) prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole lombarde, compresi prodotti iscritti nell'elenco dei prodotti tradizionali e prodotti caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG e prodotti acquistati da aziende agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica, anche di altre Regioni.

3. Sono assimilate ai prodotti di origine locale, non propri, le carni di selvaggina selvatica prelevata sul territorio regionale nel rispetto della normativa vigente, utilizzate conformemente a quanto disposto dalla disciplina sull'immissione in commercio e sull'igiene degli alimenti.

4. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), è pari, in valore, ad almeno l'ottanta per cento del totale dei prodotti utilizzati nel corso dell'anno. Nel restante venti per cento non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni, fatta eccezione per i vini prodotti da aziende agricole di province non lombarde, contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica.

5. Nell'ambito del servizio di ospitalità, nella somministrazione delle prime colazioni deve essere garantito un apporto di prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), non inferiore al quaranta per cento.

6. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico la carta di provenienza dei prodotti serviti di cui al comma 2, lettere a) e b), inclusi i vini.

7. Se per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall'autorità competente, non è possibile rispettare le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, l'operatore agrituristico ne dà tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale che, svolte le necessarie verifiche, può concedere una deroga limitata all'annualità nella quale si è verificata la causa di forza maggiore.

Art. 12 - Uso della denominazione "agriturismo"

1. L'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nazionali nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica con marchio regionale e regolarmente iscritte al registro regionale degli operatori agrituristici.

2. All'ingresso principale della struttura agrituristica o comunque in posizione ben visibile dall'esterno deve essere apposto almeno un cartello indicante il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi offerti. Eventuali altri cartelli ritenuti utili per l'esercizio dell'attività possono essere posti sulle vie di accesso dell'azienda agrituristica, compreso l'eventuale divieto dell'esercizio venatorio.

Art. 13 - Obblighi nello svolgimento dell'attività

1. Chi esercita attività agrituristiche è tenuto, in particolare, a:

a) rispettare quanto indicato nella SCIA;

b) esporre al pubblico la SCIA, nonché le tariffe praticate;

c) comunicare l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, alla Regione presentando la relativa SCIA al comune;

d) comunicare entro trenta giorni la cessazione dell'attività alla CCIAA e alla Regione;

e) comunicare all'ufficio turistico della provincia competente per territorio, attraverso apposita piattaforma telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dal regolamento (CE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee;

f) registrare le generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;

g) produrre le scritture contabili e ogni altro documento contenente gli elementi funzionali al controllo;

h) diffondere, anche attraverso modalità telematiche, informazioni rispondenti ai servizi offerti e alle attività svolte;

i) esporre in modo ben visibile le informazioni relative alla provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti;

j) presentare comunicazione al comune entro il 1° ottobre, e successivamente solo in caso di variazione, dei prezzi massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intende praticare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo; per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell'attività.

Art. 14 - Controlli e sanzioni

1. La provincia verifica il possesso ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari al rilascio del certificato di connessione, compresa la verifica, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, del rispetto dell'utilizzo prevalente dei prodotti propri.

2. L'esito dei controlli effettuati dalla provincia è trasmesso agli uffici Polizia Locale e SUAP per l'assunzione dei provvedimenti di competenza. Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco.

3. La Polizia Locale per quanto di competenza controlla l'esatto svolgimento dell'attività in osservanza alle presenti disposizioni e dispone l'applicazione del seguente procedimento sanzionatorio:

a) È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attività agrituristica senza aver presentato la necessaria segnalazione di avvio attività (SCIAA). In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, l'ufficio Polizia Locale dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

b) Incorre nella sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00 chi non presenta la SCIA a seguito dell'emissione di un nuovo certificato di connessione.

c) Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi esercita l'attività agrituristica in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il SUAP dispone il divieto di prosecuzione dell'attività fintanto che non venga ripristinata la sussistenza di tutti i requisiti e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi ed è revocato il certificato di connessione.

d) Incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chi non rispetta i

vincoli fissati dall'articolo 11, commi 2 e 4, nell'approvvigionamento di materie prime. Il mancato rispetto della quota stabilita dall'articolo 11, comma 2, lettera a), per più della metà della quota stessa costituisce grave violazione.

e) Incorre nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 chi non rispetta la disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, nell'approvvigionamento di materie prime.

f) Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni pasto in più chi non rispetta il limite annuo di pasti previsti dal certificato di connessione o anche il limite massimo di pasti al giorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), o all'articolo 5, comma 7. Costituisce grave violazione il superamento per più del dieci per cento del limite di pasti previsti dal certificato di connessione.

g) Incorre nella sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni ospite in più al giorno chi non rispetta il numero di ospiti previsto dal certificato di connessione. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite di ospiti previsti dal certificato di connessione.

h) Incorre nella sanzione amministrativa di euro 200,00 chi non espone la segnaletica prevista all'articolo 12, comma 2, o espone una segnaletica difforme da quella prevista.

i) Incorre nella sanzione amministrativa di euro 500,00 chi non espone la SCIA e la carta di provenienza dei prodotti o le espone con dati non veritieri.

j) Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non comunica attraverso la piattaforma telematica i flussi turistici e le tariffe praticate.

k) Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni singola violazione chi supera i limiti previsti dal certificato di connessione per tutte le altre attività agrituristiche diverse da alloggio e somministrazione pasti. Costituisce grave violazione il superamento per più del venticinque per cento del limite previsto dal certificato di connessione.

l) Incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 chi non produce scritture contabili contenenti tutti gli elementi utili a consentire il controllo del rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività agrituristica previsti dal presente titolo; tale fattispecie costituisce grave violazione.

m) Incorre nella sanzione amministrativa di euro 100,00 chi non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 13 non specificatamente sanzionati.

n) Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a 1.000,00 chi non rispetta gli obblighi e i vincoli specifici relativi alle diverse attività agrituristiche definite dal vigente Regolamento Regionale.

o) L'accertamento di una grave violazione comporta, quale sanzione accessoria, il divieto di prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi nel caso in cui nel quinquennio precedente sia stata contestata la stessa o altra grave violazione.

p) I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dalla Polizia Locale sono comunicati al SUAP, alla Regione e alle ATS competenti per territorio. La Polizia Locale comunica al SUAP e alla Regione l'esito dei procedimenti sanzionatori.

q) Incorre nella sanzione amministrativa di 100,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio **dell'attività enoturistica** di cui all'articolo 2, comma 1, punti da 1 a 7 e da 10 a 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

r) Incorre nella sanzione amministrativa da 500,00 a 1000,00 euro chi non rispetta i requisiti e gli standard di servizio **dell'attività enoturistica** di cui all'articolo 2, comma 1, punti 8 e 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.

s) I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica disposti dall'ufficio Polizia Locale sono comunicati al SUAP, alla Regione e alle ATS competenti per territorio.

t) Le sanzioni amministrative sono applicate dalla Polizia Locale osservando il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla L.R. n. 1/2012 ed i relativi proventi sono introitati dal Comune. Organo competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Sindaco. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.

u) Le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Vendita diretta prodotti agricoli

Art. 15 – Vendita diretta da parte di imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese agricole, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Per le attività di vendita diretta al dettaglio esercitata da parte imprenditori agricoli, su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui abbiano la disponibilità non è richiesta alcuna comunicazione fatta salva la presentazione del predisposto modulo **SCIA** in merito all'osservanza dei requisiti igienico sanitari per la vendita di prodotti alimentari. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati. La superficie destinata all'esercizio dell'attività di vendita dei soli prodotti complementari all'attività principale non può eccedere il limite del dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non può superare il limite max di 1.000 mq. e comunque come indicati nella componente economica commerciale del PGT.

4. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante su tutto il territorio nazionale è attivabile mediante presentazione telematica al SUAP, del predisposto modulo comunale di **SCIA** ad autocertificazione dei requisiti igienico sanitari del mezzo utilizzato nell'esercizio dell'attività e può essere iniziata immediatamente dopo la ricevuta da parte del SUAP.

5. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese agricole e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico e con distributori automatici.

6. Ogni modifica societaria, nella titolarità d'impresa o della tipologia e metodologia produttiva deve essere preventivamente dichiarata al SUAP utilizzando il modulo **SCIA**, da inoltrarsi con le modalità di cui al comma 3.

7. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio pubblico, alla dichiarazione deve essere allegata la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

8. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

9. Alla vendita diretta disciplinata dal presente articolo, non si applicano le disposizioni afferenti la vendita al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche a condizione che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende, nell'anno solare precedente, non sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società.

10. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

11. L'attività di vendita diretta e la somministrazione non asservita dei prodotti agricoli, ai sensi del presente articolo, non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la

vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

12. Alle presenti attività di vendita al dettaglio si applicano le disposizioni igieniche-sanitarie previste dal vigente regolamento d'igiene ed a conclusione del procedimento l'ufficio competente rilascerà una presa d'atto con le eventuali prescrizioni ed orari da osservare nell'esercizio dell'attività.

13. Le violazioni al presente articolo si configurano come esercizio abusivo di attività commerciale senza autorizzazione od assenso e sono accertate e sanzionate come disposto dalla LR 6/2010 per il commercio su aree pubbliche e per la somministrazione di alimenti e bevande, e come disposto dall'articolo 22 del D.lgs. 114/1998 per il commercio esercitato in sede fissa.

14. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale. Autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Mercato agricolo

Art. 16 - Istituzione e finalità

1. In attuazione alle disposizioni legislative vigenti in materia, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori, e di perseguire il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti, tramite la riduzione della catena distributiva dei prodotti agricoli e loro trasformati, è data la possibilità alla Giunta Comunale di istituire un mercato agricolo in osservanza alle seguenti disposizioni e che persegua le predette finalità.

2. L'atto istitutivo di Giunta Comunale entrerà a far parte della programmazione economica di settore.

Art. 17 - Caratteristiche

1. Il mercato deve tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).

2. Deve fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

3. Il mercato agricolo di vendita diretta può essere costituito: su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata.

4. Il mercato deve avere le seguenti caratteristiche:

- Svolgimento: Annuale o stagionale
- Periodicità ed orari di svolgimento: da stabilire con le parti interessate
- Numero massimo posteggi: **20**
- L'ampiezza di ciascun posteggio deve essere uniforme per ogni operatore e l'ampiezza è determinata nel provvedimento istitutivo.

5. La Giunta Comunale, oltre a modulare l'assegnazione dei posteggi per tipologia merceologica, può aumentare il numero di posteggi. Può favorire la fruibilità del mercato concedendo la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti del mercato.

Art. 18 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 3 del presente regolamento ed iscritti nel Registro delle Imprese Agricole tenuto dalla CCIAA, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi.

2. L'attività di vendita e di somministrazione sull'area mercatale è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di disciplina vigente per l'esercizio del commercio al dettaglio per il settore alimentare di cui alla parte seconda del presente Testo unico regolamentare.

3. In fase di istituzione e di avvio del mercato, gli imprenditori agricoli interessati devono presentare apposita domanda di assegnazione del posteggio entro il termine fissato nel bando emanato.

4. Nel caso in cui il numero dei posteggi da assegnare, fissato nell'atto istitutivo di Giunta Comunale, sia insufficiente per poter accogliere tutte le domande pervenute, l'assegnazione avverrà in forza di una graduatoria stilata, per ogni tipologia merceologica, applicando i seguenti criteri in ordine di successione:

- aziende aventi la sede di produzione nel territorio comunale;
- aziende con maggiore varietà di prodotti di propria produzione;
- aziende che vendono prodotti biologici di propria produzione, con priorità per le aziende che pongono in vendita la maggiore varietà di prodotti biologici di propria produzione;
- aziende che vendono prodotti con marchi di tutela di propria produzione, con priorità per le aziende che pongono in vendita la maggiore varietà di prodotti con marchi di tutela di propria produzione;
- aziende che realizzano nell'ambito del mercato attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- ordine cronologico di ricezione della domanda.

Art. 19 - Prodotti agricoli in vendita

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione, devono riguardare: orticoltura e frutticoltura fresca o trasformata; produzione vinicola o olivicola; carni e derivati (insaccati ecc.); latte e/o produzioni derivati dalla trasformazione del latte; cereali e relativi sfarinati; miele e prodotti dell'apicoltura; prodotti d'itticoltura; prodotti florovivaistici; altri prodotti purché derivati dall'attività agricola e devono avere le seguenti caratteristiche:

a) provenire dall'ambito territoriale regionale;

b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 3 del presente regolamento;

c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato è soggetta alle limitazioni diversificate secondo la programmazione organizzativa disposta dalla Giunta Comunale nell'atto organizzativo e secondo le strutture utilizzate indicate dall'ATS;

d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

2. L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

3. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare e evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP e IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG e per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.

Art. 20 - Altre attività consentite

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;

c) partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 17, 5° comma, delle presenti disposizioni.

Art. 21 - Modalità di vendita

1. Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi vendita, distributori automatici e automarket.

2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di quanto indicato dall'A.T.S. competente.

3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto.

4. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, i prezzi devono essere indicati per unità di misura.

Art. 22 - Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, soggettivamente abilitati con atto di attestazione di dipendenza o delega.

Art. 23 - Mercati straordinari

1. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista nell'atto istitutivo e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

Art. 24 - Obblighi dei partecipanti al mercato

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto dettato dalle presenti norme e inoltre dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;

b) osservare le disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti gli orari di accesso e di esercizio;

c) proporre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari);

d) provvedere al pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti e canone concessorio.

e) esporre l'originale dei titoli autorizzativi;

f) osservare il divieto di circolare all'interno delle aree dei mercati agricoli con qualsiasi tipo di veicolo;

g) mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati, purché questi sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi;

h) alla fine del mercato lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro. I rifiuti dovranno essere posizionati ordinatamente per il successivo ritiro;

i) osservare il divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo;

j) trattandosi di utilizzo di suolo pubblico o comunque privato messo a disposizione dell'amministrazione comunale, è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante.

2. La Giunta Comunale può emanare ulteriori disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di meglio disciplinare l'attività del mercato agricolo o al fine di tutelare la sicurezza e l'igiene.

Art. 25 - Disciplina amministrativa e controlli.

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo, secondo quanto è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle presenti norme avvalendosi della Polizia Locale, dell'ATS e, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia.

2. Il Responsabile SUAP dispone per la gestione amministrativa del mercato ed in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione e concessione del posteggio.

3. In caso di violazioni di particolare gravità o comportamenti scorretti, il Responsabile SUAP può disporre la sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo per un massimo di giorni cinque di mercato, oppure fino a quando non è stata ristabilita la situazione che ha dato origine al fatto grave o scorretto.

4. Si considerano di particolare gravità:

- il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti nel settore dell'igiene, sicurezza, uso strumenti metrici, decoro e moralità;
- il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- accertate situazioni di illeciti reiterati.

5. La recidiva si verifica qualora sia stato commesso un illecito successivo ad un primo accertamento di violazione, anche di diversa natura, durante lo svolgimento dell'attività nello spazio temporale di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. In caso di mancata presenza per un periodo superiore a 4 mesi in un anno, oppure per numero di volte superiore ad 1/3 del periodo concesso, l'operatore incorrerà nella decadenza dalla concessione/autorizzazione.

7. L'autorizzazione è revocata:

a) per la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo;
b) per la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita;
c) per l'accertata situazione di cui al precedente comma, salvo situazioni derivanti da malattia, gravidanza, infortunio;
d) qualora, nel caso di subingresso per atto tra i vivi, non sia stato comunicato l'avvenuto subingresso entro il termine di un mese dal trasferimento in gestione o in proprietà;
e) qualora, nel caso di subingresso mortis-causa, lo stesso non sia stato comunicato entro un anno.

Art. 26 - Sanzioni

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrati al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

2. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

3. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81 e dalla legge regionale n. 1/2012 ed i proventi sono devoluti al Comune.

4. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni alle violazioni di cui alle presenti norme e relativa programmazione, quando non sia espressamente e diversamente disposto da

specifiche disposizioni e non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi, si applica la procedura sanzionatoria di cui alla legge n. 689/81 e le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da €. 50,00 ad €. 500.

5. L'esercizio dell'attività di vendita nel mercato agricolo da parte di imprenditore agricolo privo della prescritta concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico viene punito con la sanzione amministrativa di € 500, già determinata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della L. 689/81, più il pagamento del canone evaso.

6. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Raccolta e vendita di funghi epigei

Art. 27 - Finalità

1. Oltre alle disposizioni legislative per vendita al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli, la raccolta e cessione dei funghi epigei freschi è soggetta al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 352/1993 e dalla LR n. 31/2008, titolo VIII, Capo I, che dispongono sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;

b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;

c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

Art. 28 – Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.

2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:

a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;

b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;

c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;

e) prevenzione degli incendi boschivi;

f) espletamento delle funzioni di vigilanza;

g) espletamento di funzioni amministrative.

3. Il comune provvede alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.

4. Su tutto il territorio comunale:

- la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp per i quali è consentito il taglio del gambo;
- il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;

- è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
- sono vietati:
  - la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;
  - la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;
  - l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
- è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

5. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

6. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

7. Il Responsabile SUAP può rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari.

8. La Giunta Comunale può promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

Art. 29 – Modalità di vendita

1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciato dall'ATS.

2. La vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

3. La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita previa presentazione al SUAP, in via telematica, della certificazione di avvenuto controllo da parte dell'ATS purché effettuata nei seguenti modi:

a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette od in altri imballaggi idonei da destinare come tali alla vendita;

b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e/o da corpi estranei;

c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, da una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;

d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'ATS, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ATS.

4. Gli operatori del settore agroalimentare che dispongono del micologo, in osservanza alle procedure di autocontrollo aziendale, possono commercializzare, nel solo ambito regionale, funghi spontanei freschi sfusi certificati dal micologo aziendale. I funghi devono essere corredati da certificazione di avvenuto controllo con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all'albo regionale e nazionale del micologo e il timbro dell'impresa alimentare.

Art. 30 - Specie funghi epigei freschi ammessi

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1, DPR n. 376/95. Detto elenco dei funghi commercializzabili può essere integrato con provvedimento del dirigente competente.

1) Agaricus arvensis; 2) Agaricus bisporus; 3) Agaricus bitorquis; 4) Agaricus campestris; 5) Agaricus hortensis; 6) Amanita caesarea; 7) Armillaria mellea; 8) Auricolaria auricolae judae; 9) Boletus aereus; 10) Boletus appendicolatus; 11) Boletus badius; 12) Boletus edulis; 13) Boletus granulatus; 14) Boletus impolitus; 15) Boletus luteus; 16) Boletus pinicola; 17) Boletus regius; 18) Boletus reticulatus; 19) Boletus rufa; 20) Boletus scabra; 21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varieta' lutescens e muscigenus); 22) Clitocybe geotropa; 23) Clitocybe gigantea; 24) Craterellus cornucopioides; 25) Hyduum repandum; 26) Lactarius deliciosus; 27) Leccinum (tutte le specie);	28) Lentinus edodes; 29) Macrolepiota procera; 30) Marasmius oreades; 31) Morchella (tutte le specie); 32) Pleurotus cornucopiae; 33) Pleurotus eryngii; 34) Pleurotus ostreatus; 35) Pholiota mutabilis; 36) Pholiota nameko mutabilis; 37) Psalliota bispora; 38) Psalliota hortensis; 39) Tricholoma columbetta; 40) Tricholoma equestre; 41) Tricholoma georgii; 42) Tricholoma imbricatum; 43) Tricholoma portentoso; 44) Tricholoma terreum; 45) Volvariella esculenta; 46) Volvariella valvacea; 47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita); 48) Pleurotus eringii; 49) Stropharia rugosoannulata. 50) Russula cyanoxantha; 51) Russula virescens; 52) Lactarius salmonicolor; 53) Lactarius deterrimus; 54) Lactarius sanguifluus; 55) Lactarius semisanguifluus.

Art. 31 - Specie funghi secchi e conservati

1. Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12%+2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varieta' lutescens e muscigenus); c) Agaricus bisporus; d) Marasmius oreades; e) Auricularia auricula-judae; f) Morchella (tutte le specie); g) Boletus granulatus;	h) Boletus luteus; i) Boletus badius; l) Craterellus cornucupioides; m) Psalliota hortensis; n) Lentinus edodes; o) Pleurotus ostreatus; p) Lactarius deliciosus; q) Amanita caesarea.

2. Possono altresì essere posti in commercio funghi provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzati in detti Paesi. Detti funghi secchi possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.

3. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi dal confezionamento.

4. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria qualitativa, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:

a) impurezze minerali, non più del 2% m/m;

b) impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;

c) funghi anneriti, non più del 20% m/m.

5. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui alla suddetta lettera a), della tabella al 1° comma, deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi.

6. La vendita dei funghi secchi sminuzzati è consentita con modalità atte a consentire l'esame visivo ed il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

7. I funghi conservati devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche quando sezionati. I seguenti funghi possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati:

1) Agaricus arvensis; 2) Agaricus bisporus; 3) Agaricus campestris; 4) Amanita caesarea; 5) Armillaria mellea; 6) Auricolaria auricola-judae; 7) Boletus aereus; 8) Boletus badius; 9) Boletus edulis; 10) Boletus granulatus; 11) Boletus luteus; 12) Boletus pinicola; 13) Boletus reticulatus; 14) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varieta' lutescens e muscigenus); 15) Clitocybe gigantea; 16) Clitocybe geotropa; 17) Craterellus cornucopioides; 18) Hydnum repandum; 19) Lactarius deliciosus;	20) Lentinus edodes; 21) Macropiota procera; 22) Marasmius oreades; 23) Morchella (tutte le specie); 24) Pholiota mutabilis; 25) Pholiota nameko mutabilis; 26) Pleurotos ostreatus; 27) Psalliota hortensis; 28) Psalliota bispora; 29) Tricholoma columbetta; 30) Tricholoma equestre; 31) Tricholoma georgii; 32) Tricholoma imbricatum; 33) Tricholoma portentoso; 34) Tricholoma terreum; 35) Volvariella volvacea; 36) Volvariella esculenta; 37) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita); 38) Pleurotus eringii; 39) Stropharia rugosoannulata.

8. I predetti funghi conservati debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore. La predetta disposizione non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.

9. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

Art. 32 - Sanzioni

1. Le violazioni alla presente disciplina sono accertate dalla Polizia Locale e sanzionate nel seguente modo:

- La raccolta di funghi di cui all'articolo 91, in relazione alle disposizioni contenute nel Titolo VIII, capo I, della LR n. 31/2008, è sanzionata con il pagamento di una somma da euro 50 a euro 100 per le seguenti violazioni:
  - **a)** esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;
  - **b)** esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
  - **c)** mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;
  - **d)** raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;

e) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni dell'art. 28;

f) raccolta in aree non consentite di cui all'articolo 100, commi 1 e 2, della LR 31/2008;

g) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

h) distruzione dei carpofori.

i) Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.

- All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.
- La vendita di funghi, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 29, salvo che il fatto costituisca reato, è sanzionata con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 per le seguenti violazioni:

  a) vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo micologico o senza la relativa certificazione;

  b) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell'attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;

  c) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;

  d) vendita di funghi non riconoscibili.

- L'utilizzo di funghi per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza la prescritta autorizzazione è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

2. Eventuali provvedimenti sospensivi dell'attività abusiva sono adottati dal Responsabile della Polizia Locale che ne dà comunicazione al SUAP ed all' ATS; l'autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Agricoltura urbana o periurbana

Art. 33 - Disposizioni

1. Con Legge Regionale n. 21 del 8 novembre 2021, viene introdotta l'attenzione all'agricoltura urbana, periurbana e metropolitana coniugandola nelle seguenti fattispecie:

a) *vertical farming* o agricoltura verticale: sistema di coltivazione agricola in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale, in assenza di terreno ovvero fuori suolo o anche in assenza di luce naturale, sviluppate su moduli verticali sovrapposti, sfruttando la combinazione di tecniche quali l'acquaponica, l'idroponica o l'aeroponica;

b) *vertical farm* o fattoria verticale: strutture nelle quali si realizzano sistemi di coltivazione di cui alla lettera a);

c) coperture o tetti verdi*:* coperture vegetali realizzate sui tetti o sulle pareti degli edifici costituite da specie erbacee, arboree o arbustive e destinate a scopi alimentari o anche ornamentali, nonché finalizzate al miglioramento dell'isolamento termico, al risparmio energetico e al potenziamento della sostenibilità ambientale;

d) infrastrutture verdi multifunzionali: interventi di forestazione urbana di cui all'articolo 55 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) o per la realizzazione di sistemi verdi misti di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), finalizzati all'implementazione di un ecosistema urbano sostenibile mediante l'interconnessione tra verde e costruito e il potenziamento delle connessioni ecologiche locali;

e) orti urbani attrezzati pubblici o asserviti: tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città, che insistono su aree pubbliche o asservite alla disponibilità dei comuni con convenzione, attrezzati con impianto fisso di irrigazione, locale ricovero attrezzi ed eventuali recinzioni o altre pertinenze necessarie che rispettino i regolamenti e gli atti di

pianificazione comunali; tali orti urbani contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;

f) aree agricole periurbane: aree agricole caratterizzate dalla prossimità al tessuto urbano consolidato che svolgono funzione di filtro con le aree urbanizzate, favorendo la biodiversità, il recupero e la valorizzazione delle risorse genetiche agricole, la salvaguardia e la creazione di spazi rifugio per la flora e la fauna, nonché la conservazione degli stock di carbonio esistenti nei suoli; le aree agricole periurbane sono destinate all'esercizio dell'attività agricola.

2. Nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e della salute pubblica, nonché della disciplina urbanistica prevista dal PGT, le fattorie verticali possono essere realizzate anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia esclusivamente in edifici esistenti eseguiti in forza di titolo abilitativo legittimo o per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria e sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso urbanistiche previste dalla normativa vigente.

3. La realizzazione di fattorie verticali non è ammessa negli edifici classificati beni storico-artistico-monumentali, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siti all'interno dei Nuclei di antica formazione (NAF) individuati dal Piano delle regole.

4. La realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non è ammessa per gli edifici a destinazione residenziale.

5. È ammessa la nuova costruzione di fattorie verticali nelle aree destinate all'agricoltura secondo le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, della l.r. 12/2005.

6. Nella componente economica-commerciale del PGT, è possibile individuare gli ambiti territoriali esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1.

7. Per l'adeguamento del PGT in merito agli aspetti urbanistici ed edificatori delle attività di cui al comma 1, si rinvia alla legge regionale in argomento.

Disposizioni finali

Art. 34 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nella programmazione specifica di Settore agricolo, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 9^

Regolamento procedurale Settore servizi alle persone

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 9^

Indirizzi generali
Art. 1 – Riferimenti pag. 263
Art. 2 – Finalità e sovrintendenza pag. 263
Art. 3 – Presentazione della domanda pag. 263
Art. 4 – Istruttoria pag. 264
Art. 5 – Revoca, sospensione pag. 265
Art. 6 – Subingresso e modifiche societarie pag. 265

Servizi di telecomunicazioni
Art. 7 – Centri di telefonia ed internet point pag. 266

Agenzie
Art. 8 – Agenzie di servizi diversi pag. 267
Art. 9 – Agenzie onoranze funebri pag. 268

Palestre
Art. 10 – Palestra e sale ginniche pag. 270
Art. 11 – Controllo delle attività e sanzioni pag. 271

Istituti di bellezza
Art. 12 – Acconciatori ed estetisti pag. 271
Art. 13 – Definizioni pag. 272
Art. 14 – Requisiti professionali acconciatore pag. 272
Art. 15 – Requisiti professionali estetista pag. 273
Art. 16 – Autorizzazione pag. 274
Art. 17 – Esercizio congiunto di più attività pag. 274
Art. 18 – Orari, sospensione, decadenza o revoca dell'attività e tariffe pag. 274
Art. 19 – Caratteristiche dell'esercizio pag. 275
Art. 20 – Condizioni igienico-sanitarie degli esercizi e del personale pag. 275
Art. 21 – Esclusione dalle prestazioni pag. 276
Art. 22 – Disposizioni comuni a tutte le attività pag. 276
Art. 23 – Elenco apparecchi per uso estetico pag. 277
Art. 24 – Controllo delle attività e sanzioni pag. 277

Tatuaggi e piercing
Art. 25 – Riferimenti normativi pag. 278
Art. 26 – Definizioni pag. 278
Art. 27 – Requisiti professionali pag. 278
Art. 28 – Inizio esercizio delle attività pag. 278
Art. 29 – Divieti e complicazioni pag. 279
Art. 30 – Valutazione del rischio pag. 280
Art. 31 – Indicazioni per l'operatore pag. 280
Art. 32 – Requisiti strutturali minimi pag. 281
Art. 33 – Vigilanza, controllo e sanzioni pag. 281

Discipline bio-naturali
Art. 34 – Attività massaggi di esclusivo benessere pag. 282
Art. 35 – Vigilanza e controllo pag. 284

Grotte di sale e haloterapia
Art. 36 – Definizione e inizio attività pag. 284
Art. 37 – Vigilanza e controllo pag. 285

Lavanderie
Art. 38 – Tintoria e lavanderia pag. 286
Art. 39 – Attività soggette alla disciplina pag. 286
Art. 40 – Requisiti professionali pag. 286
Art. 41 – Inizio esercizio delle attività pag. 287
Art. 42 – Requisiti strutturali minimi lavanderie ad umido pag. 288
Art. 43 – Requisiti strutturali minimi lavanderie industriali pag. 288

Art. 44 – Requisiti strutturali minimi lavanderie a secco pag. 288
Art. 45 – Requisiti strutturali minimi tintorie e mestieri affini pag. 289
Art. 46 – Requisiti minimi dei veicoli per trasporto della biancheria pag. 289
Art. 47 – Disposizioni particolari pag. 289
Art. 48 – Sanzioni pag. 289

Servizi prima infanzia
Art. 49 – Disciplina pag. 290
Art. 50 – Commissione asseveratrice pag. 290
Art. 51 – Specificazioni per micronidi pag. 291
Art. 52 – Specificazioni per i nidi pag. 292
Art. 53 – Specificazioni per i nidi famiglia pag. 292
Art. 54 – Specificazioni per i centri della prima infanzia pag. 293
Art. 55 – Specificazioni relative al personale pag. 293
Art. 56 – Baby parking, ludoteca o centro giochi pag. 294

Altri servizi
Art. 57 – Luoghi di riunioni pag. 295
Art. 58 – Insediamento e controllo delle diverse attività di servizio pag. 296

Disposizioni finali
Art. 59 – Norme finali pag. 296

Indirizzi generali

Art. 1 – Riferimenti

1. Le norme della presente parte regolamentare corrispondono a precise disposizioni legislative in materia e dispongono affinché le attività vengano esercitate entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati a sostegno di una sicura viabilità, al contenimento delle emissioni di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico ed al disturbo del quieto vivere sociale.

2. Per attività di servizio si intende qualsiasi azienda comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di prestazione del servizio si intende il laboratorio, un deposito al chiuso o all'aperto con o senza smercio di prodotti, gli uffici di raccolta commissioni e le esposizioni anche chiuse al pubblico.

3. Le attività di servizio quali acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing, tinto- lavanderie, studi medici, palestre fitness, atelier, calzolai, copisteria-legatoria, studi fotografici, riproduttori di chiavi e timbri, agenzie ed altre attività di qualunque specie, sono insediabili, al di fuori di ambiti destinati all'esercizio di attività produttive e di terziario, solo in osservanza alla programmazione di settore in modo da corrispondere al reale fabbisogno residenziale senza compromettere il delicato assetto viabilistico e di ordine sociale delle stesse aree storiche o residenziali.

4. La programmazione di settore, per l'insediamento di dette attività in ambiti residenziali, osserva le presenti norme e le disposizioni urbanistiche di cui al titolo III° della componente commerciale del PGT previste per i negozi di vendita al dettaglio.

Art. 2 – Finalità e sovrintendenza

1. Le presenti norme disciplinano le procedure e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio delle autorizzazioni.

2. La sovrintendenza delle funzioni amministrative sono in capo al SUAP per le funzioni amministrative.

3. L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che attengono al rilascio dei titoli abilitativi sono espletati dal SUAP e sono definiti dal Responsabile a cui è stato affidato il predetto ufficio.

4. Il SUAP nel rilascio delle autorizzazioni o licenze dovrà attenersi alle presenti norme ed alla programmazione di settore.

5. Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale su iniziativa e in coordinamento con il SUAP in modo da corrispondere alle necessità dell'attività istruttoria.

6. Dell'attività di controllo svolta, il Comando di Polizia Locale relazionerà, con solerzia, al Sindaco ed al Responsabile SUAP e quest'ultimo corrisponderà alle richieste avanzate dai cittadini.

Art. 3 – Presentazione della domanda

1. Le segnalazioni per l'attivazione, l'ampliamento ed il trasferimento delle attività di cui alle presenti norme regolamentari devono essere presentate al SUAP in via telematica, con l'utilizzo della **SCIA** corredata dalle proprie schede autocertificative richieste dalle specifiche norme del presente regolamento e dai seguenti allegati:

- Planimetria dei locali od area interessati nei quali deve essere esercitata l'attività;
- Certificazione attestazioni professionali come da modulo comunale;
- Certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità dei locali o dell'area e di osservanza della programmazione di settore in merito all'insediamento richiesto;
- Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);
- Certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità tecnica dell'impiantistica elettrica, termica e di condizionamento;
- Relazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività;

- Se trattasi di società allegare copia dell'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio;
- Copia dell'atto costitutivo di associazioni o circoli privati;
- Copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli **SCIA**.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate immediatamente dopo il ricevimento della **SCIA** da parte del SUAP.

3. La **SCIA** è consentita solo con riferimento a locali o aree esistenti già disponibili, dei quali si autocertifica sia la rispondenza urbanistica sulla destinazione d'uso dell'area o immobile, sia la idoneità igienico-sanitaria.

4. Qualora l'apertura di un esercizio di servizio, conforme alle norme urbanistiche, comporti la realizzazione di opere edilizie, la **SCIA** può essere presentata solo al termine dei lavori e prima di iniziare l'attività di vendita.

5. Salvo diversa indicazione, la **SCIA** abilita all'attività in modo permanente e l'eventuale rinnovo o proroga di validità deve essere richiesta al SUAP prima della scadenza del provvedimento. La rinnovazione o proroga decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

6. Sullo stesso atto deve apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita.

7. Quando le presenti norme prescrivono l'obbligo dell'avviso di tariffari o regolamenti particolari, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare. Il SUAP rilascia una copia con l'annotazione di presentazione e conserva l'altro negli atti d'ufficio.

8. Eventuale prestazione di cauzione, quando richiesta dalle presenti norme o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Art. 4 – Istruttoria

1. Al ricevimento della **SCIA**, il SUAP telematicamente invia copia agli uffici competenti per le dovute verifiche oggettive dichiarate; inoltre avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati. Quest'ultima verifica può essere disposta a campione.

2. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, il responsabile del procedimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la segnalazione si intende correttamente presentata.

3. Qualora il responsabile del procedimento chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia della segnalazione.

4. Verificata la completezza della documentazione, il responsabile del procedimento propone al Responsabile SUAP l'adozione del provvedimento conclusivo che deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 2, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale.

5. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, nel punto di prestazione del servizio dovrà essere tenuta esposta copia della **SCIA**, con la ricevuta da parte del SUAP, unitamente alle relative schede ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.

6. In qualunque momento si dovessero riscontrare fatti ostativi all'esercizio dell'attività, il SUAP avvierà il procedimento di cessazione della stessa fino ad eliminazione delle condizioni ostative rilevate.

Art. 5 – Revoca, sospensione

1. L'attività assentita deve essere iniziata entro tre mesi dalla data del rilascio del provvedimento, salvo diversa disposizione specifica in materia.

2. Qualora l'esercizio non venga attivato nel temine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca del titolo.

3. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno. Possono essere altresì revocate quando venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenerle o una delle condizioni o prescrizioni alle quali il titolo è subordinato, nel caso di abuso della persona autorizzata e in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dalle presenti norme e relativa programmazione di settore. Possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.

4. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo abilitativo.

Art. 6 – Subingresso, modifiche societarie, cambio soggetto con requisiti, cessazione o sospensione dell'attività

1. Per il trasferimento della gestione o della titolarità dell'azienda, per atto tra vivi o causa di morte, per modifiche societarie, per cambio del soggetto con i requisiti professionali, per la cessazione non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, o la sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni, entro 7 giorni dalla modifica si dovrà presentare al SUAP, in via telematica, il modulo **SCIA**, con allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione e dichiarazione di eventuali requisiti professionali posseduti.

2. Nel caso di morte del titolare, l'erede ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

3. Il Responsabile SUAP può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi.

4. Nel caso di affitto d'azienda, l'assenso all'esercizio dell'attività è concesso per la durata dell'affittanza. Trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.

Servizi di telecomunicazioni

Art. 7 – Centri di telefonia ed internet point

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
    1. centro di telefonia in sede fissa: qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;
    2. internet point: il centro di cessione al pubblico del servizio telematico allo scopo di fornire collegamenti per acquisizione e trasmissione dati, indipendentemente dalle tecnologie di collegamento utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati;
    3. cessione al pubblico di servizi telefonici e/o internet point: ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale e /o trasmissione dati, indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati, nonché l'attività di vendita di schede telefoniche;
    4. titolare del centro di telefonia in sede fissa e/o internet point: il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione del Ministero delle telecomunicazioni;
    5. gestore del centro di telefonia in sede fissa: il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici;

2. In osservanza al vigente "Codice delle Comunicazioni", la fornitura di reti o ***di servizi di comunicazione elettronica*** è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione in parola non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di regolamentazione e programmazione dell'attività.

3. L'impresa interessata presenta al Ministero delle Telecomunicazioni una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce dichiarazione di inizio attività e deve essere conforme al modello indicato nel Codice. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabiliti nel Codice medesimo.

4. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

5. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti ed al SUAP almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero.

7. Chiunque intenda mettere a disposizione dei clienti di un pubblico esercizio o dei soci di un circolo privato di qualsiasi specie apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve darne comunicazione alla Questura.

8. La comunicazione in parola non incide sulle attribuzioni del Comune in materia di regolamentazione e programmazione dell'attività.

9. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti.

10. Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alla somministrazione di bevande, laddove vengano

offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.

11. All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia fissa non può essere effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande. È consentita solo l'installazione di distributori automatici di bevande e alimenti, nel rispetto delle procedure previste dall'apposito regolamento di settore, ed è ammessa la sola attività di vendita di cui al punto 3) del 1° comma del presente articolo.

12. I predetti centri di telefonia fissa, uniti o disgiunti dal servizio di internet point, possono essere attivati soltanto in osservanza alla localizzazione di cui alla programmazione di settore.

13. I centri di solo internet point sono sempre attivabili presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, mentre se attivati singolarmente sono considerati come centri di servizio di cui al comma precedente e pertanto sottostanno alla stessa disciplina di localizzazione.

14. L'apertura o di trasferimento del servizio di telefonia in sede fissa e/o internet point è subordinata alla presentazione della **SCIA** come indicato nell'articolo 3 .

15. Ogni modifica societaria, nella titolarità d'impresa o nella tipologia del servizio, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero e comunicata alla Questura, quindi successivamente comunicata al SUAP con **SCIA** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme.

16. La **SCIA** deve essere presentata, corredata ai sensi dell'articolo 3 delle presenti norme unitamente alla copia della comunicazione di inizio attività trasmessa al Ministero delle telecomunicazioni con attestazione di ricevuta della raccomandata e dalla copia della comunicazione alla Questura.

17. L'attività può essere iniziata immediatamente dal ricevimento della **SCIA** da parte del SUAP ed il procedimento si concluderà con il rilascio di una presa d'atto avente validità esclusivamente in relazione all'uso dei locali e alle superfici in essa indicate, nonché sulla rispondenza localizzativa prevista dalla programmazione di settore.

18. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.

19. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le normali operazioni di controllo, ai locali e pertinenze adibiti ai servizi di telecomunicazioni di cui al presente articolo.

20. Il procedimento sanzionatorio è dato al Responsabile della Polizia Locale che notizierà il SUAP per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi di sospensione o fermo dell'impianto.

21. L'attività esercitata in violazione alla presente disciplina, se non diversamente sanzionata, è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Agenzie

Art. 8 – Agenzie di servizi diversi

1. Per agenzie diverse si intendono quelle non disciplinate dalle norme di polizia amministrativa e di seguito elencate in termini non esaustivi:

- *Agenzie di intermediazioni immobiliari, commerciali e di servizi*

  Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a **SCIA**, da presentare alla CCIAA per il tramite del SUAP comunale con allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza delle norme di programmazione urbanistica - commerciale.

- *Attività di agente e rappresentante di commercio*

  Le attività di agente o rappresentante di commercio, disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, sono soggette a **SCIA** da presentare alla CCIAA per il tramite del SUAP comunale con allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza delle norme di programmazione urbanistica - commerciale.

- *Attività di mediatore marittimo*

  L'attività di mediatore marittimo, disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478, è soggetta a **SCIA** da presentare alla CCIAA per il tramite del SUAP comunale con allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza delle norme di programmazione urbanistica - commerciale.

- *Attività di spedizioniere*

  L'attività di spedizioniere, disciplinata dalla legge 1442/41, è soggetta a **SCIA** da presentare alla CCIAA per il tramite del SUAP comunale con allegate le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza delle norme di programmazione urbanistica - commerciale.

- *Altre agenzie*
  - agenzia di recapito corrispondenza e pacchi (DLgs 261/99);
  - agenzie assicurative (DLgs 209/2005);
  - agenzie ed istituti di credito, banche e money transfer (DLgs 385/93);
  - agenzie di cambio (L. 1/91);
  - agenzie intermediazione finanziaria (DLgs 385/93);
  - agenzie disbrigo pratiche automobilistiche (L. 264/91 - L. 11/94);
  - autoscuole (DLgs 285/92 – DM 317/95);
  - agenzie di stampa (L. 47/48);
  - agenzia o impresa di pulizie (L. 82/1994 – DM 274/97)
  - altre agenzie di ogni genere e tipo.

2. Le predette attività ed altre similari o affini, oltre ad avere l'iscrizione nei prescritti albi o ruoli, devono presentare al SUAP, in via telematica, la **SCIA**, come indicato nell'articolo 3, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche correlate all'uso degli immobili ed in osservanza alla programmazione di settore. Non costituisce cambio di destinazione d'uso l'apertura e l'esercizio di agenzia in uso promiscuo alla residenza. Ai sensi art 54 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) per uso promiscuo si intende quando un immobile viene utilizzato sia come propria abitazione sia per esercitare la propria attività professionale.

3. Ogni modifica societaria nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia produttiva, di sospensione o cessazione non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:
- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

4. Ai controlli delle attività in questione provvede la Polizia Locale in coordinamento con le altre forze di Polizia procedendo, per quanto di competenza, al procedimento sanzionatorio ed alla trasmissione degli atti al SUAP ed alle diverse autorità competenti in materia.

5. Le attività esercitate in violazione alle presenti norme ed alla programmazione di settore sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

6. Il Responsabile della Polizia Locale è incaricato del procedimento sanzionatorio. All'adozione dei provvedimenti conseguenti di immediata cessazione e qualora la stessa non venga eseguita, egli dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all'ATS, al SUAP ed all'Agenzia delle Entrate per le rispettive competenze.

Art. 9 - Agenzie onoranze funebri (LR 33/2009 e RR 4/2022)

1. Per agenzia di onoranze funebri è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;

b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;

d) trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

g) eventuale gestione di case funerarie.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei seguenti requisiti e quelli proporzionali minimi previsti dall'art. 3 del RR n. 4/2022:

a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;

b) almeno un'auto funebre rivestita internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e attrezzata in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto;

c) adeguata rimessa provvista dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri;

d) direttore tecnico dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso di requisiti formativi per gli addetti in tema di sicurezza sul lavoro acquisiti in corsi formativi svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente;

e) un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro;

f) la dichiarazione, da parte del richiedente l'autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori in possesso dei requisiti formativi di cui al punto precedente e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) ed f) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti devono essere comunicati al comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale.

4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti per il direttore tecnico.

6. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

a) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

b) si trovano in stato di interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;

c) sono sottoposti ad una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

7. Le condizioni ostative riguardano il titolare, il direttore tecnico e il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

9. Per poter svolgere l'attività di agenzia onoranze funebri è necessario presentare **SCIA,** in via telematica, al SUAP mediante apposito modulo comunale con gli allegati indicati all'articolo 3 delle presenti norme.

10. Ogni subingresso o modifica societaria nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto che attesti l'acquisizione dell'azienda.

11. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

12. Per lo svolgimento dell'attività si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI bis del testo unico della legge regionale i in materia di sanità n. 33/2009.

13. Le attività esercitate in violazione alla programmazione di settore sono punite con la sanzione amministrativa determinata in € 50 a € 500 con minimo sanzionatorio determinato ai sensi del 2° comma dell'art. 16 della L. 689/1981. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco. Per le violazioni afferenti l'esercizio dell'attività si rinvia all'art. 77 della LR 33/2009 e le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 1/2012.

14. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP; qualora le ordinanze di cessazione non vengano eseguite, egli dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all'ATS ed all'Agenzia delle Entrate per le rispettive competenze.

Palestre

Art. 10 - Palestre e sale ginniche

1. Con la denominazione di *"palestra"* e *"sale ginniche"* si intendono le strutture pubbliche e private in cui sono offerti, sotto qualsiasi forma, servizi aventi ad oggetto l'attività motoria fisica e sportiva, finalizzata alla formazione ed al benessere psico-fisico nonché al mantenimento della forma fisica della persona, ed all'interno delle quali non si ravvisino gli elementi tipici del pubblico spettacolo e trattenimento, soprattutto con l'affluenza indistinta di pubblico, e dove i partecipanti si riuniscono al solo fine ginnico sportivo di apprendimento di una disciplina sportiva o di esercizio dell'attività fisico-motoria.

2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.

3. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

4. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella

struttura sportiva.

5. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui al comma 2 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.

6. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP, in via telematica, della **SCIA** come indicato dall'articolo 3, corredate dagli allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme ed in osservanza della programmazione di settore.

7. Ogni subingresso o modifica societaria nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, deve essere preventivamente comunicata al SUAP utilizzando la **SCIA** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

8. All'ingresso dell'esercizio devono essere esposti in modo ben leggibile gli orari di apertura della struttura e la tabella delle tariffe praticate.

Art. 11 - Controllo delle attività e sanzioni

1. Le condizioni igieniche- sanitarie e l'idoneità delle strumentazioni tecniche utilizzate nelle attività sono sottoposte al controllo del competente ufficio dell'ATS che accerta i requisiti stabiliti dalle norme in vigore.

2. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate alla vigilanza delle attività di cui alla presente disciplina e sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali destinati all'esercizio delle attività, compresi quelli presso il domicilio utilizzati a tale scopo lavorativo, in qualunque momento lo ritengano necessario. Un eventuale diniego all'accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o revoca dell'assenso.

3. Le trasgressioni alla presente disciplina, afferente l'esercizio dell'attività di palestra o sale ginniche, in violazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 26/2002, irrogata nelle forme e nei modi previsti dalla L.R. n. 1/2012.

4. Le trasgressioni alle altre disposizioni di cui alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

5. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

6. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP; qualora le ordinanze di cessazione non vengano eseguite, egli dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all'ATS ed all'Agenzia delle Entrate per le rispettive competenze.

Istituti di bellezza

Art. 12 – Acconciatori ed estetisti

1. Le attività di barbiere, acconciatore per uomo e donna, l'attività di estetista, compresi tutti gli istituti di bellezza ed eventuali mestieri affini comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalle presenti norme regolamentari in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Tutte le imprese che svolgono le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina delle presenti norme, delle norme di programmazione e devono esercitare esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.

3. Non è consentito lo svolgimento delle suddette attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, o in occasione di manifestazioni pubbliche dimostrative di settore.

4. Nel caso in cui le attività vengano svolte in caserme, luoghi di detenzione, in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito per i soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle presenti norme.

5. Lo svolgimento delle attività in parola possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte della Polizia Locale e dei funzionari dell'ATS nei locali adibiti all'esercizio delle professioni e se non escluse dalla componente economica commerciale del PGT.

Art. 13 - Definizioni

1. Al fine di meglio comprendere il riferimento delle presenti norme, si definiscono i seguenti termini:

- ***acconciatore per uomo e donna*** - si designano le attività, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi, relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti o complementari, compresa l'applicazione di parrucche, protesi, toupets, trattamento estetico del capello, igiene del cuoio capelluto, trattamenti anticaduta ecc., nonché il taglio e il trattamento estetico della barba. Detti trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
  Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio.
  Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
  L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi qui indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico avvalendosi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente.

- ***estetista*** - si intende ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici, rilassanti e bionaturali, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici; l'attività di estetista è da intendersi sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee, sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi per uso estetico, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
  Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
  L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
  Alle *imprese* esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio.

- ***mestieri affini*** - a quelli di acconciatore o estetista, si indicano quelle attività parziali, oggi esistenti inerenti all'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario (es. saune, bagno turco, manicure, pedicure, ricostruzione unghie=onicotecnica).

Art. 14 - Requisiti professionali acconciatore

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera *b*) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali, nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 15 - Requisiti professionali estetista

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.

2. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera *b*). Il periodo di attività di cui alla presente lettera *c*) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera *b*).

3. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

4. Nelle imprese diverse da quelle artigianali, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale.

5. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualifica professionale.

Art. 16 - Autorizzazione

1. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP, in via telematica, della **SCIA,** con relativi allegati come indicato dall'articolo 3, ed in osservanza della componente economica commerciale del PGT.

2. Alla **SCIA**, oltre ai predetti allegati, dovranno altresì essere presentati i seguenti documenti:

- modulo di dichiarazione di qualificazione professionale del richiedente o del direttore. Nel caso di attività di estetista da parte di società non artigiana, oltre al direttore, dovranno essere in possesso della qualificazione professionale i soci lavoranti ed il personale che esercita professionalmente l'attività.

3. Coloro che esercitano l'attività eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della **SCIA** ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. Gli esercenti l'attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

5. Ogni concessione di spazi di cui al comma precedente, ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o nella tipologia, metodologia dell'attività, ogni sospensione o cessazione non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese deve essere preventivamente comunicata al SUAP, in via telematica, utilizzando la **SCIA,** corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda o spazio operativo.

6. In caso di decesso del titolare, iscritto all'albo delle imprese artigiane, gli aventi diritto possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo massimo di cinque anni e comunque sino al compimento della maggiore età degli eventuali figli minorenni del titolare, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni, e la direzione dell'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'autorizzazione può essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso della qualificazione professionale.

Art. 17 - Esercizio congiunto di più attività

1. Le attività di cui alla presente disciplina possono essere esercitate congiuntamente a condizione che vengano osservate tutte le indicazioni di carattere igienico sanitario ed il titolare sia in possesso della qualifica professionale per l'esercizio di ogni singola attività.

2. Qualora negli esercizi vengano ceduti in vendita anche profumi ed oggetti di toeletta, il titolare deve disporre la dovuta **SCIA** per l'attivazione di un esercizio di vendita di vicinato.

3. Non rientra in tale obbligo la cessione alla clientela di prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

4. Le imprese autorizzate alla vendita al dettaglio di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista e acconciatore a condizione che si adeguino al presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento di dette attività siano in possesso dei requisiti professionali. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 18 - Orari, sospensione, decadenza o revoca dell'attività e tariffe.

1. La scelta degli orari di apertura dell'attività sono lasciati alla libera determinazione degli operatori, nei limiti eventualmente fissati dall'amministrazione comunale, con l'obbligo di esporli in modo ben visibile all'esterno dell'esercizio.

2. La continuazione dell'attività, dopo l'orario di chiusura, è consentita per la sola clientela presente nell'esercizio.

3. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta cessazione.

4. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 30 giorni deve essere comunicata al predetto ufficio comunale e non potrà comunque protrarsi per più di un anno.

5. L'assenso all'esercizio decade qualora l'attività sia stata sospesa per un periodo superiore ad un anno senza consenso del SUAP. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione purché documentata.

6. L'assenso all'esercizio potrà essere sospeso o eventualmente revocato qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie eventualmente impartite o contenute nella presente disciplina.

7. All'interno dell'esercizio devono essere esposte in lingua italiana ed in modo chiaro e ben leggibile le tariffe massime delle prestazioni.

Art. 19 - Caratteristiche dell'esercizio

1. Tutti gli esercizi di cui alla presente disciplina devono essere ben illuminati ed aerati ed avere un'altezza non inferiore a quella prevista per i vani di abitazione residenziale e le seguenti superfici minime:

* per l'attività di acconciatore mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, comprendendo nella superficie globale anche la parte adibita ad attesa;
* per l'attività di estetista mq. 15 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro in più, disponendo che l'attività deve essere esercitata in un locale o reparto separato dalle altre attività o dalla parte adibita ad attesa;
* agli esercizi che fanno uso dei caschi asciugacapelli, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, potranno essere imposti, su proposta dell'ATS, mezzi di ventilazione sussidiari.

2. Negli esercizi ad attività mista per uomo e donna, le rispettive attività devono svolgersi in locali o reparti distinti, con possibilità di unica sala d'attesa.

Art. 20 - Condizioni *igienico-sanitarie degli esercizi e del personale*

1. Salvo diverse disposizioni impartite dall'ATS Locale, tutti gli esercizi di barbiere, acconciatore, estetista, e mestieri affini, devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

* i locali devono essere puliti e ben aerati;
* il pavimento deve essere lavabile e tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
* le pareti, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile ed impermeabile;
* i locali devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda;
* la porta d'accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
* la spazzatura dovrà essere raccolta in apposito contenitore impermeabile con coperchio;
* la biancheria usata dovrà essere raccolta in apposito contenitore a perfetta tenuta, lavabile e disinfettabile;
* l'esercizio dovrà essere provvisto di asciugamani, teli o accappatoi in numero sufficiente per usarne una sola volta e per un solo cliente, da conservarsi in appositi armadietti;
* i mobili e le suppellettili dei locali dovranno essere facilmente lavabili e spolverabili; le poltrone imbottite dovranno essere ricoperte di materiale impermeabile lavabile;
* ad ogni esercizio deve essere annesso un gabinetto igienico ad uso esclusivo del negozio, accessibile dall'interno, servito da regolare antilatrina con lavabo, con pareti per un'altezza di m. 2 e pavimento costruiti in materiale impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile;

il lavabo, con erogazione a comando non manuale, deve essere servito da un distributore di sapone liquido o in polvere e da asciugamano elettrico o di carta da cestinare dopo l'uso. Negli esercizi con attività congiunta uomo e donna, si dovrà disporre di servizi igienici distinti per sesso;

* allorché l'attività viene esercitata nell'ambito di alloggi di abitazione, i locali all'uopo destinati devono essere disimpegnati tramite l'ingresso, non devono costituire passaggio obbligato per l'accesso ad altri ambienti dell'abitazione, non possono essere ricavati da altri locali mediante semplice tramezzatura a mezza altezza e devono avere i servizi igienici separati dagli altri adibiti a civile abitazione;
* dovranno inoltre essere osservate le norme di sicurezza sul lavoro.

2. Qualora i locali adibiti all'esercizio dell'attività non rispondano più alle condizioni igienico-sanitarie ma debbano essere sistemati convenientemente, verrà assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori prescritti.

3. Per coloro che nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori non vi abbiano ottemperato, sarà disposta la sospensione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

4. Gli addetti al servizio dovranno indossare un camice di colore chiaro, in perfetto stato di pulizia, dovranno avere le unghie ben curate e pulite e, qualora ne ricorre il caso, lavarsi le mani con acqua e sapone prima dell'inizio di ogni singola operazione.

5. Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta non pulita.

6. Dopo la rasatura, per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso di piumaccioli.

7. Per la lavatura della faccia, dovrà usarsi acqua corrente direttamente dai clienti.

8. I pennelli da barba dovranno, prima dell'uso, essere lavati, puliti ed immersi in presenza del cliente in una soluzione disinfettante.

9. In caso di ferite, dopo opportuna disinfezione, sarà applicato cotone sterilizzato ed emostatico, che deve essere tenuto in ogni esercizio.

10. È anche ammessa l'applicazione di allume in polvere e di allume in blocchi e di magnesia pure in blocchi, purché si provveda alla preventiva lavatura di quelli di allume ed alla raschiatura di quelli di magnesia ogni qualvolta se ne faccia uso.

11. L'applicazione di soluzioni stringenti dopo la rasatura dovrà essere effettuata soltanto mediante polverizzazione.

Art. 21 - Esclusione dalle prestazioni

1. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee estese, non potranno essere servite nelle varie attività di cui al presente regolamento in relazione alla malattia o condizione presentata.

Art. 22 - Disposizioni comuni a tutte le attività

1. Gli ambienti di lavoro, le apparecchiature, gli arredi, la biancheria e gli utensili, devono essere sottoposti ad accurate operazioni di sanificazione e disinfezione. A tale scopo dovranno essere adottate le seguenti procedure minime:

* Gli aghi e gli strumenti taglienti (forbici, rasoi, ecc.) devono essere monouso o sterilizzati dopo l'uso con mezzi fisici. Nel caso di materiali non trattabili con calore si dovrà prevedere un trattamento alternativo che garantisca una efficace disinfezione.
* Prima di ogni intervento di disinfezione/sterilizzazione gli strumenti dovranno essere accuratamente puliti, previa immersione degli stessi in un disinfettante chimico, al fine di proteggere il personale dall'esposizione a microrganismi.

  La sterilizzazione dovrà essere praticata con l'utilizzo di sterilizzatori a vapore e/o a calore secco.

  La disinfezione ad alto livello potrà avvenire mediante l'utilizzo di adeguati agenti chimici disinfettanti.
* I lavabi ed i piani di lavoro devono essere ripetutamente ed accuratamente lavati con l'utilizzo di comuni detergenti.

* I pavimenti devono essere lavati con ipoclorito di sodio diluito al 10% in acqua o con amuchina diluita al 2% in acqua almeno una volta al giorno; le pareti almeno una volta alla settimana.
* È fatto obbligo d'uso di guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o altro materiale e che, per il sistema di permanente a freddo, maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati.
* Le attrezzature che prevedano il contatto diretto con cute o mucose devono essere di tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.
* Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
* I cicli di somministrazione di raggi UVA devono essere registrati nominalmente ed i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Art. 23 - Elenco apparecchi per uso estetico

1. Possono essere impiegate nell'esercizio delle attività di estetista le apparecchiature elettromeccaniche o elettromedicali elencate nell'allegato e all'art. 10 1° comma, della Legge 4 gennaio 1990 n.1, che dovranno possedere i requisiti di conformità alle norme antinfortunistiche (marchio CE).

Art. 24 - Controllo delle attività e sanzioni

1. I procedimenti tecnici usati nelle attività sono sottoposti al controllo del competente ufficio dell'ATS che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

2. La Polizia Locale e le altre forze di polizia sono incaricate alla vigilanza delle attività di cui alla presente disciplina e sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali destinati all'esercizio delle attività, compresi quelli presso il domicilio utilizzati a tale scopo lavorativo, in qualunque momento lo ritengano necessario. Un eventuale diniego all'accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o revoca dell'assenso.

3. Le trasgressioni alla presente disciplina, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

4. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 689/81.

5. Le trasgressioni alla presente disciplina afferente all'esercizio abusivo dell'attività di estetista, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.032,00 per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione, e con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 2.582,00 per l'esercizio dell'attività senza requisiti professionali.

6.Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

7.La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP; qualora le ordinanze di cessazione non vengano eseguite, egli dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all'ATS ed all'Agenzia delle Entrate per le rispettive competenze.

8. Alla stessa sanzione soggiace chi continua ad esercitare l'attività con l'autorizzazione sospesa o revocata.

Tatuaggi e piercing

Art. 25 – Riferimenti normativi

1. Sulla base della LR n. 13 del 23 luglio 2021 , si ravvisa la necessità di disciplinare l'attività di tatuaggi e/o piercing, disponendo la loro programmazione di settore, e di fornire degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati i trattamenti, all'adeguatezza della relativa strumentazione, nonché all'idoneità degli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

Art. 26 – Definizioni

1. Si definisce tatuaggio la tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti.

2. Si definisce piercing, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Art. 27 – Requisiti professionali

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 26 è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, uno per operatori di tatuaggio e uno per operatori di piercing, con l'obiettivo di fornire agli operatori adeguate competenze, in particolare, in materia di anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato cutaneo, tecniche da utilizzare nella pratica del tatuaggio e del piercing e rischi connessi per la salute, nonché in relazione alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione, anche di patologie infettive e allergie, da osservare nell'esercizio delle attività.

2. I corsi formativi sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale, ferma restando la durata non inferiore a un monte ore complessivo pari ad almeno 1.000 ore di attività teorico-pratiche e almeno 500 ore di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio.

3. Il completamento di uno dei percorsi formativi di cui al comma 1 esonera dalla frequenza delle ore di lezione dedicate a materie in comune in caso di partecipazione ad altro corso di cui al medesimo comma.

4. Gli obblighi formativi non si applicano agli operatori che sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatore tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia e realizzati da enti accreditati alla formazione in Lombardia, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.

5. Ferma restando la disciplina dei corsi formativi per i soggetti che intendono esercitare le attività di cui al comma 1, gli operatori che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing hanno l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 28 - Inizio esercizio delle attività

1. L'esercizio delle attività, di cui all'art. 26, avviene nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari al fine di garantire elevati standard di qualità e competenza da parte degli operatori.

2. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono assentite mediante presentazione al SUAP, in via telematica, della **SCIA** come indicato dall'articolo 3, con relativi allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme, ed in osservanza della programmazione di settore. La SCIA verrà inoltrata all'agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

3. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, deve essere preventivamente comunicata al SUAP, in via telematica, utilizzando la **SCIA**, ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;

- il contratto di affido di reparto, d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

4. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 20 e 21, sono applicabili anche per l'attività di piercing e tatuaggio.

5. È vietato l'esercizio delle attività fuori dalla sede, in modo itinerante e presso il domicilio del committente.

6. È assentita la partecipazione a fiere, sagre o altri eventi pubblici, solo con carattere dimostrativo e promozionale, mediante presentazione al SUAP, in via telematica, della SCIA e l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza di cui al presente regolamento. La partecipazione è consentita anche a soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale e per un periodo non superiore a sette giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare.

Art. 29 – Divieti e complicazioni

1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggi e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 27.

2. Per lo svolgimento delle attività si dispone:

a) è vietato l'utilizzo di dispositivi meccanici per la foratura di parti anatomiche;

b) è vietato, da parte di chi esegue piercing, l'utilizzo di anestetici e di farmaci assoggettati a prescrizione medica;

c) i monili per il piercing utilizzati nel primo impianto e i pigmenti per l'attività di tatuaggio devono soddisfare le normative europee vigenti.

d) È vietato praticare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.

e) È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

f) È vietato praticare tatuaggi e piercing in parti del corpo interessate da lesioni a eccezione dei casi in cui l'interessato produca un certificato medico di avvenuta guarigione.

g) È vietato praticare tatuaggi e piercing sugli animali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione degli stessi.

h) Fermo restando il divieto di fumo stabilito dalla normativa in vigore, è vietato consumare alimenti o detenere animali da compagnia all'interno dei locali nei quali sono svolte le attività di cui alla presente legge.

3. Le complicanze relative all'esercizio dell'attività di piercing sono:

- le infezioni dovute a strumentazione non sterile e/o ad aghi non monouso.
- Le reazioni allergiche.

Le infezioni possono essere causate da batteri, funghi o altri patogeni come i virus. Pertanto, i seguenti sintomi indicano che la parte può essere infettata:

- arrossamento;
- rigonfiamento;
- sensazione di calore (sulla parte interessata);
- dolore pulsante o diffuso;
- fuoriuscita di liquido di colore giallo, verdastro o grigiastro.

Nell'eventualità di una infezione in corso è necessario contattare il medico senza rimuovere il piercing.

4. Le complicanze relative all'esercizio dell'attività di tatuaggio sono:

- *reazioni allergiche:* disturbi del sistema immunitario caratterizzati da uno squilibrio della reattività immunologica, che determina reazioni anomale al contatto con determinate sostanze (allergeni);
- *granulomi:* noduli che si formano attorno al materiale iniettato che il corpo percepisce come estraneo;
- *cheloidi:* eccessiva formazione di tessuto cicatriziale nel processo di cicatrizzazione di una ferita. Le aree anatomiche più predisposte sono il torace, le spalle e il collo;
- *complicazioni da risonanza magnetica nucleare (RMN):* si sono verificati casi di interferenza con la qualità delle immagini.

Art. 30 - Valutazione del rischio

1. La valutazione del rischio consiste in un attento esame di ciò che nel proprio lavoro può danneggiare il cliente in modo tale da decidere se si sono prese sufficienti precauzioni o è necessario fare qualcosa di più per prevenire i rischi perché non si verifichino ferite o si trasmettano malattie.

2. Si prevedono 3 stadi per la valutazione del rischio:

a) valutazione del rischio relativamente all'uso di attrezzature e di sostanze nocive;

b) individuazione delle persone che potenzialmente possono subire un danno (es. operatori, clienti, ecc.);

c) la valutazione deve essere aggiornata ogni anno apportando le opportune modifiche nelle attrezzature e nel processo lavorativo.

3. La valutazione, riguardando una attività che comporta principalmente rischi sanitari, deve essere condotta da un operatore sanitario nella fattispecie un medico.

4. È importante porre particolare attenzione a due categorie di persone:

- donne in gravidanza;
- minori.

5. Ai fini dell'esecuzione di tatuaggi e piercing sui minori di anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile. In ogni caso è vietata l'esecuzione di tatuaggi sui minori di anni sedici, nonché l'esecuzione di piercing sui minori di anni quattordici.

6. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, è consentita l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio sul minore di anni quattrodici, con il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.

Art. 31 - Indicazioni per l'operatore

1. Valutazione preventiva da parte dell'operatore sullo stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l'integrità. In particolare, le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o alle mucose o nel caso di ustioni o esiti cicatriziali delle stesse, salvo parere favorevole del medico.

2. Smaltimento corretto secondo le vigenti normative di materiali monouso utilizzati per ridurre il rischio di esposizioni accidentali.

3. Gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumento riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti); la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per 2 ore.

4. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

5. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente l'area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

6. Nel caso di procedure che implichino l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:

a. la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;

b. gli aghi siano rigorosamente monouso.

7. Nel caso delle procedure di piercing, è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti.

8. È necessario acquisire il consenso informato dell'utente utilizzando la scheda comunale appositamente predisposta.

9. È necessario acquisire una scheda personale per ciascun utente nella quale si specifichino:

- sottoscrizione del modulo del consenso informato;
- data dell'intervento;
- nome dell'utente, età, indirizzo e numero telefonico;
- rapporto dettagliato sull'intervento;
- autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, da parte dell'utente che, informato dei rischi, dichiari di non avere in corso una terapia farmacologica che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing.

I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici e sterili. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

Art. 32 - Requisiti strutturali minimi

1. Salvo diverse disposizioni impartite dall'ATS Locale, l'attività di tatuaggio e piercing è svolta in ambienti che devono rispondere ai seguenti requisiti:

- I locali devono essere adeguatamente aeroilluminanti.
- I pavimenti, le pareti e gli arredi, devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.
- Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti lavoro o 3 addetti o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro.
- Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.
- L'area d'attesa deve essere non inferiore a 9 mq. e separata a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing.
- Lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro).
- I locali, dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa.
- Deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ecc.). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L'«area sporca» deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali e successiva sterilizzazione.
- Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della legge n. 46/1990 e del D.P.R. n. 447/1991.

Art. 33 – Vigilanza, controllo e sanzioni

1. La Polizia Locale esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività di tatuaggi e piercing, fatta salva la competenza dell'ATS territorialmente competente in ordine al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.

2. Le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento sono irrogate dal comune che ne introita i proventi.

3. L'ATS esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. In caso di deficienze in tal senso, darà indicazione al SUAP per i necessari adeguamenti.

4. L'ATS sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie.

5. Nei casi di cui al comma precedente, l'ATS diffida gli interessati ad adeguarsi entro un termine fissato. In difetto all'ottemperanza alla diffida, l'ATS chiede al Sindaco la chiusura dell'esercizio.

6. I tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente ed i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

7. Il Responsabile SUAP è incaricato all'adozione dei provvedimenti d'ingiunzione, di sospensione, revoca o cessazione dandone comunicazione all'ATS.

8. Autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

9. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 27 o in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 28, commi 2 o 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. Il Responsabile del SUAP, dispone altresì la chiusura immediata dell'attività.

10. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in violazione o senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e con la sospensione immediata dell'attività. L'ATS territorialmente competente indica le prescrizioni a cui l'operatore deve ottemperare, determinando altresì il termine entro il quale quest'ultimo si deve adeguare. L'attività rimane sospesa sino al completo adeguamento alle prescrizioni. In caso di mancata ottemperanza entro il termine stabilito, il Responsabile del SUAP dispone la chiusura dell'attività.

11. Chiunque esegue tatuaggi su minori di anni sedici ovvero piercing su minori di anni quattordici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. La sanzione non si applica a chi esegue il piercing auricolare al minore di anni quattordici con il consenso di chi su di esso esercita la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 30, comma 6.

12. Chiunque esegue tatuaggi o piercing su minori di anni diciotto senza il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

13. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, lettere **e)**, **f)** e **g)**, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

14. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 5, e all'art 29, comma 2, lettere **a), b), c)** e **d)**, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.

15. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, lettera **h),** è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

16. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

17. La violazione o l'inosservanza a tutte le altre disposizioni regolamentari delle attività di tatuaggi e piercing, non sanzionate precedentemente, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

Discipline bio-naturali

Art. 34 - Attività massaggi di esclusivo benessere

1. L'operatore di tecniche di massaggio svolge con autonomia professionale, nell'ambito della propria competenza, attività mirate al benessere della persona e al miglioramento della qualità della vita, senza effettuare diagnosi, prescrivere e utilizzare farmaci né in alcun modo svolgere attività di competenza di figure professionali di tipo sanitario. Esegue massaggi afferenti alle DBN (discipline bio-naturali) o massaggi orientali, eseguiti a scopo di benessere e relax (massaggio non terapeutico, non estetico e non sportivo), con l'ausilio di sole tecniche manuali e senza l'uso di cosmetici (sono ammessi ad esempio gli oli essenziali che facilitano la manipolazione.

2. L’operatore di tecniche di massaggio bio naturale o orientale può operare presso centri benessere, in un proprio laboratorio o presso il domicilio dell’utente.

3. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP, in via telematica, della **SCIA** come indicato dall’articolo 3, con relativi allegati di cui all’articolo 3 delle presenti norme, ed in osservanza della programmazione di settore.

4. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d’impresa o nella tipologia, nella metodologia dell’attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP, in via telematica, utilizzando la **SCIA**, ai sensi dell’articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- eventuale certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d’affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

5. L’attività può essere attivata in osservanza alla programmazione di cui alla componente economica-commerciale del PGT, ed esercitata in osservanza alle seguenti prescrizioni:

Arredo urbano:

a) l’attività non è esercitabile presso la propria residenza;

b) il laboratorio deve avere accesso diretto dalla pubblica via e l'aspetto esterno deve essere tale da non arrecare pregiudizio all'estetica complessiva dell'edificio in cui il laboratorio è collocato anche in rapporto agli edifici circostanti;

c) le insegne, le tende, le vetrine, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi devono essere, quanto più possibile, congruenti con il carattere della facciata dell’immobile insediativo e non devono essere contrari alla pubblica decenza (allegare progetto alla SCIA);

d) gli elementi collocati all'esterno devono essere mantenuti in buona e decorosa condizione.

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza:

Chi esercita l'attività di centro massaggi di esclusivo benessere deve assicurare la pulizia di locali e arredi e, fatta salva l'applicazione del DLgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, osservare le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

a) ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire lo svolgimento dei trattamenti senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;

b) il personale deve:

1. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
2. essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
3. informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni rispetto a trattamenti manuali e a controindicazioni in caso di forme allergiche all’utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell’avvenuta informativa;

c) gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche;

d) le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;

e) devono essere disponibili presidi di primo soccorso;

f) deve essere rispettato il divieto di utilizzare attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso, nonché di utilizzare lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l'abbronzatura artificiale;

g) i prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali;

h) la manipolazione delle diverse sostanze deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

i) la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;

j) la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;

k) il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere ed

applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. Gli operatori allegano il protocollo operativo all'atto di presentazione della SCIA;

l) per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;

m) tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;

n) i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

Art. 35 - Vigilanza e controllo

1. L'ATS esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. In caso di deficienze in tal senso, darà indicazione al SUAP per i necessari adeguamenti.

2 L'ATS sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie.

3. Nei casi di cui al comma precedente, l'ATS diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine fissato.

4. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ATS richiede al Sindaco la chiusura dell'esercizio.

5. La Polizia Locale concorre alla vigilanza delle attività in questione perseguendo l'esercizio abusivo e l'inosservanza delle presenti disposizioni con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

6. Il Responsabile SUAP è incaricato all'adozione dei provvedimenti d'ingiunzione, di sospensione, revoca o cessazione dandone comunicazione all'ATS.

7. Autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Grotte di sale e Haloterapia

Art. 36 – Definizione e inizio attività

1.La "grotta del sale" non è un'attrezzatura medicale e il "trattamento di "haloterapia" non presuppone alcun requisito particolare.
La grotta di sale, così come attualmente proposta, consiste in un locale dove le pareti, il soffitto e il pavimento sono completamente rivestiti di uno spesso strato di sodio cloruro cristallino (di varia provenienza). All'interno di questo ambiente talora è vaporizzata acqua con diverso tenore di sale e chi vi permane, con i normali atti respiratori, ne inala gli elementi contenuti, la cui composizione può essere variabile per caratteristiche chimiche e provenienza (sodio, ferro, magnesio, iodio, potassio e altro).

2. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP, in via telematica, della **SCIA** come indicato dall'articolo 3, con relativi allegati di cui all'articolo 3 delle presenti norme, ed in osservanza della programmazione di settore.

4. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione, deve essere preventivamente comunicata al SUAP, in via telematica, utilizzando la **SCIA**, ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- eventuale certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

5. L'attività può essere attivata in osservanza alla programmazione di cui alla componente economica-commerciale del PGT, ed esercitata in osservanza alle seguenti prescrizioni:

Arredo urbano:

a) l'attività non è esercitabile presso la propria residenza;

b) il laboratorio deve avere accesso diretto dalla pubblica via e l'aspetto esterno deve essere tale da non arrecare pregiudizio all'estetica complessiva dell'edificio in cui il laboratorio è

collocato anche in rapporto agli edifici circostanti;

c) le insegne, le tende, le vetrine, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi devono essere, quanto più possibile, congruenti con il carattere della facciata dell'immobile insediativo e non devono essere contrari alla pubblica decenza (allegare progetto alla SCIA);

d) gli elementi collocati all'esterno devono essere mantenuti in buona e decorosa condizione.

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza:

a) – disporre di un servizio medico di emergenza e primo soccorso;

b) – fornire per gli utilizzatori le seguenti informazioni a scopo preventivo mediante esposizione di cartelli ben visibili:

- Consultare il proprio medico di fiducia per eventuali controindicazioni;
- Tipo di Sali usati e loro composizione e provenienza;

d) informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni in caso di forme allergiche con il rilascio da parte del cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell'avvenuta informativa;

c) gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche;

d) le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;

e) la biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo; può essere utilizzata anche biancheria monouso;

f) la biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere tenuta separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;

g) il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali; deve inoltre applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti. Gli operatori allegano il protocollo operativo all'atto di presentazione della SCIA;

h) per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;

i) tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;

l) i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

Art. 37 - Vigilanza e controllo

1. L'ATS esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. In caso di deficienze in tal senso, darà indicazione al SUAP per i necessari adeguamenti.

2 L'ATS sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie.

3. Nei casi di cui al comma precedente, l'ATS diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine fissato.

4. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ATS richiede al Sindaco la chiusura dell'esercizio.

5. La Polizia Locale concorre alla vigilanza delle attività in questione perseguendo l'esercizio abusivo e l'inosservanza delle presenti disposizioni con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

6. Il Responsabile SUAP è incaricato all'adozione dei provvedimenti d'ingiunzione, di sospensione, revoca o cessazione dandone comunicazione all'ATS.

7. Autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

Lavanderie

Art. 38 - Tintoria e lavanderia

1. La presente disciplina regola l'esercizio dell'attività professionale di tinto-lavanderia per la quale può essere determinata una programmazione di settore con controlli per fini di utilità sociale e tutela ambientale. A tale fine la presente disciplina è volta ad assicurare l'osservanza dei requisiti professionali, la tutela dei consumatori e l'accesso programmato delle imprese nel rispetto degli ambiti urbanistici e dell'ambiente.

Art. 39 - Attività soggette alla disciplina

1. Ai fini della presente disciplina, costituisce esercizio dell'attività professionale di tinto-lavanderia l'attività dell'impresa, costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra, ed altre attività affini in genere e dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

2. Sono considerati mestieri affini quelli di sola raccolta e recapito di imprese esercitate anche in forma ambulante nonché l'attivazione di lavanderie automatiche a gettone o self-service.

3. L'attività di lavanderia automatica a gettone o self-service, deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con un'attività di tinto-lavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività quali la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi.

Art. 40 - Requisiti professionali

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tinto-lavanderia, deve essere designato, in concomitanza con la presentazione della SCIA, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. La variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.

2. Nel caso di impresa individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare; in caso di società, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona di uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

3. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idoneità professionale.

4. Qualora sia svolta la sola attività di lavanderia a gettoni self-service, intesa come l'attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, non vi è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico.

5. Il Responsabile Tecnico, indicato ai commi precedenti, oltre ai requisiti morali previsti per l'esercizio del commercio al dettaglio, deve essere in possesso di apposita idoneità professionale comprovata da almeno uno dei seguenti requisiti:

a) con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di responsabile tecnico di tinto-lavanderia conseguito a seguito di percorsi di formazione di cui alla legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 'Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia'. L'attestato è conseguito a seguito di superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale. Tale percorso deve essere svolto presso un ente accreditato al sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è regolamentato a livello regionale;

b) con l'ottenimento, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di un attestato di qualifica in materia attinente all'attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) con il possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti all'attività;

d) a seguito di un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

- un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

6. Il periodo di inserimento di cui alle lettere ***b)*** e ***d)*** del comma precedente consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

7. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

8. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.

Art. 41 - Inizio esercizio delle attività

1. Le attività sono assentite mediante presentazione al SUAP, in via telematica, della **SCIA**, con relativi allegati, come indicato dall'articolo 3 delle presenti norme, ed in osservanza della programmazione di settore.

2. Alla **SCIA**, oltre agli allegati in essa prescritti, dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti:

- relazione informativa sull'insediamento del tipo di attività svolta;
- i certificati di conformità dei macchinari e ciclo di lavorazione;
- relazione tecnica sulle immissioni in atmosfera, sullo smaltimento dei liquami e residui dell'attività di tintoria e lavaggio a secco e trattamento del pellame;

3. Ogni subingresso o modifica societaria, nella titolarità d'impresa o nella tipologia, nella metodologia dell'attività, di sospensione o cessazione non correlata alla cancellazione dal Registro Imprese, deve essere preventivamente comunicata al SUAP, in via telematica, utilizzando la **SCIA** ai sensi dell'articolo 6 delle presenti norme. La segnalazione deve essere corredata con:

- il certificato di idoneità professionale del subentrante;
- il contratto d'affitto o di acquisto od altro atto che attesti l'avvenuta acquisizione dell'azienda.

4. Le predette disposizioni si applicano anche per l'attivazione di lavanderie a gettone o self-service per le quali non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 40.

5. La **SCIA** è richiesta anche per chi intende gestire esercizi di raccolta e di recapito di imprese sia in sede fissa, sia in forma itinerante. Detti esercizi devono essere gestiti dal titolare, da un socio o dipendente delle imprese medesime, ovvero alle stesse vincolate da regolare contratto di servizio.

6. Nel caso di gestione esercitata da persona diversa dal titolare dell'attività assentita, in luogo dovrà esserci una dichiarazione dalla quale risulti la qualità di dipendenza o di socio od eventualmente la copia del contratto di servizio.

7. Nell'ambito del territorio comunale l'esercizio itinerante di raccolta e di recapito da parte di titolare di esercizio di tinto-lavanderia deve essere esercitato in osservanza delle stesse limitazioni e divieti imposti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

8. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede

dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l’indicazione deve essere riportata sui documenti fiscali.

9. Le imprese di tinto-lavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

10. Le imprese di tinto-lavanderia possono cedere alla clientela, a titolo oneroso ovvero gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, quali a titolo esemplificativo smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento, previa richiesta in presentazione (o successiva) della SCIA all’inizio dell’attività.

11. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 443/1985, l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento.

12. L'attività di tinto-lavanderia può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione al SUAP. Al termine dell'anno di proroga, vengono concessi all'impresa sessanta giorni entro cui comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di sessanta giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.

Art. 42 - Requisiti strutturali minimi lavanderie ad umido

1. Le lavanderie ad umido, oltre che del reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre di:

1) un locale od uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;

2) un locale od uno spazio per la stiratura ed il deposito della biancheria pulita;

3) un gruppo di servizi composto da almeno un gabinetto con anti-gabinetto completo di almeno un lavabo per il personale.

2. Si potrà derogare da tali requisiti dei locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, o con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettoni.

Art. 43 - Requisiti strutturali minimi lavanderie industriali

1. I locali delle lavanderie industriali devono avere:

1) pavimenti impermeabili, con angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;

2) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad una altezza di mt. 2 dal pavimento;

3) altezza, illuminazione e ventilazione riconosciute regolamentari a norma del vigente regolamento d'igiene.

Art. 44 - Requisiti strutturali minimi lavanderie a secco

1. Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di 2^ classe, l’ATS propone al SUAP i provvedimenti che devono essere eventualmente adottati a tutela della salute pubblica.

2. Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali, o di adeguato spazio opportunamente delimitato anche mediante macchine o attrezzature che definiscano le varie fasi della lavorazione siti al piano terreno, ampi, illuminati ed areati direttamente dall'esterno e dotati di servizio ad uso esclusivo, con regolare anti gabinetto e lavabo.

3. I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove sia possibile, devono essere dotati di un impianto di areazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; la canna di ventilazione dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

4. Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.

5. Per impedimenti di natura tecnica o per vincoli urbanistici, possono essere adottate soluzioni diverse ed alternative (fognatura).

6. Le acque di raffreddamento derivanti dalle macchine lavasecco devono essere convogliate in fognatura. È vietato il loro smaltimento tramite pozzi perdenti.

7. Durante la conduzione devono essere osservate le seguenti norme:

1. il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
2. la pulizia dei filtri deve essere fatta all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti e maschera) ed in tempo e luogo da non recare danni alla salute delle persone e disturbo alla quiete pubblica;
3. la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate;
4. si dovrà tenere un registro sui quantitativi di solventi usati e sul conferimento dei rifiuti alle ditte di cui al punto 3); inoltre dovrà essere cura della ditta richiedere e tenere agli atti copia dell'autorizzazione della ditta smaltitrice;
5. gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente areati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

Art. 45 - Requisiti strutturali minimi tintorie e mestieri affini

1. Per le tintorie e le altre attività affini il SUAP chiederà all'ATS, a seconda dell'attività, le opportune modalità che gli interessati dovranno adottare ai fini dell'insediamento.

Art. 46 - Requisiti minimi dei veicoli per trasporto della biancheria

1. I veicoli impegnati per trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. La loro idoneità deve essere autocertificata in fase d'avvio dell'attività utilizzando il modulo **SCIA**.

2. La biancheria ed i capi di abbigliamento sporchi devono comunque essere racchiusi in sacchi o altri contenitori tenuti separati durante il trasporto.

Art. 47 - Disposizioni particolari

1. All'interno di ogni esercizio deve essere esposta la tabella delle tariffe massime dovute per le prestazioni.

2. L'addetto al servizio di tinto lavanderia è tenuto ad informare il cliente della possibilità che alcuni capi o articoli non vengano trattati direttamente, ma lavorati esternamente all'azienda.

3. È vietato alle attività di cui alla presente disciplina di raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letterecci di ammalati di malattie trasmissibili; questi dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderia riconosciute idonee a tale scopo dall'ATS.

4. Qualora i locali o le attrezzature adibiti al servizio non rispondono più alle condizioni igienico sanitarie, ma dovranno essere sistemati convenientemente, verrà assegnato un congruo periodo di 60 gg. prorogabili qualora l'impedimento sia dovuto a cause non riconducibili all'interessato per l'esecuzione dei lavori prescritti.

5. Gli esercizi di cui alla presente disciplina sono tenuti all'osservanza dei termini e delle modalità operative, disposte per legge, in materia di prevenzioni incendi e a tutte le disposizioni in materia ambientale in materia di scarichi e assimilabilità alle acque domestiche, di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera e di Autorizzazione Unica Ambientale, nonché di corretta gestione degli eventuali rifiuti decadenti dai cicli lavorativi.

Art. 48 - Sanzioni

1. Salvo l'applicazione delle sanzioni inerenti aspetti ambientali o igienico-sanitari diversamente punite, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi di cui alla presente disciplina senza atto d'assenso, in carenza di uno o più requisiti richiesti, in violazione dei criteri di cui alla programmazione di settore o delle prescrizioni imposte nell'atto di assenso, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Comando di Polizia Locale per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro ai sensi dell'art. 5 della legge 84/2006, e secondo le procedure di cui alla legge n. 689/81, e successive modificazioni.

2. Autorità competente a ricevere scritti difensivi è il Sindaco e le sanzioni sono introitate dal Comune.

3. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i titolari non si attengano alle disposizioni di legge e della presente disciplina.

4. I controlli delle predette attività sono effettuati dalla Polizia Locale, dall'ATS e dall'ARPA e i provvedimenti d'ingiunzione, di sospensione, revoca o cessazione dell'attività in difetto di autorizzazione sono adottati dal Responsabile SUAP.

Servizi prima infanzia

Art. 49 - Disciplina

1. La presente disciplina regola l'esercizio dell'attività dei servizi sociali per la prima infanzia (nidi, micronidi, nidi famiglia, centri per la prima infanzia) disponendo i requisiti strutturali, fermo restando che le autorizzazioni al funzionamento delle nuove unità d'offerta, sino a diverse determinazioni da parte della Regione Lombardia, vengono rilasciate dal Comune.

2. L'inizio dell'attività di un nido d'infanzia è subordinata a una ***comunicazione preventiva d'esercizio*** (CPE), nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti minimi di esercizio. La comunicazione preventiva di esercizio è un'autocertificazione, da presentare al SUAP, con la quale il rappresentante legale dichiara che il servizio possiede i requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali. La medesima comunicazione viene inviata contestualmente all'ATS competente.

3. Il SUAP accerta la sussistenza dei requisiti e richiede all'ATS la visita di vigilanza.

4. La comunicazione, corredata da perizia asseverata attestante il possesso dei requisiti minimi strutturali previsti, autorizza provvisoriamente l'inizio dell'attività subito dopo la presentazione, anche se il rilascio dell'autorizzazione avverrà formalmente in un tempo successivo, ovviamente fatti salvi gli eventuali provvedimenti prescrittivi o inibitori conseguenti ai controlli effettuati anche in fase di esercizio.

5. In caso di utilizzo di perizia asseverata relativa ai requisiti previsti, copia della documentazione attestata, ricevuta dal SUAP, deve essere conservata presso la struttura per essere disponibile per i controlli di vigilanza.

6. Detta comunicazione non è richiesta per l'attivazione di **nidi famiglia** i quali sono tenuti ad inoltrare al SUAP la **SCIA** come indicato dall'articolo 3, con relazione tecnica allegata, che sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione al funzionamento.

Art. 50 – Commissione asseveratrice

1. Considerata la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti ad emettere la suddetta perizia asseverata, si precisa che la perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
- un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,
- un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge.

2. Detti componenti possono essere anche lavoratori dipendenti, ma con le seguenti limitazioni:

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;
- il soggetto dipendente di una ATS non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ATS medesima;
- il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo.

3. Ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza.

4. Effettuati i dovuti controlli con esito positivo, la commissione rilascerà un'apposita «perizia asseverata» firmata dai membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla vigente normativa regionale in materia.

Art. 51 – Specificazioni per micronidi

1. Il micronido è un'unità d'offerta che può essere realizzata:

1. in un appartamento purché esclusivamente destinato alla funzione di micronido, come da autocertificazione del richiedente;
2. in strutture polifunzionali purché gli spazi destinati allo stesso siano ben distinti dalle altre funzioni (va precisato che per struttura polifunzionale si intende una struttura che prevede diversi servizi e unità d'offerta sociali, educative, scolastiche);
3. inserita in insediamento aziendale;
4. anche oltre il piano terra.

2. Si precisa che il documento attestante la civile abitazione è il certificato di agibilità, con i requisiti vigenti nel momento in cui il certificato è stato rilasciato, richiesto o formato, e non quelli vigenti attualmente a condizione che non ci siano cause di inabitabilità o di insalubrità. In particolare, per il superamento delle barriere architettoniche è sufficiente che laddove i locali non siano strutturati a garantire l'accessibilità o visitabilità a persone con difficoltà, siano previste e codificate procedure per garantirle.

3. Nei micronidi non possono essere contemporaneamente presenti più di 10 bambini.

4. Si precisa che per superficie utile netta si intende la superficie calpestabile.

5. Gli spazi ammessi in condivisione sono i bagni del personale. A tal proposito si precisa che, anche se in condivisione con altre unità d'offerta/servizi, i bagni devono essere:

a) di esclusivo utilizzo del personale;
b) in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al personale contemporaneamente presente che li può utilizzare (per esempio in un micronido aziendale i bagni del personale possono essere i medesimi del personale dell'azienda presso cui è situato, ma il numero di bagni dovrà essere rapportato al numero di personale contemporaneamente presente nel micronido e nell'azienda);
c) in conformità con i requisiti igienico sanitari;
d) ubicati nel medesimo edificio (abbinati/adiacenti) anche se non sullo stesso piano del micronido/nido, purché appartenenti a strutture/servizi dell'area sociale/educativa/sociosanitaria (esclusi i nidi aziendali adiacenti al luogo di lavoro che possono utilizzare i bagni dell'azienda come riportato al soprastante punto b).

6. Le civili abitazioni, secondo i requisiti previsti dal regolamento locale d'igiene tipo, devono essere dotate o di un locale cucina o di uno spazio cottura; per le due diverse tipologie vengono previsti specifici requisiti.

7. Nella fattispecie, per «cucina» è da intendersi lo spazio riservato alla cottura dei cibi rispondente ai requisiti fissati dal regolamento locale di igiene tipo almeno per lo «spazio cottura».

8. In caso di presenza di cucina abitabile, quindi rispondente ai requisiti di «locale cucina» e di dimensioni adeguate a consentirne l'uso anche per la consumazione dei pasti dei bambini, la stessa potrà anche essere conteggiata - ovviamente detratti i metri quadri specificatamente usati per la preparazione dei pasti - ai fini della determinazione della superficie utile complessiva destinata ai bambini.

9. La cucina/spazio cottura del micronido, anche in caso di preparazione diretta dei pasti, non deve acquisire specifica autorizzazione sanitaria, ferma restando la responsabilità del gestore sulla sicurezza alimentare e sugli aspetti nutrizionali nonché sul controllo e formazione del personale addetto.

10. I pasti possono anche pervenire al micronido tramite catering. In questo caso:

a) la ditta che fornisce i pasti deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria; copia di tale autorizzazione deve essere conservata presso il micronido;

b) la cucina aziendale, in caso di micronido realizzato presso i luoghi di lavoro, può essere utilizzata per la preparazione di pasti, fermo restando una linea specifica di produzione ed il trasporto degli stessi con contenitori/carrelli idonei (termoregolati, chiusi, lavati e detersi quotidianamente);

c) il locale scaldavivande previsto dalla deliberazione, per la porzionatura dei pasti e il lavaggio delle stoviglie, deve comunque essere presente, al fine di consentire al personale l'eventuale preparazione di bevande calde, merende o per predisporre le pappe per i lattanti, ed essere di facile pulizia e sanificazione.

Art. 52 – Specificazioni per i nidi

1. Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, la capacità ricettiva del nido può essere incrementata del 20% massimo (esempio: se un nido è autorizzato per 15 posti, è consentita la presenza contemporanea di un massimo di 18 bambini).

2. Per i nidi è richiesta un'apertura annuale minima di 47 settimane.

3. Come specificato per i micronidi, anche per i nidi la superficie netta destinata ai bambini secondo le indicazioni date relativamente agli spazi da prendere in considerazione, è da intendersi quale superficie calpestabile e non commerciale.

4. Qualora i pasti siano preparati all'interno del nido, la cucina deve possedere i requisiti previsti dal regolamento locale d'igiene tipo per le cucine collettive, nonché l'autorizzazione sanitaria.

5. Qualora i pasti pervengano al nido tramite catering, si rimanda alle precisazioni di cui all’articolo 47, comma 10, punti a), b) e c), relativamente al catering per i micronidi.

Art. 53 – Specificazioni per i nidi famiglia

1. I nidi famiglia non sono soggetti ad autorizzazione, ma devono presentare la **SCIA** al SUAP e per conoscenza alla ATS.

2. La **SCIA** deve essere presentata dalle famiglie associate/associazioni familiari.

3. Il nido famiglia, in quanto tipologia domiciliare, può essere realizzato:

a) nell'abitazione di residenza di una delle famiglie associate;

b) in un appartamento in uso ad una delle famiglie (comodato o affitto o proprietà) destinato a nido famiglia;

c) in uno spazio che abbia i requisiti della civile abitazione, in affitto, proprietà o comodato d'uso ad una delle famiglie.

4. Il nido famiglia è promosso da associazioni familiari o da famiglie/utenti associate costituite in osservanza all'ordinamento delle associazioni non riconosciute e quindi regolate dagli accordi tra gli associati anche mediante la stipulazione di una scrittura privata secondo la normativa vigente.

5. Il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo per il nido famiglia è scelto dalle famiglie associate.

6. Le famiglie possono gestire il nido famiglia:

a. direttamente attraverso l'individuazione della persona che si occuperà dell'accudimento dei bambini;

b. tramite affidamento a terzi (professionisti, cooperative ecc) di tutte o parte delle prestazioni.

7. La capacità ricettiva massima è determinata in 5 posti. Non sono previste possibilità di condivisione di spazi.

8. I pasti possono essere preparati:

a) all'interno del nido famiglia;

b) all'esterno mediante catering, secondo quanto già specificato per i nidi e micronidi;

c) all'esterno dalla famiglia, ma solo per il proprio bambino.

Art. 54 – Specificazioni per i centri della prima infanzia

1. Tra i servizi similari all'asilo nido, ci sono i centri per la prima infanzia da intendersi quali servizi che offrono, in modo non continuativo, le prestazioni educative che vengono offerte dal nido in modo continuativo. Pertanto:

a) la frequenza è consentita per non più di quattro ore giornaliere;

b) non è ammessa né la preparazione né la distribuzione dei pasti;

c) la responsabilità dell'accudimento dei bambini frequentanti attiene al personale operante nel centro prima infanzia, secondo le competenze specifiche, e non all'eventuale adulto che può essere ammesso quale accompagnatore del bambino.

2. L'area ristoro prevista per la consumazione delle merende può essere o un locale dedicato oppure un'area attrezzata (secondo le modalità organizzative scelte dal gestore, ad esempio con piccolo frigorifero, forno microonde o anche semplicemente distributore di merende) del locale destinato ai bambini.

3. Non sono invece da intendersi assimilabili ai centri prima infanzia:

a. Servizi offerti a clienti di unità commerciali o di altri servizi (esempio spazi gioco di centri commerciali, di ospedali, di supermercati eccetera) che hanno di fatto solo finalità ricreative e di «garderie»;

b. spazi gioco, ludoteche o analoghi servizi con altre denominazioni con finalità esclusivamente ludica e di socializzazione destinati a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che è responsabile del bambino.

Art. 55 – Specificazioni relative al personale

1. COORDINATORE - Indicazioni comuni a nidi e micronidi - titolo specifico è la laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale. Nel merito dell'esperienza in servizio, che può sostituire il titolo di laurea, si precisa che può essere stata maturata o in un nido/micronido o in servizio analogo (es. scuola materna).

L'esperienza in servizio deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.

2. OPERATORE SOCIO EDUCATIVO - Indicazioni comuni a nidi, micronidi e centri prima infanzia - i titoli validi alla definizione del profilo professionale dell'operatore socioeducativo sono:

- diploma di maturità magistrale (rilasciato dall'Istituto magistrale);
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico (5 anni);
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/diploma di scuola magistrale (tre anni);
- diploma di dirigente di comunità (5 anni);
- diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni);
- operatore dei servizi sociali (tre anni);
- diploma di assistente per l'infanzia (tre anni);
- vigilatrice d'infanzia (tre anni);
- puericultrice (tre anni).

Ovviamente, quale operatore socioeducativo, può essere assunto anche personale laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale nonché l'educatore professionale.

Fermo restando il rispetto dei requisiti di personale determinati per ogni tipologia d'offerta, si precisa che la compresenza può essere garantita, sia nei servizi pubblici che in quelli non profit, anche attraverso un operatore volontario anche privo del titolo specifico.

Il personale volontario privo di titolo specifico non concorre alla determinazione dello standard.

Relativamente ai centri prima infanzia le disposizioni regionali hanno previsto due operatori socioeducativi, intendendo garantire almeno un operatore ogni 15 utenti e comunque la compresenza. Si specifica che uno dei due operatori può essere volontario purché in possesso di uno dei titoli più sopra specificati

3. CUOCO - Indicazioni specifiche per i micronidi - Nel micronido, la figura del cuoco può essere eventualmente sostituita da personale adeguatamente formato ai fini di tutelare la salute degli utenti; la responsabilità di detta formazione è in capo al titolare del micronido e deve essere documentata da idonea certificazione.

Art. 56 – Baby parking, ludoteca o centro giochi

1. Il **baby parking**, altrimenti denominato "centro di custodia oraria", "servizio ricreativo" o "spazio bambini", è un servizio socioeducativo-ricreativo che accoglie normalmente i minori in età prescolare, dai 13 mesi ai 6 anni.
È un servizio in grado di fornire risposte flessibili e differenziate alle esigenze di custodia delle famiglie. Le sue attività sono caratterizzate dell'estemporaneità e dall'occasionalità, ovvero non è prevista alcuna continuità nella permanenza dei piccoli all'interno della struttura.
Rispetto all'asilo nido, il baby parking si differenzia per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali richiesti, per l'assenza del servizio mensa, per l'assenza degli spazi obbligatori per il riposo dei piccoli, per i ridotti orari di permanenza dei bambini e per le modalità di funzionamento più flessibili.
Può essere aperto tutto l'anno, con un orario di apertura che può oscillare dalle 3 alle 12 ore giornaliere. Ogni bambino generalmente non può permanere nella struttura per più di 4/5 ore consecutive, altrimenti l'attività si configura come asilo nido.
Può ospitare contemporaneamente un numero massimo di 20 bambini.

2. La **ludoteca** o "centro per bambini e genitori" o "spazio gioco", è un luogo intenzionalmente destinato e dedicato al gioco.
Offre ai fruitori di ogni età, e in particolare ai bambini di età superiore ai 3 anni, l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche, di trovare compagni di gioco e di avvalersi della competenza di personale specializzato in animazione ludica e ricreativa.
La ludoteca viene allestita in locali appositamente attrezzati e dotati di un'ampia varietà di giochi, giocattoli e laboratori nei quali i bambini possono venire a contatto con materiali di vario genere.
La ludoteca può anche essere intesa come una" biblioteca del giocattolo", nella quale i numerosi giocattoli presenti possono essere presi anche in prestito.
Normalmente non svolge servizio di custodia dei minori, che devono quindi essere accompagnati da un adulto. Qualora il bambino venga lasciato in custodia, l'esercente la potestà parentale deve sottoscrivere un atto di affidamento al personale della ludoteca.
È un servizio con finalità prettamente culturale e di intrattenimento aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco e ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino.
Il servizio ludico-ricreativo non può accudire quotidianamente e continuamente i bambini, né svolgere funzioni equiparabili a quelle svolte dai servizi educativi per la prima infanzia; inoltre non possono essere forniti assolutamente il servizio mensa e di riposo.
Il servizio è aperto anche ai bambini di età inferiore a 3 anni, che ne fruiscono occasionalmente, accompagnati da genitori o da un altro adulto.

3. Il **Centro Giochi,** rispetto ai baby parking e alle ludoteche, che si configurano come luoghi educativi e ricreativi tra loro integrabili, presenta maggiori differenze, sia per la natura dell'attività, sia per i servizi che offre, sia per il mercato di riferimento.
Nel centro giochi, infatti, è predominante la caratteristica del divertimento fine a sé stesso, relativamente svincolato dalle finalità educative e di socializzazione dei bambini, tipiche invece delle altre due strutture.
Si rivolge comunque alla stessa fascia d'età e centra le sue attività sempre sul gioco.
Si possono definire "centri gioco" tutti gli spazi attrezzati destinati all'attività ludica dei bambini e ragazzi, solitamente da 3 a 14 anni. Sono esclusi da questa definizione le aree sportive attrezzate, i luna park, le fiere e le strutture temporanee e i parchi gioco di tipo avventuroso.
I centri gioco possono essere localizzati all'interno di strutture al chiuso oppure all'aperto. Quelli realizzati all'aperto a volte svolgono la propria attività in forma itinerante, pensiamo ad esempio alle aree destinate ai parchi giochi allestite in occasione di fiere, sagre e manifestazioni su tutto il territorio nazionale.

4. Le predette attività devono essere condotte da operatori che abbiano una formazione professionale attinente alla funzione svolta e come indicate nel precedente articolo 51.

5. L'attivazione delle attività in questione è attivabile mediante presentazione della **SCIA** con allegato una relazione tecnica dell'attività svolta e la certificazione dell'idoneità delle strutture destinate all'attività ludica.
L'attività deve essere obbligatoriamente sottoposta a visita ispettiva dell'ATS.

Altri Servizi

Art. 57 – Luoghi di riunioni

1. Fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni urbanistiche, la creazione di luoghi destinati a riunioni anche di attività confessionali e di culto è subordinata alla presentazione al SUAP di apposita istanza in bollo corredata dai seguenti allegati :

- Autocertificazione dei dati personali e dei requisiti soggettivi posseduti;
- Disponibilità dei locali od area interessati;
- Planimetria dei locali od area interessati dall'attività e relativo file informatico;
- Autodichiarazione in cui si attesti la conformità, dei locali o dell'area, allo stato di fatto degli atti esistenti presso l'ufficio comunale di edilizia privata, con indicazione degli estremi identificativi della pratica edilizia di riferimento;
- Certificato di prevenzione incendi;
- Relazione tecnica strutturale dell'edificio o dell'area da adibire a luogo di riunione e relativi spazi o locali accessori;
- Documentazione tecnica dell'attività esercitata con certificazioni dell'impiantistica elettrica, termica e di condizionamento;
- Documentazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività;
- Autocertificazione **SCIA** idoneità sanitaria dei locali con indicazione della capienza e predisposizione di adeguati servizi igienici, disponendo almeno un servizio igienico riservato al pubblico nel caso di locali di culto con superficie fino a 100 mq. Superato tale limite dovrà essere disposta la presenza di servizi igienici distinti per sesso di cui uno accessibile ai meno abili. Disponibilità di superficie superiore a mq. 150 impone la presenza del doppio del numero dei predetti servizi con rapporto in crescendo ogni ulteriori mq. 50;
- Lo standard urbanistico da osservarsi è correlato al vigente standard per attività commerciali e comunque in ragione del 100 % della s.l.p. ;
- Relazione dell'attività prevalente esercitata nel luogo di riunione e orari di attività.

2. L'istanza deve essere sottoscritta davanti al pubblico impiegato incaricato al ricevimento. Se inoltrata per raccomandata o presentata al protocollo da soggetto diverso dal richiedente, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore.

3. Il responsabile del procedimento, al ricevimento dell'istanza e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e i propri riferimenti, nonché le modalità per prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.

4. Riscontrata la regolarità dell'istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

5. Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine e con le modalità di cui al terzo comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (10 gg) l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.

6. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avvisa l'interessato

dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procede alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

7. Il Responsabile SUAP decide sull'accoglimento o diniego entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata al protocollo, anche se spedita tramite raccomandata, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi del precedente art. 5.

8. Il diniego dell'accoglimento dell'istanza deve essere adeguatamente motivato in fatto ed in diritto e l'eventuale mancata risposta del SUAP corrisponderà a silenzio assenso.

9. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza che venga disposto un accoglimento o diniego, si consolida il silenzio assenso.

Art. 58 – Insediamento e controllo delle diverse attività di servizio

1. L'insediamento delle diverse attività di servizio sanitario (farmacie, ambulatori medici, poliambulatori, laboratori odontotecnici ecc.) è abilitato mediante presentazione di **SCIA** al SUAP e concertato con l'ATS.

Le altre attività di servizio (sartorie, calzolai, studi professionali, ecc.), non contemplate nel presente regolamento, sono comunque sottoposte a preventiva comunicazione al SUAP, in via telematica, mediante utilizzo della **SCIA** ed in osservanza della componente economica commerciale del PGT.

2. La Polizia Locale e le altre forze di polizia, per il controllo delle diverse attività di servizio alle persone, sono autorizzate ad accedere in tutti i locali destinati all'esercizio delle attività, compresi quelli presso il domicilio utilizzati a tale scopo lavorativo, in qualunque momento lo ritengano necessario. Un eventuale diniego all'accesso darà origine ad un provvedimento di sospensione o revoca del titolo abilitativo.

3. Le trasgressioni alla presente disciplina, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o non sono sanzionate da altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

4. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

5. Il Responsabile SUAP oltre a disporre l'ingiunzione per mancato pagamento della sanzione, ne ordina in via immediata la cessazione e, qualora la stessa non venga immediatamente eseguita, disporrà l'esecuzione forzata a spese dell'interessato trasmettendo gli atti all'ATS e al Comando di Finanza per le rispettive competenze.

Disposizioni finali

Art. 59 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nella programmazione specifica del Settore Servizi alle persone, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 10^

Regolamento procedurale Settore trasporti

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 10^

Indirizzi generali
Art. 1 – Riferimenti pag. 301
Art. 2 – Competenze del comune pag. 301
Art. 3 – Finalità e sovrintendenza pag. 303

Autorizzazioni
Art. 4 – Requisiti soggettivi pag. 303
Art. 5 – Atti abilitativi pag. 303
Art. 6 – Presentazione della domanda pag. 304
Art. 7 – Istruttoria e provvedimenti pag. 305
Art. 8 – Sospensione dell'attività pag. 305
Art. 9 – Subingresso pag. 305

Autorimesse
Art. 10 – Rimessaggio veicoli pag. 306
Art. 11 – Noleggio veicoli senza conducente pag. 306
Art. 12 – Controllo e sanzioni pag. 307

Autonoleggio da rimessa con conducente
Art. 13 – Natura del servizio pag. 308
Art. 14 – Fonti normative pag. 308
Art. 15 – Autorizzazione pag. 308
Art. 16 – Requisiti generali pag. 308
Art. 17 – Documenti da presentare pag. 309
Art. 18 – Subingresso pag. 309
Art. 19 – Veicoli, rimessa e recapito, condizioni del servizio pag. 310
Art. 20 – Esercizio dell'attività pag. 310
Art. 21 – Comportamento conducenti pag. 311
Art. 22 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione pag. 311
Art. 23 – Vigilanza e sanzioni pag. 312

Elevatori ad uso privato
Art. 24 – Ascensori e montacarichi pag. 314
Art. 25 – Ambito di applicazione pag. 314
Art. 26 – Definizioni pag. 314
Art. 27 – Requisiti essenziali pag. 314
Art. 28 – Messa in esercizio pag. 315
Art. 29 – Visite periodiche pag. 315
Art. 30 – Manutenzione pag. 316
Art. 31 – Libretto e targa pag. 316
Art. 32 – Divieti e sanzioni pag. 316

Autoriparazione
Art. 33 – Definizione pag. 317
Art. 34 – Abilitazione professionale pag. 317
Art. 35 – Requisiti di onorabilità pag. 318
Art. 36 – Requisiti dei locali ed attrezzature pag. 318
Art. 37 – Procedura abilitativa pag. 318

Distributori di carburanti ad uso autotrazione
Art. 38 – Finalità pag. 319
Art. 39 – Definizioni pag. 319
Art. 40 – Competenze pag. 320
Art. 41 – Localizzazione nuovi impianti pag. 320
Art. 42 – Competenze amministrative e procedure pag. 321
Art. 43 – Modifiche agli impianti ad uso pubblico pag. 322
Art. 44 – Requisiti soggettivi pag. 323
Art. 45 – Verifica incompatibilità impianti pag. 323

Art. 46 – Conferenza di servizi pag. 323
Art. 47 – Coordinamento delle procedure regionali e comunali pag. 324
Art. 48 – Subingresso pag. 324
Art. 49 – Installazione impianti ad uso privato pag. 324
Art. 50 – Collaudo degli impianti pag. 326
Art. 51 – Esercizio provvisorio pag. 326
Art. 52 – Sospensione dell'attività, orari e prezzi pag. 327
Art. 53 – Revoca dell' autorizzazione pag. 327
Art. 54 – Decadenza dell'autorizzazione pag. 328
Art. 55 – Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili pag. 328
Art. 56 – Indicazione prezzi e orari di servizio pag. 328
Art. 57 – Attività complementari pag. 329
Art. 58 – Vigilanza e sanzioni pag. 330
Art. 59 – Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato pag. 331

Autolavaggio
Art. 60 – Natura del Servizio pag. 331
Art. 61 – Autorizzazioni pag. 331
Art. 62 – Documenti da presentare pag. 331

Disposizioni finali
Art. 63 – Norme finali pag. 332

Indirizzi generali

Art. 1 – Riferimenti

1. La legge regionale n. 6/2012 indica i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si svolgono nell'ambito del territorio regionale, infraregionale e, ove di interesse locale, interregionale nel seguente modo:
   - ***a)*** servizi ferroviari;
   - ***b)*** servizi su impianti fissi e a guida vincolata, quali a titolo esemplificativo linee tranviarie, metropolitane e filoviarie, su impianti a fune, quali a titolo esemplificativo funivie e funicolari, e su altri impianti di risalita;
   - ***c)*** servizi automobilistici;
   - ***d)*** servizi di navigazione;
   - **e)** servizi aerei ed elicotteristici.

2. I servizi di cui al comma precedente si classificano in:
   - ***a)*** servizi di linea, qualora siano organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi innovativi organizzati con modalità particolari, quali a titolo esemplificativo i servizi a chiamata;
   - **b)** servizi non di linea, negli altri casi.

3. I servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), allorché di linea, si classificano in:
   - ***a)*** servizi comunali, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a guida vincolata, che sono svolti, anche parzialmente, nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia;
   - ***b)*** servizi di area urbana, che collegano il comune capoluogo di provincia con i comuni ad esso conurbati, caratterizzati da elevata frequenza e fermate capillari, salvo quanto previsto alla lettera a);
   - **c)** servizi interurbani, che sono svolti nel territorio di più comuni, anche appartenenti a province diverse, salvo quanto previsto alla lettera a).

4. Sono ricompresi nei servizi di linea:
   - ***a)*** i servizi di collegamento al sistema aeroportuale;
   - ***b)*** i servizi finalizzati, intesi come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone;
   - **c)** i servizi di granturismo, intesi come i servizi aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche.

5. Sono ricompresi nei servizi non di linea:
   - ***a)*** i servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), ivi compresi quelli rivolti ad una particolare categoria di persone, senza vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, ove il servizio sia richiesto e remunerato da un terzo committente;
   - **b)** i servizi di taxi e di noleggio con conducente effettuati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e degli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

6. Sono servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale i servizi non convenzionali, quali a titolo esemplificativo sistemi che prevedano l'uso collettivo dei veicoli e delle biciclette, parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti.

Art. 2 – Competenze del comune

1. La legge regionale n. 6/2012 dispone che il comune esercita le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il comune esercita **in forma associata** con gli altri enti locali, nell'ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti:

a) la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei seguenti servizi:

1. servizi comunali, che sono svolti nell'ambito del territorio comunale o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a guida vincolata, che sono svolti, anche parzialmente, nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia;
2. servizi di area urbana, che collegano il comune capoluogo di provincia con il comune se ad esso conurbato, caratterizzato da elevata frequenza e fermate capillari, salvo quanto previsto al punto 1);
3. servizi in aree a domanda debole o diffusa;

b) la programmazione, la regolamentazione e il controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997, che interessano il territorio comunale, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipulazione di accordi o intese con Stati esteri o con enti territoriali interni ad altri Stati;

c) l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di cui alla lettera a), con la precisazione che in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell'ambito del territorio del comune capoluogo di provincia, la competenza spetta al comune capoluogo di provincia; in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell'ambito del territorio del comune capoluogo di Regione, la competenza spetta al comune capoluogo di Regione;

d) l'approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento regionale di cui all'articolo 44 della LR 6/2012, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;

e) la stipulazione dei contratti di servizio, l'erogazione dei corrispettivi e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali;

f) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti gli impianti fissi che operano nel territorio comunale, quali a titolo esemplificativo linee tramviarie, filoviarie, metropolitane, gli ascensori e le scale mobili utilizzati quali impianti di risalita di trasporto pubblico locale e gli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi comunali e di area urbana individuati alla lettera a);

g) il rilascio, ai sensi dell'articolo 87 del vigente codice della strada, dell'autorizzazione per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), anche effettuati a chiamata;

h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l'alienazione degli autobus di linea;

i) l'individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza e degli standard minimi qualitativi in termini di sicurezza, comfort, qualità dell'arredo e informazione che devono essere rispettati, anche mediante la promozione di interventi di riqualificazione alle fermate esistenti; l'individuazione dei criteri per garantire l'accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, comprese le persone svantaggiate e i portatori di handicap;

j) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico;

k) la promozione dell'utilizzo, della fruibilità e dell'accessibilità dei centri di interscambio in coordinamento con i vettori di trasporto.

3. I comuni **esercitano singolarmente** le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti:

a) l'approvazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, da redigersi in conformità alla programmazione regionale e previo parere favorevole, da parte delle agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza;

b) l'adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l'accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metrotramviarie;

c) la determinazione, nel rispetto dell'unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall'agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie, con

l'obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l'entità in accordo con le agenzie e gli altri enti locali interessati;

d) l'espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti le interferenze, quali a titolo esemplificativo gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti e linee telefoniche;

e) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio comunale, nonché di tutti i sistemi metropolitani;

f) previo parere favorevole dell'agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l'istituzione, l'affidamento, la stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il trasporto pubblico locale;

g) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), che si svolgono interamente nell'ambito del territorio di un singolo comune.

Art. 3 – Finalità e sovrintendenza

1. Le presenti norme, e la relativa programmazione di settore, disciplinano le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio delle autorizzazioni o licenze.

2. L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che attengono al rilascio dei titoli autorizzativi sono espletati dal SUAP e sono definiti dallo stesso Responsabile.

3. Il SUAP nel rilascio delle autorizzazioni o licenze dovrà attenersi alle presenti norme ed alla programmazione di settore.

4. La sovrintendenza dei controlli sono in capo al SUAP che la esercita mediante la Polizia Locale in modo da corrispondere alle necessità di istruttoria e di controllo.

5. Dell'attività di controllo svolta, il Comando di Polizia Locale relazionerà, con solerzia, al Sindaco ed al Responsabile SUAP e quest'ultimo corrisponderà alle richieste avanzate dai cittadini.

Autorizzazioni

Art. 4 – Requisiti soggettivi

1. Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, le autorizzazioni e licenze di cui al presente regolamento devono essere negate:

- se in contrasto con la specifica programmazione di settore;
- a chi non è in possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti per l'esercizio dell'attività;
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia.

2. Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

3. È fatta salva la facoltà di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Art. 5 – Atti abilitativi

1. Gli atti abilitativi, consistenti in autorizzazioni o licenze, si intendono accordati:

- esclusivamente ai fini di servizio e non possono essere invocati per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo dell'intestatario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di tutte le prescrizioni o condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato nella validità.

2. Le autorizzazioni o licenze possono essere trasmesse e dare luogo a rapporti di rappresentanza.

3. Le autorizzazioni o licenze sono valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività e per i luoghi in esse espressamente indicati o segnalati in **SCIA** che dovranno corrispondere alle disposizioni contenute nella programmazione di settore.

4. Nel caso di trasferimento delle attività in aree o locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione o licenza è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, l'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nella programmazione di settore e ad atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale.

5. Salvo diversa disposizione, tutte le autorizzazioni o licenze di cui al presente regolamento sono rilasciate in modo permanente.

6. Nella necessità di disporre la durata temporanea delle autorizzazioni o licenze, il termine è computato secondo il calendario comune corrente, con decorrenza dal giorno seguente alla data del rilascio dell'autorizzazione o licenza o di consolidamento della validità della **SCIA**.

7. Nelle insegne, nelle tabelle esterne o interne di qualsiasi luogo o mezzo oggetto dell'autorizzazione o licenza di cui al presente regolamento, deve farsi uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché d'uso corrente, e comunque alla lingua italiana deve essere dato il primo posto con caratteri più appariscenti.

Art. 6 – Presentazione della domanda

1. Ai fini dell'istruttoria intesa al rilascio delle autorizzazioni utili ad esercitare, modificare i locali, i mezzi ed al trasferimento delle attività di cui alle presenti norme, le **istanze o SCIA** devono essere presentate in via telematica, complete di tutti gli atti previsti dalle vigenti disposizioni e corredate dai seguenti documenti:

- Dichiarazione di conformità alla programmazione di settore;
- Autocertificazione dei dati personali e dei requisiti soggettivi posseduti;
- Disponibilità dei locali od area interessati;
- Planimetria dei locali od area interessati nei quali deve essere esercitata l'attività;
- Autodichiarazione in cui si attesti la conformità, dei locali o dell'area, allo stato di fatto degli atti esistenti presso l'ufficio comunale di edilizia privata, con indicazione degli estremi identificativi della pratica edilizia di riferimento;
- Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);
- Documentazione tecnica dell'attività esercitata con certificazioni dell'impiantistica elettrica, termica, di condizionamento;
- Documentazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività;
- Autocertificazione idoneità sanitaria dei locali;
- Relazione tecnica sugli scarichi aeriformi, liquidi e solidi con indicazioni delle modalità di trattamento o smaltimento, allegando eventuali autorizzazioni in possesso;
- Se trattasi di società allegare copia dell'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio;

- Relazione tecnica dei mezzi di trasporto utilizzati e dei macchinari o impianti utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- Ricevute versamento dei diritti prescritti - marca da bollo (se richiesta)

2. L'istanza, la SCIA o altri atti di comunicazione devono allegare la fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori o essere firmati con firma digitale.

3. L'eventuale domanda di rinnovo o proroga dei termini deve essere presentata al SUAP prima della scadenza del provvedimento. Il rinnovo o proroga decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

4. Quando le presenti norme prescrivono l'obbligo dell'avviso di tariffari, questi debbono essere presentati per iscritto in duplice esemplare. Il SUAP rilascia copia con l'annotazione di presentazione e conserva l'altro negli atti d'ufficio.

5. Eventuale prestazione di cauzione, quando richiesta dalle presenti norme o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

6. In tutti i casi in cui le presenti norme prescrivono la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente timbrati in ogni foglio, numerati e vidimati dal Responsabile SUAP che attesta il numero delle pagine nell'ultima di esse con l'osservanza della legge sul bollo. I predetti registri possono essere tenuti con modalità informatiche.

Art. 7 – Istruttoria e provvedimenti

1. A seguito delle istanze o **SCIA** per il rilascio delle autorizzazioni utili ad esercitare, modificare i locali, i mezzi ed al trasferimento delle attività di cui alle presenti norme, il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio, eventualmente di concerto con gli altri uffici comunali interessati, predispone una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi dell'istanza o **SCIA**, i requisiti sussistenti e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull'accoglimento o meno dell'istanza o **SCIA** anche in relazione alle previsioni contenute nella programmazione di settore.

2. Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri di eventuali commissioni consultive che devono essere sentite preventivamente o comunque i pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della autorizzazione richiesta.

3. I provvedimenti di diniego devono essere sufficientemente e congruamente motivati.

4. Per le istanze concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto stabilito da eventuali specifiche disposizioni previste dalla presente normativa o altre norme o regolamenti specifici in materia.

5. La notificazione formale all'interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per avvenuta consegna del provvedimento resa dall'interessato al SUAP.

Art. 8 – Sospensione delle attività

1. Salvo diverse disposizioni legislative, la sospensione dell'attività deve essere comunicata preventivamente al SUAP con presentazione telematica del modulo **SCIA.**
2. Le autorizzazioni o licenze devono essere revocate nei casi previsti dal presente regolamento e quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

Art. 9 - Subingresso

1. Per le autorizzazioni per le quali è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità, per atto tra vivi o causa di morte, si dovrà presentare il modulo **SCIA** con allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione e dare dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi prescritti.

2. Nel caso di morte del titolare, l'erede ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte salvo diversa disposizione regolamentare.

3. Il Responsabile SUAP può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato esercente è privo dei requisiti soggettivi.

4. Ogni variazione sociale deve essere comunicata al SUAP, entro sette giorni lavorativi, mediante l'utilizzo del modulo **SCIA.**

Autorimesse

Art. 10 – Rimessaggio veicoli (DPR 480/2001)

1. L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a **SCIA,** da presentarsi con apposito modulo comunale al SUAP ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. Il SUAP trasmette, entro cinque giorni, copia della **SCIA** al Prefetto il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

3. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.

4. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.

5. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche.

6. La **SCIA** per l'esercizio di autorimesse per il ricovero occasionale di autoveicoli e motocicli deve essere corredata con la documentazione indicata nell'art. 6 del presente regolamento e dal certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se la rimessa ha una superficie coperta superiore a 300 mq.

7. Per le attività svolte a cielo aperto non è richiesto il certificato prevenzione incendi qualora la superficie utilizzata non sia superiore a 300 mq. In detto caso, il richiedente deve allegare alla **SCIA** una certificazione, a firma di tecnico abilitato, contenente l'indicazione della capacità massima di ricovero veicoli possibile nell'area dimostrata attraverso una planimetria 1:100 con l'indicazione degli stalli di sosta e dei viali di manovra di dimensioni conformi alla normativa di settore.

8. Le licenze per la rimessa di biciclette sono rilasciate dietro presentazione della **SCIA** senza certificato di prevenzione incendi.

Art. 11 - Noleggio veicoli senza conducente (DPR 481/2001)

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è subordinato a **SCIA**, da presentarsi con apposito modulo comunale al SUAP ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento. La segnalazione deve essere presentata in ogni comune nel cui territorio si sviluppa l'articolazione commerciale dell'impresa stessa.

2. Il SUAP trasmette, entro cinque giorni, copia della **SCIA** al Prefetto il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

3. Il Prefetto, nel caso in cui sospenda o vieti l'attività di noleggio, anche successivamente allo scadere del termine di sessanta giorni, darà comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri, Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

4. La disposizione, di cui all'articolo 84 del codice della strada, si intende riferita alla **SCIA** di cui al presente regolamento anziché alla licenza.

5. L'attività deve essere esercitata direttamente dal titolare che può avvalersi di un rappresentante.

6. I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività.

7. Il presupposto per l'esercizio dell'attività è la disponibilità di una rimessa che può essere pubblica o privata. Sono rimesse pubbliche le autorimesse commerciali con ingresso libero. Sono rimesse private i locali ai quali l'ingresso sia invece limitato.

8. La rimessa sia pubblica che privata, nella quale sia comunque consentito l'accesso del pubblico, deve essere espressamente autorizzata e dovrà avere tutte le caratteristiche richieste per le autorimesse commerciali ai sensi del precedente articolo 10.

9. Le rimesse possono essere all'aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni urbanistiche vigenti; nel secondo caso i locali devono avere la prescritta destinazione d'uso.

10. La **SCIA** per l'esercizio di noleggio veicoli senza conducente deve essere corredata con la documentazione indicata nell'art. 6 del presente regolamento ed essere accompagnata dall'elenco dei veicoli che saranno adibiti allo svolgimento dell'attività (tipo, marca, targa e telaio) e dal certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se la rimessa dei veicoli ha una superficie coperta superiore a 300 mq.

11. Per le finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti il noleggio di veicoli comunicano alla Questura, tramite PEC o sistema informatico, i seguenti dati:

- relativi al contratto;
- relativi al veicolo oggetto di noleggio;
- copia documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio
- relativi all'eventuale secondo conducente.

La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.

Art. 12 - Controllo e sanzioni

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le normali operazioni di controllo alle rimesse e recapiti del noleggio.

2. L'attività esercitata in violazione alla presente disciplina è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

3. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d'ingiunzione, di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP; qualora le ordinanze di cessazione non vengano eseguite, egli dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Autonoleggio da rimessa con conducente

Art. 13 - Natura del servizio.

1. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende **servizio pubblico non di linea** rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati allo scopo in conformità del vigente Codice della Strada.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità alla legge, secondo le presenti disposizioni.

3. E' chiesto ai vettori di istituire un recapito del servizio sul territorio comunale, mentre i veicoli possono essere custoditi in autorimesse esistenti nell'ambito dell'area sovracomunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quello a cui sono stati destinati.

Art. 14 - Fonti normative.

1. Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e specifica di seguito elencata:

- dal vigente codice della strada e relativo regolamento;
- dalla vigente legge statale e regolamentare CE in materia;
- dal vigente Testo unico Regionale in materia di trasporti.

Art. 15 - Autorizzazione.

1. Nessun contingente numerico di autovetture, da destinarsi allo svolgimento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, può essere fissato nella programmazione di settore la quale disporrà essenzialmente sulla localizzazione delle rimesse o dei depositi dei veicoli. Il numero di autovetture da assegnare al servizio è disposto dalla Provincia.

2. Per esercitare il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è necessario ottenere la specifica assegnazione del servizio pubblico mediante Bando Pubblico e nel limite numerico dei veicoli assegnati dalla Provincia. (Per il servizio con autobus la competenza è della Provincia)

3. L'autorizzazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, è disposto dal Responsabile SUAP entro 30 giorni dalla chiusura del Bando Pubblico.

4. Nell'autorizzazione, oltre al numero di registro, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche del veicolo.

5. L'autorizzazione ha validità permanente, ma ogni quinquennio dalla data di rilascio dovrà essere verificato il possesso dei requisiti soggettivi; la carta di circolazione del veicolo; il certificato di proprietà, il certificato di assicurazione dell'autovettura e le condizioni di tenuta dell'autovettura; in carenza di un solo requisito l'autorizzazione viene revocata.

Art. 16 - Requisiti generali

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente deve possedere i seguenti requisiti:

- Requisiti morali di cui all'articolo 15 della parte 1^ del TUR;
- certificato di abilitazione professionale (KB o KD);
- iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- titolo di proprietà o disponibilità del veicolo;
- non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

2. Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di interdizione sono riferiti agli Amministratori.

Art. 17 - Documenti da presentare

1. Il richiedente, assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei seguenti requisiti dichiarati:

- copia della patente di guida e certificati KB o KD;
- copia certificato d'iscrizione ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- copia della carta di circolazione del veicolo;
- copia della documentazione assicurativa del veicolo;
- certificato d'iscrizione della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporti o certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/85;
- qualora trattasi di Società è richiesto il certificato di iscrizione al registro imprese con annotazione antimafia;
- atto comprovante di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per il recapito del servizio.
- Certificazione medica dei conducenti attestante di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

2. Alla presentazione della predetta documentazione, il SUAP rilascerà all'interessato il nulla osta in bollo utile all'immatricolazione del veicolo presso l'ufficio provinciale della MCTC. Solo dopo l'avvenuta immatricolazione verrà rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

3. L'attività deve iniziare entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile SUAP per comprovate esigenze.

Art. 18 - Subingresso

1. Il subingresso nell'attività è autorizzato dal Responsabile SUAP quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- per cessione dell'azienda quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
- il raggiungimento del 60° anno di età del titolare in deroga al punto precedente;
- in caso di invalidità permanente, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- in caso di malattia grave che impedisca il regolare svolgimento dell'esercizio, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- per fusione od incorporazione di società;
- in caso di revoca della patente, disposta ai sensi del vigente codice della strada, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
- In caso di morte del titolare.

2. Nel caso di morte del titolare, la voltura dell'autorizzazione è accordata a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso tra di loro a condizione che l'interessato sia in possesso dei requisiti prescritti e ne faccia domanda entro due mesi dal decesso del titolare.

3. Qualora l'erede, al decesso del titolare, non abbia compiuto il 18° anno d'età, il tutore o persona da questi incaricata subentrerà nella titolarità dell'autorizzazione sino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore, previo possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.

4. Per ottenere il subingresso nell'autorizzazione, il nuovo titolare dovrà inoltrare **SCIA** con allegata la documentazione di cui all'art. 17 unitamente all'atto pubblico notarile di acquisizione dell'azienda.

5. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra e non può subentrare in altre se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.

6. La sospensione dell'attività superiore a 30 (trenta) giorni, per morte del titolare o altra causa, dovrà essere comunicata al SUAP con **SCIA** entro 7 (sette) giorni dall'inizio della sospensione e l'attività dovrà comunque essere ripresa entro un anno dalla comunicazione. Trascorso detto periodo senza che l'attività sia ripresa si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 19 - Veicoli, rimessa o recapito, condizioni del servizio

1. Le autovetture da adibire al servizio di autonoleggio devono avere le seguenti caratteristiche:

- cilindrata superiore a 1000 c.c. preferibilmente elettriche o alimentate con carburanti ecologici;
- se alimentate a GPL o metano, non sono ammesse autovetture monovolume;
- devono disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;
- un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente.

2. Ogni veicolo in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

3. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro ed è vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura, nell'interno ed esterno degli stessi, senza la preventiva autorizzazione del Comune. La documentazione di circolazione del veicolo è integrata dall'autorizzazione comunale.

4. Non sono consentite sostituzioni degli autoveicoli senza la preventiva autorizzazione comunale.

5. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di stabilire sul territorio comunale il recapito del servizio o la rimessa, comunicando gli indirizzi al SUAP. Lo stazionamento dei mezzi avviene presso il recapito o all'interno delle rimesse.

6. Ogni cambiamento di recapito, rimessa o indirizzo del titolare, deve essere tempestivamente comunicato al SUAP entro e non oltre trenta giorni dalla modifica.

7. Il corrispettivo per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore ed il trasporto è effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere esposte in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo sia al recapito del servizio.

8. Poiché nel comune non è esercitato il servizio di taxi, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate a stazionare sulle apposite aree pubbliche, appositamente individuate dalla Giunta Comunale, allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.

9. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa delle persone per le quali sono stati noleggiati.

10. Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.

Art. 20 - Esercizio dell'attività

1. Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che abbiano i requisiti professionali di cui alla presente disciplina e che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi e degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

3. Il servizio dei conducenti è svolto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione a cui fa carico ogni responsabilità, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

4. Qualora, per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno il diritto di abbandono pagando solo l'importo corrispondente alla quota proporzionale del percorso effettuato.

5. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta, in attesa di decisione da adottarsi da parte del Responsabile della Polizia Locale.

6. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

7. Il passeggero, quando abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 21 - Comportamento dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli a noleggio, hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio, compresa l'autorizzazione o copia autentica, ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati alla vigilanza;

b) rispettare le tariffe e le condizioni di servizio pattuite o comunque esposte sul veicolo o presso il recapito o rimessa;

c) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

d) compiere servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e) visitare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno del veicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso al Comando Polizia Locale al più presto, per agevolare la restituzione al legittimo proprietario.

2. E' fatto loro divieto di:

a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità fuori dall'ambito comunale;

b) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

c) sostare in posteggi di stazionamento nei comuni ove sia esercitato il servizio taxi;

d) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

e) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite dei posti risultante dalla carta di circolazione;

f) portare animali propri nel veicolo;

g) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;

h) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi a diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;

i) fermare il veicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

j) consumare vivande o bevande e fumare nel veicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti.

Art. 22 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio decade:

a) per mancato inizio del servizio entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione (salvo proroga);

b) per esplicita dichiarazione di rinuncia all'autorizzazione;

c) per fallimento del titolare.

2. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;

b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'articolo 20;

c) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;

d) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie;

e) quando viene constatato che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato sottoposto dall'Autorità competente il ritiro della patente di guida;

f) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalla legge;

g) quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a mesi sei;

h) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio e recidivo in violazione della presente disciplina;

i) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

j) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

k) per sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno;

l) qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

m) per applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

3. I provvedimenti di avvenuta decadenza e revoca sono adottati dal Responsabile SUAP, con preavviso notificato appositamente all'interessato delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di dieci giorni per far pervenire documenti o motivazioni utili a regolarizzare la posizione.

Art. 23 - Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le normali operazioni di controllo, ai recapiti ed alle autorimesse dichiarate ed utilizzate in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio.

3. Il procedimento sanzionatorio è dato dal Responsabile della Polizia Locale che notizierà il SUAP e le diverse autorità competenti, Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

4. L'attività esercitata in violazione alla presente disciplina, se non diversamente sanzionata, è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81.

5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma precedente, alle seguenti violazioni si applicano le relative sanzioni accessorie:

- All'art. 19, comma 5 - inosservanza dell'obbligo di stabilire sul territorio comunale il recapito del servizio o la rimessa, comunicando gli indirizzi al SUAP - sospensione da uno a trenta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio al fine di attivare un recapito o rimessa sul territorio comunale. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
- All'art. 19, comma 5 - inosservanza dell'obbligo di stazionare i veicoli presso il recapito o la rimessa - sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
- All'art. 19, comma 8 - esercitare il servizio da piazza con autoveicolo da noleggio con conducente stazionando sul territorio fuori dalle apposite aree pubbliche autorizzate a tale scopo o con servizio mai attivato dall'amministrazione comunale - sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per

l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.

- All’art. 21, comma 2, lettera a) - procurarsi il noleggio con stabilità e continuità fuori dall'ambito comunale - L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.
- All’art. 21, comma 2, lettera b) - esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati – cessazione immediata dell’attività in difetto e sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 30 giorni, quando il titolare per due volte, in un biennio, abbia reiterato la stessa violazione prevista dalla presente disciplina. Detta disposizione non si applica in caso di infrazioni per le quali è prevista la revoca o decadenza dell'autorizzazione o in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta ad estinzione dell’illecito.

7. I suddetti provvedimenti sanzionatori si applicano anche per i comportamenti e le infrazioni commesse dai conducenti quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza da parte del titolare.

8. La gestione della procedura sanzionatoria, compresa l’applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze d’ingiunzione, di sospensione o cessazione dell’attività, di revoca dell’autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP; qualora le ordinanze di cessazione non vengano eseguite, egli dovrà disporre l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e trasmettere gli atti all’Agenzia delle Entrate, alla Prefettura ed all’ufficio provinciale della MCTC per gli adempimenti di competenza.

Elevatori ad uso privato

Art. 24 - Ascensori e montacarichi

1. Ai sensi del DPR 162/1999 e ss.mm.ii., si dispone che il SUAP segua il procedimento relativo all'installazione di ascensori o montacarichi ad uso aziendale, privato o pubblico e l'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente alla Polizia Locale, eseguano i dovuti controlli.

Art. 25 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio di attività, privato o pubblico; pertanto non trovano applicazione per gli ascensori o montacarichi:

***a*)** per miniere e per navi;

***b*)** aventi corsa inferiore a 2 m;

***c*)** azionati a mano;

***d*)** che non sono installati stabilmente;

***e*)** che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.;

***f*)** agli ascensori da cantiere.

Art. 26 – Definizioni

1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) **ascensore**: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

b) **montacarichi**: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

c) **installatore dell'ascensore**: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;

d) **messa in esercizio**: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;

e) **modifiche costruttive** non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
1. il cambiamento della velocità;
2. il cambiamento della portata;
3. il cambiamento della corsa;
4. il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
5. la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;

f) **ascensori e montacarichi in servizio privato o pubblico**: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.

Art. 27 - Requisiti essenziali

1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; a tale scopo devono essere accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità.

2. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate a garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto.

3. I predetti soggetti devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.

4. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" e deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile.

Art. 28 - Messa in esercizio

1. La messa in esercizio di un ascensore o montacarichi ad uso privato è soggetta a **SCIA** da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, da presentare al SUAP in via telematica.

2. La SCIA è da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto ed è corredata da certificazioni attestanti:

- l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;
- la copia della dichiarazione di conformità e collaudo dell'impianto;
- l'indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto che abbia accettato l'incarico.

3. L'ufficio assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano modifiche costruttive di cui all'art. 26, lettera e), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto per la parte modificata o sostituita, invia la suddetta **SCIA** al SUAP nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il SUAP dispone eventuali controlli a mezzo della polizia locale ed ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dalle presenti norme.

7. Gli altri organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al SUAP dell'inosservanza degli obblighi imposti dalle presenti norme e del DPR 162/1999 rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 29 - Verifiche periodiche

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'ATS, nonché gli organismi di certificazione notificati.

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al SUAP per i provvedimenti di competenza.

3. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il SUAP dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole.

4. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al SUAP che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria con esito positivo.

Art. 30 - Manutenzione

1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.

3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
- a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
- a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto.

5. Il manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.

6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, questo deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato, informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il SUAP per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 31 - Libretto e targa

1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al SUAP, nonché copia del provvedimento di assegnazione del numero di matricola dell'impianto.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso di controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale o di altri organi a ciò preposti.

3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:
- ***a*)** soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- ***b*)** installatore e numero di fabbricazione;
- ***c*)** numero di matricola;
- ***d*)** portata complessiva in chilogrammi;
- ***e*)** numero massimo di persone.

Art. 32 - Divieti e sanzioni

1. È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.

2. È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.

3. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.

4. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le normali operazioni di controllo, ai recapiti ed alle abitazioni fornite di impianti elevatori ad uso privato.

5. Il procedimento sanzionatorio è dato dal Responsabile della Polizia Locale che notizierà il SUAP per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi ingiuntivi, di sospensione o fermo dell'impianto.

6. L'attività esercitata, in violazione alla presente disciplina, è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Autoriparazione

Art. 33 - Definizione

1. Gli autoriparatori sono imprese professionalmente abilitate che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone o di cose.

2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonché l'installazione di impianti e componenti fissi.

3. L'autoriparazione si distingue nei settori:
- **a)** Meccatronica
- **b)** Carrozzeria;
- **c)** Gommista.

Art. 34 – Abilitazione professionale

1. Per l'esercizio della professione è richiesta una particolare abilitazione professionale utile anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.

2. Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.

3. I requisiti tecnico professionali si intendono posseduti mediante la preposizione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione).

4. Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante, come previsto dalla legge nazionale sull'artigianato.

5. Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Art. 35 – Requisiti di onorabilità

1. Il preposto alla gestione tecnica deve possedere, oltre ai requisiti tecnico professionali, i seguenti requisiti morali personali:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.

2. Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare "autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 159/2011.

Art. 36 – Requisiti dei locali ed attrezzature

1. Per esercitare l'attività, l'impresa deve disporre di spazi e locali per la cui utilizzazione sia stata assentita dal SUAP in relazione alla programmazione di settore e la compatibilità d'uso dell'immobile. A tale scopo l'interessato deve inoltrare al SUAP i documenti indicati nell'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 37 – Procedura abilitativa e di controllo

1. Per esercitare, trasferire o modificare l'attività si deve presentare al SUAP la **SCIA** utilizzando la modulistica predisposta e corredata dalla seguente certificazione:

- copia del contratto di associazione in partecipazione registrato, nel caso in cui il responsabile tecnico sia un associato in partecipazione;
- il possesso dei requisiti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi;
- planimetria del laboratorio con relazione tecnica dell'attività svolta corredata dalle certificazioni inerenti gli impianti tecnologici, elettrico, idraulico e termico;
- relazione tecnica sul contenimento acustico, sulle immissioni in atmosfera, sugli scarichi fognari, lo smaltimento di oli, gomme e altri rifiuti o rottami, sull'osservanza delle norme igieniche sanitarie e di sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- Dichiarazione del SUAP comunale dei requisiti insediativi di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

2. L'attività può essere iniziata il giorno stesso di presentazione della **SCIA.**

3. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.

4. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le normali operazioni di controllo, alle officine e loro locali e aree accessorie.

5. Il procedimento sanzionatorio è dato dal Responsabile della Polizia Locale che notizierà il SUAP per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi ingiuntivi, di sospensione o fermo dell'officina.

6. L'attività esercitata, in violazione alla presente disciplina, è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Distributori di carburanti uso autotrazione

Art. 38 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative relative all'installazione e alle modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico, privato, degli impianti stradali, le procedure relative al collaudo degli stessi nonché il rilascio, da parte della Regione, del parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi della legge regionale in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL), di gas metano, di biometano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.

Art. 39 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) ***carburanti:*** le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

b) ***rete ordinaria:*** l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;

c) ***impianto:*** il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;

d) ***impianto self-service prepagamento:*** il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

e) ***impianto self-service post-pagamento:*** il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

f) ***impianto non assistito (Ghost):*** impianto funzionante unicamente in modalità self-service prepagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura;

g) ***erogatore:*** l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;

h) ***erogato:*** la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;

i) ***ristrutturazione totale dell'impianto:*** il completo rifacimento dell'impianto così come definito alla lettera c) comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;

j) ***servizi accessori all'utente:*** servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili;

k) ***erogatori di elettricità per veicoli:*** punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici;

l) ***collaudo:*** accertamento inerente alla funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.

Art. 40 – Competenze

1. Il comune esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti;

b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;

c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;

d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;

f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;

g) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;

h) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

i) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione;

j) l'applicazione delle sanzioni amministrative;

k) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;

l) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;

m) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe sulla base degli indirizzi regionali;

n) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione;

o) il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.

Art. 41 - Localizzazione nuovi impianti

1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai disposti della componente economica commerciale del PGT che costituisce approfondimento cognitivo in tutte le zone e sottozone individuate dallo strumento urbanistico comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, nei centri storici, E' esclusa l'attivazione di impianti di distribuzione di carburanti negli ambiti territoriali a destinazione agricola.

2. Il SUAP può autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di proprietà pubblica, appositamente individuate, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

3. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali presenti sul territorio, si possono autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell'ente gestore del parco, rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento dell'infrastruttura nel paesaggio, il titolare dell'impianto vi provvede.

4. Nella programmazione di settore si possono individuare aree pubbliche su cui autorizzare l'installazione di nuovi impianti e di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

5. Nella programmazione è possibile individuare altre aree private o soggette ad uso pubblico e stabilire i criteri per l'installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 42 - Competenze amministrative e procedure

1. Le competenze per le funzioni amministrative di cui al punto precedente e quelle di programmazione e/o localizzazione sono esercitate dal SUAP, mentre le competenze urbanistiche e di edificazione sono di competenza dell'ufficio Edilizia Privata, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nella presente disciplina.

2. La richiesta di autorizzazione **per l'installazione sulla rete stradale ordinaria** di nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, in forma gassosa e liquida, nonché, nella sua forma prodotta biologicamente (biometano), idrogeno e miscele metano-idrogeno deve essere presentata in bollo al SUAP, in via telematica, utilizzando il modulo comunale predisposto.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti e di modifica di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico segue la procedura della conferenza di servizi come previsto dall'art. 14 della legge 241/90.

4. Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti o di modifica di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 deve indicare:

a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice civile;

b) la località in cui si intende installare o modificare l'impianto, indicando la via e il numero civico o la progressiva kilometrica e la direzione di marcia;

c) la dettagliata composizione dell'impianto;

d) il possesso dei requisiti soggettivi indicati nel seguente articolo 44.

5. Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree insediative indicate dalla programmazione urbanistica;

b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve acquisirne la disponibilità mediante indizione di gara pubblica;

c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;

d) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui alle normative vigenti in materia;

e) per istanze inerenti il prodotto metano in forma gassosa copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano e, ove sia necessaria l'installazione della cabina per la trasformazione dell'energia elettrica, copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica;

f) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare.

6. Nel caso di richiesta di autorizzazione per **l'installazione dei nuovi impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali,** l'interessato dovrà provvedere ad inoltrare all'ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia della domanda con copia della ricevuta telematica da parte del SUAP e corredata dalla documentazione predetta ed integrata con la seguente ulteriore documentazione:

- **a)** rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;
- **b)** rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri di distanza dall'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
- **c)** rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;
- **d)** planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa risultante dalla ricevuta del SUAP, quest'ultimo non comunichi

all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato.

8. Nel caso in cui il SUAP ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo, con invito a provvedere entro un termine concesso. Tale richiesta sospende il termine di cui al precedente comma, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, il SUAP comunicherà una decisione al richiedente sulla base della documentazione in atti.

9. Il termine previsto dal precedente comma 7 non può più essere interrotto da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi.

10. L'istanza, presentata secondo le modalità previste dal presente articolo, deve essere sottoscritta dal titolare dell'impianto e dal tecnico che ha realizzato il progetto; detta istanza, corredata dagli allegati, è altresì trasmessa contestualmente in via telematica agli uffici regionali e agli Enti competenti nel procedimento ai sensi del DPR 160/2010 e del D. Lgs. n. 82/2005, ed anche in forma cartacea al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.

11.L'installazione di **erogatori per la ricarica di veicoli elettrici,** attraverso apposite colonnine su area pubblica, è soggetta a concessione, comprensiva dell'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Comune, mediante procedure di evidenza pubblica, avvalendosi del SUAP ai sensi dei precedenti art. 40 e 41 e secondo gli schemi progettuali previsti dalle linee guida per la ricarica elettrica di cui alla DGR n. X/4593 del 2015, che si applicano anche agli erogatori su aree private accessibili al pubblico.

12. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia, il SUAP trasmette comunicazione del rilascio della concessione di cui al comma precedente alla Direzione Generale della Giunta Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione.

Art. 43 - Modifiche agli impianti ad uso pubblico

1. Sono soggette a preventiva autorizzazione del SUAP le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

- **a)** aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
- **b)** ristrutturazione totale dell'impianto;
- **c)** trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità self-service prepagamento.

Le modifiche a) e b), sono subordinate ai medesimi obblighi previsti dall'articolo 42, ivi incluso l'obbligo relativo agli erogatori di elettricità per veicoli elettrici, salvo che nel contesto considerato l'installazione degli erogatori di energia elettrica, GPL o metano, sia tecnicamente impossibile o abbia un costo sproporzionato all'entità della modifica.

2. La richiesta di autorizzazione, concernente le modifiche di cui al 1° comma, è presentata a cura dell'interessato con le stesse modalità previste all'articolo 42 della presente disciplina e a questo deve avere allegato:

- **a)** dettagliata composizione dell'impianto da modificare;
- **b)** copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- **c)** disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste.

3. Il SUAP rilascia l'autorizzazione alle modifiche previa verifica di incompatibilità come previsto nel «Programma regionale di qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti». Se è accertata l'incompatibilità da parte del SUAP, si procederà secondo quanto previsto al successivo articolo 45.

4. Copia della domanda, con ricevuta telematica del SUAP, è contestualmente trasmessa, senza allegati, a cura dell'interessato, alla Regione.

5. Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui al comma 1 è soggetta a comunicazione al SUAP. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al SUAP, alla Regione, ai vigili del fuoco, all'ARPA, all'ATS, all'agenzia delle dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

Art. 44 - Requisiti soggettivi.

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni;

b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che:

a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 2, lettera b), permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

4**.** In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività di distribuzione carburanti.

Art. 45 - Verifica incompatibilità degli impianti

1. Il SUAP, fatte salve le verifiche già effettuate in base alla previgente normativa, verifica l'incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, in relazione a quanto previsto dalla DCR 759/2019 «Programma regionale di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti»

2. Il SUAP, accertata l'esistenza di incompatibilità, redige apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'Ufficio delle Dogane competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ente proprietario della strada.

3. Entro sessanta giorni dalla notifica del verbale suddetto, l'interessato può presentare un eventuale progetto di adeguamento dell'impianto accertato come incompatibile.

4. Il SUAP dispone del termine massimo di 120 giorni per evadere la richiesta di cui al progetto di adeguamento; decorso tale termine, il progetto è assentito per quanto attiene alle competenze comunali.

5. In assenza del progetto di adeguamento o se il progetto suddetto non è ritenuto approvabile dal SUAP, lo stesso procede al diniego o alla revoca dell'autorizzazione dell'impianto in esercizio dandone comunicazione ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 46 - Conferenza di servizi

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, di cui ai punti precedenti della presente disciplina, il Responsabile SUAP, trascorsi i quindici giorni utili per la verifica della corretta presentazione della domanda, entro cinque giorni indice una conferenza di servizi in forma semplificata secondo quanto previsto dall'art. 14 bis della L. 241/1990, alla quale partecipano:

- **a)** la Regione, per il parere vincolante di conformità;
- **b)** l'ATS per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- **c)** l'ARPA per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- **d)** il comando provinciale dei vigili del fuoco;
- **e)** l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza;
- **f)** un rappresentante dell'Amministrazione per la tutela dei beni storici e artistici se l'area è

sottoposta alla tutela dei beni storici ed artistici;

g) un rappresentante dell'ente parco se l'area su cui si realizza l'impianto è classificata come parco;

h) il Responsabile dell'ufficio Tecnico Edilizia Privata (o suo delegato) che attesti la conformità agli strumenti urbanistici e di paesaggistica del progetto presentato;

i) il Responsabile della Polizia Locale che attesti la compatibilità degli impianti, insediati lungo le strade di competenza comunale, rispetto alla sicurezza viabilistica con riferimento alle condizioni previste dal R.R. n. 7/2006 e dalle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;

j) il richiedente, che può essere supportato dal progettista dell'impianto, al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni.

2. Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. I componenti di cui ai punti e), f) e g), sono coinvolti solo ricorrendone i presupposti di competenza.

3. I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi entro 45 giorni dalla convocazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento previsto all'art. 42, comma 7.

4. In esito alla procedura di conferenza di servizi il SUAP adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza previo positivo parere vincolante della Regione nonché del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

5. Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego motivato.

Art. 47 - Coordinamento delle procedure regionali e comunali

1. L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della richiesta di autorizzazione da parte della Regione.

2. In caso di diniego alla domanda inoltrata, il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale.

3. Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nella presente disciplina restano sospesi fino a quando l'interessato non comunichi alla Regione, e agli uffici SUAP e Tecnico del Comune, l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione della strada. Da tale data, fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come specificato al precedente primo comma, ridecorrono i termini di esame della richiesta di autorizzazione.

4. Nel caso il sedime del progettato impianto interessi il territorio di questo Comune e di un comune confinante, l'istruttoria viene svolta congiuntamente oppure uno dei due Comuni può delegare l'altro allo svolgimento dell'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancato accordo col comune confinante, la Giunta Regionale previa diffida ad adempiere, indice la Conferenza di servizi al fine di definire il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 48 - Subingresso

1. Le parti interessate, entro 7 giorni, comunicano al SUAP, in via telematica con **SCIA**, eventuali modifiche sociali, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita autorizzazione comunale. Entro lo stesso termine, dalla data di registrazione dell'atto notarile di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della SCIA, alla quale deve essere allegata copia dell'atto registrato notarile di cessione, modiche sociali, trasferimento titolarità dell'autorizzazione con dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi.

Art. 49 - Installazione impianto ad uso privato

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da

contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito. Detti requisiti devono obbligatoriamente permanere durante il periodo di esercizio dell'impianto.

2. Nel caso di autorizzazioni per carburanti e/o impianti di metano rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica o società che eroghino servizi pubblici per conto di enti locali, oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, possono stipulare accordi per rifornire:

- automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche o private da loro controllate;

- limitatamente ai prodotti metano e idrogeno, automezzi di proprietà o in leasing di esercenti servizi di trasporto pubblico locale all'interno del bacino territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore trasporti).

3. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o prevalentemente, l'attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare dell'autorizzazione hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

4. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato deve essere presentata al SUAP in via telematica, utilizzando il modulo comunale predisposto.

5. La richiesta di autorizzazione segue la procedura della conferenza di servizi ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative:
a) alle disposizioni dello strumento urbanistico e di programmazione di settore;
b) alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi;
c) alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.

6. L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal SUAP, che ne invia copia alla Regione.

7. Per quanto attiene le modifiche, in ragione delle tipologie, valgono le stesse disposizioni di cui all'articolo 43 delle presenti disposizioni.

8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al SUAP, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'Ufficio delle Dogane entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell'atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all'ufficio del Registro competente per territorio.

9. I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente disciplina, entro 12 mesi, devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi con le procedure predette.

10. Nei casi di cui al precedente comma, qualora il richiedente sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, il SUAP non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.

11. Gli impianti che, entro il termine previsto al comma 9 del presente articolo, non saranno stati regolarizzati non potranno essere più utilizzati. Il SUAP dovrà ingiungere la loro rimozione. Le spese per la rimozione sono a carico dei soggetti sprovvisti di autorizzazione.

12. I requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3, devono obbligatoriamente permanere durante il periodo di esercizio dell'impianto.

13. L'aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali e di carattere fiscale, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del SUAP.

14. Le modifiche diverse da quelle indicate all'art. 43, comma 1, non sono soggette né ad autorizzazione, né a collaudo né alla procedura di esercizio provvisorio. Restano fermi gli

adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione entro quindici giorni al SUAP, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'Ufficio delle Dogane.

Art. 50 - Collaudo degli impianti

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sia pubblici che privati, devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

- **a)** dal Responsabile SUAP che la presiede;
- **b)** dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- **c)** dall'agenzia delle dogane competente per territorio;
- **d)** dall'ATS competente per territorio;
- **e)** dall'ARPA competente per territorio.

2. Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza contestuale dei componenti la commissione e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.

3. Compito della commissione è l'accertamento della funzionalità, della sicurezza e dell'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformità dell'impianto al progetto approvato.

4. Il SUAP trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'Agenzia delle Dogane, territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e della licenza d'esercizio dell'agenzia delle dogane. Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.

5. Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per consentire l'adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si rende necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo. Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.

6. Scaduto il termine di 60 giorni per l'effettuazione del collaudo, il titolare dell'autorizzazione può presentare al SUAP idonea autocertificazione attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutiva, a tutti gli effetti, del collaudo.

7. Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono soggetti a regolari verifiche sull'idoneità tecnica degli stessi ai fini della sicurezza sanitaria e compatibilità ambientale. Tali verifiche sono effettuate la prima volta contestualmente al collaudo e, in seguito, entro 15 anni dalla precedente verifica. A tal fine il SUAP raccoglie le certificazioni attestanti le ispezioni periodiche effettuate sulle varie componenti dell'impianto, secondo modalità definite con apposito provvedimento della Direzione Generale Regionale competente in materia di carburanti per autotrazione. Ove le verifiche accertino la violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria e tutela ambientale si applica quanto previsto dall'art. 58..

Art. 51 - Esercizio provvisorio

1. L'interessato, una volta realizzato l'impianto, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al SUAP, in via telematica, con modulo predisposto dal comune**,** corredata di:

- **a)** perizia giurata redatta da un tecnico attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni regionali, alle disposizioni del «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» ed al presente provvedimento;
- **b)** ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori;
- **c)** ricevuta di richiesta di rilascio o d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'Agenzia delle dogane.

2. Il SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende assentita, può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato.

3. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia delle Dogane, dall’ATS e dall’ARPA territorialmente competenti.

Art. 52 - Sospensione dell’attività

1. Salva l’osservanza del turno festivo, il rispetto delle ferie o il tempo minimo necessario al rifornimento dell’impianto, l’esercizio degli impianti, anche relativo all’erogazione di un solo prodotto, non può essere sospeso senza autorizzazione del SUAP. La sospensione e la sua durata sono definite su motivata richiesta da parte del titolare dell’autorizzazione.

2. Qualora la sospensione delle erogazioni, anche di un solo prodotto, superino i tre giorni e abbiano durata cumulativa non superiore a trenta giorni nell’arco di uno stesso anno solare, il titolare dell’autorizzazione deve invece comunicare motivatamente la sospensione al SUAP volta per volta oppure attraverso una comunicazione unica delle sospensioni che effettuerà in futuro, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 101 comma 4bis di cui alla L.R. 6/2010. In tutti i casi, anche per sospensioni inferiori ai tre giorni consecutivi, il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell’autorizzazione la sospensione dell’impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

3. Per un periodo temporale di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti superiore a trenta giorni e fino a dodici mesi, il titolare dell’autorizzazione, prima di sospendere l’attività, trasmette al SUAP una motivata comunicazione di sospensione dell’esercizio alle vendite. Il gestore è tenuto a comunicare immediatamente al titolare dell’autorizzazione la sospensione dell’impianto e a renderla pubblica mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.
4. Per un periodo temporale di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti superiore a dodici mesi e comunque entro una proroga di ulteriori 12 mesi, il titolare dell’autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, prima di sospendere l’attività, trasmette al SUAP motivata comunicazione di sospensione dell’esercizio alle vendite relativa a cause straordinarie, inerenti lavori di ristrutturazione e di ammodernamento dell’impianto ovvero altri gravi motivi, indicando la data di conclusione dei lavori e di riattivazione del servizio. Il titolare è tenuto a rendere pubblica la sospensione dell’impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

5. Qualora il titolare dell'autorizzazione non comunichi la riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva, il SUAP provvede all'accertamento della riapertura dell'impianto.

6. Nel caso in cui l'impianto a seguito dell’accertamento di cui al precedente comma 5 risulti non riattivato, il SUAP, previa diffida al titolare dell’autorizzazione a riaprire entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta giorni, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi ai sensi dell’art. 58.

Art. 53 - Revoca dell’autorizzazione

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal SUAP in caso di:

- **a)** sospensione dell'esercizio dell'attività dell'impianto con modalità non conformi all’art. 52, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal SUAP;
- **b)** cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato;
- **c)** esercizio dell’impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all’esercizio provvisorio. Nel caso di singoli componenti dell’impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;
- **d)** impianto risultato non compatibile dopo le dovute verifiche di cui all’articolo 45 del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al comma precedente 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell’autorizzazione dell’impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

3. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione contiene:

a) la data di cessazione dell'attività dell'impianto, che non deve essere superiore a 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca;

b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con l'avvertenza che lo stesso titolare dovrà preventivamente comunicare all'ARPA competente per territorio l'inizio dei lavori per gli opportuni adempimenti sotto il profilo ambientale.

4. In caso di area pubblica, il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente.

5. Copia del provvedimento di revoca è trasmesso alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'ARPA ed all'Agenzia delle Dogane competenti per territorio ed all'ente proprietario della strada per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Le autorizzazioni revocate non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva.

Art. 54 – Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato per gravi e comprovati motivi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato per gravi e comprovati motivi;

c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;

d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;

e) quando l'interessato, verificatasi l'ipotesi del silenzio assenso e previa diffida a adempiere, non comunichi al comune l'accettazione del silenzio assenso, nel termine di 240 giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

2. Le autorizzazioni decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva.

Art. 55 - Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili

1. I soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono comunicare, per quantitativi superiori a 50 litri, il prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.

2. Le comunicazioni di cui al precedente punto sono presentate dagli interessati al SUAP.

3. La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese, l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.

Art. 56 – Indicazione dei prezzi e orari di servizio

1. **Prezzi -** I gestori espongono in prossimità degli accessi un cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono **riportati i prezzi** praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).

2. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono esporre, in modo visibile al pubblico dalla strada, i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto.

3. **Orari –** Gli orari di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti sono coordinati dal Sindaco sulla base dei criteri regionali esposti nelle DGR n. XI/6657 del 2022 e gli indirizzi forniti dal Piano Comunale dei Tempi e degli Orari.

4. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, nei giorni

feriali infrasettimanali incluso il sabato, l'orario minimo obbligatorio settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a raggiungere un massimo di sessantadue ore.

5. Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti stradali su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle undici ore giornaliere. Il sabato pomeriggio l'apertura è facoltativa.

6. I gestori degli impianti espongono all'interno dell'area di pertinenza idoneo cartello, facilmente visibile dalla clientela, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura.

7. La scelta dell'orario è comunicata al SUAP ed al titolare dell'autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, da inviarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura. Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 7.30 / 12.15 - 15.00 / 19.00.

8. Le eventuali variazioni degli orari di servizio, richieste dai gestori degli impianti al fine di sopperire ad accresciute necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell'anno, sono autorizzate dal SUAP senza la necessità di previo nulla osta regionale e trasmesse per conoscenza alla Direzione Generale Regionale competente in materia di disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

9. È consentito il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, in accordo con il gestore ed il titolare dell'impianto, da parte di autocisterne anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico.

10. **Ferie -** Nel rispetto delle disposizioni del CCNL di settore, le ferie sono fruibili prevalentemente nel mese di agosto. Qualora il gestore, d'intesa con il titolare dell'impianto, intenda scegliere un periodo di ferie diverso, lo comunica al SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo feriale prescelto.

11. Il gestore è tenuto a rendere pubblica la sospensione per ferie dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

12. **Servizio notturno -** Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 fino alle ore 7.00 e non necessita di autorizzazione, ma deve essere comunicato al SUAP

13 Il servizio notturno deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto.

Art. 57 - Attività complementari

1. Nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito l'esercizio di servizi, accessori all'utenza stradale, quali:

a) servizi di erogazione e controllo aria ed acqua;
b) servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista;
c) autolavaggio;
d) offerta di aree attrezzate per camper;
e) servizi igienici di uso pubblico;
f) vendita accessori per auto;
g) centro di informazioni turistiche;
h) servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico;
i) servizi bancari;
j) vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
k) somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto;
l) rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.

2. Le attività di cui al comma 1 sono ammesse in complementarità all'attività principale e non possono essere disgiunte dall'impianto di distribuzione carburanti, pertanto non sono trasferibili altrove.

3. Le attività devono essere esercitate in osservanza alle disposizioni igienico sanitarie ed a

quelle eventualmente impartite dalla programmazione economica commerciale correlata al PGT.

4. L'esercizio delle attività accessorie è limitato all'orario di apertura del distributore carburanti con servizio prestato direttamente da maestranze; il servizio self-service non si configura come apertura del distributore stesso e pertanto non potranno essere operative attrezzature di rifornimento dei servizi di cui al comma 1.

5. L'area disponibile per l'esercizio di detti servizi a rilevanza prettamente commerciale non potrà eccedere i 250 mq. di superficie e dovrà comunque disporre di un sufficiente spazio di sosta dei veicoli opportunamente distante dagli impianti di distribuzione ed in quantità prevista dagli standard urbanistici o dalla programmazione di settore.

6. Non è attivabile la somministrazione su area esterna dell'esercizio.

7. Gli esercizi insediati presso i distributori di carburanti non possono esercitare le seguenti tipologie di somministrazione: birrerie, pub, disco-bar, piano bar, american-bar, locali notturni e simili.

Art. 58 - Vigilanza e sanzioni

1. Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore, la vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.

2. Il procedimento sanzionatorio è affidato al Responsabile della Polizia Locale; l'adozione dei relativi atti ingiuntivi, sospensivi dell'attività e la trasmissione degli atti alle diverse autorità competenti è attribuita al Responsabile SUAP.

3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione.

4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.

5. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque: installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, violi il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.

6. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

7. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto.

8. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l'erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al SUAP, fatto salvo l'esercizio del diritto di sciopero.

9. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque non adempie agli obblighi di cui all'art. 89 bis, della L.R. n. 6/2010, entro i termini stabiliti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4bis del medesimo articolo.

10. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50 a € 500, con minimo sanzionatorio determinato ai sensi del 2° comma dell'art. 16 della L. 689/1981, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione di settore.

10. Il SUAP può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato del Responsabile della Polizia Locale, per un periodo definito, nei seguenti casi:

a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, si può procedere alla revoca dell'autorizzazione;

b) esercizio dell'impianto in difformità a quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

11. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente disciplina è regolato dalla L.R. 1/2012 ed i proventi sono devoluti al comune. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Art. 59 - Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato

1. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete ordinaria devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Dette apparecchiature possono essere installate anche in deroga all'obbligo di dotazione dell'impianto di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina, qualora non sia possibile per motivi di natura urbanistica.

2. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto, rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, o di suoi coadiuvanti.

Autolavaggio

Art. 60 - Natura del servizio.

1. Per servizio di autolavaggio si intende quello rivolto all'utenza stradale per una determinata prestazione di pulizia interna ed esterna del proprio veicolo con l'impiego di macchinari o manualmente oppure in forma automatica o self service.

2. Dette attività di servizio all'utenza stradale possono essere abbinate ai distributori di carburanti oppure essere esercitate in modo autonomo nel rispetto delle stesse disposizioni localizzative che riguardano i distributori di carburanti o in ambiti produttivi.

Art. 61 - Autorizzazione.

1. La componente economica commerciale del PGT disporrà sulla localizzazione degli impianti di autolavaggio.

2. Per esercitare il servizio è necessario ottenere la specifica autorizzazione comunale mediante **SCIA**, da inoltrare al SUAP in via telematica, qualora l'attività fosse esercitata in modo complementare ad un impianto di distribuzione carburanti e mediante **istanza** di permesso di costruire qualora si tratta di attività autonoma.

L'autorizzazione ha validità permanente e dovrà essere tenuta esposta in luogo a disposizione degli agenti addetti al controllo.

Art. 62 - Documenti da presentare e controlli

1. Alla **SCIA** o Istanza devono allegarsi i seguenti documenti a firma di tecnici abilitati per quanto di competenza:

- Progetto strutturale e planimetrico dell'area e dell'insediamento;
- Certificato di disponibilità dell'area sulla quale si insedia l'autolavaggio;

- Relazione tecnica sulla funzionalità dell'impianto e del servizio reso;
- Certificazione tecnica omologativa dell'impianto a firma della ditta fornitrice;
- Certificazione dell'impianto elettrico;
- Certificazione del sistema di trattamento e smaltimento acque reflue;
- Certificazione previsionale di impatto acustico;
- Qualora trattasi di Società è richiesta il certificato di iscrizione al registro imprese con annotazione antimafia;
- Copia del documento di identità dei sottoscrittori della **SCIA**.

2. Alla presentazione della predetta documentazione, il SUAP rilascerà ricevuta utile all'inizio immediato dell'attività per l'impianto complementare alla distribuzione di carburanti, mentre avvierà la procedura di approvazione per i casi di servizio autonomo. La procedura dovrà concludersi entro il termine di 30 giorni.

3. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia che possono accedere, per le normali operazioni di controllo, all'area e impianti di autolavaggio e locali accessori.

5. Il procedimento sanzionatorio è dato dal Responsabile della Polizia Locale che notizierà il SUAP per l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi ingiuntivi, di sospensione o fermo dell'autolavaggio.

6. L'attività esercitata, in violazione alla presente disciplina, è punita con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

Disposizioni finali

Art. 63 – Norme finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per il Settore Trasporti, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 11^

Regolamento procedurale Settore attività produttive

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

INDICE Parte 11^

Indirizzi generali

Art. 1 – Oggetto e disciplina pag. 337
Art. 2 – Definizioni pag. 337
Art. 3 – Principi generali e finalità pag. 338
Art. 4 – Esercizio delle competenze pag. 338
Art. 5 – Inizio attività pag. 338
Art. 6 – Procedimento ordinario pag. 340
Art. 7 – Raccordo procedimentale con lo strumento urbanistico pag. 341
Art. 8 – Richiesta di chiarimenti tecnici pag. 341
Art. 9 – Chiusura dei lavori e collaudo pag. 342
Art. 10 – Modifiche, controlli e cessazioni pag. 342

Criteri d'insediamento

Art. 11 – Centro storico, nucleo antico o urbano di pregio pag. 342
Art. 12 – Ambiti residenziali pag. 343
Art. 13 – Esercizio attività produttive in forma ambulante pag. 343
Art. 14 – Commercio all'ingrosso pag. 343
Art. 15 – Commercio al dettaglio pag. 343
Art. 16 – Esercizi di somministrazione alimenti e bevande pag. 344
Art. 17 – Attività di utilità pubblica pag. 344
Art. 18 – Agenzie ed attività di servizio pag. 344
Art. 19 – Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta pag. 344
Art. 20 – Vendita di prodotti alimentari di propria produzione pag. 344

Panificazione

Art. 21 – Finalità pag. 345
Art. 22 – Definizioni pag. 345
Art. 23 – Esercizio dell'attività pag. 346
Art. 24 – Responsabilità dell'attività pag. 346
Art. 25 – Servizio e modalità di vendita pag. 347
Art. 26 – Vigilanza e sanzioni pag. 348

Contenimento acustico

Art. 27 – Limitazione orario di lavorazione pag. 348
Art. 28 – Impianti produttivi nelle vicinanze delle abitazioni pag. 349
Art. 29 – Misure preventive pag. 350
Art. 30 – Attività temporanee pag. 350
Art. 31 – Uso di segnalazioni acustiche pag. 350
Art. 32 – Carico e scarico merci pag. 350
Art. 33 – Misurazione e repressione dell'inquinamento acustico pag. 351

Sanzioni

Art. 34 – Competenze all'adozione dei provvedimenti pag. 351
Art. 35 – Compiti e funzioni della PL e tecnici comunali pag. 351
Art. 36 – Procedura sanzionatoria pag. 351

Disposizioni finali

Art. 37 – Norme finali pag. 352

Indirizzi generali

Art. 1 - Oggetto di disciplina

1. Le presenti norme regolano il procedimento d'insediamento e/o ampliamento di attività produttive nei diversi azzonamenti urbanistici disciplinati dal vigente strumento urbanistico comunale.

2. Al fine di agevolare le procedure insediative il SUAP promuove:
- intese collaborative con gli uffici comunali competenti in materia edilizia – urbanistica ed ambiente;
- azioni promozionali rivolte alle aziende interessate, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria di settore maggiormente rappresentative.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le industrie insalubri classificate di 1^ classe, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **Attività produttiva**: attività come classificata dalla tabella ATECO. Specificatamente per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine. Quindi come luogo produttivo si intende anche un deposito, con o senza smercio di prodotti, nonché i luoghi di attività che producono servizi.

b) **Piccola Imprenditoria**: impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane o imprese di piccole dimensioni occupazionali.

c) **Categorie produttive**: singole tipologie di produzione industriale espressamente ricomprese (ovvero assimilabili per affinità) nelle attività come classificate della tabella ATECO.

d) **Convenzione**: atto di regolazione dei rapporti fra il Comune ed il soggetto che si insedia riguardante gli obblighi insediativi antecedenti e successivi all'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'edificio produttivo.

e) **Stabilimento**: edificio produttivo/opificio, conforme al vigente strumento urbanistico, realizzato ex novo ovvero mediante il riuso di opifici esistenti, destinato all'esercizio di attività produttive da parte del soggetto insediando.

f) **Nulla-osta all'insediamento**: attestazione SUAP sull'ammissibilità urbanistica del progetto d'insediamento produttivo.

g) **Procedure di evidenza pubblica**: procedura concorsuale attivata dal Comune per l'individuazione delle imprese assegnatarie di lotti e/o manufatti destinati all'insediamento produttivo.

h) **Soggetto insediando**: imprenditore che, costituito nelle forme giuridiche disciplinate dal codice civile, intenda esercitare un'attività produttiva.

i) **Titolo di proprietà**: titolo giuridico comprovante la legittima appartenenza del bene al patrimonio dell'impresa.

j) **Ultimazione dei lavori**: completamento delle opere previste dal titolo edilizio, comprovato dalla dichiarazione d'ultimazione dei lavori prodotta al Comune in conformità alle previsioni del titolo edilizio ed al Responsabile del SUAP.

2. Tutte le attività produttive, comprese le piccole imprese, anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento dell'ambiente.

Art. 3 - Principi generali e finalità

1. Il SUAP, in attuazione ai criteri indicati nella componente economica commerciale del PGT e delle competenze SUAP indicate nella 1^ parte del T.U.R., alle vigenti disposizioni Regionali in materia urbanistica-edilizia per l'insediamento delle attività produttive, nell'assentire l'insediamento, valuta:

a) l'interesse di nuove iniziative imprenditoriali e/o quelle di ampliamento d'attività esistenti, perseguendo le finalità di sviluppo economico e produttivo del territorio nonché la tutela ambientale;
b) accerta l'ammissibilità dei progetti attuativi in relazione alle norme urbanistico-edilizie del vigente PGT.

2. Le predette funzioni sono espletate dal SUAP con riferimento:

a) a proposte insediative in aree e/o opifici di cui il soggetto proponente abbia già la proprietà e/o disponibilità;

b) ad interventi insediativi promossi dal Comune, che prevedano l'utilizzo di aree e/o opifici di cui lo stesso abbia la proprietà e/o la disponibilità e che intenda concederli per usi produttivi in proprietà od altro diritto reale e/o di godimento in favore di soggetti imprenditoriali all'uopo individuati conformemente alle norme vigenti, allo Statuto Comunale ed al presente regolamento e relativa programmazione di settore.

3. Gli interventi che non configurano un insediamento produttivo come definito alla lett. f) del precedente art. 2, comportano l'applicazione delle norme regolamentari di settore all'uopo applicabili.

Art. 4 - Esercizio delle competenze

1. In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente art. 3, il Responsabile del SUAP esprime il proprio nulla-osta all'insediamento disponendo per il rilascio del permesso di costruire.

2. Ove le valutazioni riguardino interventi da eseguirsi su lotti di nuova edificazione o su aree in ampliamento di lotti già edificati, il relativo nulla-osta all'insediamento è reso contestualmente al permesso di costruire.

3. Ove le valutazioni riguardino interventi di ristrutturazione e/o di nuova edificazione in ampliamento di immobili già in attività, il nulla-osta all'insediamento costituisce mero atto endoprocedimentale ai fini del rilascio del permesso di costruire.

4. Ove si preveda l'acquisizione di pareri di competenza della Giunta Comunale, gli stessi costituiscono presupposto per il procedimento volto ad ottenere il permesso di costruire con procedimento semplificato mediante SUAP.

Art. 5 – Inizio Attività

1. L'insediamento di attività produttive in immobili esistenti e destinati a tale forma d'insediamento, purché rispondenti alla componente economica commerciale del PGT, è attivabile mediante presentazione al SUAP, in via telematica, del modello comunale di: **parere preliminare; istanza** per forme produttive di cui al successivo comma 4; **SCIA** corredata dalla seguente certificazione a firma di tecnici abilitati e l'attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ricevuto l'attestazione di presentazione:

a) titolo di proprietà e/o disponibilità – anche non definitivo – dell'immobile oggetto dell'insediamento;

b) planimetria dell'insediamento con la certificazione tecnica della rispondenza urbanistica e di programmazione economica commerciale correlata al PGT;

c) relazione tecnica del ciclo produttivo, dei macchinari installati, dell'impiantistica e della potenziale incidenza sul piano occupazionale;

d) relazione tecnica sull'impatto viabilistico d'accesso all'insediamento con indicazione delle aree a parcheggio e del tipo di movimentazione veicolare (presumibile n. autocarri);

e) relazione tecnica sull'impatto ambientale con riferimento alle immissioni in atmosfera, in fognatura, smaltimento cascami di lavorazione e contenimento acustico;

f) relazione tecnica salubrità e sicurezza ambiente di lavoro;

g) copia eventuali schede tossicologiche dei prodotti utilizzati nel processo produttivo;

h) dichiarazione dell'impegno del richiedente ad assumere gli eventuali obblighi negoziali derivati dalla programmazione di settore o prevista dalla normativa urbanistica vigente;

i) procura o copia autentica della stessa in caso di presentazione dell'istanza da parte del procuratore speciale dell'impresa;

j) copia del documento d'identità dei sottoscrittori;

k) certificazione prevenzione incendi (se dovuta).

2. La **SCIA** ed eventuali atti conseguenti sono esenti dall'imposta di bollo.

3. Qualora l'inizio dell'attività non corrisponda con l'insediamento segnalato nella SCIA, prima dell'inizio dell'attività deve essere data comunicazione al SUAP trasmettendo tutte le dovute certificazioni attestanti i collaudi dell'impiantistica e l'osservanza della prevenzione incendi. Qualora trattasi di produzione o deposito di prodotti alimentari deve essere presentata anche la **SCIA** di certificazione igienico sanitaria.

4. Non può farsi uso della **SCIA** nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, nonché in tutti i casi esclusi dal procedimento ordinario e riportati nel successivo art. 6.

5. La ricevuta di presentazione della **SCIA** costituisce titolo abilitativo all'inizio dell'attività e deve essere tenuta esposta nel luogo di svolgimento dell'attività a disposizione degli organi preposti al controllo unitamente ad eventuali atti formali che il Responsabile del SUAP ritenga utile adottare per imporre prescrizioni o limitazioni operative in esecuzione alla programmazione economica di settore.

6. Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della **SCIA**, con le modalità di seguito indicate:

- Entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della **SCIA** richiede all'interessato la documentazione integrativa da presentare;
- Le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; il termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dal ricevimento delle integrazioni;
- La mancata integrazione entro il termine imposto, salvo proroghe motivate, equivale a nullità della **SCIA**;
- Qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale il SUAP avvierà una conferenza di servizi informandone il richiedente.

7. Verificata la documentazione e comunque prima dei 60 giorni, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo oppure adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Art. 6 - Procedimento ordinario

1. L'imprenditore che intenda promuovere un insediamento ex novo e/o un ampliamento di attività esistente, con utilizzo di aree e/o immobili di cui abbia la proprietà e/o la disponibilità – comunque ricadenti nel contesto della programmazione urbanistica produttiva – è tenuto a produrre al SUAP, in via telematica, apposita istanza firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, corredata dalla fotocopia della carta di identità del sottoscrittore nonché dei seguenti documenti a firma di tecnici abilitati:

a) il progetto edilizio dell'iniziativa, di cui una copia su supporto informatico, firmato da un tecnico abilitato e corredato dalla documentazione ed elaborati grafici previsti dal vigente strumento urbanistico o regolamento edilizio per il rilascio del permesso di costruire;

b) relazione tecnica di rispondenza alla programmazione di settore;

c) relazione tecnica del ciclo produttivo, dei macchinari installati, dell'impiantistica e della potenziale incidenza sul piano occupazionale;

d) relazione tecnica sull'impatto viabilistico d'accesso all'insediamento con indicazione delle aree a parcheggio e del tipo di movimentazione veicolare (presumibile n. autocarri);

e) relazione tecnica sull'impatto ambientale con riferimento alle immissioni in atmosfera, in fognatura, smaltimento cascami di lavorazione e contenimento acustico;

f) relazione tecnica salubrità e sicurezza ambiente di lavoro;

g) copia eventuali schede tossicologiche dei prodotti utilizzati nel processo produttivo;

h) dichiarazione dell'impegno del richiedente ad assumere gli eventuali obblighi negoziali derivati dalla programmazione di settore o prevista dalla normativa urbanistica vigente;

i) procura o copia autentica della stessa in caso di presentazione dell'istanza da parte del procuratore speciale dell'impresa;

j) certificazione prevenzione incendi (se dovuta).

1. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP può richiedere all'interessato la documentazione integrativa da presentarsi entro 15 giorni lavorativi; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

3. Qualora il SUAP chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.

4.Verificata la completezza della documentazione, il SUAP:

a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al 2° comma, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al 3° comma, qualora non sia necessario acquisire atti di assenso edificatori, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al 2° comma, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al 3° comma, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire atti di assenso edificatori, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

5. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a valutazione ambientale strategica (VAS), verifica di VIA, verifica di VAS, alle procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005, a quelle previste per le aziende a rischio d'incidente rilevante (ARIR) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), a quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i termini di cui alla lettera b), del comma 4, decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure.

6. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

1) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività;
2) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento o per lo svolgimento dell'attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;
3) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità a porre prescrizione al progetto presentato per la presenza di vizi o imperfezioni tecniche insanabili.

7. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui alla lettera **a)** ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera **b)** del 4° comma, senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito. Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.

8. Sono escluse dal procedimento ordinario le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. 12/2005 non connesse alla realizzazione di insediamenti produttivi e, in ogni caso, quelle afferenti le medie e le grandi strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs 114/1998 e

all’articolo 6 della l.r. 6/2010 e relativi provvedimenti attuativi; le cave; gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità); nonché quelle previste per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e l’insediamento di industrie insalubri di prima classe elencate nel DM Sanità del 5 settembre 1994 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Raccordo procedimentale con lo strumento urbanistico

1. Nel caso in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in seduta pubblica.

2. Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento.

3. Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR.

4. In caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione.

5. La procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale relativa all’intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della conferenza.

6. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo con il quale si impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l’intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.

7. È facoltà degli interessati chiedere, tramite il SUAP, all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. La richiesta di conformità urbanistica preliminare deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dal vigente strumento urbanistico o regolamento edilizio.

8. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle medie e grandi strutture di strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.

Art. 8 - Richiesta di chiarimenti tecnici

1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul sito web, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i

soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni precedenti.

Art. 9 - Chiusura dei lavori e collaudo

1. In caso di avvio di un'attività con la realizzazione di opere edili, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo come da progetto approvato; allo stesso modo comunica l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del DPR 380/2001 o Dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche mediante presentazione modulo comunale;

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere **a)** e **b)** del comma precedente consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione, di cui al 1° comma, alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali o comunali di settore. Nel caso in cui dalla certificazione o dai controlli non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 1° comma, o dal controllo. L'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

Art. 10 – Modifiche, controlli e cessazioni

1. In caso di subingresso, modifiche societarie, cessazioni o sospensioni nell'esercizio dell'attività, entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta causa, deve essere data comunicazione al SUAP mediante l'inoltro della **SCIA**, in via telematica.

2. Le modifiche del ciclo produttivo devono essere nuovamente segnalate con la stessa procedura **SCIA** di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. Per le modifiche di ampliamento e ristrutturazione delle strutture edilizie, deve essere presentata nuova istanza ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

4. L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento, a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti.

Criteri d'insediamento

Art. 11 – Centro storico, nucleo antico o urbano di pregio

1. Ferma l'osservanza dei criteri stabiliti componente economica commerciale del PGT, negli ambiti indicati quale centro storico, nuclei antichi o urbani di pregio, l'insediamento delle diverse attività produttive di beni e servizi è da ritenersi attivabile nei limiti qualitativi indicati nella programmazione di settore la quale deve ricondursi al recupero delle tradizioni storiche, antiche, locali o di valorizzazione degli ambiti in questione.

2. I laboratori di servizio alle persone o di produzione alimentari, qualora assentiti, si insediano con la stessa disciplina normativa ed urbanistica prevista per i negozi di vicinato e comunque dovranno riguardare lo svolgimento di una sola attività tradizionale e coerente con il recupero storico, antico o di pregio del contesto urbanizzato.

3. La vendita diretta dei beni prodotti è comunque assoggettata alla componente economica commerciale del PGT con possibile vendita limitata ai prodotti assimilati o complementari/accessori e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte 2^ del TUR.

Art. 12 - Ambiti residenziali

1. L'insediamento delle attività produttive di beni e servizi all'interno dei contesti urbani residenziali, ferme le esclusioni previste dal vigente strumento urbanistico, è da ritenersi escluso se non indicato nella componente economica commerciale del PGT la quale deve ricondursi alla gestione della loro presenza in ragione dell'utilità sociale, della tutela dell'ambiente urbano, della viabilità, della sicurezza e ordine pubblico, della salute e tutela ambientale, nonché del miglior servizio da rendere all'ambito residenziale garantendo comunque un minimo concorrenziale.

Art. 13 – Esercizio attività produttive in forma ambulante

1. Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, attività produttive di beni o servizi in forma ambulante sul territorio comunale senza la dovuta abilitazione ed aver assolto agli obblighi relativi al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.

2. A chiunque eserciti attività produttive di beni o servizi in forma ambulante è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi e richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. È pure vietato esercitare il mestiere nei luoghi eventualmente vietati della componente economica commerciale del PGT e comunque già vietati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 14 - Commercio all'ingrosso

1. Salvo espressa esclusione indicata nel vigente strumento urbanistico, il commercio all'ingrosso può essere esercitato, nei diversi ambiti produttivi, in tutte le sue forme e, qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio, ai sensi dell'articolo 10, della 2^ parte regolamentare del TUR, nei limiti dimensionali della tipologia MSV6), negoziando con l'amministrazione comunale i dovuti standard qualitativi aggiunti in ragione della superficie resa compatibile ai fini del commercio al dettaglio.

2. La predetta negoziazione non comporta la trasformazione urbanistica, ma rende solamente compatibile l'esercizio della vendita al dettaglio con la destinazione qualificante di ambito produttivo, pertanto l'attività di vendita al dettaglio non è cedibile o separabile da quella di commercio all'ingrosso né tantomeno è esercitabile da soggetto diverso del titolare dell'attività all'ingrosso.

3. La negoziazione è personale e pertanto alla cessazione dell'attività all'ingrosso l'area sarà ancora considerata semplicemente urbanisticamente produttiva.

Art. 15 - Commercio al dettaglio

1. In tutte le aree di insediamento produttivo (o terziario) è vietata l'attivazione di grandi strutture di vendita se non in attuazione a precisi programmi integrati di intervento.

2. Nelle zone e presso gli insediamenti a destinazione d'uso produttiva, la vendita diretta sul luogo di produzione o in locali attigui, di prodotti di propria produzione, è consentita nel limite dimensionale di 150 mq. Qualora l'attività di vendita dovesse riguardare anche prodotti affini e comunque non di propria produzione, la compatibilità d'uso dell'immobile anche per negozi di vicinato è resa in modo negoziale con l'amministrazione comunale con gli stessi criteri di cui al precedente articolo 14.

3. Negli ambiti a destinazione produttiva, le medie strutture di vendita sono realizzabili solo se assentite dalla vigente componente economica commerciale del PGT e nella tipologia prevista dalla programmazione di settore.

4. Salve motivazioni d'aspetto qualitativo ambientale, le medie strutture di vendita sono comunque rese compatibili con le aree produttive solo per la vendita di prodotti dequalificanti, come individuati ai sensi dell'articolo 2, 8° comma, della 2^ parte regolamentare del TUR.

5. Nelle realtà produttive, previa negoziazione con l'amministrazione comunale, con gli stessi criteri di cui all'articolo 14, sono rese compatibili attività distributive di prodotti ingombranti non immediatamente amovibili ed a consegna differita.

Art. 16 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Negli ambiti produttivi è consentita l'attivazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per l'attività di mensa aziendale. Tuttavia, dovendo corrispondere alla necessità collettiva delle maestranze operanti nelle diverse attività economiche insediate, e dovendo corrispondere spazi insediativi alle attività escluse da altri ambiti, nel rispetto della componente economica commerciale del PGT, sono insediabili attività di somministrazione di ogni tipo ristorativo.

Art. 17 – Attività di utilità pubblica

1. Negli ambiti produttivi, salvo esplicite esclusioni previste dal vigente strumento urbanistico, previo adeguamento urbanistico commerciale mediante gli stessi criteri di cui all'articolo 14, sono attivabili locali di pubblico spettacolo o trattenimenti, sale da ballo, sale gioco, sale da bigliardo, sale scommesse, centri di telefonia fissa ed internet point, palestre e centri similari, laboratori di produzione di prodotti alimentari con vendita diretta al pubblico, circoli privati, in osservanza alle indicazioni della specifica programmazione di settore.

2. Per motivi di sicurezza urbana contro disturbi e deprezzamento dell'area residenziale posta a confine con l'area produttiva, i predetti insediamenti sono attivabili ad una distanza minima di 100 metri dal limite della zona residenziale.

Art. 18 - Agenzie ed attività di servizio

1. Le agenzie d'affari, assicurative, bancarie, creditizie e attività di prestazione servizi alle persone (lavanderia, parrucchieri, estetisti, ecc.) sono insediabili nel limite del minimo concorrenziale prestando massima attenzione negoziale alla qualità dell'insediamento nell'area produttiva.

Art. 19 - Attività ricettive alberghiere ed all'aria aperta

Onde far fronte a particolari necessità alloggiative per le maestranze delle diverse realtà produttive, nelle aree d'insediamento produttivo è consentita l'attività ricettiva alberghiera o di foresteria.

Art. 20 - Vendita di prodotti alimentari di propria produzione (esclusi i panificatori)

1. Le imprese di produzione e trasformazione alimentare possono effettuare la vendita diretta degli alimenti di propria produzione in locali attigui al laboratorio di produzione, purché tale attività resti strumentale e accessoria alla produzione.

2**.** L'avvio dell'attività di sola vendita da parte delle imprese di prodotti alimentari di propria produzione è soggetto, nelle aree di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento, ai limiti imposti dalla componente economica commerciale del PGT per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, storica, di ordine pubblico, utilità sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

3. L'attività di cui al comma 2 è soggetta a presentazione al SUAP, in via telematica, del modulo **SCIA** e nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare. Nella **SCIA**, in caso di avvio dell'attività in zone sottoposte a tutela ai sensi del comma 2, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi previsti dalla programmazione di settore, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica.

4. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella **SCIA** deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei seguenti documenti:

a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI); a

tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;

b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di **SCIA**, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 4, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Nei locali di cui al comma 2, la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall'impresa è vietata, salva la presentazione di **SCIA** di inizio attività di vendita al dettaglio in forma di vicinato e nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di programmazione previste dalla parte 2^ del TUR.

7. La vendita, da parte delle imprese, degli alimenti di propria produzione con possibilità di consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale, mediante l'utilizzo di tavoli e sedie, stoviglie e posate a perdere, è sottoposta all'osservanza delle stesse disposizioni regolamentari e di programmazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla parte 4^ del TUR.

8. Nell'ambito della programmazione di settore, oltre ai criteri generali di programmazione riportati componente economica commerciale del PGT, è possibile prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al presente articolo solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

9. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, queste devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Panificazione

Art. 21 – Finalità

1. La presente parte regolamentare disciplina l'attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando:

a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;

b) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;

c) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante la promozione e il sostegno di appositi contrassegni o accordi intercategoriali di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;

d) le imprese di panificazione ubicate sul territorio comunale.

Art. 22 – Definizioni

1. Ai fini della presente parte regolamentare si intendono le seguenti definizioni:

- **attività di panificazione –** è l'impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini e l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale; con riferimento all'azienda si intende il complesso collegato di beni, anche di diversa natura, funzionale all'attività imprenditoriale finalizzata alla produzione di pane fresco;

- **panificio** - la denominazione è da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- **pane fresco -** la denominazione è da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
- **pane di produzione locale -** si considera il pane preparato prevalentemente con ingredienti la cui provenienza risulta avere la minore distanza di trasporto e che rispettano le caratteristiche della stagionalità;
- **pane conservato -** l'adozione della dicitura è fatta con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo;
- **pane parzialmente cotto –** è il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato; deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti, oltre alle indicazioni degli ingredienti, anche le seguenti diciture:
  a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato;
  b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato;

  Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.
- **pane al –** il nome del pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato; gli altri sfarinati utilizzati figurano nell'elenco degli ingredienti;
- **pane con ingredienti particolari -** quando nella produzione del pane sono impiegati, oltre a quelli previsti dall'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, altri ingredienti alimentari; la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti;
- **grissini -** è denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata e preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.

Art. 23 – Esercizio dell'attività

1. Il nuovo impianto, il trasferimento o la modificazione di panifici esistenti, è soggetto a presentazione al SUAP, in via telematica, del modulo **SCIA** e nel rispetto delle norme di sicurezza alimentare.

2. La SCIA deve essere corredata dalla relazione asseverata attestante l'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, delle norme in merito alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. Dovrà altresì essere attestata l'osservanza dei criteri qualitativi previsti dalla programmazione di settore, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, con particolare riferimento ai nuclei urbani storici o residenziali.

3. Nell'ambito della programmazione di settore, oltre ai criteri generali di programmazione riportati nella componente economica commerciale del PGT, è possibile prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al presente articolo solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

Art. 24 – Responsabile dell'attività

1. Il responsabile dell'attività produttiva è il titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare,

socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della **SCIA**.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione accreditato dalla Regione.

5. Non è assoggettato al corso di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
c) diploma afferente la materia della panificazione riconosciuto dalla Regione;
d) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti all'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
e) attestato di qualifica attinente all'attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.

6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.

7. In sede di prima applicazione della presente disposizione regolamentare, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 5, sono tenuti alla formazione di cui al comma 4, entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione dei corsi.

8. I panifici, attivi alla data di entrata in vigore della presente parte regolamentare, comunicano al SUAP, entro centottanta giorni, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

Art. 25 – Servizio e modalità di vendita

1. Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.

2. Il pane di cui al comma 1, venduto allo stato sfuso, deve essere tenuto, nei locali di vendita, in scaffali separati.

3. Il pane conservato è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

4. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 3 devono essere esposti in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.

5. È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati, il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.

6. E' vietato utilizzare la denominazione di *'pane fresco'* o di *'pane conservato'*, anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 20B.

7. E' fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.

8. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

9. L'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato su posto, utilizzando i locali adiacenti e gli arredi dell'azienda, con esclusione degli spazi esterni al locale, mediante l'utilizzo di tavoli e sedie, stoviglie e posate a perdere, è sottoposta all'osservanza delle stesse disposizioni regolamentari e di programmazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla parte 4^ del TUR.

10. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

11. Nelle fasi di consegna del pane agli esercizi commerciali, l'elenco degli ingredienti dei diversi tipi di pane viene fornito in occasione della prima consegna e ogni volta che ne venga variata la composizione. Per le consegne a domicilio, il pane deve essere trasportato con mezzi idonei e confezionato in appositi contenitori atti a proteggere il prodotto da ogni possibile contaminazione aeriforme.

Art. 26 – Vigilanza e sanzioni

1. La polizia Locale e l'ATS sono incaricati della vigilanza della presente parte regolamentare.

2. Salvo i casi sanzionati penalmente da disposizioni del Codice penale o altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81 ed i proventi sono devoluti al Comune.

3. Fatte salve le disposizioni ed ulteriori sanzioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento, per le violazioni alle presenti disposizioni regolamentari sulla panificazione, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- **a)** da 2.000 a 8.000 euro per il panificio come definito dall'articolo 22, comma 1, che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
- **b)** da 1.000 a 4.000 euro ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 24, comma 4, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 5;
- **c)** da 5.000 a 20.000 euro per il non rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco di cui all'articolo 25, comma 1;
- **d)** da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto di ogni singolo obbligo di cui all'articolo 25.

4. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 3 sono raddoppiati.

5. In caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

Contenimento acustico

Art. 27 – Limitazione orario di lavorazione

1. Le attività di cui al presente regolamento sono esercitabili solo nel rispetto della disciplina sull'inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali, regionali e nel piano comunale di zonizzazione acustica.

2. Chi esercita attività produttive di beni o servizi rumorose, insalubri od incomode, oltre all'osservanza del piano comunale di zonizzazione acustica, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini; pertanto dette attività sono limitate al rispetto dell'orario stabilito nel piano dei tempi e degli orari che può essere diversificato per zone del territorio tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

3. Le lavorazioni notturne o a ciclo continuo dovranno essere preventivamente concordate con il SUAP e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri più restrittivi di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica. Chi intende iniziare o subentrare in una delle predette attività dovrà darne comunicazione al SUAP che potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel vigente piano comunale di zonizzazione acustica.

Art. 28 – Impianti produttivi nelle vicinanze di abitazioni

1. E' escluso l'impianto di attività produttive con macchine azionate da motori, nelle immediate vicinanze dei nuclei urbani destinati a residenza o all'interno dei medesimi. Eventuali eccezioni sono valutate dal Responsabile del SUAP.

2. Chiunque voglia conseguire l'eccezione suddetta dovrà presentare richiesta al SUAP con le modalità previste dagli articoli 5 o 6 del presente regolamento, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dovrà, pure, essere corredata da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

3. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.

4. Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stato ottenuto l'atto abilitativo.

5. L'eccezione abilitativa suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. La stessa sarà revocata quando:

- **a)** si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal piano di zonizzazione acustica o dal presente regolamento e relativa programmazione di settore;
- **b)** non siano state osservate le norme particolari prescritte caso per caso;
- **c)** siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

6. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore che si propaga nell'aria, nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti.

7. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

8. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

9. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenuto conto dell'ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

10. Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

11. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

12. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino le attività produttive di beni o servizi che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine debbono presentare al SUAP un piano di risanamento acustico ed apportare le modifiche necessarie entro il termine di tre mesi. Detto termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

13. E' sempre facoltà del Responsabile del SUAP vietare o subordinare a speciali cautele le attività produttive, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare la propagazione del rumore nell'aria o attraverso i

muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle abitazioni vicine, superi i limiti previsti dal piano comunale di zonizzazione acustica.

14. Possono essere ammesse piccole attività di servizio in locali di abitazione e pertinenze, quando queste siano assentite dalla componente economica del PGT, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari che possano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

15. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Responsabile SUAP può vietare in modo assoluto il proseguo ed ordinare il trasferimento dell'attività.

Art. 29 – Misure preventive

1. Le abilitazioni di cui al presente regolamento non potranno essere concesse se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali, nonché le altre che il SUAP ritenesse necessarie alla tutela della quiete pubblica.

2. Tali abilitazioni, salvo diversa disposizione del piano di zonizzazione acustica, non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possano causare molestia a causa della loro speciale natura.

3. La polizia locale ed i tecnici comunali possono procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

Art. 30 – Attività temporanee

1. Le attività produttive temporanee, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere abilitate dal SUAP anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

2. Nel provvedimento abilitativo potranno essere imposti orari e ulteriori limitazioni.

Art. 31 – Uso di segnalazioni acustiche

1. Tenute presenti le disposizioni a tutela della quiete pubblica, sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

3. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi ad intensità non eccessiva, specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai. In ogni caso il SUAP, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

4. L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19 alle ore 7,30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20 alle ore 7 per il rimanente periodo dell'anno.

5. I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 32 – Carico e scarico di merci

1. Le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica e comunque in osservanza di eventuali orari stabiliti dalla programmazione di settore in ragione dell'uso urbanistico prevalente della zona.

2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 33 – Misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

1. Il SUAP, mediante i tecnici comunali e la Polizia Locale, su esplicito reclamo degli interessati, o d'ufficio a seguito di rilevazione strumentale, accerta la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi, quindi sollecita l'intervento dell'apposita agenzia regionale.

2. Qualora si riscontri effettivamente che i livelli sonori di zona siano superiori ai limiti stabiliti dal vigente piano di zonizzazione acustica, gli accertatori diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili stessi.

3. In caso di reiterato comportamento, il SUAP promuoverà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio. Nei casi di maggiore gravità e non diversamente rimediabili, il SUAP ordinerà il trasferimento delle fonti di rumorosità, salva ed impregiudicata l'azione penale o sanzionatoria.

Sanzioni

Art. 34 – Competenze all'adozione dei provvedimenti

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

2. Il procedimento sanzionatorio è affidato al Responsabile della Polizia Locale; l'adozione dei relativi atti ingiuntivi, sospensivi dell'attività e la trasmissione degli atti alle diverse autorità competenti è attribuita al Responsabile SUAP.

Art. 35 - Compiti e funzioni della polizia locale e tecnici comunali

1. La polizia locale ed i tecnici comunali svolgono attività congiunta di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. I predetti operatori, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, hanno accesso ai locali lavorativi, di deposito e vendita, controllano e accertano le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; possono, in particolare:

- diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'abilitazione, dandone immediata comunicazione al SUAP;
- accertare il rispetto delle prescrizioni previste per l'esercizio dell'attività;
- segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di mezzi e tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.

3. In caso di inosservanza alle regole sulla sicurezza ed igiene del luogo di lavoro, gli agenti di polizia locale chiedono l'intervento dell'ATS o dell'Ispettorato del Lavoro, ove necessario, e prestano ausilio agli stessi nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.

Art. 36 – Procedura sanzionatoria

1. Salvo i casi sanzionati penalmente da disposizioni del codice penale o altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81 ed i proventi sono devoluti al comune.

2. A chiunque eserciti le attività di cui al presente regolamento senza la prescritta abilitazione o altro titolo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti morali o professionali od oggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività, fatte salve altre disposizioni speciali o specifiche di settore, si applica la sanzione amministrativa minima edittale di € 500,00 disposta in osservanza all'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle abilitazioni di cui alle presenti norme, viola le prescrizioni in essa contenute.

3. In caso di reiterazione, il Responsabile SUAP può disporre la sospensione temporanea, per

un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di sola vendita di prodotti di propria produzione.

4. Chiunque non rispetti gli orari e prescrizioni determinati ai sensi dell'articolo 27 è punito con la sanzione amministrativa minima edittale di € 500,00 disposta in osservanza all'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. In caso di reiterazione da parte di produttori con sola vendita di prodotti alimentari di propria produzione, il SUAP può disporre la sospensione temporanea dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.

5. Restano salve le sanzioni previste nella parte 4^ del TUR, afferente al settore dei pubblici esercizi di somministrazione, per le violazioni nell'esercizio all'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione con il consumo immediato sul posto.

6. Per le violazioni alle presenti norme ed a quelle contenute nella programmazione di settore, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

7. Quando è accertata una violazione prevista dalle presenti norme, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Responsabile SUAP.

8. Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

9. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

10. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Responsabile SUAP ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di titolo abilitativo ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà luogo all'esecuzione della sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

11. Chiunque non osserva i provvedimenti di sospensione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 10 è punito con il massimo della sanzione edittale e, in caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro della merce posta in vendita con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico

12. Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nel titolo abilitante, il Responsabile SUAP, con l'ordinanza-ingiunzione, può applicare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sospensione può essere disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato.

Art. 37 – Disposizioni finali

1. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

2. Dispongono norme esecutive dei criteri indicati nella componente economica-commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per l'insediamento delle attività produttive di beni e servizi, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 12^

Controlli a cui sono assoggettate le imprese operanti nel territorio comunale

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

Premessa

L'articolo 14, comma 2, del DL n. 5/2012 (convertito con L. n. 35/2012), dispone, nell'ottica di una razionalizzazione dei controlli sulle attività d'impresa, finalizzata a contemperare le esigenze di tutela degli interessi pubblici con la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle Aziende, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Detta pubblicazione costituisce, ai sensi della Direttiva comunitaria 126/2003/CEE, comunemente conosciuta come "Direttiva Servizi", il Punto Unico di Contatto nazionale (PSC - Point of Single Contact) istituito dal Governo italiano come gateway attraverso cui ogni operatore economico, stabilito in qualsiasi Stato membro dell'UE, può attingere informazioni in ordine all'esercizio dell'attività d'impresa nel territorio nazionale.

Il presente documento si pone l'obiettivo di illustrare le principali verifiche che lo Sportello Unico comunale per le Attività Produttive (SUAP) effettua in relazione alle diverse tipologie di attività economiche insediate nel territorio di questo Comune.

Si ritiene opportuno precisare che le informazioni fornite nel presente testo costituiscono la prima fase d'inquadramento della lista dei controlli, tenuto conto che la compiuta attuazione di quanto stabilito dal legislatore nazionale, dopo la definitiva conversione in legge della normativa sopra citata, è demandata ad una successiva disciplina di dettaglio, che prevede l'emanazione di appositi Regolamenti governativi, previa consultazione delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale.

Alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, inoltre, è stata demandata l'approvazione di specifiche Linee Guida generali, allo scopo di armonizzare l'implementazione del regime dei controlli a livello di Regioni e di Enti locali.

I contenuti del presente documento, pertanto, saranno tempestivamente adeguati non appena sarà emanata la regolamentazione attuativa prevista come seconda fase del percorso.

Funzioni di controllo del SUAP

Ferme le competenze del SUAP indicate nella Parte 1^ del TUR, si ritiene opportuno, in via preliminare, illustrare le funzioni di controllo attribuite allo stesso.

Per quanto già esposto in ordine alla funzione istituzionale attribuita dal legislatore, il Suap è chiamato a rivestire un ruolo strategico in rapporto al regime dei controlli applicabili all'attività d'impresa.

L'importanza della fase del controllo, in merito ai presupposti ed ai requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali, è ulteriormente evidenziata dalla crescente estensione dell'istituto della **SCIA** (SCIA) che consente all'imprenditore di dare avvio immediato alla propria attività, con conseguente spostamento della fase di verifica istruttoria da una prospettiva "ex ante" ad una prospettiva "ex post".

I controlli sono svolti anche in collaborazione con altri Uffici comunali o Enti terzi esterni.

L'interlocuzione del SUAP con altre strutture comunali e/o con Enti terzi, in particolar modo, riguarda:

a) L'ufficio Edilizia Privata e Urbanistica comunale, per i profili inerenti alla nuova edificazione produttiva e/o la conformità urbanistico-edilizia dei locali d'insediamento dell'attività.

b) L'ATS territorialmente competente per le attività soggette a vigilanza sanitaria.

c) L'ARPA Lombardia (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale) per le attività che rivestono significative caratteristiche d'impatto ambientale.

d) La Provincia per determinate autorizzazioni in campo ambientale AUA (emissioni in atmosfera, attività di pulitintolavanderia, autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale, attività nell'ambito della gestione dei rifiuti);

e) L'Autorità d'ambito per il servizio idrico per le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

f) Il Comando metropolitano dei Vigili del Fuoco per le attività soggette alla regola tecnica di prevenzione incendi.

g) L'Ufficio del casellario giudiziale, istituito presso il Tribunale competente per territorio, per l'acquisizione d'ufficio del certificato penale, qualora l'esercizio di specifiche attività economiche sia subordinato al possesso, in capo al titolare, al legale rappresentante, ai soci o agli eventuali delegati, di peculiari requisiti di onorabilità, rappresentati dall'assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per determinate fattispecie di reato.

h) Il Registro Imprese, istituito presso le Camere di Commercio, per la verifica in ordine al riconoscimento dei requisiti per l'esercizio di specifiche attività (es. acconciatori, estetisti, autoriparatori). I certificati d'iscrizione camerali, ove strettamente necessari per lo specifico procedimento, sono direttamente acquisiti dal Suap mediante interrogazione diretta della banca dati messa a disposizione da Infocamere (www.infocamere.it).

i) Enti pubblici, ovvero Associazioni di categoria o Enti privati, validamente accreditati presso il sistema formativo dalla Regione o dalla Provincia di competenza, per la verifica in ordine al superamento di corsi professionali abilitanti, qualora richiesti per la specifica tipologia di attività.

j) INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) qualora il versamento di contributi previdenziali, con forma e/o durata variabili a seconda di quanto previsto dalle normative di settore, costituisca uno dei prerequisiti per lo svolgimento di peculiari attività imprenditoriali.

k) INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro) qualora l'iscrizione presso tale Ente costituisca uno dei presupposti di legittimazione per lo svolgimento della specifica attività d'impresa.

Il SUAP assicura ai propri utenti il pieno diritto ad avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in conformità alla vigente normativa applicabile in materia. Pertanto, tutti gli stati, fatti o qualità oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli utenti sono verificabili dal SUAP, nella sua veste di Amministrazione procedente, mediante richiesta d'ufficio indirizzata agli Enti o ai gestori di pubblici servizi che, nella loro qualità di soggetti certificanti, detengono le relative informazioni.

Nello svolgimento dei propri compiti di controllo, il SUAP privilegia la trasmissione in via telematica al fine di velocizzare le procedure di competenza sia con gli altri Uffici comunali che nell'interazione con le Imprese interessate e all'interlocuzione con gli Enti terzi coinvolti a vario titolo nel procedimento.

Nell'attività di controllo di propria competenza, il SUAP assicura il trattamento riservato delle informazioni acquisite, in conformità alla normativa vigente in materia per le Pubbliche Amministrazioni. In particolare:

- I dati sono comunicati ad altri Uffici comunali, ovvero Enti terzi esterni, solo per finalità strettamente necessarie alla definizione o controllo della pratica in corso.
- Le informazioni di qualsiasi natura, ottenute nel corso del procedimento istruttorio o di controllo, non sono divulgate a soggetti terzi esterni, qualora questi ultimi non siano legittimati all'accesso.
- I dati dell'attività di controllo conservati presso il SUAP, ove richiesto per finalità statistiche, sono aggregati in forma rigorosamente anonima.

Il SUAP esercita le proprie prerogative di controllore della legittimità dell'esercizio dell'attività d'impresa, mediante la Polizia Locale o con l'avallo di altri Uffici comunali e/o Enti terzi esterni, in coerenza con i seguenti principi sanciti dall'ordinamento giuridico vigente:

1. Divieto di aggravio del procedimento, ove non scaturente da straordinarie e motivate esigenze dell'istruttoria (art. 1 Legge 07/08/1990 n. 241).
2. Divieto di subordinare l'esercizio dell'attività a requisiti e/o presupposti diversi da quelli, contenuti in specifiche disposizioni, strettamente necessari alla tutela di un interesse pubblico generale, costituzionalmente rilevate e compatibile con i principi comunitari in tema di proporzionalità degli adempimenti amministrativi per l'esercizio di attività economiche (art. 1 Decreto Legge 24/01/2012 n. 1, convertito con Legge 24/03/2012 n. 7.
3. Semplificazione degli adempimenti ambientali gravanti sulle piccole e medie imprese, in conformità al principio comunitario dello "Small Business Act", che ha trovato attuazione nel DPR 19/10/2011 n. 227.

Tipologia dei controlli

Nel merito della tipologia dei controlli che sono svolti dal SUAP, si è ritenuto opportuno raggruppare gli stessi secondo i seguenti criteri:

A) Incidenza della vicenda amministrativa

Riguarda il differente grado d'impatto rispetto alle principali categorie di vicende amministrative che possono interessare le attività economiche. In coerenza con tale logica, l'incidenza della vicenda amministrativa si articola in due seguente sottocategorie:

A1 – Avvio o modifica strutturale delle condizioni di esercizio - Rientrano in tale sottocategoria le vicende amministrative che presuppongono l'apertura di una nuova attività d'impresa, ovvero le modifiche strutturali che sono apportate ad un'attività economica preesistente.

In tale ipotesi sono ricomprese:

- L'apertura di una nuova attività.
- Il reinsediamento di una nuova attività in spazi fisici precedentemente occupati da un'altra impresa, senza che tale ipotesi configuri un formale subingresso (per il quale è necessario specifico atto notarile di trasferimento nella proprietà o nella gestione).
- Il trasferimento di un'attività preesistente in una nuova sede di svolgimento, o la modifica strutturale degli spazi fisici (es. locali) in cui è ubicata l'attività già in esercizio.

- Modifica del ciclo produttivo, delle condizioni di sicurezza antinquinamento e dei lavoratori.
- Modifica aspetti merceologici, dei mezzi di conservazione e di trasporto dei prodotti alimentari.

A2 – Subentro, nomina soggetti titolari dei requisiti **-** La presente sottocategoria riguarda:

- Il subentro da parte di un'altra Impresa, senza modifiche strutturali ai locali e/o agli impianti, nella titolarità o nella gestione di attività preesistente, a condizione che tale variazione sia certificata da regolare atto notarile.
- La modifica dei soggetti in possesso della legale rappresentanza all'interno della compagine sociale.
- La modifica ovvero la prima nomina (quest'ultima ipotesi in contemporanea con l'avvio di una nuova attività) dei soggetti in possesso di specifici requisiti morali, professionali, di regolarità contributiva e/o previdenziale, qualora richiesti dalla normativa di settore applicabile in materia.

B) Livelli di articolazione dei controlli

Attengono alle singole azioni di controllo che sono esercitate dal SUAP rispetto alle attività interessate, in combinazione con i criteri distintivi di cui al precedente aggregato A (Vicende amministrative). Le sottocategorie di riferimento, che nel loro complesso delineano una vera e propria check-list endoprocedimentale, sono le seguenti:

B1 – Verifica della conformità urbanistica ed edilizia - L'azione si sostanzia nella verifica della compatibilità, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, dell'insediamento economico.

Interfaccia istituzionale di riferimento: Sportello Unico comunale per l'Edilizia (SUE)

Natura interfaccia istituzionale: Ufficio interno al Comune

Vicende amministrative soggette: Tutte quelle della Sottocategoria A1

Il controllo della conformità urbanistico-edilizia non ha luogo qualora l'attività non sia svolta in locali spazi fisici a disposizione dell'Impresa, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa abbia la sola sede legale presso la residenza privata del titolare/legale rappresentante.

Tipologie di attività soggette: Qualsiasi attività economica, indipendentemente dalla specifica tipologia di appartenenza.

Interesse pubblico sotteso al controllo: *Esercizio* delle funzioni amministrative, da parte del Comune, in materia di programmazione economica commerciale correlata al PGT.

B2 – Verifica delle condizioni di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992 - L'azione si sostanzia nella verifica delle condizioni di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992 in riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, locali di pubblico spettacolo, sale giochi ed altre attività disciplinate dal T.U.L.P.S.

Interfaccia istituzionale di riferimento: Comando di Polizia Locale

Natura interfaccia istituzionale: Ufficio interno al Comune / Comune Associato

Vicende amministrative soggette: Tutte quelle della Sottocategoria A1

Tipologie di attività soggette: Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, locali di pubblico spettacolo, sale giochi ed altre attività disciplinate dal T.U.L.P.S.

Interesse pubblico sotteso al controllo: Esercizio delle funzioni amministrative, da parte dei Comuni, in materia di tutela della sicurezza pubblica.

B3 – Verifica della conformità igienico-sanitaria **-** L'azione si sostanzia nella verifica del rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

Interfaccia istituzionale di riferimento: ATS competente per territorio

Natura interfaccia istituzionale: Ente terzo esterno al Comune

Vicende amministrative soggette: Sottocategoria A1

Il controllo della conformità igienico-sanitaria non ha luogo qualora l'attività non sia svolta in specifici spazi fisici a disposizione dell'Impresa, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa abbia la sola sede legale presso la residenza privata del titolare/legale rappresentante. Nel caso del commercio ambulante o del trasporto di alimenti, la verifica è compiuta con riguardo agli automezzi utilizzati dall'Impresa, tranne nel caso in cui il commercio su aree pubbliche sia svolto esclusivamente con banchi mobili.

Tipologie di attività soggette:

- Qualsiasi attività di vendita, somministrazione, manipolazione, trasformazione o produzione di sostanze alimentari;
- Acconciatori, estetisti, centri massaggi, tatuatori;
- Attività ricettive (Alberghi e residence).

Interesse pubblico sotteso al controllo: Rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica.

B4 – Verifica degli adempimenti in materia ambientale - L'azione è volta ad accertare che determinate tipologie di attività abbiano preventivamente ottenuto le prescritte autorizzazioni in materia ambientale. Si ritiene opportuno precisare che la materia delle autorizzazioni ambientali presenta sovente un elevato grado di complessità nella concreta valutazione delle singole fattispecie. Le informazioni di seguito fornite, pertanto, hanno puro valore di orientamento.

Interfaccia istituzionale di riferimento:

- ***Provincia*** (per le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, di scarichi in corpo idrico superficiale, comunicazione in materia di rifiuti -procedura semplificata- di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento)
- ***Arpa Lombardia*** (per la trasmissione delle Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività concernenti specifiche tipologie di impianti produttivi)
- ***ATO Provinciale*** (per le autorizzazioni agli scarichi industriali in pubblica fognatura che non sono assimilabili alle acque reflue domestiche)

Natura interfacce istituzionali: Enti terzi esterni al Comune
Nota: con l'entrata in vigore delle norme contenute nel d.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, per tutte le seguenti attività i titolari devono richiedere al Suap comunale il rilascio del provvedimento unico conclusivo del procedimento che raccoglierà tutte le autorizzazioni ambientali rilasciate dall'Autorità Competente Metropolitana;

Vicende amministrative soggette: Sottocategoria A1
L'azione si sostanzia nella verifica, in accordo con l'autorità competente, della correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione per i quali si chiede il rilascio dell'AUA, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

***Tipologie di attività soggette (1 – Emissioni in atmosfera)*:**

- ***Autorizzazione per pulitintolavanderie (DGR 7/20138 del 23/12/2004)***
  Avvio o modifica strutturale degli di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, nonché di pulitintolavanderie a ciclo chiuso
- ***Autorizzazione alle emissioni in atmosfera cd. "In deroga" (art. 272 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006)***

Avvio o modifica strutturale delle seguenti tipologie di attività:

- Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno
- Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno
- Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno
- Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno
- Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno
- Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno
- Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
- Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno
- Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno
- Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno
- Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti
- Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti
- Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno
- Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno
- Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno
- Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno
- Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
- Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione
- Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
- Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno
- Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
- Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno
- Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno
- Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno
- Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno
- Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno

- Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno
- Saldatura di oggetti e superfici metalliche
- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
- Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche
- Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
- Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio
- Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno
- Elettroerosione
- Impianti termici civili di potenza compresa tra 3 e 10 MW
- Gruppi elettrogeni e motori di emergenza.

- ***Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (art. 269 Decreto Legislativo 152/2006)***

  Avvio o modifica strutturale delle attività che non rientrano nella procedura autorizzatoria semplificata cd. “In deroga” (vedi sopra) e che non possono inoltre essere assimilate, per converso, tra quelle, di seguito elencate, ad emissioni atmosferiche scarsamente rilevanti:

  a) Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.

  b) Impianti di aspirazione situati in:
     (1) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli
     (2) laboratori odontotecnici;
     (3) esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona;
     (4) officine ed altri laboratori annessi a scuole.

  c) Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

  d) Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili:
     - Preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
     - Nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio, a condizione che tale fase sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
       i. le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
       ii) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

  e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

  f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

  g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

  h) Serre.

  i) Stirerie.

  j) Laboratori fotografici.

  k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

  l) Autolavaggi.

  m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.

  n) Macchine per eliografia.

o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

p) Impianti di trattamento acque.

q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.

r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.

s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.

w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.

y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

z) Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata

Categoria animale allevata	*Peso vivo medio per anno (in tonnellate)*
Scrofe con suinetti fino a 30 kg	**3,4**
Suini in accrescimento/ingrasso	**3,0**
Vacche da latte in produzione	**2,5**
Rimonta vacche da latte	**2,8**
Bovini all'ingrasso	**4,0**
Galline ovaiole	**1,5**
Polli da carne	**1,4**
Tacchini	**2,0**
Cunicoli	**2,4**
Ovicaprini	**3.4**
Equini	**4,9**

Tipologie di attività soggette (2 - Comunicazione in materia di rifiuti - procedura semplificata)

Realizzazione e la gestione di impianti per lo stoccaggio/messa in riserva, recupero e trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi - Normativa di riferimento: D.lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. L.R. n. 26 del 12/12/2003 e s.m.i. D.G.R. n. 7/10161 del 6/08/2002 D.G.R. n. 7/11045 del 08/11/2002 D.G.R. n. 7/19461 del 19/11/2004 D.G.P. n. 92 del 08/03/2010

Gestione del recupero rifiuti tramite compostaggio e dell'utilizzo dei fanghi di depurazione - Normativa di riferimento: D.lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. L.R. n. 26 del 12/12/2003 e s.m.i. D.G.R. 12764 DEL 16/04/2003 Linee guida regionali per la produzione di compost Avviso di rettifica alla D.G.R. 12764 pubblicato sul BURL n 22 del 26/05/2003 D.G.R. 12920 del 09/05/2003 Delega alle Province per autorizzazione compostaggio D.lgs 99 del 27/01/1992 Utilizzazione fanghi in agricoltura D.G.R. 15944 del 30/12/2003 Delega alle Province per autorizzazioni nello spandimento in agricoltura D.lgs 217 del 29/04/2006 Discipline dei fertilizzanti D.G.R. 3439 del 07/11/2006 Programma d'azione per tutela delle acque dei nitrati D.G.R. 5215 del 02/08/2007 Integrazioni e modifica al programma d'azione

per tutela dei nitrati D.G.R. 5868 del 21/11/2007 Integrazioni e modifica al programma d'azione per tutela dei nitrati

Impianti di autodemolizione e trattamento carcasse di autoveicoli - Normativa di riferimento: D.lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. D.Lgs n 209 del 24/06/2003 e s.m.i. L.R. n. 26 del 12/12/2003 e s.m.i. D.G.R. 06/08/2002 n. 7/10161 D.G.R. 08/11/2002 n.7/11045 D.G.R. n. 7/19461 del 19/11/2004 D.G.P. n. 92 del 08/03/2010

Impianti mobili e trattamento rifiuti - Normativa di riferimento: D.lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. L.R. n. 26 del 12/12/2003 e s.m.i. D.G.R. n. 7/19461 del 19/11/2004 D.G.R. n. 8/10098 del 07/08/2009 D.G.P. n. 92 del 08/03/2010

Nulla osta per le campagne degli impianti mobili - Normativa di riferimento: D.lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. L.R. n. 26 del 12/12/2003 e s.m.i. D.G.R. n. 8/10098 del 07/08/2009 D.G.P. n. 92 del 08/03/2010

Tipologie di attività soggette (3 – Scarichi idrici):

Il Suap comunale riceve la richiesta effettua la verifica formale della completezza della documentazione e trasmette all'ATO Provinciale (per gli scarichi industriali in pubblica fognatura), ovvero al Servizio idrico Provinciale (per gli scarichi industriali in corpo idrico superficiale), salvo il caso di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche, in base alla vigente normativa statale e regionale.

Tipologie di attività soggette (4 – Vigilanza Arpa):

In base alle indicazioni pubblicate nel sito Internet di Arpa Lombardia, il Suap comunale è tenuto a trasmettere all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) le Scia riguardanti le attività di seguito elencate:

- Attività produttiva (Industriale, manifatturiera, ecc.)
- Attività di deposito merci
- Attività nel settore dei mangimi (solo i punti seguenti):
  - Essicazione granaglie
  - Stoccaggio granaglie
  - Macinazione e brillatura
  - Commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriale
  - Fabbricazione di prodotti di origine minerale e chimico-industriale
  - Fabbricazione additivi
  - Fabbricazione premiscele
- Altre attività di servizio (solo i punti seguenti):
  - Lavanderia
- Attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (Reg. CE 1069/2009) (solo i punti seguenti):
  - Stabilimenti o impianti riconosciuti
  - Trasporto
  - Oleochimica
  - Lavorazione di sottoprodotti/prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione animali
  - Uso di sottoprodotti/prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche e di ricerca
  - Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga
  - Centri di raccolta
  - Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali, medicinali veterinari
- Attività di produzione primaria di alimenti (solo i punti seguenti)
  - Agricoltura (coltivazione e allevamento), per la produzione di alimenti per uso umano
- Attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti (solo i punti seguenti)
  - in stabilimenti (compresi gli impianti di macellazione), laboratori, centri di cottura
  - panificazione utilizzo complessivo giornaliero superiore a 300 Kg di farina

Inoltre, la SCIA va inviata quando l'attività, anche se non compresa nell'elenco soprastante, dà luogo alla produzione di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, rifiuti pericolosi e sia previsto lo stoccaggio di materiali in serbatoi interrati e fuori terra.

L'Arpa, per converso, non è competente in ordine alle seguenti pratiche e/o tipologie di attività:

1. Notifica di svolgimento di attività in campo alimentare ai sensi della Legge Regionale 33/2009

2. Attività produttive elencate nell'allegato 3C della D.G.R. nº 6/43036 del 14/05/1999, già escluse dalla presentazione del Nulla Osta all'esercizio, quali:

- laboratori di produzione, confezionamento di sostanze alimentari fino a tre addetti ivi compresi quelli di annessi ad esercizi di vendita diretta al dettaglio;
- piccoli laboratori artigianali fino ad un numero di tre addetti adibiti a prestazioni che non producano con impianti o macchine emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo, non producano rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e non abbiano significativo impatto rumoroso per l'ambiente.
  A titolo esemplificativo: elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto ed assimilabili, barbieri, parrucchieri ed affini, estetisti ed altre attività affini; depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita diretta al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli e assimilabili; strutture ricettive e ricreative; uffici pubblici e studi professionali; scuole, senza laboratori annessi, ospedali ed istituzioni sanitarie e socioassistenziali.

Si ricorda che, sulla base delle vigenti disposizioni, Arpa Lombardia è tenuta a fatturare le attività connesse e conseguenti alla presentazione SCIA e che, salvo diversa indicazione del SUAP in ordine all'attivazione di diversi sistemi di riscossione, provvederà a fatturare direttamente alla Ditta il dovuto, come da tariffario dell'Agenzia.

Interesse pubblico sotteso al controllo:
Rispetto della normativa vigente in materia ambientale, ai fini di tutela della salute pubblica.

B5 – Verifica rispetto prescrizioni antincendio - Verificare che le attività soggette a vigilanza antincendio, ai sensi del DPR 151/2011, abbiano presentato la prescritta Scia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Interfaccia istituzionale di riferimento: Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Natura interfaccia istituzionale: Ente terzo esterno al Comune

Vicende amministrative soggette: Sottocategoria A1

Tipologie di attività soggette: Sono soggette a vigilanza antincendio, da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'avvio o la modifica strutturale delle tipologie di attività elencate nell'Allegato I al Dpr 151/2011.

Interesse pubblico sotteso al controllo: Tutela della pubblica incolumità e prevenzione rischio d'incendio

B6 – Verifica dei requisiti morali - L'azione si sostanzia nella verifica dei requisiti morali per l'esercizio di peculiari attività economiche, in rapporto alle previsioni delle specifiche normative di settore.

Interfacce istituzionali di riferimento:

- Prefettura (per l'acquisizione della documentazione antimafia inerente all'Impresa)
- Tribunale competente (per l'acquisizione del certificato penale)

Natura interfaccia istituzionale: Enti terzi esterni al Comune

Vicende amministrative soggette:

- Sottocategoria A1: avvio o reinsediamento nuova attività
- Sottocategoria A2: tutte le ipotesi

Tipologie di attività soggette

- Attività commerciali al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche;
- Forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, al domicilio del consumatore, per corrispondenza, e-commerce);
- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Esercizi pubblici (sale giochi, alberghi ed altre attività ricettive);
- Taxi ed autonoleggio con conducente;
- Attività funeraria (Legge regionale 33/2009 – Reg. regionale 6/2004);

- Altre autorizzazioni di polizia amministrativa (es. spettacolo viaggiante), qualora il rilascio delle stesse, per svolgere l'attività nell'intero territorio nazionale, sia affidato al Comune in ragione della residenza del/la richiedente;

Interesse pubblico sotteso al controllo:
Verificare che i titolari, i legali rappresentanti e/o gli eventuali delegati siano in possesso, qualora prescritto dalle disposizioni settoriali di riferimento, degli specifici requisiti di onorabilità che costituiscono uno dei presupposti di legittimazione all'esercizio dell'attività.

B7 – Verifica dei requisiti professionali - L'azione si sostanzia nella verifica dei requisiti professionali per l'esercizio di peculiari attività economiche, in rapporto alle previsioni delle specifiche normative di settore.

Interfacce istituzionali di riferimento:
Camere di Commercio (nei seguenti casi):

a) il requisito professionale sia costituito dall'aver svolto in proprio, solitamente per un periodo minimo fissato dalla normativa,
b) specifiche tipologie di attività d'impresa, con iscrizione al Registro delle Imprese;
c) Il riconoscimento dei requisiti professionali, costituente presupposto necessario per lo svolgimento di alcune attività (es. autoriparatori, acconciatori, estetisti, taxi o autonoleggio con conducente) sia affidato a formale Deliberazione della Camera di Commercio, ovvero all'iscrizione in particolari Albi o Ruoli camerali;
La pregressa iscrizione a particolari Albi o Ruoli camerali, sebbene successivamente abrogati, continui ad essere riconosciuta ai fini del possesso del requisito professionale

INPS (qualora il requisito professionale, in base alla peculiare normativa di riferimento, scaturisca dall'aver prestato la propria opera, solitamente per un periodo temporale minimo, in qualità di dipendente o collaboratore familiare di imprese attive in specifici ambiti di attività)

Enti pubblici, ovvero Enti privati regolarmente accreditati (qualora il requisito professionale sia costituito dall'aver completato particolari percorsi di natura scolastica, ovvero dall'aver superato specifici corsi di formazione)

Natura interfaccia istituzionale: Enti terzi esterni al Comune

Vicende amministrative soggette:
- Sottocategoria A1: avvio o reinsediamento nuova attività
- Sottocategoria A2: tutte le ipotesi

Tipologie di attività soggette
- Attività commerciali al dettaglio, svolte in sede fissa o su aree pubbliche, che trattano prodotti alimentari. Ai sensi della normativa applicabile in materia (Legge 443/1985 – Legge regionale 8/2009) non sono soggette ai requisiti professionali le attività artigianali che pongano in vendita, nei locali di produzione o in quelli immediatamente attigui, i soli generi alimentari di diretta produzione;
- Forme speciali di vendita al dettaglio (al domicilio del consumatore, per corrispondenza, e-commerce) che trattano generi alimentari. Il requisito professionale non è richiesto per gli spacci interni (D.lgs. 174/2012);
- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tranne che per le attività svolte a favore di una cerchia ristretta di persone)
- Taxi ed autonoleggio con conducente;
- Attività funeraria (Legge regionale 33/2009 – Reg. regionale 6/2004), con riguardo al Direttore Tecnico, agli incaricati alla trattazione degli affari ed agli operatori necrofori;
- Acconciatori, estetisti e centri massaggi;
- Autoriparatori.

Interesse pubblico sotteso al controllo:
Verificare che i titolari, i legali rappresentanti e/o gli eventuali delegati siano in possesso, qualora prescritto dalle disposizioni settoriali, degli specifici requisiti professionali che costituiscono uno dei presupposti di legittimazione all'esercizio dell'attività.

B8 – Verifica situazione contributiva e previdenziale - L'azione si sostanzia nella verifica della situazione contributiva e previdenziale dell'Impresa, qualora la stessa, in rapporto alla normativa di settore applicabile, rappresenti uno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività.

Interfacce istituzionali di riferimento: - Inps e Inail (quest'ultimo Ente è coinvolto solo se l'impresa ha dipendenti)

Natura interfaccia istituzionale: Enti terzi esterni al Comune

Vicende amministrative soggette:

- Sottocategoria A1: avvio o reinsediamento nuova attività
- Sottocategoria A2: tutte le ipotesi

Tipologie di attività soggette:

- Attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche (avvio, subingresso, modifica soggetti titolari dei requisiti). La verifica con esito positivo in ordine agli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali costituisce, inoltre, il presupposto per il rilascio o per il rinnovo, in favore degli operatori ambulanti, dell'attestazione annuale prevista dalla specifica normativa regionale
- Attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, ovvero di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il relativo requisito professionale (vedi azione di controllo B6) sia costituito dalla pregressa iscrizione all'Inps quale dipendente o collaboratore di Imprese attive in campo alimentare. In tal caso, infatti, la normativa di settore (Legge regionale 3/2012) prevede anche che l'interessato abbia provveduto al versamento dei cd. "contributi minimi"

Interesse pubblico sotteso al controllo:
Verificare che l'Impresa abbia assolto agli adempimenti contributivi e previdenziali che costituiscono, in base alla normativa di settore, uno dei presupposti di legittimazione all'esercizio dell'attività.

Controlli in caso di subentro in attività soggette a rilevanti profili igienico-sanitari, ambientali e/o di prevenzione incendi, senza modifiche strutturali ai locali e/o agli impianti

Nell'ipotesi di subentro in attività soggette a rilevanti profili di natura igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza o prevenzione incendi, senza che siano apportate modifiche ai locali ed agli impianti preesistenti e a condizione che il trasferimento in proprietà o gestione sia comprovato da regolare atto notarile, il Suap comunale provvede ad informare gli Enti competenti in merito alla variazione intervenuta nella titolarità o nella gestione, ai fini della voltura delle autorizzazioni, Nulla Osta, o altri atti di assenso altrimenti denominati, rilasciati dagli stessi Enti a favore della precedente Impresa titolare.

Non si dà luogo alla verifica della conformità urbanistico-edilizia dei locali.

Il Suap comunale procede in ogni caso alla verifica dei requisiti morali e/o professionali in capo al subentrante, qualora richiesti dalle specifiche disposizioni di settore.

Comune di

TERNO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

Parte 13^

Piano comunale dei tempi e orari

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.

formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

Premessa

La Legge fondamentale sull'ordinamento degli Enti Locali (art. 50, 7° comma, DLgs 267/2000) attribuisce al Sindaco poteri di coordinamento in tema di orari dei negozi e dei pubblici servizi, sulla base di indirizzi fissati dal Consiglio Comunale ed in accordo con la normativa regionale.

La Regione Lombardia, per far fronte alla complessità gestionale derivata nell'assolvimento delle predette funzioni amministrative, ha predisposto la L.R. n. 28 del 28.10.2004 "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" in cui riconosce e promuove:

a) il sostegno alle pari opportunità fra uomini e donne;

b) l'aumento della qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo libero di ogni cittadino;

c) l'armonizzazione dei tempi della città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in modo da corrispondere alle esigenze di tutti coloro che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

Coerentemente con tali finalità, la L.R. 28/2004 prevede, all'art. 2, la formulazione e l'adozione, a livello comunale, di un "Piano territoriale degli orari" che realizzi il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

Il coordinamento e l'amministrazione degli orari, di cui al presente Piano dei tempi e degli orari, consiste nell'insieme di progetti comunali che armonizzano i tempi migliorando la funzionalità e la produttività del sistema inglobante le diverse attività, nonché consentire uno sviluppo sostenibile che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela come indicate dalla programmazione economica commerciale correlata al PGT.

Particolare attenzione è posta in riferimento all'insediamento delle attività: produttive, commerciali, di servizio, di somministrazione alimenti e bevande, che vendono direttamente alimenti di propria produzione mediante il consumo sul posto, e quelle autorizzate all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o sala da gioco; fornendo prescrizioni cui devono uniformarsi dette attività in osservanza a motivi imperativi di interesse generale, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità, in particolare per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche dell'ambito urbano, traffico, dell'inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione delle diverse attività economiche con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

Dette prescrizioni possono essere adottate anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall'esigenza di garantire la sicurezza e la tranquillità pubblica abitativa e sociale dell'ambito.

I progetti determinanti gli orari di esercizio delle diverse attività economiche, dei servizi pubblici e privati, delle attività turistiche, delle attività culturali e di spettacolo, sono disposte dal Sindaco con proprie ordinanze.

Disciplina

Art.1 - Oggetto del Piano

Il presente Piano è adottato ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 28/2004, con esso si definiscono gli indirizzi strategici al fine di predisporre progetti che costituiranno il coordinamento degli orari e che il Sindaco definirà e attuerà con proprie ordinanze, promuovendo opportune iniziative di informazione e consultazione, anche a seguito di analisi delle esigenze dei cittadini.

Il presente piano può essere variato dal Consiglio Comunale con la stessa procedura di approvazione.

Art.2 - Contenuti del Piano

Il piano contiene indirizzi e direttive per lo svolgimento di progetti finalizzati al coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari inerenti:

- La mobilità di persone e merci al fine di garantire un ambiente meno compromesso dalla mobilità veicolare;
- L'uso degli spazi urbani e miglioramento della socialità e mobilità alle pratiche di vita quotidiana nelle fasce d'età più deboli con particolare valorizzazione della soggettività dei bambini riconoscendo loro il diritto a vivere, giocare, socializzare in sicurezza e serenità;
- L'organizzazione dell'accessibilità ai servizi sociosanitari, scolastici, per il tempo libero, garantendone il raggiungimento con i mezzi di trasporto pubblico, al fine di rendere congruenti i tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al funzionamento delle diverse zone del territorio oggetto del piano;
- L'armonizzazione graduale delle attività lavorative degli orari dei sevizi, intesi secondo il criterio della pluralità dell'offerta, con schemi di orario e con tipologie differenziate, in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo, l'adozione di modalità di lavoro attente a conciliare gli orari con gli impegni di cura, e insieme a generalizzare la riduzione dell'orario di lavoro, consentendo così una più ricca qualità della vita;
- La promozione nella costituzione di associazioni denominate "banche del tempo" finalizzate alla reciproca solidarietà e interesse;
- La finalizzazione delle operazioni burocratiche dei servizi pubblici ad un elevato grado di semplificazione ed efficienza con conseguente risparmio di tempo per l'utenza.

Art. 3 – Ambito territoriale dei progetti

L'ambito di attuazione dei singoli progetti o interventi è quello definito dal territorio comunale. E' data possibilità al Sindaco di intervenire anche in ambiti sovracomunali e Provinciali per concordare piani-orari uniformi dei servizi ed in modo particolare con riferimento a quelli inerenti la mobilità ed il traffico.

Poiché il territorio si è sviluppato in termini economici, occupazionali e sociali nel contesto di comune ad economia prevalentemente economica - produttiva, detta continuità è qui ribadita e deve promuoversi per un progetto unitario di sviluppo con i comuni contigui.

Art. 4 - La mobilità di persone e merci

Si dovranno attivare contatti con la Provincia per il suo ruolo di programmazione territoriale in particolare per quanto concerne i servizi di collegamento del territorio comunale con il capoluogo e le infrastrutture ferroviarie ed aeroportuali.

Particolare riguardo dovrà tenersi per la mobilità del traffico merci in penetrazione dell'ambito comunale eventualmente concordando con gli operatori economici locali i percorsi periferici ed anche eventuali orari di carico e scarico merci, nonché l'approntamento di particolari aree operative e di sosta.

Art. 5 - L'uso degli spazi urbani e miglioramento della socialità

Al fine di valorizzare la socialità sul territorio, con particolare riguardo alla soggettività dei bambini, come misura di qualificazione del territorio, occorre promuovere progetti che riconoscano a tutti il diritto a vivere e socializzare in sicurezza e serenità, con particolare attenzione dei luoghi di seguito individuati quali ambiti dove si svolgono le principali attività di socializzazione e di gioco:

- piazze
- centri ricreativi
- parchi e giardini pubblici
- impianti sportivi.

A tale scopo si determinano i seguenti indirizzi relativamente agli orari:

- ***Piazze:*** le varie manifestazioni locali coinvolgenti le piazze cittadine dovranno svolgersi nel rispetto del diritto alla quiete dei residenti;
- ***Centri ricreativi:*** L'attività di questi centri di socializzazione dovrà essere contenuta nelle ore mattutine e pomeridiane. L'uso nelle ore serali è ammesso per lo svolgimento di eventi sociali di particolare rilevanza. L'attività della somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei centri non deve essere esercitata nelle ore serali.
- ***Parchi e giardini pubblici:*** senza alcuna limitazione di orario per le attività di gioco; Qualora siano delimitati da recinzione e ne sia prevista una chiusura, nel periodo scolastico, dovranno comunque essere aperti dalle prime ore pomeridiane fino alle prime ore serali, al fine di consentire l'attività di gioco e la socializzazione tra bambini e la partecipazione dei genitori alle attività ludiche dei figli, e con aperture anche nei giorni festivi.
- ***Impianti Sportivi:*** intesi non solo come momento di sport, ma momento ricreativo ed educativo di incontro tra bambini, potranno effettuare aperture differenziate tra periodo scolastico ed extrascolastico, garantendo nel periodo scolastico aperture pomeridiane e serali, con l'obbiettivo teso al raggiungimento di aperture anche nei giorni festivi

I predetti ambiti di socializzazione, ai soli fini della sicurezza, possono essere assoggettati a videosorveglianza.

Art. 6 - Accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici e tempo libero.

Al fine di garantire l'accessibilità ai servizi sociosanitari, scolatici e per il tempo libero, e per rendere congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al funzionamento delle diverse zone territoriali, i mezzi di trasporto pubblico dovranno tenere conto di quanto segue:

- l'orario degli automezzi del Comune e di altri mezzi pubblici dovranno consentire arrivi e partenze in tempi ridotti dei bambini che frequentano le scuole nel territorio;
- l'orario del trasporto per l'accesso ai servizi sociosanitari e per il tempo libero dovrà essere migliorato promuovendo accordi con la società di trasporto pubblico al fine di garantire il servizio di collegamento secondo gli orari dei servizi socio-sanitari, delle strutture per il tempo libero, degli Istituti scolastici esterni al territorio comunale e di lavoro dei cittadini.
- Dovranno essere promossi accordi con altri enti pubblici (Regione, Provincia e Comuni limitrofi) per mantenere un alto servizio durante il periodo estivo ed in concomitanza con le manifestazioni tradizionali locali al fine di favorire un maggior accesso all'utenza senza aggravamento del traffico veicolare.
- L'orario del trasporto pubblico, anche convenzionato, delle persone non deambulanti dovrà essere coordinato con quello delle strutture sanitarie.

Art. 7 - Orari di accesso per una armonizzazione graduale con le attività lavorative

Per una armonizzazione graduale con le attività lavorative degli orari dei servizi, intesi secondo il criterio della pluralità dell'offerta, dovranno essere previsti schemi di orario e tipologie

differenziate, in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo, consentendo così una più ricca qualità della vita.

Nel coordinamento degli orari si dovrà tenere conto:

1. Della flessibilità e ampliamento degli orari di accesso ai servizi socioeducativi, assistenziali e sanitari per la durata media e di articolazione giornaliera attraverso accordi con gli Istituti privati e Pubblici che consentano:

   a) l'accesso a micro-nidi, nidi, baby parking e assimilati teso ad una eventuale e graduale apertura anche nel giorno festivo in coincidenza con l'eventuale orario lavorativo domenicale delle attività produttive;

   b) l'ulteriore prolungamento dell'orario di apertura delle strutture scolastiche per i figli dei lavoratori dipendenti che hanno orari che non coincidono con quelli prettamente scolastici;

   c) accordi con la ATS per l'orario dei poliambulatori presenti sul territorio con accesso alle prestazioni specialistiche non solo al mattino ma anche alle ore pomeridiane;

   d) promozione di accordi con i medici di base per l'estensione dell'orario del servizio ambulatoriale anche nel giorno di sabato;

2. estensione, graduale, dell'orario di servizio al pubblico *dell'assistente sociale* a tutta la settimana, sabato compreso, con apertura o al mattino o al pomeriggio a giorni alterni;

3. Gli orari di apertura delle *biblioteche*, in accordo con i comuni contermini, dovranno essere tesi alla graduale copertura settimanale alternata, con apertura pomeridiana sino alle prime ore serali.

4. L'apertura delle ***farmacie*** dovrà essere programmata d'intesa con l'ATS, affinché venga garantito il servizio nei limiti degli orari dei negozi di vicinato e la chiusura domenicale dovrà coincidere con l'apertura di una farmacia esistente entro una distanza di 4 chilometri; la chiusura festiva delle farmacie è facoltativa durante il periodo estivo come disposto per le altre attività commerciali di vendita al dettaglio.

5. ***Commercio al dettaglio in sede fissa su aree private*** - Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa sono determinati su libera scelta dei singoli operatori commerciali nei limiti degli orari eventualmente concordati in relazione all'ambito urbano d'insediamento. La chiusura infrasettimanale non può essere introdotta come obbligo, ma è posta come libera scelta dell'interessato.

   Il comune è ad economia prevalentemente agricola e produttiva, pertanto si dovrà dare massima disponibilità nelle aperture festive addivenendo anche a forme di programmazione personalizzata o diversificata per tipologia merceologica.

   Si dovrà dare massima informazione degli orari praticati e informazione preventiva in caso di sospensione dell'attività distributiva.

   Per l'inosservanza degli orari di apertura e chiusura e la mancata pubblicizzazione degli stessi, le violazioni sono da ricondursi all'articolo 104, 3° comma, della LR n. 6/2010; per le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

6. ***Commercio su aree pubbliche*** - Salvo particolari necessità distributive, il commercio su aree pubbliche dovrà esercitarsi negli orari e con le modalità previste per il commercio su aree private.

   Il giorno e l'orario di svolgimento del mercato, nonché il suo spostamento qualora tale giorno sia festivo, dovranno essere indicati nell'apposita programmazione.

   I venditori operanti in prossimità di strutture pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, potranno essere autorizzati ad osservare lo stesso orario di apertura della struttura pubblica.

   In occasione di manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale, delle sagre e fiere locali, come individuate nella programmazione comunale del commercio su aree pubbliche, l'orario di svolgimento dell'attività commerciale non potrà comunque estendersi oltre le ore 24 ed in tali occasioni l'apertura dovrà interessare anche il commercio su aree private.

In considerazione che l'attività di somministrazione su aree pubbliche trova una particolare utenza diversa dalla tradizionale vendita di merci, si dovrà prevedere una articolazione oraria in analogia agli esercizi di somministrazione.

Per l'inosservanza degli orari di attività le violazioni sono da ricondursi all'articolo 112 della LR n. 6/2010; per le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

7. ***Somministrazione alimenti e bevande*** – al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza, si dispone che il territorio comunale possa essere ripartito in zone di cui una dovrà riguardare il centro cittadino.

   In base alla tipologia del servizio prestato, in virtù della loro destinazione a servizio pubblico, gli esercizi dovranno obbligatoriamente soddisfare una fascia minima di servizio di almeno 6 ore.

   La scelta della fascia minima di servizio obbligatorio è disposta dall'amministrazione comunale e potrà essere derogata solo su espressa autorizzazione e previa verifica che non venga compromesso il servizio pubblico reso al consumatore. Detta fascia obbligatoria può diversificarsi tra le diverse zone del territorio.

   E' concessa all'operatore la scelta di una fascia oraria facoltativa che consenta di ampliare quella obbligatoria stabilita entro il limite massimo giornaliero fissati con ordinanza del Sindaco per particolari necessità di sicurezza locale.

   La fascia facoltativa potrà essere in ogni momento diversificata con ampio preavviso all'utenza, e comunque, nella determinazione della fascia facoltativa, si dovrà tenere conto degli effetti sociali prodotti dall'attività dell'esercizio durante le ore notturne con particolare riguardo alla prevenzione del riposo notturno.

   In occasione dell'ultimo giorno di carnevale, nei giorni dal 24 al 26 e 31 dicembre di ogni anno dovrà essere prevista la possibilità per tutti i tipi di esercizi di somministrazione di procrastinare la chiusura notturna non oltre le ore 5.00 antimeridiane.

   In sede di rilascio delle licenze temporanee di somministrazione, in occasione di fiere, feste patronali o di altre speciali manifestazioni locali, nei provvedimenti dovranno essere indicati i relativi orari di attività che, per ragioni di tutela della quiete pubblica e di lotta all'alcolismo, non potranno eccedere le ore 24.00.

   Per l'inosservanza degli orari di attività le violazioni sono da ricondursi all'articolo 80, 2° comma, della LR n. 6/2010; per le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

8. ***Attività di servizio*** - L'attività produttiva e lavorativa di servizi da parte di imprenditori, anche esercitata in modo itinerante, compresa l'attività di vendita esercitata in locali attigui al luogo di produzione, dovrà essere disposta il più possibile in analogia alle norme che disciplinano il commercio su aree private o gli esercizi di somministrazione con particolare attenzione alla tutela della quiete pubblica in ragione della zona urbanistica d'insediamento.

   Le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

9. ***Barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività similari*** - Nell'ottica della massima apertura al soddisfacimento delle richieste dell'utenza si dovrà tendere alla liberalizzazione degli orari e del contenimento del lavoro giornaliero al pari dell'orario stabilito per le attività commerciali.

   Le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

10. ***Lavanderie, tintorie, stirerie ed esercizi similari*** - Anche per queste attività valgono i criteri indicati nel precedente punto.

11. ***Panificatori*** - All'attività di panificazione si applicano le stesse disposizioni previste per il commercio su aree private in quanto applicabili fermo restando l'obbligo della pianificazione della chiusura per ferie estive. Non è posto alcun divieto di panificazione domenicale.

12. ***Centri di telefonia fissa e/o internet point (Phon center)*** - La fascia massima di attività dei centri di telefonia fissa e/o internet point è fissata nel limite orario fissato per le attività di servizio con il limite di 16 ore giornaliere.

    In ogni caso l'orario e l'eventuale giornata di chiusura adottati devono essere pubblicizzati mediante l'esposizione di appositi cartelli.

    Le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

13. ***Distributori di carburanti*** - Riferendosi al piano di localizzazione dei distributori di carburanti, si potrà ripartire il territorio comunale in zone all'interno delle quali dovrà essere garantita l'apertura domenicale di almeno un distributore con funzioni servite.

    Fino a formulazione del piano di localizzazione e ripartizione del territorio in zone, continuano ad adottarsi gli orari ed i turni di apertura e chiusura di cui alle vigenti direttive regionali e le relative sanzioni previste in caso di inosservanza ad ogni violazione in materia di orari riguardanti i distributori di carburanti.

    Per le violazioni agli orari ed ai turni di apertura, l'ammontare delle sanzioni non dovrà essere inferiore a € 50,00 nel minimo e € 500,00 nel massimo, con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/81.

14. ***Imprenditori agricoli*** - Agli imprenditori agricoli l'attività di vendita diretta dei propri prodotti sul luogo di produzione, anche di prodotti complementari od accessori, non deve essere sottoposta ad orari o limitazioni; se esercitata in altri luoghi anche pubblici deve osservare gli stessi orari stabiliti per il commercio su aree private o pubbliche a seconda dei casi. Per la determinazione delle sanzioni alle eventuali violazioni, si applicano quelle relative alle violazioni commerciali indicate nel presente provvedimento .

15. ***Attività di trattenimento e svago svolta in locali di pubblico spettacolo e all'interno di pubblici esercizi*** - Ferma l'osservanza delle disposizioni inerenti il contenimento dei rumori come indicato nella zonizzazione acustica del territorio, dovendo comunque tutelare la quiete pubblica da rumori e disturbi indotti dall'attività regolarmente esercitata, l'orario di apertura dei locali di pubblico spettacolo e di trattenimento danzante dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale.

    Le attività di trattenimento e svago, le varie attività di spettacolo, musicali o danzanti, svolte presso i locali pubblici di tipo diverso dai precedenti dovranno cessare comunque entro le ore 24,00.

    Le varie manifestazioni pubbliche temporanee od occasionali in cui si effettuano trattenimenti danzanti o spettacoli musicali o di arte varia devono cessare comunque entro le ore 24,00.

    I predetti limiti massimi possono essere ulteriormente ridotti con ordinanza del Sindaco per particolari necessità di sicurezza locale.

    Salvo diversa indicazione legislativa, per le violazioni agli orari ed alle norme comunali di coordinamento, l'ammontare delle sanzioni non dovrà essere inferiore a € 100,00 nel minimo e € 500,00 nel massimo, con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/81.

16. ***Servizi di interesse pubblico*** - Si dovrà disporre una serie di intese con i vari uffici di servizio pubblico, anche comunale, al fine di addivenire ad un orario di apertura unificato e maggiormente rispondente alle esigenze dei consumatori.

17. ***Attività produttive*** - Chi esercita attività produttive di beni o servizi rumorose, insalubri od incomode, oltre all'osservanza del piano comunale di zonizzazione acustica, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini; pertanto dette attività sono limitate al rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco e che può essere diversificato per zone del territorio tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

Le lavorazioni notturne o a ciclo continuo dovranno essere preventivamente concordate con il Comune e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri più restrittivi di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica. Chi intende iniziare o subentrare in una delle predette attività dovrà darne comunicazione al SUAP che potrà imporre speciali prescrizioni di orario e contenimento acustico.

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la sola vendita dei propri prodotti nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori in osservanza alle stesse disposizione dei negozi di vendita di cui al precedente punto 5).

Le imprese che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione con il consumo immediato sul posto osservano le stesse disposizioni di apertura relative alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al precedente punto 7).

Tutte le attività produttive di beni e servizi con libera richiesta da parte dell'utenza pubblica pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli visibili dalla pubblica via.

Nei confronti dei produttori di alimenti con vendita diretta al pubblico, vengono qui confermati i seguenti obblighi comunicativi:

a) indicazione degli ingredienti utilizzati nella preparazione del prodotto alimentare ceduto con specifica se trattasi di prodotto congelato o decongelato;
b) indicazione delle modalità di conservazione e data di scadenza o di consumo;
c) indicazione del prezzo di vendita per confezione e per unità di misura;
d) hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati e gli allergeni.

Art. 8 – Banche del tempo

Occorre fare fronte al bisogno degli individui di ribadire un senso di appartenenza alla loro comunità. È possibile ricostruire, attraverso il tempo, la loro appartenenza attiva all'ambito nel quale vivono: il quartiere, la scuola, il caseggiato, il paese e contribuire a contenere il senso di estraneità che coglie molti di loro.

Si tratta, come è evidente, di un progetto che richiede iniziative ai più diversi livelli e campagne di promozione culturale e valoriale. Siccome nella nostra società sono considerate sicure, efficaci e buone solo le prestazioni a pagamento e quelle legate al vincolo famigliare è necessario affermare un valore analogo anche alle prestazioni in regime di scambio.

Purtroppo, quando si tratta di realizzare cose concrete, servono competenze, occorre sapere applicare le idee e organizzare le persone; se non ci sono le competenze professionali necessarie le esperienze finiscono presto. Per queste ragioni la Banca del tempo ha bisogno, almeno inizialmente, del sostegno forte del Comune perché rappresenta la collettività; esso può fare da garante contro le diffidenze più diffuse e costruire azioni di sostegno all'iniziativa.

L'interesse dell'Amministrazione locale a questo progetto è:

- di concorrere a costruire una rete di solidarietà che metta in campo le energie dei cittadini che altre forme di partecipazione non sarebbero in grado di attivare;
- di promuovere presso il volontariato ed associazionismo locale le esperienze realizzate fino ad ora in altre realtà comunali;
- di portare le persone a valutare la spinta da parte loro ad investire nel fare come agio e come qualità della vita. Si tratta di una novità rispetto alle forme di volontariato comunemente praticate: si punta alla cura di sé stessi, investendo sul senso di libertà, di non costrizione e contemporaneamente sul fare;
- di far comprendere che la Banca del tempo può agire come regolatore di nuovi sistemi di reciprocità, e può essere considerata come una forma evoluta di azione volontaria di aiuto tra soggetti paritari.

Art. 9 - Misure di snellimento dell'attività amministrativa

In ottemperanza alla Legge 7.8.1990, n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", finalizzata alle operazioni burocratiche dei servizi pubblici, all'efficienza e al risparmio di tempo per l'utenza, l'obbiettivo da

raggiungere con il coordinamento dell'apparato amministrativo comunale sarà il miglioramento delle modalità di accesso prevedendo:

1. una maggiore semplificazione, mediante la definizione di precise procedure amministrative alle quali debbono attenersi sia l'utente che il responsabile del procedimento (contratto di qualità);
2. una uniformità di regole tra i comuni appartenenti alla Provincia – non è possibile che cittadini appartenenti alla stessa comunità si comportino diversamente, o trovino regole di comportamento diverse, di fronte alle medesime situazioni;
3. una maggiore informazione informatica al cittadino con disponibilità della modulistica direttamente tramite internet o rete civica;
4. l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione;
5. il coinvolgimento dell'Ufficio Relazione con il Pubblico e SUAP nell'estensione delle procedure informatizzate con una rete sia civica che Internet;
6. a sviluppare forme associative di servizio e funzioni al fine di razionalizzare punti di riferimento e costi del servizio.

Art. 10 – Norme finali

1. La presente pianificazione dispone indirizzi per la determinazione degli orari di esercizio delle diverse attività economiche insediate sul territorio comunale.

2. Il Sindaco, o suo delegato, sulla base di detti indirizzi disporrà l'esecuzione dei diversi progetti individuando gli uffici competenti all'adozione: degli atti gestionali necessari per l'attuazione, del cronoprogramma, del piano finanziario, delle modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione del progetto.

Nella predisposizione dei diversi progetti sono coinvolti i soggetti sociali ed istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nel territorio della Provincia.

3. Per quanto non contenuto nel presente piano, si fa espresso rinvio alla legge regionale n. 28/2004.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulla presenta pianificazione si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.